



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

N. prot. 637/2021

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO PER IL TRIENNIO 2020 - 2023^{1 2}

Sommario

PREMESSA	11
L'obiettivo, la durata, il procedimento (e le variazioni) del progetto organizzativo. Le disposizioni (di carattere organizzativo) di riferimento.....	11
1. Il contenuto e l'obiettivo del progetto organizzativo (nel solco del progetto 2017-2019): criteri di priorità, definizione dell'arretrato per una più adeguata e funzionale azione della Procura (consentire ai magistrati di svolgere i propri compiti). Le modifiche rispetto al progetto previgente 2017-2019 tenuto anche conto delle modifiche alla circolare del CSM sull'Organizzazione delle Procure del 16 dicembre 2020.....	11
1.1. Contenuto e obiettivo.....	11
1.2. Le modifiche rispetto al progetto previgente 2017-2019	13
2. La durata e la vigenza del progetto organizzativo (e dei relativi criteri di organizzazione e di assegnazione)	13
3. Il procedimento seguito per l'adozione del progetto organizzativo.....	14
4. Le variazioni al progetto organizzativo e i provvedimenti attuativi	15
4.1. Le variazioni	15
4.2. I provvedimenti attuativi	15
5. Le disposizioni (di carattere organizzativo) di riferimento	15
5.1. Il d.lgs. 106/2006	15
A) Attribuzioni del Procuratore della Repubblica (art. 1):	15
B) Prerogative del Procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari (art. 3):	16
C) Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche (art. 4):	16
D) Rapporti con gli organi di informazione (art. 5).....	16

¹ Il periodo di vigenza, originariamente fissato al 2020-2022, va riferito oggi al 2020-2023 come da delibera del CSM del 28 luglio 2022 attuativa della l. n. 71/2022. In tal senso il decreto n. 17/2022;

² Versione aggiornata a seguito delle modifiche introdotte dai decreti nn. 7/2021, 8/2021, 8-bis/2021, 9/2021, 2/2022, 5/2022, 7/2022, 10/2022, 12/2022, 17/2022 (a seguito dei rilievi del CSM contenuti nella delibera del 23 giugno 2022), 2/2023, 3/2023, 8/2023, n. 9/2023.



5.2. Gli interventi del Consiglio Superiore della Magistratura	16
5.3. Pari opportunità, tutela della genitorialità e della salute del Magistrato	17
6. I provvedimenti relativi all'emergenza Covid-19	17
7. Il Progetto organizzativo: la relazione d'accompagnamento e i criteri di organizzazione e di assegnazione degli affari.....	17
PARTE PRIMA – RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO	19
Risorse, analisi dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, analisi della realtà criminale del circondario. Le linee guida e gli obiettivi del progetto organizzativo (artt. 3 co. 1; 7 co. 2, della Circolare)	19
8. Lo scopo della relazione di accompagnamento.....	19
9. Le risorse materiali, in particolare l'informatizzazione e le forme di comunicazione.....	19
9.1. Le risorse materiali, in generale	19
9.2. L'informatizzazione, il portale del processo penale e la PEC dedicata di cui all'art. 24 d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020.	20
9.3. Comunicazione e sito internet.....	22
10. Le risorse umane	24
10.1. I Magistrati	24
La cronica carenza dell'organico previsto per i Magistrati	24
L'attuale organico, i Magistrati in servizio	25
10.2. I vice procuratori onorari.....	25
10.3. Il personale amministrativo	26
La cronica carenza dell'organico previsto per il personale amministrativo.	26
L'attuale organico il personale applicato o part-time.....	26
Sintesi degli uffici della Procura e del personale assegnato	28
10.4. Gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria	30
10.5. I tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 98/2013.....	31
11. Le caratteristiche del Circondario e della criminalità del territorio.....	32
11.1. Le caratteristiche del circondario	32
11.2. Le caratteristiche della criminalità del circondario, i relativi dati statistici	32
11.2.1. I dati per tipologia di reati, in generale: incrementi, decrementi, valutazioni sintetiche ..	32
A) Omicidio volontario (consumato e tentato)	32
B) Delitti contro la pubblica amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione.....	33
C) Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da incidenti stradali.....	33



D) Reati in materia di stupefacenti.....	34
E) Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio. I reati in materia di armi.	34
F) Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone.....	35
G) Reati in materia edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione edilizia.....	36
11.2.2. b) La "piaga" dei delitti contro la libertà sessuale, delitti di stalking, maltrattamenti. Il costante aumento (raddoppio negli ultimi quattro anni). L'azione della Procura.....	36
I dati complessivi.....	36
I dati dell'ultimo quadriennio	38
L'incremento costante delle denunce anche nell'ultimo anno di applicazione della legge cd Codice rosso (9% rispetto all'anno precedente nonostante il lockdown).....	38
I dati qualitativi, differenziati per indagato (uomo o donna) e vittima (uomo o donna): principalmente violenza di uomini ai danni delle donne. I dati dell'anno di applicazione del codice rosso rispetto all'anno precedente.....	39
I dati qualitativi: violenza da parte del partner.....	42
L'azione della procura, a) la tutela della persona offesa	43
A) I provvedimenti cautelari (arresti).....	43
B) Le misure cautelari	43
C) Le misure di prevenzione.	43
L'azione della Procura, b) l'azione complessiva	43
Il riconoscimento del Grevio.....	43
Gli obiettivi individuati e quelli realizzati.	45
1. La creazione della rete.....	45
2. Informare e dare fiducia alle donne vittime di reato.	45
3. Istituzione di centri antiviolenza e case rifugio. Il ruolo delle associazioni.	46
4. La formazione.	46
5. La conoscenza del fenomeno.	47
6. Il procedimento penale (fase delle indagini preliminari).	47
7. Il processo penale.	49
8. Dopo il processo penale.	50
9. I rapporti col processo civile.....	50
10. Verificare la fondatezza di alcune affermazioni generalizzate: strumentalità o calunniosità della denuncia da parte delle donne.....	50
11.2.3. La presenza della criminalità organizzata nel circondario	51
11.3. Le REMS.....	54



12. Le statistiche e l'esame dei flussi dei procedimenti.....	55
12.1. Premessa.....	55
12.2. I tempi d'iscrizione.....	55
12.3. Giudizio di sintesi sull'anno giudiziario 2019-2020 (mod. 21, 21-bis, 44 e 45).....	55
12.4. Giudizio di sintesi su pendenze, sopravvenienze ed esauriti dal 2010 a oggi. Tempi di definizione 2016-2020.....	55
12.5. Giudizio di sintesi su pendenze, e durata dei procedimenti desunti dalle statistiche ministeriali dal 2016 al 2020	57
12.6. Considerazioni conclusive. I dati complessivi 2002-20120 (pendenti, sopravvenuti, esauriti) proc. mod 21, 21-bis, 44 e 45.....	58
12.7. I dati statistici dei Magistrati, in generale. Le pendenze dei procedimenti in carico ai Magistrati il confronto 30 giugno 2017-30 giugno 2020. La raggiunta perequazione e riduzione delle pendenze.....	62
Le pendenze effettive a seguito dei criteri di priorità adottati dalla Procura, approvati dal CSM.	63
Le statistiche dei magistrati tenuto conto della Sezione Definizione Affari Semplici.....	63
Conclusioni	64
13. L'organizzazione degli uffici giudicanti	64
14. I Bilanci Sociali per gli anni 2017 e 2018.....	64
15. Le linee guida delle scelte e degli obiettivi da perseguire nel triennio (in stretta correlazione con gli obiettivi del progetto previgente)	66
15.1. L'importanza della sinergia tra i diversi protagonisti dell'azione della Procura	66
15.2. Gli obiettivi, in generale.	66
15.3. Gli obiettivi: la stabilizzazione e il perfezionamento dei provvedimenti organizzativi adottati. La "filosofia" dell'azione organizzativa dell'Ufficio	67
PARTE SECONDA - IL PROGETTO ORGANIZZATIVO	72
Criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari.....	72
16. Premessa: i criteri di organizzazione e assegnazione degli affari ai Magistrati che lo compongono	72
17. I criteri di priorità nella trattazione degli affari (artt. 3 co. 2, 7 co. 2 e co. 5 n. l) della Circolare... ..	72
17.1. Premessa.....	72
17.2. Le indicazioni del C.S.M.	73
17.3. Le indicazioni della conferenza distrettuale	76
17.4. I criteri di trattazione individuati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica.....	77
Il procedimento	77
Modalità di fissazione della prima udienza e modalità di trattazione.	79



L'impegno della Procura nel non richiedere la fissazione della data d'udienza	79
17.5. I criteri di trattazione dei procedimenti individuati dalla Procura della Repubblica	80
17.5.1. a) Nella fase delle indagini preliminari.....	80
Le fasce	80
Modalità di definizione.....	81
17.5.2. b) Con riferimento alla richiesta di fissazione della data d'udienza per i processi a citazione diretta	82
L'impegno della Procura nel non richiedere la fissazione della data d'udienza	82
La concreta operatività.....	83
17.5.3. c) L'istituzione della Sezione Definizione Affari Risalenti (rinvio).....	84
17.6. Una ulteriore priorità (assoluta): i procedimenti di prevenzione patrimoniali	84
17.7. Un primo bilancio, la "grave sofferenza" del Tribunale	84
18. Adempimenti conseguenti alla disciplina delle avocazioni di cui all'artt. 407, co. 3-bis, e 412, co. 1, c.p.p.	85
18.1. Premessa, gli elenchi dei procedimenti diversi da quelli ex artt. 407, co. 3-bis, e 412, co. 1, c.p.p.: A) delle scadenze del mese successivo, di utilità per il magistrato; B) la comunicazione generica ex art. 127 disp. att. c.p.p.	85
A) L'elenco delle scadenze del mese successivo, di utilità per il magistrato (estratto dall'Ufficio Registro Generale).	85
B) La comunicazione generica ex art. 127 disp. att. c.p.p. (a cura dell'Ufficio Registro Generale).	86
18.2. La comunicazione specifica in vista dell'avocazione ex artt. 407 co. 3-bis, 412, co. 1, c.p.p.	86
18.2.1. La risoluzione del CSM, i provvedimenti del Procuratore Generale della Cassazione e del Procuratore Generale di Roma	86
18.2.2. Le determinazioni assunte, le ragioni delle decisioni adottate.	86
L'impegno dei magistrati (e del personale).....	87
La ratio della comunicazione	87
18.2.3. I procedimenti interessati, la tipologia.....	88
18.2.4. L'attività del Procuratore della Repubblica.....	90
18.2.5. Le modalità organizzative per la comunicazione	90
19. Gli affari trattati dal Procuratore e dai Gruppi di lavoro. Le Sezioni Definizione Affari Semplici (DAS) e Definizione Affari Risalenti (DAR) (artt. 4, 7, 10 ss della Circolare).....	91
19.1. La conferma dei Gruppi di Lavoro introdotti il 27 ottobre 2017 e previsti dal previgente progetto organizzativo. Numero dei magistrati assegnati, funzioni di coordinamento	91
I gruppi di Lavoro.....	91
I dati degli affari di competenza dei Gruppi di Lavoro.....	91



Il numero dei Magistrati assegnati ai Gruppi di Lavoro. La riserva sull'istituzione del posto di Procuratore Aggiunto.....	92
Il coordinamento dei Gruppi di Lavoro. Le funzioni del coordinatore del Gruppo Uno.....	93
19.2. Il Gruppo UNO (Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori). Le ragioni della nuova denominazione (senza riferimento alle “fasce deboli”)	95
19.2.1. Le ragioni del Gruppo Uno. La sua denominazione.....	95
19.2.2. L'incremento esponenziale dei reati (rinvio al par. 11.2.2.).....	95
19.2.3. L'azione della Procura.....	96
19.3. Il Gruppo DUE (reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario).....	96
19.4. Il Gruppo TRE (reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché contro la PA (art. 314-322-bis c.p) e connessi).....	96
19.5. Le assegnazioni dei Magistrati ai Gruppi (e alle sezioni). Il rispetto del termine massimo di permanenza. Modalità di assegnazione dei magistrati (l'interpello e i criteri) . Termine minimo e massimo di permanenza nei gruppi	97
19.5.1. L'attuale assegnazione dei magistrati ai Gruppi di Lavoro. Il rispetto del termine massimo di permanenza	97
19.5.2. L'assegnazione ai Gruppi di Lavoro. L'assegnazione dei magistrati di nuova destinazione. Termine massimo e minimo di permanenza nei Gruppi	98
19.6. I reati (e i procedimenti) assegnati al Procuratore della Repubblica.....	99
19.7. I reati attribuiti alla competenza dei Gruppi (conferma del progetto previgente).....	100
19.7.1. Gruppo UNO di lavoro: Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori. Dott.ri Andrea Calice (coordinatore dall'assegnazione del 5° magistrato) e Gabriele Iuzzolino, dott. Altobelli, dott.ssa Arianna Armanini, dott. Bulgarini Nomi.....	100
19.7.2. Gruppo DUE di lavoro: reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario. Dott.ssa Lelia Di Domenico, dott. Filippo Guerra, dott. Corrado Fasanelli	103
19.7.3. Gruppo TRE di lavoro: reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro nonché contro la PA (dall'art. 314 al 322-bis c.p) e connessi . Dott.ri Giuseppe Mimmo, Luigi Pacifici, N.N.	105
19.7.4. La Sezione Definizione Affari Semplici (DAS) (tutti i Magistrati in coassegnazione col Procuratore della Repubblica affari assegnati al Procuratore della Repubblica).....	107
L'organizzazione	107
Le linee guida relative alla Sezione DAS	107
L'ausilio dei V.P.O.	108
Reati attribuiti alla Sezione.....	108
Modalità di assegnazione	109
19.7.5. La materia dei reati cd generici.....	109



19.7.6. La Sezione Definizione Arretrato (DAR) (Dott. Ssa Arianna Armanini in coassegnazione col Procuratore della Repubblica e Procuratore della Repubblica). Attuazione dell'art. 7, comma 2 della Circolare). Gli ottimali effetti della sua istituzione.	111
Le ragioni dell'istituzione della Sezione.....	111
I procedimenti assegnati al DAR (Primo e Secondo Ruolo).....	111
L'ausilio dei V.P.O.	112
L'attuazione del provvedimento.	112
L'attuale pendenza della sezione Dar. Il raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione dell'arretrato più risalente	112
20. L'assegnazione (predeterminata e automatica) degli affari (artt. 4 co. 1 lett. a), h) e m); 7 co. 3 e co. 4 lett. b); 10; 11)	113
20.1. Premessa, la conferma dei criteri previgenti. Il rispetto del disposto dell'art. 10 della Circolare	113
20.2. L'assegnazione ordinaria (predeterminata e automatica). Il turno Violenza di genere.	113
Fatti non costituenti reato (Reg. m.d. 45).....	114
Gli atti anonimi.....	115
20.3. Le deroghe, predeterminate, ai criteri di assegnazione ordinaria	115
20.4. Criteri di assegnazione (predeterminati e automatici) nel caso di precedenti, riunioni, separazioni	116
20.4.1. Criteri generali.....	116
L'individuazione del precedente, in generale.....	117
Il precedente per notizie di reato per calunnia (art. 368 c.p.), false informazioni al PM (art. 371-bis c.p.), falsa testimonianza (art. 372 c.p.)	117
Il precedente per i reati (e i procedimenti) del Gruppo Uno	117
20.4.2. Riunione (o trattazione unitaria) con precedente procedimento per connessione, collegamento, medesima notizia di reato o atto pervenuto	118
Criteri	119
Procedimento	119
20.4.3. Assegnazione per precedente.....	119
20.4.4. Separazione del procedimento, astensione, altre ipotesi.....	120
20.5. Coassegnazione, assegnazione al Procuratore	120
20.6 Criteri di assegnazione in casi particolari: procedimenti restituiti, relativi a delitti ex art. 51 co. 3-quinquies c.p.p., attività dello sportello vittime vulnerabili.....	121
20.7. L'assegnazione di singoli atti	121
21. Il Servizio di assegnazione degli affari (<i>smistamento</i>): modalità d'iscrizione nei registri degli atti e delle notizie di reato pervenuti (artt. 2, 3, 4 lett. m), 10 della Circolare)	122
21.1. Premessa.....	122



21.2. Modalità d'iscrizione.....	122
21.3. Ricezione, raccolta e selezione a) delle notizie di reato e degli altri atti da valutare per l'iscrizione nei registri; b) dei seguiti; c) di altri atti.....	122
21.3.1. Attività in generale.....	122
Ricezione e trasmissione della corrispondenza.....	124
21.3.2. Modalità di trattazione: a) delle notizie di reato e degli atti da valutare per l'iscrizione nei registri	125
Attività del Cancelliere addetto all'Ufficio.....	125
21.3.2. Modalità di trattazione: a) delle notizie di reato e degli atti da valutare per l'iscrizione nei registri	126
21.3.3. Modalità di trattazione: b) dei seguiti e c) degli altri atti (residui).....	129
21.4. In particolare, iscrizione nei Regg. mod. 21 e 44.....	130
21.5. In particolare, fatti non costituenti notizie di reato.....	130
21.5.1 La normativa e la qualificazione dell'atto.....	130
21.5.2. Esempificazione degli atti da iscrivere (o non iscrivere) nel Reg. mod. 45.....	130
21.5.3. L'autoarchiviazione	130
21.6. In particolare, atti ed esposti anonimi.....	131
21.6.1. La normativa	131
21.6.2. La qualificazione dell'atto come Anonimo	131
21.6.3. L'Anonimo quale possibile spunto investigativo.....	132
21.6.4. L'autoarchiviazione degli anonimi	132
22. I Servizi di Turno Esterno (urgenza e reperibilità), udienza e supplenza (art. 12 della Circolare)	133
22.1. Il Turno Esterno	133
22.2. Il Turno di udienza	136
23. Disposizioni particolari per reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica.....	140
24. Il Servizi di esecuzione penale (art. 5 co. 9 della Circolare).....	146
25. Il Servizi degli affari civili (artt. 10 della Circolare).....	146
25.1. Competenze e partecipazione alle udienze civili	146
25.2. Le competenze del Procuratore	147
25.3. Le procedure concorsuali.....	147
25.4. Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica. Gli interventi e le azioni in favore dei minorenni nel caso di procedimenti di competenza del Gruppo Uno	147



25.4.1. Le linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica.....	147
25.4.2. Gli interventi e le azioni in favore dei minorenni nel caso di procedimenti di competenza del Gruppo Uno.....	151
25.5. Le Linee guida in materia di negoziazione assistita.....	152
26. Il Referente informatico (MAGRIF) (art. 24 della Circolare).....	152
27. Criteri per la trattazione dei procedimenti; le linee guida emanate (artt. 7 co. 5 lett. o), p), 10, 13, 14 e 15 della Circolare).....	153
27.1. Criteri generali.....	153
27.2. Criteri di priorità. Rinvio.....	153
27.3. Assenso, visto, riferire.....	153
27.3.1. Premessa.....	153
27.3.2. L'assenso.....	154
27.3.3. Il visto.....	154
27.3.4. Il riferire.....	156
27.4. La revoca dell'assegnazione.....	158
Presupposti.....	158
Procedimento.....	158
27.5. Le Linee guida emanate con l'indispensabile contributo delle colleghe e dei colleghi.....	158
27.6. Rinuncia all'assegnazione.....	159
28. Le impugnazioni (art. 10 della circolare). Riesami e appelli su misure cautelari.....	159
29. L'ufficio del Giudice di Pace (rinvio).....	160
30. Compiti e attribuzioni di Magistrati (togati e onorari), personale amministrativo e delle sezioni di polizia giudiziaria (e i servizi di polizia giudiziaria) (artt. 2; 4 co. 1 lett. d), e), i), l); 6 co. 5; 7 co. 4 lett. d), g); 17 della Circolare).....	160
30.1. Il Procuratore della Repubblica. L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica.....	160
30.1.1. Competenze di carattere generale (Costituzione, d.lgs. n. 106/2006, leggi, Circolare C.S.M. 16 luglio 2017).....	160
30.1.2. Competenze specifiche: riunioni con i Magistrati, rapporti con i mezzi di comunicazione, impiego della polizia giudiziaria, uso delle risorse.....	163
Riunioni con i Magistrati dell'ufficio.....	163
Rapporti con i mezzi di comunicazione. La presunzione di innocenza.....	163
Impiego della polizia giudiziaria.....	168
Uso delle risorse tecnologiche assegnate e utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre.....	168



30.1.3. L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore	168
30.2. Il Sostituto Procuratore della Repubblica.....	169
Organizzazione del lavoro, presenza in ufficio.....	169
Deleghe: criteri e deleghe conferite	170
Recupero delle energie lavorative	171
Ferie.....	172
Pari opportunità, tutela della genitorialità, esigenze familiari, salute, doveri di assistenza. Benessere dei Magistrati. Esigenze particolari	176
30.3. I Vice Procuratori Onorari. L'ufficio Giudice di Pace	177
30.3.1 Inserimento dei V.P.O. nell' Ufficio di Collaborazione del Procuratore	177
30.3.2. Criteri generali per la collaborazione dei V.P.O. (priorità).....	178
30.3.3. Ufficio Giudice di Pace della Procura della Repubblica di Tivoli	179
A) Delega dei procedimenti.....	179
B) Assegnazione dei procedimenti	179
Ba) Disposizioni generali e procedimento di assegnazione.....	179
Bb) Criteri (automatici e predeterminati) di assegnazione	180
Bc) Ipotesi particolari di assegnazione (trasferimento al mod 21, restituzione atti dal dibattimento).....	180
C) Trattazione dei procedimenti.....	181
Disposizioni di carattere generale	181
Riferire imposto dal PM Turno Esterno	181
Riferire cui è comunque tenuto il V.P.O.	181
Direttive stabilite dal Magistrato coordinatore.....	181
Revoca della delega	182
Visto	182
D) Disposizioni organizzative	182
30.3.4. Procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica: attività d'udienza, giudizio direttissimo e applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio di esecuzione	182
A) La regolamentazione adottata	182
Attività d'udienza.....	182
Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.	183
B) Le direttive a regolamentazione adottata.....	183
30.3.5. Attività dei V.P.O. di ausilio alle funzioni svolte dai Magistrati professionali.....	184
30.3.6. Gli ottimi risultati dell'ufficio Giudice di Pace.....	185
30.4. Il personale amministrativo. Le circolari emanate.....	185



30.5. Gli appartenenti alle Sezioni di polizia giudiziaria.....	187
PARTE TERZA.....	189
Disposizioni di varia natura e finali.....	189
31. Rapporti con l'Avvocatura	189
32. Protocolli in atto	189
33. Disciplina (tendenziale) dei provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore della Repubblica	191
34. Efficacia, variazioni e comunicazioni.....	192

PREMESSA

L'obiettivo, la durata, il procedimento (e le variazioni) del progetto organizzativo. Le disposizioni (di carattere organizzativo) di riferimento

1. Il contenuto e l'obiettivo del progetto organizzativo (nel solco del progetto 2017-2019): criteri di priorità, definizione dell'arretrato per una più adeguata e funzionale azione della Procura (consentire ai magistrati di svolgere i propri compiti). Le modifiche rispetto al progetto previgente 2017-2019 tenuto anche conto delle modifiche alla circolare del CSM sull'Organizzazione delle Procure del 16 dicembre 2020.

1.1. Contenuto e obiettivo

Il presente progetto organizzativo si propone di dare attuazione ai principi costituzionali riferibili alla materia dell'organizzazione degli uffici requirenti, all'art. 1 d.lgs. n. 106/2006 e alle disposizioni del Consiglio Superiore della Magistratura, a partire dalla *Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura approvata il 16 novembre 2017, come modificata con delibera del 16 dicembre 2020 (oltre indicata come Circolare)*.

In osservanza di quanto previsto dall'art. 7 della Circolare, all'esito di un'analisi dettagliata dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una penetrante analisi della realtà criminale del territorio, sono indicati i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai Magistrati della Procura (articolazione in Gruppi di lavoro, con l'indicazione dei Magistrati designati, equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e obiettivi di smaltimento dell'arretrato).

Sono individuati gli obiettivi organizzativi, di intervento sulla criminalità del territorio, sul ripristino della legalità, di produttività (qualitativa e quantitativa) che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che sono stati conseguiti nel precedente periodo.

Il presente progetto organizzativo contiene (art. 7 co. 4 e 5 della Circolare):

- a) la costituzione dei Gruppi di lavoro nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, i criteri assegnazione dei Sostituti Procuratori ai Gruppi medesimi, secondo procedure



- trasparenti dirette a valorizzare le specifiche attitudini; i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione;
- b) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti, in ossequio alle indicazioni di cui all'art. 10 della Circolare, con la specificazione dei soli criteri automatici e predeterminati di assegnazione, scelta condivisa dell'ufficio come si preciserà oltre;
 - c) i compiti e le attività delegate ai Vice Procuratori Onorari (oltre V.P.O.);
 - d) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dal d.lgs. n. 106/2006 e dall'art. 13 della Circolare;
 - e) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire;
 - f) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 15 della Circolare;
 - g) i criteri generali ai quali i Magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
 - h) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera del CS; del 13.3.2008 e successive modifiche.
 - i) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;
 - j) i criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale;
 - k) i criteri ai quali i Magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o, comunque, loro delegate;
 - l) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti;

Viene, in definitiva, fotografata la situazione attuale dell'ufficio e della realtà criminale del circondario (e delle dinamiche di competenza della Procura della Repubblica) **e proposta**, attraverso un motivato ragionamento, **l'organizzazione della Procura (evidenziando le modifiche apportate alla situazione preesistente) diretta a realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi.**

Come per il previgente progetto sono inseriti o richiamati, per quanto possibile, in un unico documento i diversi provvedimenti che regolano il funzionamento dell'ufficio in modo tale da renderli coerenti, facilmente conoscibili e, dunque, semplificare l'attuazione dei compiti di tutti i soggetti che operano con la Procura o che entrano in relazione con essa.

L'obiettivo indicato, di perseguire nella massima misura possibile i compiti istituzionali della Procura della Repubblica, ha richiesto, come si preciserà oltre, una particolare attenzione nell'individuazione dei criteri di trattazione degli affari in relazione alle specifiche dinamiche criminali del territorio di competenza, **portando a compimento la principale problematica che incide sulla funzionalità dell'ufficio, rappresentato da un consistente arretrato, progressivamente ridotto, che sarà definitivamente eliminato con la presa di possesso dei tre sostituti in aumento di organico.**

Si è verificato, con colleghe e colleghi, che l'arretrato rappresentava un serio problema per la funzionalità dell'ufficio e per una compiuta risposta al "bisogno" di giustizia del territorio.

I dati statistici, quantitativi e qualitativi, che si esporranno, dimostrano che **la Procura di Tivoli è riuscita, grazie all'impegno encomiabile dei Magistrati e alla preziosa collaborazione dei diversi soggetti che vi lavorano (personale amministrativo, Vice Procuratori Onorari, polizia giudiziaria), a definire in modo adeguato – dunque senza ricadute sulla qualità – un numero di procedimenti pari a quelli che pervengono, riducendo anche significativamente il consistente arretrato accumulatosi per i ritardi con cui si è proceduto a individuare un organico dei Magistrati idoneo ad affrontare il gravoso carico di lavoro.**

A ciò si aggiunge il grave affanno del dibattito collegiale (anche per le maggiori sopravvenienze derivanti dall'incrementato lavoro della Procura) e della Corte d'appello che emette numerosissime sentenze di improcedibilità per prescrizione. Si vedrà che i criteri di priorità elaborati col previgente



progetto organizzativo, approvati dal CSM, hanno consentito di portare ad esaurimento l'arretrato da parte della Procura ma si è evitato di riversare senza criterio il maggior numero di affari sul Tribunale monocratico, evitando un ulteriore "intasamento" del dibattimento di primo grado e, poi, della Corte d'Appello, concentrando la definizione dei procedimenti sulla base dei citati criteri di priorità.

Non si può che ribadire lo "stile" di organizzazione di Procura e Tribunale, all'esito **dei lavori della conferenza distrettuale, con un approccio organico tra gli uffici atteso che ogni intervento su uno dei "segmenti" del procedimento/processo è destinato ad avere ricadute sugli altri. In tal senso hanno operato il Tribunale e la Procura di Tivoli individuando criteri di priorità in attuazione di quanto previsto dalla Conferenza distrettuale con intesa del 26 ottobre 2017** (integrata il 17 novembre 2017) ancora oggi attuata.

Il progetto organizzativo è stato redatto tenendo conto di tutte le modifiche normative ad oggi apportate, compresa la riforma delle intercettazioni, entrata in vigore il 1° settembre 2020.

1.2. Le modifiche rispetto al progetto previgente 2017-2019

Trattandosi del secondo progetto organizzativo redatto dopo la presa di possesso del Procuratore della Repubblica (26 maggio 2016) e dopo un congruo periodo di sua operatività si procede, in sostanza, a un mero aggiornamento di quello previgente, approvato senza rilievi dal CSM, con l'inserimento dei nuovi tre posti di Sostituto Procuratore previsti in aumento della pianta organica dal DM 14 settembre 2020.

La redazione è stata semplificata dalla scelta di procedere al progressivo "aggiornamento" del progetto organizzativo 2017-2019 con i decreti modificativi via via approvati, mettendo il testo aggiornato a disposizione dei magistrati e del personale della Procura in una cartella condivisa in modo tale da consentire la consultazione del testo in vigore. Anche nel sito della Procura è stato inserito il testo progressivamente aggiornato.

In conclusione, il presente progetto organizzativo contiene:

- **in gran parte il testo del progetto organizzativo 2017-2019 come modificato fino alla data di redazione di questo. Precisamente, si tratta del testo approvato dal CSM con le modifiche apportate dai decreti adottati fino ad oggi**, inserite progressivamente nel testo a disposizione dei magistrati e del personale (e inserito nel sito);
- l'aggiornamento dei dati relativi alla relazione di accompagnamento;
- alcune modifiche ai criteri organizzativi contenuti nella PARTE SECONDA rispetto al testo vigente derivante dal mero aggiornamento conseguente al superamento di questioni prima oggetto di particolare approfondimento (ad esempio, Sezione Definizione Affari Risalenti);
- **limitatissime modifiche ai criteri organizzativi evidenziati con apposita nota.**

2. La durata e la vigenza del progetto organizzativo (e dei relativi criteri di organizzazione e di assegnazione)

Il progetto organizzativo riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2022, in attuazione dell'art. 8 co. 1, della Circolare.

La decorrenza è fissata al 1° aprile 2021 (decorsi i 15 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 7, comma 1, della Circolare).

Allo spirare del termine di vigenza il progetto e i relativi criteri di organizzazione del lavoro e di assegnazione degli affari (con le eventuali modifiche apportate) resteranno in vigore fino all'adozione del nuovo progetto relativo al triennio successivo.

Ai sensi della delibera del CSM del 4 novembre 2020, il deposito del progetto organizzativo è stato differito (entro il 31 marzo 2021), dunque avrà efficacia per meno di due anni. **Alla luce del differimento si è tenuto conto dei dati raccolti alla data del 30 giugno 2020 (coincidenti con quelli relativi all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, talvolta al 30 settembre 2020).** Sono indicati anche i dati dell'anno 2020 confrontati con quelli del 2019.



Sono confermati, con alcuni aggiornamenti, i criteri di trattazione e priorità degli affari, approvati sulla base di quelli approvati il 25 luglio 2017 dalla Conferenza Distrettuale (*“priorità e gestione dei flussi degli affari penali”*), alla cui stesura ha collaborato anche questo Procuratore.

3. Il procedimento seguito per l'adozione del progetto organizzativo

Si è data piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 della Circolare.

Il progetto organizzativo è stato redatto all'esito:

- di plurime riunioni con i Magistrati dell'ufficio che hanno fornito il loro indispensabile apporto di conoscenze (della realtà criminale del territorio e dell'ufficio). Come precisato oltre, solo una coesione dei Magistrati dell'ufficio di Procura, finalizzata al perseguimento degli obiettivi posti dalla Carta Costituzionale e dalle leggi, consente un'efficace organizzazione e azione della Procura nell'ambito delle indicazioni del C.S.M.;
- di riunioni con i Vice Procuratori Onorari;
- di riunioni con il personale amministrativo, specificamente con i Direttori Amministrativi e con i responsabili delle Segreterie, al fine di avere un quadro chiaro delle specifiche problematiche di un altro soggetto indispensabile per una buona organizzazione;
- di riunioni con il Presidente del Tribunale (e col Presidente della Sezione penale), con specifico riferimento alle interrelazioni tra gli uffici e alla redazione di criteri di trattazione degli affari condivisi;
- di contatti informali col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al fine di tenere conto del punto di vista e della prospettiva dell'ordine forense, protagonista dell'attuazione della giurisdizione;
- dei necessari contatti con i responsabili delle aliquote di polizia giudiziaria della Procura e dei servizi di polizia giudiziaria del circondario, al fine di avere una conoscenza approfondita, non solo delle realtà criminali, ma anche delle concrete modalità di operatività della polizia giudiziaria che agisce, come è noto, sotto la direzione della Procura della Repubblica, esercitata con direttive, incontri, specifiche disposizioni dei Magistrati dell'ufficio.

Il progetto è stato oggetto di apposita riunione in data 23 febbraio 2020, convocata l'8 febbraio 2020 con allegata una prima stesura, ripresa integralmente nel presente provvedimento, salve modifiche formali e di aggiornamento discusse nella riunione (cfr. all. 1 verbale della riunione). In particolare, è stato discusso il coordinamento formale derivante dalle modifiche apportate alla disciplina dell'avvocazione contenuta nel progetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma. Si è atteso l'approvazione di detto progetto per evitare successive modifiche.

Il progetto viene comunicato a tutti i Magistrati dell'ufficio in questa versione per consentire osservazioni entro 15 giorni ed essere adottato con decreto del Procuratore della Repubblica decorso tale termine.

Il progetto è stato inviato al Presidente del Tribunale l'8 febbraio 2021.

Il termine di entrata in vigore viene fissato al 1° aprile 2021 - decorsi i 15 giorni indicati -, procedendosi in data odierna (15 marzo 2021) alla comunicazione ai Magistrati, ai sensi dell'art. 8 della Circolare.

Il decreto adottato, infatti, è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Circolare.

Il decreto viene trasmesso al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al C.S.M. tramite il Consiglio Giudiziario, **affinché provvedano ad esercitare le loro competenze, manifestando fin da ora la doverosa massima considerazione e disponibilità alle richieste di integrazioni o modifiche.**

Il provvedimento viene comunicato anche al Presidente del Tribunale.

Sarà inevitabile negli anni di vigenza apportare variazioni – derivanti da nuove esigenze o da modifiche normative – che seguiranno il medesimo iter e che saranno inserite nel testo odierno (così come per il previgente progetto organizzativo) al fine di consentire un'agevole consultazione. Il testo aggiornato sarà inserito, come avviene attualmente, nella cartella condivisa consultabile da tutti gli appartenenti all'Ufficio, oltre che nel sito della Procura.



4. Le variazioni al progetto organizzativo e i provvedimenti attuativi

4.1. Le variazioni

Le variazioni al progetto organizzativo seguiranno le indicazioni previste dall'art. 8 co. 2 e 3, della Circolare:

- a) le variazioni al progetto organizzativo relative ai Gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi dei Sostituti Procuratori, ai turni di servizio ai criteri di assegnazione dei procedimenti nonché alla disciplina della revoca, dell'assenso e del visto saranno adottate, previa interlocuzione con i Magistrati dell'ufficio, secondo il procedimento di cui all'art. 8, comma 1, della Circolare. Tendenzialmente sarà tenuta l'assemblea con i magistrati dell'ufficio;
- b) le altre variazioni dei criteri organizzativi saranno comunicate ai Magistrati dell'ufficio e direttamente trasmesse dal Procuratore della Repubblica al C.S.M.;
- c) il conferimento di incarichi di coordinamento o di collaborazione, anche in campo amministrativo, costituisce una modifica del progetto organizzativo ed è disposto con provvedimento motivato, a seguito di interpello, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della circolare.

4.2. I provvedimenti attuativi

In adempimento a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della Circolare nell'adozione dei provvedimenti attuativi saranno rispettati, oltre che la normativa primaria e secondaria, i criteri e le disposizioni fissate nel presente progetto organizzativo, salva la ricorrenza di esigenze sopravvenute o non prevedibili che saranno esplicitate con adeguata motivazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Circolare saranno comunicati a tutti i magistrati dell'ufficio i provvedimenti sulle assegnazioni ai gruppi di lavoro all'esito dell'interpello, e quelli che incidono sulle assegnazioni dei procedimenti. I magistrati interessati possono presentare osservazioni nel termine di dieci giorni. I provvedimenti saranno trasmessi al C.S.M., con le eventuali osservazioni degli interessati, per il tramite del Consiglio Giudiziario.

Gli ulteriori provvedimenti attuativi potranno essere trasmessi al C.S.M. dal Procuratore della Repubblica o dal magistrato interessato.

5. Le disposizioni (di carattere organizzativo) di riferimento

5.1. Il d.lgs. 106/2006

Secondo l'art. 1 del d.lgs. 106/2006, *Riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero*, il Procuratore della Repubblica determina i criteri di organizzazione dell'ufficio.

Lo stesso d.lgs. prevede, in attuazione della legge delega n. 150/2005 (con le modifiche apportate dalla l. 269/06), numerose norme cui il Procuratore della Repubblica deve attenersi nella predisposizione dei criteri organizzativi. Per estrema sintesi:

A) Attribuzioni del Procuratore della Repubblica (art. 1):

- è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge;
- assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, il rispetto delle norme sul giusto processo;
- può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più Magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo;
- determina i criteri di assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica; Titolarità dell'azione penale (art. 2):



- l'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi;
- con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il Magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il Magistrato non si attiene ai principi ed ai criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il Magistrato ed il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il Magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica.

B) Prerogative del Procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari (art. 3):

Occorre l'assenso scritto del procuratore della Repubblica nei casi di:

- fermo di indiziato di delitto disposto da un Magistrato dell'ufficio;
- richiesta di misure cautelari personali;
- richiesta di misure cautelari reali, salvo che apposita direttiva di carattere generale lo escluda, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.

L'assenso non occorre in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza;

C) Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche (art. 4):

Il Procuratore della Repubblica per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, può:

- determinare i criteri generali ai quali i Magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
- definire criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.

D) Rapporti con gli organi di informazione (art. 5)

Il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un Magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione;

è fatto divieto ai Magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

5.2. Gli interventi del Consiglio Superiore della Magistratura

La vigente normativa primaria è stata opportunamente specificata e delimitata dagli interventi dell'organo di autogoverno che ha avuto modo di precisare come le nuove disposizioni dovessero essere coordinate con altre di rango legislativo e, soprattutto, costituzionale.

La Risoluzione con cui è stata approvata la Circolare del 16 novembre 2017, come modificata con la delibera del 16 dicembre 2020, cui si rinvia integralmente (anche all'articolata relazione), costituisce un condivisibile punto di riferimento, delineante obiettivo e contenuto del progetto organizzativo, in piena attuazione del dettato costituzionale e di principi generali dell'Ordinamento, cui si darà piena osservanza. Circolare adottata "in ossequio, oltre che alle previsioni di legge e alla normativa secondaria vigente, ai principi costituzionali riferibili alla materia dell'organizzazione degli uffici requirenti, alla luce dei quali deve essere interpretata ed applicata" (art. 1).

Si darà attuazione a tutte le disposizioni previste dalla Circolare riguardanti questa Procura (gli artt. 5, a eccezione dell'ultimo comma, e 6 non trovano applicazione non essendo previsto il posto di Procuratore Aggiunto; gli artt. da 18 a 45 si riferiscono ad altri uffici):



- a) di carattere generale: art. 2 (titolarità e organizzazione dell'ufficio requirente), art. 3 (Ragionevole durata del processo e azione penale obbligatoria), art. 4 (il Procuratore della Repubblica);
- b) progetto organizzativo, procedimento e contenuto (artt. da 7 a 17 e 46);

5.3. *Pari opportunità, tutela della genitorialità e della salute del Magistrato*

Si dà piena e concreta attuazione, in osservanza del disposto dell'art. 46 della Circolare, agli articoli della Circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti in tema di:

- esoneri (art. 3);
- tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4);
- collaborazione di un magistrato delegato (art. 15);
- tutela della genitorialità (art. 262);
- magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori (art. 263);
- tutela della genitorialità e della malattia (art. 264);
- divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo (art. 268);
- referente informatico (art. 205);
- referente per la formazione (art. 206) e relativi esoneri ed incompatibilità (artt. 207 e 208),
- componente della Struttura tecnica per l'organizzazione (artt. 209, 210), componente dei consigli giudiziari (artt. 211 e 212);
- benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (artt. 256- 270, escluso l'art. 260).

Si condividono i diversi documenti approvati in materia dagli organi centrale e locale di autogoverno, a partire dalla delibera del 9 aprile 2008 con cui sono stati istituiti i comitati pari opportunità affinché “nel funzionamento degli uffici, si sviluppi una cultura organizzativa in un'ottica di genere” anche attraverso “buone prassi”.

6. I provvedimenti relativi all'emergenza Covid-19

Non si farà riferimento ai provvedimenti adottati in materia di emergenza Covid-19 trattandosi di documenti operativi solo per un limitato periodo di tempo e soggetti a continue modifiche. Sono, comunque, tutti reperibili sul sito web.

Le misure adottate hanno coordinato le primarie esigenze di sicurezza dei lavoratori e degli utenti con la necessità di assicurare l'esercizio dei diritti per quanto compete alla Procura essendo in vigore le disposizioni sanitarie e il disposto del Documento di valutazione del rischio della Procura aggiornato a seguito dell'emergenza Covid.

7. Il Progetto organizzativo: la relazione d'accompagnamento e i criteri di organizzazione e di assegnazione degli affari

Il progetto organizzativo, anche per consentire un'opportuna disamina omogenea da parte degli organi di autogoverno, si articola in due parti:

- a) **PARTE PRIMA**, che può essere assimilata al Documento Organizzativo Generale, previsto della Circolare, sulle tabelle degli uffici giudicanti, in cui è stata sviluppata **la relazione d'accompagnamento** finalizzata a fornire il *quadro* di riferimento all'interno del quale è stato predisposto il progetto organizzativo e con cui sono chiarite le ragioni delle scelte adottate. La relazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 co. 2, della Circolare è articolata:
 - nella descrizione delle risorse umane e materiali dell'ufficio, del circondario e della criminalità;
 - nell'esame e valutazione dei principali dati statici dell'ufficio e dei flussi dei procedimenti;
 - nell'esposizione delle linee guida, delle scelte e degli obiettivi da perseguire nel triennio.
- b) **PARTE SECONDA**, in cui è esposto, nel dettaglio, il **progetto organizzativo con i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari adottati**.



c) **PARTE TERZA**, dedicata a disposizioni di varia natura e finali.



PARTE PRIMA – RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO

Risorse, analisi dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, analisi della realtà criminale del circondario. Le linee guida e gli obiettivi del progetto organizzativo (artt. 3 co. 1; 7 co. 2, della Circolare)

8. Lo scopo della relazione di accompagnamento

La relazione di accompagnamento, corrispondente al documento organizzativo generale previsto per gli uffici giudicanti, intende – come premesso – chiarire le ragioni delle scelte organizzative adottate, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 co. 2, della Circolare.

Nell'ottica ora indicata si procederà:

- a) all'indicazione delle risorse materiali (par. 9) e umane (par. 10) dell'ufficio;
- b) alla descrizione della situazione del circondario e della criminalità (par. 11);
- c) alla descrizione all'esame dei principali dati statici dell'ufficio e dei flussi dei procedimenti (par. 12);
- d) al rinvio alle tabelle del Tribunale per la descrizione dell'organizzazione degli uffici giudicanti (par. 13);
- e) al riferimento ai Bilanci Sociali per gli anni 2017 e 2018 (par. 15);
- f) all'esposizione delle linee guida delle scelte e degli obiettivi da perseguire nel triennio, in stretta correlazione con gli obiettivi del progetto previgente (par. 15),

9. Le risorse materiali, in particolare l'informatizzazione e le forme di comunicazione

9.1. Le risorse materiali, in generale

La Procura occupa un intero edificio, di recente costruzione, realizzato in adiacenza all'immobile che ospita il Tribunale Ordinario.

L'edificio ha accesso da Via Antonio del Re n. 24 ed è composto da quattro piani fuori terra ed un piano seminterrato.

L'edificio, pur ampio e moderno, appariva appena sufficiente per le esigenze dell'ufficio. A seguito dell'aumento dell'organico dei magistrati (da 8 a 11 sostituti) e di quello prevedibile dell'organico del personale amministrativo non sarà agevole la sistemazione.

Nel settembre-ottobre 2017 sono stati eseguiti alcuni lavori interni finalizzati a ricavare delle stanze necessarie per l'avvio di nuovi uffici centralizzati e per accogliere l'Ottavo Sostituto Procuratore in organico e il relativo personale amministrativo e della polizia giudiziaria.

L'opportuna istituzione di nuovi uffici centralizzati (DAS e Iscrizioni) e la previsione di possibili ulteriori centralizzazioni richiede spazi idonei, non sempre facilmente reperibili.

Anche l'avvio del programma TIAP ha imposto di utilizzare altri due locali.

Il Procuratore della Repubblica e i Sostituti hanno a disposizione una stanza.

Il personale amministrativo e la polizia giudiziaria sono sistemati in stanze in cui sono presenti sempre più unità, a eccezione di quelle delle due Direttrici presenti.

Alcuni uffici hanno a disposizione una o più stanze necessarie per le diverse funzionalità (ufficio dibattimento, Primi Atti, ecc.).

Nell'edificio che ospita il Tribunale la Procura utilizza:

- lo Spazio ascolto e accoglienza vittime, operativo dal gennaio del 2017 a seguito di un protocollo sottoscritto con l'Asl RM/5, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli e la Camera Penale di Tivoli; nonché la sala audizione minori e vittime vulnerabili. I locali sono situati al piano terra dell'edificio che ospita il Tribunale e sono dotati di accesso diretto dal cortile laterale;



- la Sala intercettazioni, sita al quarto dell'edificio del Tribunale.

Vi è, inoltre, l'archivio ubicato in Villa Adriana, via Lago di Albano. A breve sarà operativo un nuovo archivio delocalizzato già consegnato.

Per i **beni strumentali** in dotazione occorre continuamente procedere ad approvvigionamenti. A breve occorrerà provvedere ad acquisire nuovi mobili per le diverse necessità sorte.

L'ufficio dispone di due autovetture di servizio, immatricolate tra il 2007 e il 2010, ormai non idonee per le necessità correnti per cui si utilizza, non di rado, l'ausilio della polizia giudiziaria per compiti connessi a tale attività.

9.2. L'informatizzazione, il portale del processo penale e la PEC dedicata di cui all'art. 24 d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020.

I computer e i diversi strumenti informatici sono periodicamente rinnovati e, talvolta, presentano momentanee carenze.

È curata con particolare attenzione **l'informatizzazione e l'uso degli applicativi.**

A corredo delle postazioni di lavoro ci sono:

- una stampante e spesso anche no scanner;
- un collegamento alla fotocopiatrice che viene utilizzata sia come stampante di rete che come scanner;
- il pacchetto OFFICE della soc. Microsoft;
- il collegamento ad una cartella su server per i documenti personali se richiesta;
- il collegamento ad una cartella su server condivisa con la Segreteria o l'ufficio di appartenenza;
- una casella di posta elettronica personale e quasi sempre una casella di posta certificata dell'ufficio/cancelleria di appartenenza;
- accesso ad Internet.

La Procura di Tivoli ha avviato ed utilizza tutti gli applicativi e i sistemi resi disponibili dal Ministero in particolare si segnalano:

- L'uso delle PEC in tutti gli uffici le Segreterie;
- Sistema Notifiche Telematiche;
- Script@ per la gestione del protocollo;
- SIPERT per la gestione delle presenze;
- SI.CO.GE per la fatturazione elettronica;
- S.I.C.P., S.I.R.I.S., Consolle Area Penale;
- ricezione delle notizie di reato con portale NDR;
- uso esclusivo del SICP per la gestione del modello 42;
- sistema GIADA per l'assegnazione automatica dei Giudici e della data di fissazione udienza a seguito di richiesta del PM di citazione diretta a giudizio;
- SIAMM, compreso il Sistema Web per la "Liquidazioni delle Spese di Giustizia";
- SIES per le esecuzioni penali e il SIPPI per le misure di prevenzione;
- SIC per i certificati del casellario prenotabili anche on-line dal 21/1/2015;
- SIPPI misure di prevenzione;
- TIAP.
- Consoll Civile;
- Esecuzione Penale.
- PEO d'ufficio
- AGI (assistenza giudiziaria internazionale)
- Portale e-learning
- DAP SIDET
- Difensori d'ufficio
- FUG
- GECO



- WEBSTAT
- PST x annullamento diritti di copia
- Portale trascrizioni.

Oltre agli applicativi del Ministero della Giustizia sono attivi i collegamenti a banche dati e sistemi di altre Amministrazioni necessari per l'attività istituzionale della Procura; si citano di seguito le più rilevanti:

- Banca dati della Cassazione: Italgire;
- Consiglio Superiore Magistratura (www.cosmag.it);
- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (SIDET WEB 2);
- Camere di Commercio (Telemaco)
- Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- Poste italiane (unep.poste.it);
- Agenzia delle Entrate:
 - Anagrafe tributaria: SIATEL Punto Fisco e Anagrafe Rapporti Finanziari;
 - Trasmissione telematica CU;
- Catasto telematico (SISTER);
- Banche dati Telemaco
- Siatel – Punto fisco
- Portale unico previdenziale per il certificato unico regolarità contributiva (DURC);
- Anagrafe del Comune di Roma e di altri comuni del Circondario;
- Provincia di Roma (SAOL);
- Ministero del Tesoro:
 - Gestione inventario e facile consumo (Ge.Co.);
 - NOIPA, per i cedolini ed il CUD;
 - Portale acquisti in rete per la pubblica amministrazione;
 - SciopNet, AssenzeNet e per le comunicazioni delle assenze e degli scioperi;
 - DetrazioniNet per la comunicazione delle detrazioni fiscali sullo stipendio;
 - Conguaglio previdenziale e fiscale.
- Collegamento con l'ufficio anagrafe dei Comuni di Roma Guidonia e Mentana

È stato **avviato il TIAP per i procedimenti iscritti dal 2019 per i quali viene emesso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., oltre che quelli per i quali viene richiesta una misura cautelare.** Si auspica, in presenza di ulteriori risorse, di tiappizzare anche i procedimenti per i quali viene richiesta l'archiviazione, con avviso ex art. 408 c.p.p.

L'obiettivo è quello di tiappizzare tutti i procedimenti per i quali vi è un interesse delle parti alle consultazioni.

L'avvio del TIAP ha costituito uno dei principali obiettivi dell'ufficio del triennio decorso e il suo potenziamento costituisce l'obiettivo di questo progetto organizzativo.

In applicazione dell'art. 24 d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020 sono state impartite le opportune disposizioni per l'utilizzo del portale del processo penale telematico e della PEC dedicata per gli avvocati.

Sul tema vi sono stati proficui incontri con l'Avvocatura.

Ad oggi la regolamentazione è stata compendata nel decreto n. 3/2021 del 2 marzo 2021 in cui si è dato atto quanto segue:

Ritenuto che la concreta attuazione delle nuove disposizioni si riflette sui diritti esercitati dai difensori, con effetti nel procedimento e nel processo definibili univocamente solo con norme di rango primarie univoche ovvero all'esito delle decisioni dei Giudici sui casi concreti che saranno affrontati;

Ritenuto, ancora, che la difficoltà applicativa dei difensori e del personale amministrativo delle nuove disposizioni e alcune incertezze interpretative rendono opportuno, da parte del PM, almeno nella prima fase applicativa, in presenza di un rilevato non adeguato utilizzo del portale (il cui utilizzo è definito esclusivo dal legislatore):

- di valutare, per quanto possibile, memorie e istanze ex art. 415-bis c.p.p. non strettamente tempestive;



- di valutare, per quanto possibile, di formulare parere favorevole per la rimessione in termine da parte del Gip nel caso di deposito di opposizioni alle archiviazioni non strettamente tempestive;

Ritenuto di dovere dare organicità alle disposizioni attuative dell'Ufficio che sostituiscono tutte le precedenti ora citate, pur nella consapevolezza che il succedersi delle disposizioni di carattere primario, secondario e attuative rendono problematico l'aggiornamento continuo della regolamentazione interna;

9.3. Comunicazione e sito internet

Si ritiene indispensabile un'adeguata cura della comunicazione dell'organizzazione e dell'azione della Procura, per ragioni di trasparenza e di conoscenza da parte di tutti coloro che vengono a contatto con l'ufficio o sono ad essa interessati.

Il sito internet, www.procura.tivoli.giustizia.it, è stato pubblicato il 1/10/2012 ed è costantemente aggiornato.

Dal maggio del 2016 è stato implementato con nuove informazioni periodicamente inserite.

Scorrendo l'archivio delle *News* si rilevano i numerosi documenti pubblicati nell'ultimo anno.

Scorrendo l'archivio delle *News* si rilevano i numerosi documenti pubblicati in questi anni. In particolare, sono state create **due nuove sezioni**:

- una denominata "Documenti" che raccoglie:
 - Progetto organizzativo vigente e organizzazione dell'ufficio;
 - Linee guida, circolari e ordini di servizio;
 - Circolari personale amministrativo;
 - Direttive alla polizia giudiziaria;
 - Moduli per la polizia giudiziaria;
 - Circolari d'interesse per la polizia giudiziaria;
 - Circolari relative a custodi/CT/ausiliari;
 - Protocolli;
 - Tirocini formativi;
 - Negoziazione assistita;
 - Dati statistici e relazioni inaugurazione anno giudiziario;
 - Vice Procuratori Onorari;
 - Bilancio responsabilità sociale
- una denominata "Contrasto alla violenza di genere" che raccoglie:
 - Avviso alla persona offesa;
 - Direttive alla polizia giudiziaria;
 - Documentazione;
 - Documentazione su procedimenti civili;
 - Giurisprudenza;
 - Linee guida, circolari e ordini di servizio;
 - PM e processo civile;
 - Progetto organizzativo e provvedimenti organizzativi;
 - Relazione agli esperti Grevio;
 - Relazioni;
 - Rete integrata;
 - Spazio ascolto e accoglienza vittime.

I documenti sono continuamente aggiornati.

In occasione dell'emergenza Covid-19 è stata immediatamente resa operativa la prenotazione degli appuntamenti on line dal sito.

E' in atto l'implementazione del sito, tramite una **convenzione tra la Procura della Repubblica di Tivoli e il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, CoRis, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, con cui si propongono i seguenti obiettivi: attività di studio e ricerca sui temi

Versione aggiornata all'11 dicembre 2023.



della comunicazione giudiziaria; realizzazione di convegni o incontri con le parti sociali finalizzati al perseguimento degli obiettivi di terza missione; attivazione di strategie e azioni, incluse specifiche linee di ricerca, utili ad interventi di carattere educativo nella promozione della sicurezza; progettazione e realizzazione di uno o più corsi di formazione e/o alta formazione per personale individuato della Procura e per i tirocini formativi degli studenti presso la Procura.

Sono costanti i contatti col DGSIA per l'implementazione dei servizi informatici, da ultimo, con riferimento all'adozione del TIAP negli uffici del distretto Lazio e sull'attuazione della riforma delle intercettazioni telefoniche.

I dati statistici evidenziano l'incremento di visite e un numero relevantissimo di file scaricati. L'esame nel dettaglio evidenzia dei "picchi" con la pubblicazione di determinati documenti.

Nelle più recenti statistiche risulta l'incremento esponenziale dell'utilizzo del Sito web, con un aumento del 161% negli ultimi tre anni.

Questi i dati analitici

ACCESSI SITO WEB ANNO 2016

Mese	Visitatori diversi	Numero di visite	Pagine	Accessi	Banda usata
gen-16	1.290	1.614	9.206	32.969	412.38 MB
feb-16	1.551	1.943	10.545	37.685	480.25 MB
mar-16	1.493	1.945	10.540	38.647	629.82 MB
apr-16	1.502	1.972	10.975	38.729	650.40 MB
mag-16	1.647	2.119	10.589	39.590	605.44 MB
giu-16	1.469	1.940	9.820	36.411	579.54 MB
lug-16	1.437	1.808	9.381	35.809	589.90 MB
ago-16	930	1.233	6.512	23.124	392.30 MB
set-16	1.552	2.207	12.422	44.629	892.98 MB
ott-16	1.598	2.369	12.717	43.599	827.86 MB
nov-16	1.613	2.354	11.860	41.139	741.81 MB
dic-16	1.410	1.985	10.179	34.413	667.25 MB
Totale	17.492	23.489	124.746	446.744	7.29 GB

ACCESSI SITO WEB ANNO 2019

Mese	Visitatori diversi	Numero di visite	Pagine	Accessi	Banda usata
gen-19	2.381	3.530	14.500	50.642	1.51 GB
feb-19	2.190	3.191	13.733	48.436	1.43 GB
mar-19	2.209	3.257	13.322	46.840	1.51 GB
apr-19	2.537	3.726	16.036	57.288	1.87 GB
mag-19	2.876	4.233	18.137	65.154	2.54 GB
giu-19	2.281	3.389	13.582	47.854	1.66 GB
lug-19	2.511	3.610	15.211	55.419	2.17 GB
ago-19	2.103	3.193	14.786	55.529	3.23 GB
set-19	3.388	4.903	22.157	83.240	3.95 GB
ott-19	3.740	5.348	22.472	84.441	4.89 GB
nov-19	3.446	4.882	20.397	78.783	4.19 GB
dic-19	2.775	3.920	14.883	55.020	2.56 GB
Totale	32.437	47.182	199.216	728.646	31.50 GB

Questi i dati sintetici e di riepilogo

Anno	n. Accessi	Incremento rispetto al 2016	Incremento anno precedente
2016	4.623		
2017	7.618	+ 64%	+64%
2018	10.236	+121%	+ 26%
2019	12.161	+161%	+19%

Questi i dati statistici che evidenziano l'incremento di visite e di documenti scaricati:

File scaricati [Elenco completo 2017](#)



File scaricati: 182	Accessi	206 Accessi	Banda usata	Dimensione media
/allegatinews/11850.pdf	1.230	316	704.56 MB	466.67 KB
/documentazione/d_5184.pdf	1.020	282	354.02 MB	278.43 KB
/documentazione/d_6228.pdf	991	203	559.16 MB	479.55 KB
/documentazione/d_5179.pdf	874	259	405.65 MB	366.63 KB
/documentazione/d_6229.pdf	797	192	226.93 MB	234.96 KB
/documentazione/d_5432.pdf	623	105	190.67 MB	268.20 KB
/modulistica/delega_per_il_ritiro.rtf	527	3	15.32 MB	29.61 KB
/modulistica/modello3ita.zip	526	2	9.77 MB	18.94 KB
/moduli_come_fare_per/modulo_1426.pdf	526	26	13.44 MB	24.93 KB
/allegatinews/a_3711.pdf	504	88	146.90 MB	254.10 KB

File scaricati - Elenco completo 2019

File scaricati: 358	Accessi	206 Accessi	Banda usata	Dimensione media
<u>/allegatinews/11517.pdf</u>	4.954	4	1.45 GB	307.39 KB
<u>/documentazione/d_5432.pdf</u>	1.474	51	435.48 MB	292.42 KB
<u>/allegatinews/13094.pdf</u>	1.149	231	1.32 GB	1001.13 KB
<u>/documentazione/d_7621.pdf</u>	861	55	561.09 MB	627.25 KB
<u>/documentazione/d_7721.pdf</u>	783	1.124	1.37 GB	751.84 KB
<u>/allegatinews/12498.pdf</u>	615	294	1.46 GB	1.64 MB
<u>/moduli_come_fare_per/modulo_1469.pdf</u>	608	65	136.23 MB	207.28 KB
<u>/allegatinews/12911.pdf</u>	576	93	337.01 MB	515.84 KB
<u>/documentazione/d_5505.pdf</u>	574	26	247.80 MB	422.92 KB
<u>/modulistica/modello4ita_v01082018.pdf</u>	567	34	17.04 MB	29.03 KB

Si rileva un aumento del 50% dal 2017 al 2019 di documenti scaricati.

10. Le risorse umane

10.1. I Magistrati

La cronica carenza dell'organico previsto per i Magistrati

Si rinvia al previgente progetto per l'analitica esposizione della cronica carenza dell'organico dei magistrati.

Pur in presenza di autorevoli conferme della necessità di un aumento consistente, **il DM 1° dicembre 2016** prevedeva l'aumento di 1 Sostituto.



Finalmente, con DM 14 settembre 2020 è stato disposto l'aumento dell'organico da 8 a 11 sostituti.

La presa di possesso, si auspica a breve, dei nuovi magistrati consentirà di rendere più efficiente l'azione della Procura.

Peraltro, va dato atto che fino ad oggi 8 sostituti hanno fatto fronte a un carico di lavoro di 11 sostituti.

L'attuale organico, i Magistrati in servizio

L'attuale organico prevede 1 Procuratore e 11 Sostituti Procuratori, avendo il DM 14 settembre 2020 incrementato l'organico dei Sostituti procuratori da 8 a 11.

Sono coperti solo 8 posti di Sostituto Procuratore, con una scopertura del 28%³.

Questo il prospetto dei Magistrati in servizio, sulla base del ruolo di anzianità, con la data di presa di possesso.

Dr. Francesco MENDITTO	Procuratore della Repubblica (26 maggio 2016)
Dr. Andrea CALICE	Sostituto Procuratore (10.10.2011)
Dr. Corrado FASANELLI⁴	Sostituto Procuratore (8.5.2023)
Dr. Gabriele IUZZOLINO	Sostituto Procuratore (2.8.2013)
Dr. Filippo GUERRA	Sostituto Procuratore (6.7.2009)
Dr. Giuseppe MIMMO	Sostituto Procuratore (5.6.2006)
Dr. Antonio ALTOBELLI	Sostituto Procuratore (15.11.2017)
D.ssa Lelia DI DOMENICO	Sostituto Procuratore (18.7.2007)
D.ssa Arianna ARMANINI	Sostituto Procuratore (5.11.2018)
Dr. Luigi PACIFICI	Sostituto Procuratore (17.2.2014)
Dr. Roberto BULGARINI NOMI	Sostituto Procuratore (31.05.2022)

10.2. I vice procuratori onorari.

Sono previsti in organico 8 Vice Procuratori Onorari

Sono coperti solo 7 posti.

Dott. Albino Angelillo	Vice Procuratore Onorario
D.ssa Serafina Denise Amendola	Vice Procuratore Onorario
D.ssa Silvia Babini	Vice Procuratore Onorario
D.ssa Maria Paola Di Nicola	Vice Procuratore Onorario
D.ssa Rosanna Fratarcangeli	Vice Procuratore Onorario
D.ssa Padula Simona	Vice Procuratore Onorario
D.ssa Lucia Trovato	Vice Procuratore Onorario

L'organico è largamente insufficiente, riuscendosi con estrema difficoltà a coprire le numerose udienze. Recentemente, con l'aumento delle udienze del Giudice di Pace e del Tribunale monocratico alcune udienze sono coperte dai PM togati.

L'incremento dell'organico previsto in 12 unità è attualmente bloccato per ragioni derivanti da possibili modifiche normative.

I V.P.O. sono stati inseriti nell'ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica istituito ai sensi del d.lgs. n. 116/2017.

³ A seguito delle prese di servizio dei dott.ri Carrai e Bulgarini Nomi, successivo trasferimento ad altro ufficio del dott. Carrai, sostituito dal dott. Corrado Fasanelli, sono coperti 10 posti.

⁴ Decreto n. 2/2023.



10.3. Il personale amministrativo

La cronica carenza dell'organico previsto per il personale amministrativo.

Per quanto concerne la dotazione organica del personale amministrativo occorre ancora una volta ribadire, come si è avuto modo di segnalare in diverse precedenti occasioni al Ministero, che la Procura di Tivoli versa in una situazione di grave carenza, infatti la relativa pianta organica si assesta, a oggi a **sole 36 unità, a fronte di un fabbisogno attuale di almeno 56 alla luce degli 11 sostituti previsti**, (oltre il Dirigente amministrativo, non previsto in questa Procura). Con il Decreto ministeriale del 14 febbraio 2018, è stato realizzato soltanto un limitato aumento di due posti di assistente giudiziario, cui n è seguito un altro.

Ad aggravare la situazione di carenza di organico, hanno contribuito i collocamenti a riposo conseguenti all'approvazione della legge cd. "quota cento"; infatti tra novembre 2019 e marzo 2020, quattro dipendenti, di varie qualifiche funzionali, sono andati in pensione. A ciò si aggiunge che, con verbale della Commissione Medica di Verifica datato 14/02/2020, è stata dichiarata l'inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi servizio, ex art. 55 octies del Decreto Lgs. n. 165/2001, di una Ausiliaria; conseguentemente con P.D.G. in data 9/3/2020 prot. 3233/20 il Ministero ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro.

Si auspica pertanto un sollecito conseguente intervento di adeguamento dell'organico amministrativo.

Nonostante la scarsità di risorse umane, corre l'obbligo di evidenziare che l'Ufficio riesce a mantenere adeguati livelli di efficienza, grazie all'impegno e la buona volontà di gran parte del personale, che spesso si trattiene in ufficio ben oltre l'orario di lavoro, per evitare il formarsi di arretrato nella trattazione degli affari di competenza. A solo titolo esemplificativo si cita l'Ufficio Liquidazioni che ha ridotto consistentemente i tempi di definizione e liquidazione.

Infine, non si può fare a meno di evidenziare che, a far data dalla metà di marzo, a causa dell'**emergenza epidemiologica da Covid-19**, l'assetto organizzativo dell'Ufficio ha subito modifiche al fine di evitare assembramenti e scaglionare gli accessi. È stato, tra l'altro, predisposto un sistema di **prenotazione on-line degli appuntamenti** per visionare e estrarre copia dei fascicoli nelle segreterie, all'Ufficio Tiap, al Dibattimento e all'Ufficio NRA. Per i fascicoli digitalizzati (dal 2019) è stata prevista la possibilità di richiedere l'estrazione di copie degli atti integrali **a mezzo Pec con preventivo di costo**, (con tempestiva risposta, pagamento on line dei diritti, spedizione a mezzo Pec degli atti). Inoltre, è stata fortemente raccomandata la trasmissione delle richieste di **attestazioni scritte ex art. 335 c.p.p. via Pec**, con risposta da fornire stesso mezzo in tempi brevissimi, tendenzialmente non oltre 2 giorni lavorativi.

L'attuale organico il personale applicato o part-time

Ciò detto, si precisa che **risultano 6 posti vacanti in organico: 1 posto di Direttore, 2 di Cancelliere Esperto 1 di Conducente Automezzi e 2 di Ausiliario**. Per quanto riguarda il personale effettivo in servizio, esso è pari a **35** unità, di cui 3 sono in posizione di distacco o applicazione da altri uffici, in particolare: un assistente amministrativo (equiparato al Cancelliere) distaccato dal Dipartimento della Giustizia minorile, un conducente di automezzi e un ausiliario applicati dalla Procura di Roma.

A compensare in parte la carenza del personale di ruolo, da qualche anno l'Ufficio ha potuto giovare del supporto di risorse umane aggiuntive. Si tratta di personale assegnato della Regione Lazio - 9 unità, appartenenti a diversi profili professionali che corrispondono all'assistente, al cancelliere e al funzionario- e 6 tirocinanti (in virtù di un progetto denominato "Percorso integrato di Politica Attiva", finanziato dalla Regione Lazio), che stanno offrendo un valido contributo alle attività dell'Ufficio, consentendo di dare un supporto considerevole al personale effettivo.

Inoltre, continua la collaborazione dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Tivoli (pur sospesa durante il primo lock-down e di nuovo dal mese di Agosto 2020 per l'emergenza



Covid, trattandosi di soggetti fragili in considerazione dell'età avanzata). Infatti, nel mese di giugno 2020 è stata rinnovata, per un ulteriore anno, la Convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato dei soci. Si tratta di una forma attiva di ausilio, diretta, in primo luogo, a facilitare il pubblico nell'individuazione dei vari uffici di destinazione e, in secondo luogo, al personale nei compiti che non comportano la trattazione di dati sensibili o informazioni riservate.

Questo il prospetto riassuntivo con l'indicazione dei posti in organico e del personale in servizio, distinto in effettivo e distaccato o applicato da altri uffici:

Composizione pianta organica e indicazione dei distacchi, comandi e applicazioni del personale da o per altro ufficio

Figura professionale	Unità in pianta	In servizio	Indice scopertura	Applicati, distaccati o comandati da altri uffici	Applicati, distaccati o comandati presso altri uffici	Totale in servizio	Indice scopertura finale
Direttore Area III	3	2	33,33%			2	33,33%
Funzionario giudiziario Area III	6	6	0,00%			6	0,0%
Cancelliere Area II	6	4	33,33%			4	33,33%
Assistente giudiziario Area II	10	11	0,00%	1 in soprannumero per trasferimento ex art. 33 comma 6 Legge 104/92		11	0,0%
Operatore Giudiziario Area II	5	5	0,00%			5	0,0%
Conducenti di automezzi Area II	4	3	33,33%	1 (applicato dalla Procura di Roma)		4	33,33%
Ausiliario Area I	3	1	33,33%	1 (applicato dalla Procura di Roma)		2	66,67%

Figure professionali non previste in pianta organica, ma presenti in servizio:

Assistente amministrativo Area II	0	0		1 (assistente amministrativo parificato al Cancelliere, distaccata dal Ministero della Giustizia - DGM)			
Personale assegnato provvisoriamente dalla Regione Lazio	0	0		9			

Inoltre, sono presenti 6 tirocinanti assegnati dalla Regione (effettuano 56 ore mensili).

**Sintesi degli uffici della Procura e del personale assegnato**

Al fine di cogliere, in sintesi, la complessità dell'organizzazione dell'ufficio, si offre il seguente prospetto:

Attuale distribuzione del personale nei vari settori dell'ufficio

Inoltre, sono presenti 7 tirocinanti assegnati dalla Regione (effettuano 56 ore mensili).

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Personale addetto		
	N.		
A) Uffici di Diretta Collaborazione del Procuratore della Repubblica:	1		
	2		
	3		
A.1) Segreteria Procuratore e Segreteria amministrativa Magistrati.			
A.2) Ufficio Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (segreteria dirigenza - gestione del personale - spese funzionamento -spese di ufficio- autovetture di servizio- consegnatario- protocollo)	1		
	2		
	4		
	5		
A.3) Consegretario	1		
	2		
A.4) Servizio Protocollo	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
A.5) Ufficio Statistiche e Innovazione	1		
B) Registro Generale Notizie di Reato	1		
B.1) Ufficio Deposito Primi Atti e smistamento corrispondenza	1		
	2		
B.2) Ufficio Iscrizioni Notizie di Reato	1		
	2		
	3		
B.3) Sportello Informazioni <i>ex art.</i> 335 c.p.p.	1		
	2		
C) Ufficio Dibattimento	1		



	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
D) Ufficio Definizione Affari Semplici	1		
	2		
E) Segreterie P.M. (coordinamento)	1		
Segreteria n. 1 - P.M. dott. Calice	1		
Segreteria n. 2 - P.M. dott.ssa Di Domenico	1		
Segreteria n. 3 - P.M. dott. Guerra	1		
Segreteria n. 4 - P.M. dott. Iuzzolino	1		
	2		
Segreteria n. 5 - P.M. dott. Mimmo	1		
Segreteria n. 6 - P.M. dott. Pacifici	1		
Segreteria n. 7 - P.M. dott. Altobelli	1		
Segreteria n. 8 – PM dott.ssa Arianna ⁵ Armanini	1		
Segreteria 9 – P.M. dott. Fasanelli ⁶	1		
Segreteria 10 – PM dott. Bulgarini Nomi ⁷			
Personale tirocinante art. 37 di supporto alle Segreterie dei P.M.	1		
	2		
	3		
F) Misure di Prevenzione	1		
H) Ufficio Esecuzioni Penali	1		
	2		
I) Ufficio Liquidazioni Spese di Giustizia	1		
	2		
	3		

⁵ All'esito della presa di possesso del dott. Fasanelli.

⁶ Come da decreto n. 2/2023.

⁷ Come da decreto n. 10/2022



L) Casellario Giudiziale e Ufficio Affari Civili	1		
	2		
	3		
	4		
M) Registro Mod. 42	1		
N) Registro F.U.G.	1		
O) Attività di guida e Sistemazione archivi	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
P) Ufficio TIAP	1		
	2		
	3		
	4		
Q) Ufficio NRA	1		
	2		

10.4. *Gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria*

La pianta organica delle Sezioni di polizia giudiziaria è quasi al completo essendo presente una vacanza.

Questo il personale delle sezioni di polizia giudiziaria:

	QUALIFICA		ISTITUZIONE
1	Luogotenente		CARABINIERI
2	Maresciallo Capo		CARABINIERI
3	Maresciallo Ordinario		CARABINIERI
4	Maresciallo Ordinario		CARABINIERI FORESTALI
5	Brigadiere		CARABINIERI
6	Appuntato Scelto		CARABINIERI
	Appuntato Scelto		CARABINIERI
7	Appuntato Scelto		CARABINIERI FORESTALI
10	Ispettore Capo		POLIZIA di STATO
11	Ispettore		POLIZIA di STATO
	Vice Ispettore		POLIZIA di STATO
12	Vice Ispettore		POLIZIA di STATO



14	Assistente Capo			POLIZIA di STATO
	Assistente			POLIZIA di STATO
15	Maresciallo Aiutante			GUARDIA DI FINANZA
16	Maresciallo Capo			GUARDIA DI FINANZA
17	Brigadiere Capo			GUARDIA DI FINANZA
18	Appuntato Scelto			GUARDIA DI FINANZA

L'organico è insufficiente e ne è stato chiesto l'incremento.

È noto che l'art. 6, co. 1, disp. att. c.p.p. prevede che "L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica". Il comma 3 del medesimo articolo prevede che l'organico sia determinato "entro il 15 gennaio di ogni biennio" con decreto del "ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato".

L'ultimo decreto risale, per quanto noto, al 13 marzo 2013, *Determinazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2013-2014* che teneva conto di un organico di questa Procura di 7 sostituti e un Procuratore (8 magistrati), prevedendo 18 unità.

Il numero di 18 unità, ampiamente sottodimensionato, è stato *superato* a seguito del D.M. Giustizia 1° dicembre 2016 che ha incrementato l'organico dei Sostituti di un'unità, sicché parametrando all'organico analogo della Procura di Civitavecchia, appariva già necessario un incremento a 24 unità (superiore al minimo di 18).

L'incremento di tre ulteriori sostituti, disposto con D.M. 14 settembre 2020, impone di aggiornare la richiesta di incremento ad almeno 30 unità (superiore al minimo di 24).

La necessità di una determinazione di organico superiore a quello minimo (2 per sostituto), auspicabilmente almeno di 2,5 unità di polizia giudiziaria per ogni sostituto (perciò 30), deriva dalla natura ed entità della criminalità del circondario ben rappresentata dall'allegata relazione sull'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021.

I componenti delle Sezioni di Polizia Giudiziaria svolgono i compiti loro assegnati dalle norme e coadiuvano i Sostituti Procuratori della Repubblica.

Ove necessario svolgono attività di loro competenza anche per specifici uffici (ad esempio notifiche o rapporti con i servizi di polizia giudiziaria).

È stata costituita un'apposita sezione di polizia giudiziaria a servizio dei magistrati del Gruppo Uno (cfr. sub).

Sono state stipulate convenzioni con i Comuni di Tivoli (4 unità distaccate) e Guidonia (3 unità distaccate) e con la Città Metropolitana di Roma Capitale (1 unità distaccata) per il distacco funzionale di personale della relativa polizia, in conformità a quanto previsto dalla *Circolare Ministero della Giustizia in materia di applicazione di personale di P.G. n.9-2016 in data 13.5.2016*).

10.5. I tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 98/2013

Con plurimi bandi sono stati ammessi numerosi tirocinanti *ex art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 98/2013*. Attualmente sono presenti 7 tirocinanti.

I risultati sono stati ottimi alla luce dell'attività svolta.

Sono stati previsti in apposito documento standard, raccogliendo e precisando le indicazioni della *Risoluzione sui tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura* gli Obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio: a) *compiti di studio e approfondimento*; b) *attività precedenti*



all'udienza dibattimentale; c) attività connessa all'udienza dibattimentale; d) attività ulteriori e specifiche; e) obblighi e oneri del tirocinante.

I tirocinanti sono stati inseriti nell'ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica istituito ai sensi del d.lgs. n. 116/2017.

11. Le caratteristiche del Circondario e della criminalità del territorio

11.1. Le caratteristiche del circondario

Il numero di abitanti del circondario di Tivoli è pari a circa 517.709 (fonte ISTAT aggiornata al 31.12.2018). Il dato va valutato tenendo conto dell'elevato numero di Comuni, pari a 75 (tra cui Guidonia Montecelio con circa 90.000 abitanti e Tivoli con circa 60.000 abitanti), oltre che della vastissima area di pertinenza (circa 185.000 mq) estesa dalla periferia del Comune di Roma alle provincie di Rieti, L'Aquila, Frosinone.

Si stima che gli abitanti effettivi siano circa 600.000.

L'ampia estensione del territorio e la sua ubicazione evidenziano la particolarità del circondario che si estende dai confini est del Comune di Roma fino a provincie lontane del Lazio (Rieti e Frosinone) o di altre regioni (L'Aquila, regione Abruzzo).

Si tratta di un territorio assai variegato che comprende vere e proprie "appendici" della Capitale d'Italia la cui espansione si è prolungata in particolare a Tivoli e a Guidonia, vera e propria città di grandi dimensioni, con i problemi tipici di tali territori. Il confine col Comune di Roma interessa i municipi III, IV, VI, VIII e XV, alcuni dei quali relativi a zone con alti indici di criminalità (ad es. San Basilio, Tor Bella Monaca), con evidenti contiguità illecite.

11.2. Le caratteristiche della criminalità del circondario, i relativi dati statistici

La criminalità del circondario si articola attraverso diverse tipologie di delitti che interessano gran parte dei reati previsti dal codice penale (ovviamente non attribuiti alla competenza del Procuratore del Distretto) e dalle principali leggi speciali.

È utile offrire un quadro dei fenomeni criminali, la cui conoscenza consente di modulare opportunamente l'organizzazione della Procura della Repubblica.

Si esaminano, in sintesi, i dati forniti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 (all. 2) con cui si è tentato di offrire una ricostruzione statistica degli ultimi anni al fine di cogliere l'evoluzione della criminalità. Si offre la massima disponibilità a fornire ulteriori dati statistici.

11.2.1. I dati per tipologia di reati, in generale: incrementi, decrementi, valutazioni sintetiche

I dati si riferiscono ai procedimenti "noti" iscritti sul registro mod. 21; le informazioni sui procedimenti "ignoti" (iscritti nel registro mod. 44) saranno evidenziati solo in caso in cui i dati siano di particolare interesse.

A) Omicidio volontario (consumato e tentato)

NOTI					
Titolo reato	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
575 c.p.	2	3	5	5	5
56-575 c.p.	7	7	13	15	9

IGNOTI					
Titolo reato	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
575 c.p.	5	4	1	5	3
56-575 c.p.	2	2	1	1	1



NOTI + IGNOTI					
Titolo reato	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
575 c.p.	7	7	6	10	8
56-575 c.p.	9	9	14	16	10

Per ogni episodio omicidiario sono state svolte approfondite indagini che, spesso, hanno consentito di individuare i responsabili, con applicazione di misure cautelari.

Il dato di 8 omicidi volontari e 10 tentati omicidi volontari (in lieve diminuzione) conferma che il circondario presenta una criminalità “feroce” e pericolosa.

B) Delitti contro la pubblica amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione

Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
314 c.p.	5	12	9	9	11	13	15	15	15	7
316 c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317 c.p.	6	4	4	4	1	4	5	11	3	3
318 c.p.	0	0	0	0	0	0	2	1	6	0
319 c.p.	1	1	1	4	3	9	7	7	8	7
319 ter c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319 quater c.p.	0	0	0	1	1	3	2	1	2	1
320 c.p.	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1
322 c.p.	3	2	4	1	2	7	1	2	6	0
TOTALI	15	19	18	22	18	36	32	38	40	19
323 c.p.	76	60	61	65	63	46	72	49	44	53

Si registra un dato in diminuzione, a eccezione dei delitti di abuso in atti d’ufficio.

Va precisato che nei casi in cui i reati contro la p.a. siano connessi con violazioni alle norme urbanistiche o ambientali, il clima di omertà a volte presente in alcuni contesti del circondario e la consapevolezza che, a seguito della riforma di cui alla legge n. 190 del 2012, è ormai punibile anche il soggetto che venga indotto alla dazione di somme di denaro, rendono poco agevole l’acquisizione di elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.

Sono in atto sequestri per equivalente.

In conclusione, i reati in esame sono presenti in misura rilevante sul territorio, anche se non sono di agevole emersione.

C) Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da incidenti stradali

NOTI										
Titolo reato	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
589 c.p.	68	60	49	47	23	47	45	19	12	14
589, co. 2 (gruppo 3) – inf. lav.	1	0	0	1	1	1	2	2	1	0
589-bis						4	0	15	21	23



590 co. 2 e 3 (gruppo 3) – inf. lav.	1	1	0	1	0	9	10	8	8	14
590-bis						9	49	86	112	101
589-ter						0	0	1	0	0
590-ter						0	1	0	5	0

Si rileva un numero limitatissimo e quasi costante di infortuni da violazione delle norme sul lavoro: nessun decesso invece di quello registrato l'anno passato, in aumento (da 8 a 14) le lesioni gravi in numero costante rispetto all'anno passato.

Critico il dato degli omicidi colposi da incidente stradale (da 21 a 23) e delle lesioni gravi complessive da incidente stradale, pur ridotte.

La pandemia da Covid-19 ha causato anche un notevole incremento delle denunce relative alla colpa professionale in ambito sanitario, poichè molto spesso i congiunti dei pazienti deceduti nel periodo di più stretto lock-down (soprattutto di quelli ricoverati in strutture di lungodegenza e di accoglienza per pazienti anziani e fragili, come le RSA), hanno chiesto di accertare se i decessi fossero causalmente riconducibili, in assenza di vere e proprie linee guida, ad una errata o mancata applicazione delle raccomandazioni provenienti, con cadenza quasi quotidiana, dal C.T.S., sia sotto il profilo delle scelte terapeutiche (condizionate, almeno nella prima fase, da scarsità di conoscenze scientifiche circa le patologie indotte dal Coronavirus, in primis la polmonite interstiziale bilaterale), sia sotto il profilo organizzativo (condizionato anche da aspetti legati alla disponibilità di dispositivi di protezione individuale sia per i pazienti che per il personale sanitario), soprattutto in relazione alla gestione della fase di più stretta emergenza.

D) Reati in materia di stupefacenti

NOTI										
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
73 dpr 309/90	475	481	414	460	344	435	448	407	400	326

IGNOTI										
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
73 dpr 309/90	23	20	15	38	50	56	37	30	27	32

Traffico, cessione e detenzione di stupefacenti sono un fenomeno criminoso molto diffuso nel circondario pur con una riduzione derivante dal periodo di chiusura derivante dall'emergenza Covid-19.

I dati appaiono sostanzialmente costanti.

E) Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio. I reati in materia di armi.

NOTI										
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
644 c.p.	12	13	9	9	13	12	15	9	24	17
628 c.p.	100	101	109	121	87	89	71	78	92	65
629 c.p.	67	76	67	79	101	92	82	100	96	103
624 bis c.p.	73	96	97	108	89	67	77	76	61	49
648 bis c.p.	24	21	27	19	27	32	18	32	23	27
648 ter. 1 c.p.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0



TOTALI	276	307	309	336	317	292	264	296	297	261
IGNOTI										
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
644 c.p.	6	4	1	10	34	33	19	11	13	12
628 c.p.	160	148	151	176	114	98	85	112	83	66
629 c.p.	22	22	19	22	43	30	23	24	36	51
624 bis c.p.	154	656	532	408	289	843	993	1332	1203	864
648 bis c.p.	6	8	3	8	10	16	2	6	8	11
648 ter. 1 c.p.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	348	839	706	622	490	1020	1122	1485	1343	1004

Plurimi i procedimenti relativi a **reati contro il patrimonio di natura violenta**, che destano particolare allarme sociale in tutto il territorio del circondario, dove sovente si sono verificati episodi di furto in appartamenti ovvero in esercizi commerciali ai danni di inermi cittadini, spesso in età avanzata, commessi principalmente da giovani stranieri che gravitano nelle zone di competenza appoggiandosi in alloggi di fortuna con scopi esclusivamente di natura predatoria, poi trasmodati in gravi atti violenti contro la persona.

Il fenomeno dell'**usura** appare sempre assai diffuso. Pur nella difficoltà di aprire nuovi fronti investigativi, legata soprattutto al calo delle denunce da parte delle vittime sono sorti procedimenti di rilievo, con perquisizioni, contestuali all'esecuzione delle misure cautelari richieste dall'Ufficio e concesse dal GIP.

In ordine alla **criminalità economica** si segnala un notevole incremento "qualitativo", probabilmente da ascrivere alla profonda crisi economica che ha investito il nostro Paese, a partire dalla crisi dei mutui cd. "subprime", avvenuta nell'anno 2008 negli U.S.A., che ha rivoluzionato anche il sistema bancario italiano e la gestione dei crediti in sofferenza, favorendo anche una profonda riforma della gestione della crisi di impresa e dell'insolvenza (di cui al D.lgs 14/2019), la cui entrata in vigore è stata ulteriormente procrastinata dal 15.08.2020 al 01.09.2021, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23/2020, a causa della pandemia da Covid-19, che ha indubbiamente aggravato anche la gestione del sistema creditizio "ufficiale", favorendo la proliferazione di reati legati al circuito del credito "parallelo", molto spesso gestito da esponenti legati alla criminalità organizzata.

F) Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone

NOTI										
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
137 d.lgs. 152/06	16	22	17	20	15	23	24	20	27	21
256 d.lgs. 152/06	47	79	95	87	83	55	75	81	75	92
256 bis d.lgs. 152/06	0	0	0	0	1	5	6	5	18	13
257 d.lgs. 152/06	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
258 d.lgs. 152/06	1	2	0	0	0	0	0	1	3	1
259 d.lgs. 152/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 bis d.lgs. 152/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 d.lgs. 152/06	12	39	20	22	9	7	6	7	6	16
296 d.lgs. 152/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452 bis c.p.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
452 quater c.p.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
452 quinquies c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452 sexies c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



452 septies c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452 terdecies c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTALI	77	143	132	129	108	92	117	114	130	144

G) Reati in materia edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione edilizia

NOTI										
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
30 dpr 380/01	13	6	1	2	4	4	1	0	0	0
44 dpr 380/01	508	473	401	434	387	350	325	244	209	184
TOTALI	521	479	402	436	391	354	326	244	209	184

In aumento i reati in materia ambientale.

Ancora in diminuzione, pur se persiste la diffusione di abusi edilizi. Deve ribadirsi la scarsa effettività delle sanzioni previste dal Legislatore, soprattutto in considerazione dell'esiguità dei termini di prescrizione dei reati contravvenzionali.

La materia della tutela dell'assetto urbanistico ed ambientale richiede particolare attenzione e tempestività in considerazione della presenza nel territorio di tre parchi regionali naturali - Monti Lucretili, Monti Simbruini e di Vejo (quest'ultimo anche archeologico) e comunque di diffusi vincoli paesaggistici, ambientali e archeologici, diverse sono state le richieste di sequestro preventivo (ivi comprese quelle di conversione del sequestro probatorio in preventivo), con esito favorevole.

L'allarmante diffusione di abusi edilizi e di reati connessi al traffico e allo smaltimento illecito dei rifiuti ha condotto a numerose richieste di convalida di sequestri preventivi effettuati d'iniziativa dalla P.G. Devono però essere ribaditi i problemi di carattere generale connessi alla scarsa effettività dell'impianto sanzionatorio disegnato al riguardo dal Legislatore, a causa, in particolare, dell'eccessiva durata dei processi ordinari e dell'esiguità dei termini di prescrizione previsti per i reati contravvenzionali (soprattutto per i fatti anteriori al primo gennaio 2020). Ciò induce spesso le difese ad evitare la definizione dei procedimenti con riti alternativi - che altrimenti verrebbero privilegiati - nella fondata speranza di poter beneficiare dell'estinzione del reato per decorso dei termini di prescrizione.

Il clima di omertà a volte presente in alcuni contesti del circondario e la consapevolezza che, a seguito della riforma di cui alla legge n. 190 del 2012, è ormai punibile anche il soggetto che venga indotto alla dazione di somme di denaro rendono infine poco agevole l'acquisizione di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio riguardo a delitti contro la P.A. connessi alle materie dell'edilizia e dell'ambiente, mentre, per quanto riguarda gli abusi d'ufficio, si registrano le note problematiche legate alle difficoltà di dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Plurimi i **reati fallimentari** e tributari con sequestri di importi rilevanti.

11.2.2. b) La "piaga" dei delitti contro la libertà sessuale, delitti di stalking, maltrattamenti. Il costante aumento (raddoppio negli ultimi quattro anni). L'azione della Procura.


I dati complessivi

NOTI										
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
612 bis c.p.	167	164	173	177	200	206	208	224	309	352
572 c.p.	169	190	193	242	254	247	354	473	465	535
609 bis c.p.	73	58	64	65	72	32	35	86	83	73



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

609 quater c.p.	10	10	5	7	14	9	6	10	8	9
609 quinquies c.p.	3	3	1	3	2	8	8	2	7	7
609 octies c.p.	4	3	1	0	2	0	0	0	0	5
Tot. 609	90	74	71	75	90	49	49	98	98	94



IGNOTI										
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
612 bis c.p.	9	12	16	19	23	30	26	27	20	20
609 bis c.p.	17	12	10	26	10	7	12	18	23	20
609 quater c.p.	1	1	0	4	3	5	4	0	2	1
609 quinquies c.p.	1	0	1	0	1	3	1	0	1	0
609 octies c.p.	1	1	0	0	1	0	0	2	0	2
Tot. 609	20	14	11	30	15	15	17	20	26	23



Si conferma l'aumento progressivo di tutti i delitti di "stalking" (+ 14%) nonostante la chiusura da Covid-19 e di maltrattamento (+15%). Le violenze sessuali sono sostanzialmente invariati.

I dati dell'ultimo quadriennio


Complessivamente nell'ultimo quadriennio le notizie di reato sono raddoppiate (da 502 a 980). Il dato è in relazione con la specifica azione avviata da questo Ufficio:

Si rilevano i seguenti incrementi (NOTI) per il periodo dal 1° luglio 2016 (per gli anni precedenti, dal 2010 i dati sono sostanzialmente costanti) al 30 giugno 2020 (l'azione di emersione dei reati è in atto dal novembre 2016):

- per i principali reati di violenza di genere indicati (572, 609-bis ss., 612-bis c.p.), + 96% (da 502 a 980);
- per atti persecutori (art. 612-bis c.p.), + 70% (da 206 a 352);
- per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), + 76% (da 247 a 535);
- per violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.), + 91% (da 49 a 94).

Il trend è rappresentato dal grafico che segue.

Procedimenti NOTI periodo 1° luglio – 30 giugno



L'incremento costante delle denunce anche nell'ultimo anno di applicazione della legge cd Codice rosso (9% rispetto all'anno precedente nonostante il lockdown).

L'azione in atto da anni da parte di questa Procura consente di rilevare che l'aumento di notizie di reati cd Codice rosso è stato costante nell'ultimo anno rispetto all'anno precedente nonostante il lockdown per il Covid-19 che, in concreto, ha comportato una riduzione di circa il 20%:


Raffronto procedimenti anno precedente (9.8.2018-8.8.2019) e anno applicazione Codice rosso (9.8.2019-8.8.2020)

Titolo reato	9.8.2018-8.8.2019	9.8.2019-8.8.2020	Percentuale incremento
572 c.p.	499	532	+ 7%
582 c.p. "codice rosso"	258	310	+21%
609 bis-609 octies c.p.	100	99	0




612 bis c.p.	321	341	7%
Totale	1.178	1.282	9%

Grafico



Questo il trend dei procedimenti anno di applicazione del Codice rosso e anno precedente tenuto conto dell'ultimo anno di applicazione della legge cd. Codice rosso



I dati qualitativi, differenziati per indagato (uomo o donna) e vittima (uomo o donna): principalmente violenza di uomini ai danni delle donne. I dati dell'anno di applicazione del codice rosso rispetto all'anno precedente.

Si è proceduto a un confronto tra l'anno di applicazione del Codice rosso e l'anno precedente, individuando il sesso dell'autore del reato (uomo/donna) e della parte offesa (uomo/donna), selezionando ulteriormente tra sesso autore uomo e sesso parte offesa (uomo o donna) e sesso autore donna e sesso parte offesa (uomo o donna).

In sostanza per comprendere il connotato di *genere* dei reati è essenziale quantificare il sesso degli autori e delle vittime.

I dati sono costanti rispetto ai due anni di riferimento.

Questi in sintesi (media tra i due anni)⁸:

⁸ Tabella delle notizie di reato (ogni procedimento può avere più notizie di reato)



PERIODO 9/8/18-5/8/2019

PERIODO 9/8/19-5/8/2020

REATO	SESSO INDAGATO			SESSO P.O.			REATO	SESSO INDAGATO			SESSO P.O.		
	MASCHILE	FEMMINILE	TOTALE	MASCHILE	FEMMINILE	TOTALE		MASCHILE	FEMMINILE	TOTALE	MASCHILE	FEMMINILE	TOTALE
Art. 572 c.p.	MASCHILE	48	78%	MASCHILE	95	20%	Art. 572 c.p.	MASCHILE	58	80%	MASCHILE	125	21%
				FEMMINILE	381	78%					FEMMINILE	461	79%
TOTALE	FEMMINILE	131	21%	MASCHILE	58	44%	TOT	FEMMINILE	150	20%	MASCHILE	71	47%
621				FEMMINILE	71	54%					FEMMINILE	79	53%
Art. 612 bis c.p.	MASCHILE	282	72%	MASCHILE	66	23%	Art. 612 bis c.p.	MASCHILE	352	75%	MASCHILE	111	32%
				FEMMINILE	215	76%					FEMMINILE	241	68%
TOTALE	FEMMINILE	108	28%	MASCHILE	46	43%	TOT	FEMMINILE	119	25%	MASCHILE	57	48%
390				FEMMINILE	61	56%					FEMMINILE	62	52%
Art. 612 ter c.p.	MASCHILE	0	0%	MASCHILE	0	0%	Art. 612 ter c.p.	MASCHILE	12	100%	MASCHILE	4	33%
				FEMMINILE	0	0%					FEMMINILE	8	67%
TOTALE	FEMMINILE	0	0%	MASCHILE	0	0%	TOT	FEMMINILE	0	0%	MASCHILE	0	0%
0				FEMMINILE	0	0%					FEMMINILE	0	0%
Art. da 609 bis a 609 octies c.p.	MASCHILE	124	95%	MASCHILE	21	17%	Art. da 609 bis a 609 octies c.p.	MASCHILE	123	97%	MASCHILE	22	17%
				FEMMINILE	99	83%					FEMMINILE	98	83%
TOTALE	FEMMINILE	7	5%	MASCHILE	5	71%	TOT	FEMMINILE	6	3%	MASCHILE	0	0%
131				FEMMINILE	2	29%					FEMMINILE	6	100%
Art. 582 c.p. "codice rosso"	MASCHILE	305	77%	MASCHILE	89	29%	Art. 582 c.p. "codice rosso"	MASCHILE	338	78%	MASCHILE	100	30%
				FEMMINILE	213	70%					FEMMINILE	238	70%



1) maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.):

- autori del reato: uomini 78%, donne 22%;
- parti offese: uomini 26%, donne 74%;
- autori del reato uomini:
 - a) con parti offese uomini 21%,
 - b) con parti offese donne 79%;
- autori del reato donne:
 - a) con parti offese uomini 46%,
 - b) con parti offese donne 54%.

Dunque, i maltrattamenti sono commessi per la gran parte da uomini (78 %) ai danni delle donne.

Quando autori del reato sono donne, le parti offese sono per la metà donne e per la metà uomini.

Disaggregando i dati emerge che la gran parte dei maltrattamenti di donne ai danni di uomini derivano da situazioni di disagio della donna (tossicodipendenza o alcoldipendenza).

2) violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.):

- autori del reato: uomini 96%, donne 4%;
- parti offese: uomini 20%, donne 80%;
- autori del reato uomini:
 - a) con parti offese uomini 17%;
 - b) con parti offese donne 83%;
- autori del reato donne, con parti offese uomini 15%, donne 85%;

Dunque, la violenza sessuale è commessa per la quasi totalità da uomini (96%) ai danni principalmente di donne (80%), ma anche di uomini (20%);

Nei rarissimi casi in cui autori del reato sono donne (4%), le parti offese sono per la quasi totalità donne.

3) atti persecutori (art. 612-bis c.p.):

- autori del reato: uomini 74%, donne 26%;
- parti offese: uomini 33%, donne 67%;
- autori del reato uomini:
 - a) con parti offese uomini 27%,
 - b) con parti offese donne 73%;
- autori del reato donne:
 - a) con parti offese uomini 45%,
 - b) con parti offese donne 55%.

Dunque, gli atti persecutori sono commessi in gran parte da uomini (74%) ai danni principalmente di donne (67%), ma anche di uomini (33%)

Nei limitati casi in cui autori del reato sono donne (26%), le parti offese sono per la metà uomini per l'altra metà donne.

4) lesioni codice rosso (art. 582 c.p. aggravato dalla relazione);

- autori del reato: uomini 77%, donne 23%;
- parti offese: uomini 27% donne 73%;
- autori del reato uomini:
 - a) con parti offese uomini 30%,
 - b) con parti offese donne 70%;
- autori del reato donne:

TOTALE 395	FEMMINILE	89	23 %	MASCHILE	43	48%	FEMMINILE	94	22 %	MASCHILE	41	44 %
				FEMMINILE	45					51%	FEMMINILE	53



a) con parti offese uomini 46%,

b) con parti offese donne 54%.

Dunque, le lesioni aggravate dalla relazione sono commesse in gran parte da uomini (77%) ai danni principalmente di donne (73%), ma anche di uomini (27%)

Nei limitati casi in cui autori del reato sono donne (23%), le parti offese sono per la metà uomini per l'altra metà donne.

5) Diffusione illecita di immagini con contenuto sessualmente esplicito (art. 612-ter c.p)

La totalità dei casi riguarda autori del reato uomini e persone offese donne.

In conclusione, la violenza di genere è per la grandissima parte maschile ai danni di donne (in media 78% maltrattamenti, atti persecutori, lesioni). La violenza sessuale è per la quasi totalità maschile (96%) principalmente ai danni delle donne (80%), ma anche ai danni degli uomini (20%).

I dati qualitativi: violenza da parte del partner.

Lo studio svolto nel circondario di Tivoli in collaborazione tra la Procura di Tivoli e l'Università di Torino, dipartimento di psicologia, su un campione significativo di notizie di reato del 2017 e 2018 ha consentito di confermare i dati nazionali laddove la violenza di genere è una violenza di uomini (generalmente partner, ex partner, familiari) nei confronti di donne.

Genere vittime di reati contro la persona nella Procura del Tribunale di Tivoli negli anni 2017 e 2018

Anno	Vittime di genere femminile	Vittime di genere maschile
2017	226	74
2018	260	70
Totale complessivo	486	144

Genere degli offender dei reati contro la persona nella Procura del Tribunale di Tivoli negli anni 2017 e 2018

Anno	Offender di genere maschile	Offender di genere femminile	Offender Ignoto
2017	259	35	3
2018	281	44	
Totale complessivo	540	79	3

Andando ad analizzare le relazioni che intercorrono tra la vittima e l'autore del reato, si può vedere che nei reati di questa tipologia intercorre nel 90% dei casi una relazione intima. Al primo posto troviamo i partner con una presenza di reati molto elevata pari a 260 su 613 casi (45%), seguiti dai familiari con 110 casi (15%); seguono ex partner, sconosciuti, conoscenti con un numero medio elevato di reati che si aggira in una fascia tra 86 e 56 casi e seguono in coda i vicini di casa, lavoro, servizi assistenziali, scuola, forze dell'ordine con una quantità di reati tra l'1 e 21⁹.

⁹ Relazione tra vittima ed offender per i reati di violenza di genere, nella Procura del Tribunale di Tivoli negli anni 2017 e 2018

Relazione V/O	Numero di reati
SCONOSCIUTI	62
VICINI DI CASA	21
FAMILIARI	110
CONOSCENTI	56
EX PARTNER	86
PARTNER	260
LAVORO	14
SCUOLA	1



Sono emersi altri dati estremamente significativi, ad esempio:

- il 72% dei reati è commesso tra le mura domestiche;
- nel 25% dei reati è *coinvolto* un minorenni.

L'azione della procura, a) la tutela della persona offesa

A) I provvedimenti precautelari (arresti).

In un'apposita direttiva alla polizia giudiziaria si è precisato che numerosi sono gli strumenti per tutelare nell'immediatezza la vittima, dovendosi esercitare l'obbligo di arresto per maltrattamenti e atti persecutori nonché l'allontanamento urgente dalla casa familiari dell'autore del reato. È quest'ultimo che va arrestato o allontanato mentre la parte offesa deve continuare a restare nella propria abitazione.

Questi i dati complessivi

Reato	PERIODO 9/8/2018-5/8/2019	PERIODO 9/8/2019-5/8/2020
572 c.p.	30	32
609-bis c.p. ss	3	8
612-bis c.p.	10	10
582c.p. aggravato	32	28
TOTALE	75	78

Allontanamenti urgenti

- anno 2018- 2019: 8 (4 per 572 c.p. e 4 per 582 aggravato c.p.)
- anno 2019- 2020: 9 (5 per 572 c.p. e 4 per 582 aggravato c.p.).

B) Le misure cautelari

Il 55% delle richieste di misure cautelari personali riguarda reati di violenza domestica e di genere.

L'Ufficio Gip provvede con grande tempestività. In caso di urgenza è accaduto che la misura richiesta sia stata depositata anche lo stesso giorno o il giorno successive.

Il numero di misure cautelari è sostanzialmente pari a quello delle misure precautelari (75% degli accoglimenti, anche all'esito degli appelli).

In sintesi, nel 15% delle denunce, circa, viene adottata una misura cautelare o precautelare.

C) Le misure di prevenzione.

Di grande utilità le misure di prevenzione emesse ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011: 5 nel 2019, 8 nel 2020.

Il Tribunale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, provvede con grande celerità.

L'azione della Procura, b) l'azione complessiva

I documenti che attestano l'azione della Procura di Tivoli sono reperibili nell'apposita sezione del sito web della Procura denominato *Contrasto alla violenza di genere*.

Il riconoscimento del Grevio.

È noto che il GREVIO (Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne) è l'organismo indipendente del Consiglio d'Europa preposto al monitoraggio dell'applicazione della Convenzione di

SERVIZI ASSISTENZIALI	2
FORZE DELL'ORDINE	1
Totale complessivo	613



Istanbul da parte dei Paesi che l'hanno ratificata. La citata Convenzione - approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia) - si propone di prevenire e reprimere i fenomeni sociali di violenza ai danni delle donne e di violenza domestica, favorendo l'adozione di strumenti appropriati per proteggere le vittime e per perseguire gli autori di tali reati.

Il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione di Istanbul il 19 giugno 2013. Tra i vari compiti cui il GREVIO è preposto, si segnala la pubblicazione periodica di report valutativi degli strumenti adottati dalle Parti per attribuire efficacia alle previsioni contenute nella Convenzione. **Il 13 gennaio 2020 è stato pubblicato il primo Rapporto delle esperte del GREVIO sull'Italia, che descrive lo stato di applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia e offre raccomandazioni per la sua piena realizzazione.**

Il rapporto cita più volte la Procura di Tivoli per le buone prassi adottate nel contrasto alla violenza ai danni delle donne.

Di seguito si riporta testualmente il contenuto del Rapporto di interesse

PARAGRAFO 223: Nei loro tentativi di migliorare la risposta della giustizia penale alla violenza contro le donne, le autorità possono cercare di generalizzare gli esempi di buone pratiche esistenti nel paese che dimostrano come i tribunali possono sfruttare al meglio i meccanismi giuridici disponibili e soddisfare i requisiti della convenzione. Uno di questi esempi è l'esperienza della procura presso il Tribunale di Tivoli (Roma Est). I pubblici ministeri di questo procura hanno adottato una serie di misure per assicurare una risposta rapida ed efficace ai casi di violenza di genere. Queste misure variano dall'aumento del numero di procuratori che si occupano di tali crimini alla priorità nelle indagini, per garantire la rapida adozione delle necessarie misure cautelari di protezione, ponendo l'attuazione sotto la stretta supervisione dei pubblici ministeri e creando una corsia preferenziale per le prove correlate. Inoltre, i pubblici ministeri di Tivoli hanno sviluppato pratiche innovative: sulla base di una interpretazione estesa della legislazione antimafia in Italia, applicano le misure previste dalla presente legislazione antimafia agli autori di violenza di genere che continuano a rappresentare un rischio per la sicurezza della vittima dopo aver scontato la pena detentiva. Tutte queste misure prendono posto all'interno di una solida rete interistituzionale, che coinvolga istituzioni pubbliche e organizzazioni di donne e sono integrate da una vasta gamma di misure preventive (formazione, informazione per le vittime, attività di sensibilizzazione e sensibilizzazione nella comunità). Dalla loro introduzione, i tassi di denuncia dei casi di violenza domestica contro le donne sono raddoppiati.

PARAGRAFO 132: Quando sono iniziati procedimenti penali, l'articolo 90-bis del codice di procedura penale precisa le informazioni che devono essere data alle vittime di reato al primo contatto con l'autorità. Queste informazioni, che devono essere fornite in una lingua che la vittima comprende, include il diritto all'assistenza legale e l'assistenza legale gratuita, e di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato. Le vittime devono inoltre ricevere informazioni sui servizi sanitari disponibili, centri antiviolenza e rifugi. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato linee guida su come dare comunicazioni in modo efficace alle vittime e, nel corso della sua valutazione, GREVIO è stato in grado di individuare alcuni esempi di buone pratiche.

Si veda ad esempio il depliant Vittime di Reato - Mai più sole della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, stampato con la collaborazione del locale Distretto Sanitario ASL Roma 5, la Regione Lazio e redatto con la collaborazione della ONG Differenza Donna, marzo 2019”.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato che **il fenomeno della violenza di genere può essere affrontato in modo efficace solo attraverso un'azione integrata delle tante istituzioni pubbliche coinvolte che, spesso, operano senza comunicare e con uno specifico investimento della Procura in questo settore, a partire dalla specializzazione e formazione dei magistrati, della polizia giudiziaria e dei soggetti coinvolti a diverso titolo.**

I risultati sono stati conseguiti grazie alla preparazione e all'impegno dei colleghi del gruppo. Uno, denominato *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori*¹⁰. *Le ragioni della nuova denominazione (senza riferimento alle “fasce deboli”) – dott.ri Andrea Calice, Gabriele*

¹⁰ Con decreto n. X è stata modificata nei sensi indicati la precedente denominazione” *Reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori*”



Iuzzolino, Antonio Altobelli e Arianna Armanini –, oltre che del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.

Gli obiettivi individuati e quelli realizzati.

A seguire, in sintesi gli obiettivi individuati e quelli realizzati, in gran parte documentati nell'apposita sezione creata nel sito web dedicato a “Contrasto alla violenza di genere”¹¹.

1. La creazione della rete.

Obiettivo: creare una rete integrata tra i diversi soggetti che operano in questo settore.

Di seguito gli obiettivi realizzati:

- a) **il 29 novembre 2016 è stato firmato un protocollo** con l'ASL RM5 (da cui dipendono i servizi sanitari, tra cui consultori familiari e 5 ospedali), Ordine degli Psicologi del Lazio e Avvocati (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale) per *la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere*. Nel tempo sono stati inseriti l'ASL RM/4 (con competenza su 14 dei 75 comuni del circondario), i Comuni con il maggior numero di abitanti, Tivoli e Guidonia Montecelio;
- b) in esecuzione del protocollo **è stato istituito un tavolo interistituzionale**, che si riunisce periodicamente (circa ogni mese), di cui fanno parte Procura, Asl, Avvocati, Ordine degli Psicologi, Comuni, Responsabili dei Centri Antiviolenza, Associazioni antiviolenza (Differenza Donna), Polizia di Stato e Carabinieri.

Attraverso i lavori del tavolo istituzionale si sono:

- creati rapporti tra le istituzioni che prima non comunicavano,
- individuati strumenti e *linguaggio comune*, preconditione per un'efficace azione coordinata,
- coordinati gli interventi tra le stesse istituzioni,
- adottati protocolli operativi sui comportamenti da seguire in casi di violenza contro le donne.

2. Informare e dare fiducia alle donne vittime di reato.

Obiettivo: tentare di ridurre la diffidenza delle donne vittime di reato a rivolgersi all'Autorità giudiziaria e alla polizia e giudiziaria.

Si tratta di un obiettivo molto ambizioso diretto a ridurre la nota percentuale di donne che non denunciano (9 su 10). Non è possibile in questa sede approfondire le ragioni della sfiducia constatate in questi anni e individuate da un'ampia letteratura, come le seguenti preoccupazioni: non essere credute e *finire sotto processo*, vedersi sottratti i figli con sospensione della responsabilità genitoriale, perdere ogni entrata economica, l'opposizione dell'ambiente familiare e sociale, vere e proprie pressioni o minacce, ecc.

Di seguito gli obiettivi realizzati:

a) istituzione dello Sportello dedicato alle vittime all'interno della Procura.

Tivoli è stata la prima Procura d'Italia a istituire al proprio interno un apposito “Spazio Ascolto vittime” **gestito dall'Ordine degli Psicologi su base volontaria, con un turno di immediata disponibilità di Avvocati, polizia e carabinieri specializzati.**

Le donne che intendono rappresentare un problema collegato alla violenza di genere sono ricevute in un apposito locale “collegato” all'edificio della Procura. Se occorre si richiede l'intervento di avvocate indicate sulla base di un turno predisposto dal COA, della polizia

¹¹ http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx. Sezione composta dalle seguenti sottosezioni, ciascuna con ulteriori ripartizioni per agevolare la ricerca dei documenti: *Avviso alla persona offesa, Direttive alla Polizia Giudiziaria, Documentazione, Documentazione su procedimenti civili, Giurisprudenza, Linee guida, circolari e ordini di servizio, PM e processo civile, Progetto organizzativo e provvedimenti organizzativi, Relazione agli esperti del grevio, Relazioni, Rete integrata, Spazio ascolto e accoglienza vittime.*



giudiziaria della Procura (organizzata con appositi turni), dei servizi sociali dei Comuni, dei consultori ASL ecc.

Viene offerta informazione anche a chi la richiede (ad esempio professori in presenza di segnali percepiti dalle alunne);

b) informazioni alle vittime sui loro diritti.

La Procura della Repubblica di Tivoli ha predisposto un documento contenente i diritti della vittima, redatto in una forma immediatamente comprensibile, scritto con l'ausilio di una professoressa universitaria, specializzata nella semplificazione del linguaggio burocratico e giuridico.

La *guida* è consegnata a tutte le donne che denunciano un reato ovunque esse lo facciano (davanti a Polizia o Carabinieri). Il documento è distribuito anche in alcuni luoghi frequentati da possibili vittime di violenza (ospedali).

È stato già tradotto in polacco e spagnolo, previ accordi con le relative ambasciate. È in corso di traduzione in romeno;

c) pubblicizzazione delle misure di protezione adottate.

Attraverso giornali e televisioni locali il Procuratore della Repubblica comunica i più importanti provvedimenti adottati a tutela delle vittime di reati di violenza di genere per aumentare la fiducia nella risposta giudiziaria e incentivare le denunce.

3. Istituzione di centri antiviolenza e case rifugio. Il ruolo delle associazioni.

Obiettivo: istituire centri antiviolenza e case rifugio.

È essenziale il ruolo dei centri antiviolenza per non lasciare sole le donne dopo la denuncia. L'esperienza insegna che solo se la donna è *seguita* da personale competente e specializzato e aiutata riesce a *sostenere* il processo. L'esame delle sentenze emesse dal tribunale (monitorate dal Procuratore) dimostra che gran parte delle assoluzioni sono motivate dalla ritrattazione delle vittime derivante da cause note (la durata del processo, il mancato sostegno dell'ambiente e della famiglia, la mancanza di risorse economiche, ecc.).

La casa rifugio è necessaria per mettere in sicurezza le donna e i loro figli quando non è sufficiente una misura cautelare nei confronti dell'autore del reato.

Di seguito gli obiettivi realizzati.

Nel 2016 non vi erano nel circondario centri antiviolenza.

La Procura della Repubblica di Tivoli ha operato con il Comune e la Regione e ad oggi sono presenti tre Centri: Tivoli, Guidonia Montecelio, Formello. Il primo e il terzo gestito da Differenza Donna, Ong di livello nazionale.

Per le case rifugio si è in attesa di decisioni da parte degli enti territoriali che si sono impegnati in tal senso nei progetti in corso e, nelle more, è in corso di realizzazione un protocollo con la Regione Lazio per assicurare un'ospitalità provvisoria in alberghi convenzionati.

4. La formazione.

Obiettivo: formare la polizia giudiziaria e gli operatori del settore (ad esempio, degli ospedali).

Di seguito gli obiettivi realizzati:

- a) sono stati tenuti, fino a oggi, tre corsi di "alta formazione" per la polizia giudiziaria del circondario. I corsi sono autorganizzati dalla Procura e vedono la presenza di tutti i servizi di polizia giudiziaria del circondario (45 stazioni carabinieri, 6 Commissariati Polizia di Stato):
 - una prima parte è aperta al pubblico (associazioni, centri antiviolenza, operatori sanitari, cittadinanza) e sono affrontati i temi di carattere culturale necessari per la comprensione della violenza di genere. Hanno partecipato come docenti il Presidente della Commissione senatoriale sul femminicidio, Sen. Valente; il gen. Comandanti Regionale e Provinciale dei Carabinieri; studiose riconosciute a livello nazionale sulla violenza di genere, ecc.;



- la seconda parte è dedicata all'approfondimento di temi pratici, a partire dall'attuazione della direttiva della Procura (v. *infra*);
- b) sono stati svolti e sono programmati corsi di formazione per il personale delle strutture sanitarie e di assistenza;
- c) la Procura ha partecipato ai corsi di formazione organizzati dal COA per gli avvocati che si occupano della difesa delle vittime di violenza di genere;
- d) la Procura di Tivoli ha aderito al progetto (preliminare) *Daphne call - Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children, and on tackling underreporting* – JUST/2015/RDAP/AG/MULT, proposto dalla Presidente dell'Associazione Differenza Donna ONG;
- e) la Procura ha recentemente aderito a un progetto nazionale in materia di orfani di femminicidio.

5. La conoscenza del fenomeno.

Obiettivo: conoscere dove e in quali contesti avvengono le violenze.

Di seguito gli obiettivi realizzati.

È stato pubblicato uno studio dell'Università di Torino, realizzato con la Procura e con la collaborazione della polizia giudiziaria, attraverso l'esame delle notizie di reato pervenute in due anni. È stato possibile conoscere in quali luoghi e in quali contesti sociali ed economici avvengono i reati di violenza di genere. In sintesi, mentre per i reati contro il patrimonio sono individuabili evidenti differenze sulla base dei contesti locali (città, zone rurali; zone con maggiori o minori ricchezze), per i reati di violenza di genere il fenomeno è diffuso in modo omogeneo su tutto il circondario, senza differenze di carattere economico o contesti sociali.

6. Il procedimento penale (fase delle indagini preliminari).

Obiettivo: adottare tutti i provvedimenti per incrementare le indagini (e le denunce), evitare la vittimizzazione secondaria e offrire protezione.

Di seguito gli obiettivi realizzati:

- a) **potenziamento del numero di magistrati della Procura che trattano i reati di violenza sessuale e violenza di genere** (e ai danni dei minorenni). Su 8 magistrati sono stati individuati 4 magistrati che trattano esclusivamente questa materia. Si è incrementata, in generale, la specializzazione per cui ogni sostituto è adetto a un solo Gruppo specializzato e tratta i reati restanti (cd. generico): 2 sostituti trattano i reati economici e finanziari, 2 i reati edilizi e ambientali e infortuni su lavoro, 4 i reati di violenza di genere.

Il numero dei magistrati del Gruppo è stato individuato sulla base di dati oggettivi, evitando sottovalutazioni con ricadute sulla tutela delle persone offese:

- carico numerico ed effettivo di lavoro, atteso che oltre il 50% dei reati di Fascia A (quelli a priorità assoluta) appartiene a questo Gruppo;
- esigenze di celere trattazione per assicurare una pronta tutela della donna (già prima della l. n. 69/2019);
- numero rilevante di misure cautelari adottate e richieste (circa il 50% di quelle complessive), con la necessità di assicurare una costante attenzione al procedimento che, generalmente, presenta necessità di incidenti probatori, indagini approfondite, appelli cautelari, ecc.;

L'incremento dell'organico disposto con DM 14 settembre 2020 consente di assegnare al Gruppo un 5° magistrato.

- b) **specializzazione dei magistrati del Gruppo.** I colleghi e la collega appartenenti al Gruppo curano costantemente l'aggiornamento e la formazione. Inoltre, sono costanti le riunioni di approfondimento dei temi di interesse comune, anche per assicurare un omogeneo esame delle vicende;



- c) **istituzione della sezione di polizia giudiziaria delle aliquote della Procura, specializzata nella violenza di genere¹²;**
- d) **specializzazione del personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri che riceve denunce e querele.** Trattandosi di circondario esteso, con plurimi servizi di polizia giudiziaria, si tende a concentrare la trattazione di questi affari nelle medesime persone. L'omogeneità si tenta di raggiungerla attraverso la direttiva emanata (cfr. *infra*);
- e) **incremento del cd. Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario**, a partire dal progetto con la Asl Roma 5 e Differenza Donna per sostenere le donne vittime di violenza che si presentano al Pronto soccorso;
- f) **creazione di una sala audizione protetta** dal novembre 2016. Si tratta di un luogo dedicato all'ascolto delle vittime di violenza sorto per evitare il contatto visivo con l'autore del reato, dotato di adeguati strumenti tecnologici (piccole telecamere e microfoni) che permettono a PM giudici e avvocati, presenti in altra stanza, di seguire a distanza l'esame della vittima, condotto da una psicologa specializzata. Per le audizioni disposte dalla Procura è stato predisposto un apposito turno tra psicologhe selezionate attraverso un'apposita procedura curata dalla Procura (in particolare, dal dott. Calice)¹³;
- g) **priorità nelle indagini. I delitti di violenza di genere sono inseriti nella fascia A (priorità assoluta)**, a eccezione degli artt. 570 e 570-bis c.p. in Fascia B (priorità successiva). I Pubblici Ministeri trattano con **assoluta priorità** i procedimenti in cui può esservi pericolo per la vittima di reati di violenza di genere, richiedendo anche in pochi giorni misure cautelari e di protezione. Ciò avviene da prima della l. n. 69/2019.
I Giudici provvedono con estrema tempestività;
- h) **direttiva alla polizia giudiziaria sulle modalità di trattazione dei reati di violenza di genere.** È stata adottata una direttiva (aggiornata solo in poche parti dopo l'approvazione della l. n. 69/2019), vincolante per i circa 1000 carabinieri e poliziotti del territorio, con dettagliata indicazione su come ricevere le denunce delle donne vittime di violenza, quali indagini svolgere, quali domande porre e **come valutare il rischio di reiterazione del reato.** **In sostanza, già prima della l. n. 69/2019** sono state indicate alla polizia giudiziaria le attività di indagine da compiere immediatamente, sulla base di appositi formulari, in modo tale da assicurare che la notizia di reato giunga al PM completa, consentendogli spesso di richiedere immediatamente una misura cautelare.
Nella direttiva sono date specifiche indicazioni sulle misure precautelari dell'arresto e dell'allontanamento ex 384-bis c.p. che trovano frequente applicazione.

¹² Questi i compiti attribuiti:

- 1) svolgimento di attività di indagine delegata nei procedimenti penali di competenza del Gruppo Uno dai magistrati di tale Gruppo. I Magistrati potranno disporre che il personale della sezione delegato sia coadiuvato da componenti della polizia giudiziaria che operano alle sue dipendenze (presso la Segreteria) ovvero col personale dei servizi di polizia giudiziaria;
- 2) svolgimento di attività di indagine urgente delegata dal Magistrato del Gruppo Uno di turno cd. Codice Rosso;
- 3) svolgimento di attività delegata dal Procuratore della Repubblica con riferimento ai delitti di violenza di genere (ad esempio: impugnazione di provvedimenti in materia cautelare o di sentenze; istruzione e predisposizione delle proposte di applicazione di misure di prevenzione; ecc.);
- 4) svolgimento di attività preparatoria e delegata con riferimento all'intervento e alle richieste di provvedimenti a tutela dei minorenni ex artt. 330 e 336 c.c. innanzi al Tribunale di Tivoli, nei procedimenti di separazione e divorzio, nel caso di procedimenti penali relativi alle parti del giudizio civile, di cui alle *Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica* del 29 aprile 2019 e succ. mod.;
- 5) ogni altra attività specificamente indicata dal Procuratore della Repubblica, anche su indicazione dei Magistrati del Gruppo Uno.

¹³ Le foto della sala ascolto sono visibili (unitamente allo spazio ascolto *sub*) sul sito della Procura http://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime_foto.aspx.



Vi è il costante controllo del rispetto della direttiva in quanto i PM segnalano al procuratore le inadempienze e il Procuratore interviene presso i comandi per evitare il reiterarsi dell'inadempimento;

- i) **attenzione massima dei magistrati, con controllo da parte del Procuratore della Repubblica, in ordine alle richieste di misura cautelare e all'eventuale rigetto, sostituzione o revoca.** A seguito dell'incremento delle richieste di misure cautelari si sono registrati plurimi rigetti da parte del GIP, puntualmente appellati, con accoglimenti da parte del Tribunale del riesame nell'ordine del 95%; il dato complessivo ha evidenziato che per le misure cautelari ordinarie vi era un accoglimento da parte del GIP dell' 80%, a fronte del 55% per i reati di violenza di genere; all'esito dell'accoglimento degli appelli il dato per la violenza di genere si è attestato egualmente sull'80%.

Le misure di prevenzione sono richieste soprattutto all'esito dell'espiazione della pena (v. *infra*);

- j) **evitare la vittimizzazione secondaria anche attraverso l'incremento delle richieste di incidente probatorio.**

Avendo i GIP aderito all'orientamento che riteneva discrezionale l'ammissione dell'incidente probatorio per i reati di violenza di genere questa Procura ha presentato due ricorsi per Cassazione per abnormità, accolti in modo innovativo dalla Suprema Corte che ha fissato il principio di diritto per cui: *“È abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in ragione dell'assenza di motivi di urgenza che non consentano l'espletamento della prova nel dibattimento, respinga l'istanza del pubblico ministero di incidente probatorio previsto dall'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., per l'assunzione della testimonianza della vittima di violenza sessuale, con ciò sostanzialmente disapplicando una regola generale di assunzione della prova, prevista in ottemperanza agli obblighi dello Stato derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare la vittimizzazione secondaria delle persone offese di reati sessuali.”* (S.C. sentt. nn. 34091, 47572/2019);

- k) **prevenire le ritrattazioni dando ausilio immediato alla donna.** La pratica ha evidenziato che le ritrattazioni, anche prima del processo, vengono da donne che non sono seguite dai Centri antiviolenza o sono prive di difesa. Nonostante gli avvisi dati per legge sono pochi i casi di vittime che si rivolgono ai Centri antiviolenza. La donna generalmente, anche dopo l'adozione di una misura cautelare ai danni dell'autore del reato, si sente sola ed è indotta a ritrattare per le ragioni già evidenziate. Per tentare di affrontare questo complesso tema è in corso di adozione un protocollo con ASL RM 4 e 5 per prevedere che personale appositamente formato intervenga nell'immediatezza (dell'arresto, della misura cautelare e ove possibile) per offrire il necessario sostegno alla donna. Nei prossimi mesi sarà possibile comprendere gli effetti di questa misura.

7. Il processo penale.

Obiettivo: adottare tutte le azioni di competenza della Procura per assicurare la rapida celebrazione del processo, la presenza di un PM specializzato, la costante attenzione per la tutela della donna.

Di seguito gli obiettivi realizzati:

- a) nel protocollo firmato col Tribunale è stato previsto che **i processi di violenza di genere siano di Fascia A, priorità assoluta;**
- b) **i processi collegiali e quelli monocratici di particolare rilievo sono seguiti dal PM titolare;**
- c) **per i processi monocratici seguiti dai VPO** sono state impartite specifiche indicazioni e dopo l'udienza i fascicoli (se con misura cautelare o se sottoposti dal VPO) sono esaminati dal Procuratore che, se necessario, dà specifiche indicazioni;
- d) **se nel corso del processo emergono reiterazioni del reato viene richiesta la misura cautelare o il suo aggravamento.** Questo risultato viene assicurato attraverso la cd



contestazione aperta del reato abituale e l'assegnazione sempre allo stesso PM di qualunque ulteriore notizia di reato relativa alla stessa parte offesa;

- e) **viene richiesta l'applicazione della libertà vigilata per garantire protezione alla donna dopo l'espiazione della pena da parte del condannato.** Se non applicata viene proposta, se del caso, impugnazione dal Procuratore;
- l) **tutte le sentenze, di condanna o assoluzione, sono controllate dal Procuratore che, se del caso, propone impugnazione.**

8. Dopo il processo penale.

Obiettivo: assicurare una costante presenza della Procura a tutela della donna. Si è riscontrata una grande criticità derivante da quanto accade dopo l'espiazione della pena o, comunque, l'irrevocabilità della sentenza.

Di seguito gli obiettivi realizzati.

La Procura di Tivoli, prima in Italia, ha ottenuto misure di prevenzione ai danni di autori di violenza ai danni delle donne, applicate alla loro uscita dal carcere una volta scontata la pena. È stata richiesta e ottenuta la misura di prevenzione ai sensi del Codice Antimafia.

La misura, replicata da altri Uffici, ha indotto il legislatore a prevederla espressamente per gli indiziati di atti persecutori e (con la l. n. 69/2019) per gli indiziati di maltrattamenti.

Grazie all'applicazione di componenti della polizia penitenziaria:

- **sono monitorate tutte le scarcerazioni per reati di violenza di genere, essendo altissimo il rischio di recidiva;**
- si procede, prima della scarcerazione, alla verifica dell'attualità della pericolosità sociale del condannato, anche acquisendo informazioni sulla condotta tenuta durante la detenzione;
- ricorrendo i presupposti viene richiesta la misura di prevenzione generalmente applicata dal tribunale prima della scarcerazione, così assicurando ulteriore tutela alla donna parte offesa del reato per il quale è intervenuta condanna;
- non ricorrendo i presupposti la donna viene avvisata che qualora si dovessero verificare episodi di violenza o persecutori ai suoi danni potrà rivolgersi alla polizia giudiziaria che assicurerà un tempestivo intervento.

9. I rapporti col processo civile.

Obiettivo: assicurare una costante informativa al Giudice civile dei fatti rilevanti raccolti nel procedimento penale. L'intervento del PM nel processo civile.

Di seguito gli obiettivi realizzati.

La Procura di Tivoli, prima dell'introduzione dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p., ha incrementato i rapporti col Giudice civile. Sono state adottate linee guida (pubblicate su riviste giuridiche) reperibili sul sito della Procura. Vengono costantemente trasmessi gli atti di competenza al Giudice Civile e presentate memorie (alcune reperibili sul sito).

10. Verificare la fondatezza di alcune affermazioni generalizzate: strumentalità o calunniosità della denuncia da parte delle donne.

Obiettivo: verificare la diffusa affermazione di strumentalità e/o calunniosità delle denunce di reati di violenza di genere da parte delle donne. È diffusa l'affermazione, per i reati di maltrattamenti e di violenza di genere, della strumentalità o calunniosa della denuncia in quanto la donna ne trarrebbe un vantaggio o sarebbe mossa da sentimenti di vendetta verso il partner. In più occasioni (convegni, corsi di formazione, articoli) sono state ascoltate queste affermazioni. Al fine di verificarne la fondatezza o meno si è disposto uno studio analitico.

Di seguito gli obiettivi realizzati:

- a) la denuncia definita **calunniosa** ha un univoco significato giuridico, riferendosi alla denuncia consapevolmente falsa di un reato, tale da integrare il delitto di cui all'art. 368 c.p., si è perciò verificato se il dato corrisponde alla realtà in quanto non risultano essere stati forniti o acquisiti



dati sul numero di condanne definitive per calunnia con riferimento a false denunce per reati di violenza di genere. **Si sono verificate tutte le condanne irrevocabili pronunciate per calunnia negli ultimi 5 anni dal Tribunale di Tivoli. Nessuna si riferisce a denunce di donne per reati di violenza di genere.**

- b) Sulla *strumentalità delle denunce di violenza di genere*, è stato difficoltoso operare una verifica in quanto non risulta offerta una univoca definizione da parte di chi propone questa affermazione. Per quanto constatato, sembra che si tenda a confondere l'esercizio del diritto con la sua accertata non fondatezza. **Il mero esame dei dati statistici delle notizie di reato archiviate o per le quali si perviene a sentenza assolutoria, svolta presso la Procura di Tivoli, dimostra che vi è corrispondenza tra il dato generale relativo al totale delle tipologie di reati e quello per reati di violenza di genere.**

Nel sostenere la *strumentalità*, talvolta si fa riferimento alla presenza contestuale di una causa di separazione o divorzio e, dunque, al presunto vantaggio che la donna spera di trarre dalla denuncia per maltrattamenti. Premesso che, anche in questo caso, non emergono dati che confermino tale generalizzazione, occorre precisare che il tema non si pone, ovviamente, per separazioni e divorzi consensuali (pari all'80%) e negoziazioni assistite (oggi in gran numero), limitandosi al più, a una parte dei giudizi contenziosi, un numero poco rilevante per sostenere l'aprioristica affermazione sopra menzionata. A ciò si aggiunge che il riferimento alla strumentalità della denuncia di violenza domestica in pendenza di separazione o divorzio è giuridicamente e logicamente errato in quanto la valutazione in ordine alla fondatezza o meno del diritto azionato dalla persona offesa è rimessa al giudice civile il quale se riterrà accoglibile l'istanza renderà di per sé non strumentale la stessa e se non la accoglierà renderà questa infondata.

11.2.3. La presenza della criminalità organizzata nel circondario

Vi è una costante attenzione sul territorio per la presenza di alcuni soggetti indagati per fatti di mafia od appartenenti ad organizzazioni di considerevole capacità criminale (famiglie camorristiche e 'ndranghetiste o di provenienza siciliana), dimoranti o residenti nel territorio del circondario anche seguito a misure di prevenzione. Gran parte di tali attività hanno caratteristiche di invisibilità: l'indagine in tali casi non proviene da un reato già individuato ma origina dalla investigazione relativa ad elementi sintomatici dell'attività e della presenza di gruppi ed elementi criminali.

Pur se la competenza per questa criminalità è della Direzione Distrettuale Antimafia, l'attenzione si rivolge ai cd. reati spia.

In Formello, nel circondario di Tivoli, è stato arrestato il 2 settembre 2019, per detenzione e porto di armi da guerra, **Fabio Gaudenzi**, condannato per omicidio e poi per usura a 2 anni e 8 mesi nel processo *Mondo di Mezzo*. È noto che il Gaudenzi ha dichiarato di volere offrire importanti informazioni sulla criminalità organizzata romana e su Massimo Carminati.

È opportuno ricordare che in Sacrofano, territorio del circondario di Tivoli, fu fermato il 4 dicembre 2014 **Massimo Carminati**, dopo un lungo appostamento in loco dei Carabinieri del ROS. Dopo la recente scarcerazione il Carminati si trova in Sacrofano essendo stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno.

È in corso, innanzi al Tribunale di Tivoli, il processo per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di **Beninati più 31 (definito "processo alla mafia tiburtina)** avviato dalla Procura di Tivoli e poi trattato dalla DDA della Procura di Roma.

Il Tribunale di Tivoli ha recentemente definito, con numerose condanne, il processo per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di Giovannetti Omar più altri (definito "**torre 18**"), istruito completamente dalla Procura di Tivoli e poi rimesso alla DDA della Procura di Roma.

Sono terminati, innanzi al Tribunale di Tivoli, con condanne, due processi alla criminalità egiziana curati dal PM di Tivoli in cui emerge un ruolo "inquietante" ed espansivo di questa criminalità.



Ulteriori procedimenti di particolare rilievo, anche in materia di corruzione, che si trovano in fase di indagini, sono stati istruiti dalla Procura di Tivoli e trasmessi alla Procura di Roma. Su questi procedimenti, così come su altri pendenti innanzi a questa Procura, non si possono offrire informazioni.

Sono costanti i rapporti con la Procura Distrettuale di Roma, con le conseguenti applicazioni di Sostituti Procuratori di questa Procura, spesso per la trattazione di procedimenti iniziata presso la Procura di Tivoli.

La penetrazione nel territorio della criminalità organizzata emergeva dal **Rapporto Mafie nel Lazio 2020, a cura dell'Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio**¹⁴.

Anche la **Relazione per l'anno 2020 della Direzione nazionale antimafia** evidenzia l'importanza del mercato agroalimentare, nel polo del CAR di Guidonia (RM), i cui volumi commerciali assumono un rilievo nella fissazione dei prezzi degli agrumi in Europa.

Allo stato non è possibile offrire ulteriori elementi oggetto di approfondimenti investigativi di competenza della DDA di Roma.

Il C.A.R di Guidonia è stato oggetto di particolare attenzione investigativa da parte di questa Procura.

La **Questura di Roma e i Commissariati della Polizia di Stato** segnalano, in sintesi, la seguente situazione.

L'area della Capitale e della sua provincia è sede di importanti infrastrutture, di diversificate istituzioni politiche ed amministrative e di numerosissime attività commerciali e, pertanto, costituisce un polo di attrazione per la criminalità organizzata di matrice calabrese, siciliana e campana, le cui proiezioni sul territorio provinciale sono solite operare in regime di totale connivenza con la criminalità locale e investire in rapporti economicamente vantaggiosi con imprenditori, professionisti ed esponenti del mondo finanziario ed economico.

Le diverse operazioni di polizia concluse hanno tracciato un quadro del territorio provinciale incentrato in particolar modo sul giro di affari derivante dal traffico di sostanze stupefacenti e dal riciclaggio di denaro reinvestito principalmente nel settore economico degli esercizi commerciali e immobiliari.

Il circondario di Tivoli, composto da 75 comuni, comprende un territorio piuttosto vasto con circa 600.000 abitanti e numerose città come Guidonia – in particolare l'area Setteville/Albuccione - Tivoli, Tivoli Terme, Rignano Flaminio e Sacrofano con un tessuto criminale particolarmente complesso tradizionalmente legato a reati di tipo predatorio e al traffico di sostanze stupefacenti ma che - a seguito della recente emergenza sanitaria - potrebbe sfruttare le emergenti difficoltà economiche per immettere liquidità all'interno di attività commerciali – assumendone di fatto il controllo - e riciclare denaro.

Nel territorio del comune di Guidonia Montecelio, inoltre, si sviluppa il mercato di prodotti ittici ed ortofrutticoli denominato "C.A.R. -Centro Agroalimentare di Roma" che è costituito da un ambiente commerciale con notevole afflusso di veicoli e persone che si trova all'interno della più grande infrastruttura logistica italiana costituita da una superficie di ben 145.700 mq. e che, proprio in considerazione dell'elevata vastità delle aree rappresenta una forte attrattiva per la delinquenza locale, ma anche per le associazioni criminali della capitale e del meridione – in particolare

¹⁴ Da Tivoli alla Capitale.

Come già segnalato nei precedenti Rapporti Tivoli è un comprensorio dove operano aggregazioni criminali di elevato spessore. Il tessuto socioeconomico del territorio in questione è interessato dal radicamento di fenomeni criminali di vario tipo anche di stampo mafioso che interagiscono e si relazionano con consorterie criminali operative nella Capitale.

Si tratta di una costante che si manifesta – da molti anni - come già segnalato dal procuratore della repubblica di Tivoli pro tempore Luigi De Ficchy e dal procuratore Francesco Menditto. I fattori che sembrano influenzare la criminalità organizzata locale sono senza dubbio la vicinanza con la Capitale e i costanti rapporti tra esponenti locali della malavita con esponenti della criminalità organizzata romana nonché la presenza di esponenti, nel circondario, appartenenti ad organizzazioni criminali mafiose come la 'ndrangheta e la camorra. In questo contesto si ha la conferma dell'attitudine della criminalità organizzata ad interagire con altri gruppi criminali anche mafiosi e di etnie diverse, ad apprendere ed acquisire il cd. metodo mafioso nel proprio agire criminale....

Versione aggiornata all'11 dicembre 2023.



quelle campane - che gestiscono l'usura in danno dei commercianti della zona, oltre a riciclare il denaro e le merci provento delle illecite attività.

Sono state altresì giudizialmente accertate ramificazioni del clan RINZIVILLO (RINZIVILLO Salvatore il 29 marzo 2018 è stato condannato dal Gup di Roma a 15 anni e 5 mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso) dentro il CAR di Guidonia, il quale attraverso alcuni imprenditori collusi nel settore dell'ortofrutta esercitava sugli altri imprenditori operanti nel centro agroalimentare un'estorsione complessa, imponendo forniture, bloccando i prezzi e applicando il metodo mafioso nel recupero di asseriti crediti.

La presenza romana dei RINZIVILLO rappresenta un evidente segnale del processo di consolidamento di una nuova Cosa nostra, ancora sorretta dai riferimenti di importanti famiglie di mafia ma che ha fatto precise scelte sul presente: mimetizzarsi con il tessuto socio-economico, tessere relazioni con i professionisti romani e con i siciliani trasferiti a Roma, usare la riserva di violenza da tutti riconosciuta loro.

I comuni a nord di Roma quali Rignano Flaminio, Castelnuovo di Porto, Morlupo e Campagnano di Roma, invece, registrano la presenza di elementi collegati a formazioni criminali di origine calabrese della zona di Reggio Calabria (Africo, Melito Porto Salvo, Bruzzano Zeffirio), alcuni dei quali pregiudicati per reati in materia associativa.

In particolare – come si specificherà nel prosieguo - le indagini finora condotte hanno confermato il radicamento di appartenenti alle famiglie MORABITO-MOLLICA-BRUZZANITI-SCRIVA, divenuti titolari di numerose attività commerciali e imprenditoriali.

Al riguardo si evidenzia in particolare come, a conclusione di una prolungata e complessa indagine condotta dalla Divisione Anticrimine, finalizzata all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, con decreti datati 19.06.2019, 27.06.2019 e 29.10.2019 il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata delle Misure di Prevenzione - ha disposto il sequestro dei beni, ai fini della confisca, nei confronti di SCRIVA Placido Antonio, di anni 53; MORABITO Domenico, di anni 52; MOLLICA Domenico Antonio, di anni 52; VELONA' Giuseppe, di anni 65 e LIGATO Salvatore, di anni 55, esponenti di vertice del gruppo laziale della pericolosa e temuta 'ndrina di 'ndrangbeta MORABITO-MOLLICA-PALAMARA-SCRIVA, originaria di Africo (RC) e insediatasi a nord di questa Provincia a partire dagli anni '80. Nello specifico l'operazione, convenzionalmente denominata "Giù le mani", ha riguardato un compendio patrimoniale il cui valore può approssimativamente indicarsi in oltre 120 milioni di euro tra beni immobili, ubicati in Roma, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Morlupo, Capena, Castelnuovo di Porto, Campagnano Romano, Riano, Grottaferrata, Faleria (VT), Rocca di Cambio (AQ), Alghero (SS), Genova e Bruzzano Zeffirio (RC); quote societarie e ditte individuali; complessi aziendali di cui 7 supermercati siti in Roma, Rignano Flaminio, Capena, Fiano Romano, Morlupo e Castelnuovo di Porto, allevamenti di bovini, bufalini, ovini e cavalli etc..

*L'offensività dei predetti soggetti si evidenzia anche in relazione ai vincoli di sangue intercorrenti tra loro che ne rafforzano oltremodo la coesione e, di conseguenza, la pericolosità. Così delineato il potente e strutturato contesto familiare di matrice 'ndranghetista, se ne evidenzia la pericolosità anche sotto il profilo dell'ordine pubblico economico in relazione alle indissolubili e vaste cointeressenze economiche da essi messe in piedi al fine di reinvestire i notevoli capitali di provenienza delittuosa, sicché attualmente essi costituiscono **un inscindibile unicum criminale ed economico.***

L'interessamento della criminalità organizzata verso il traffico di sostanze stupefacenti, da sempre canale di sicuro profitto, costituisce uno degli aspetti più gravi cui si ricollegano, peraltro, molteplici reati minori di carattere predatorio, spesso commessi da tossicodipendenti alla ricerca di denaro per l'acquisto della sostanza stupefacente.

Per quel che concerne le attività di contrasto al fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, si rappresenta che la Squadra Mobile, unitamente al Commissariato di P.S. "Tivoli", ha condotto indagini, concluse con l'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare, su gruppi di giovani collegati tra loro e attivi in località Guidonia Montecelio (RM) e Tivoli, aventi medesimo modus operandi del clan criminale capeggiato dall'ormai defunto CASCALISCI Giacomo

Rilevante è anche la presenza sul territorio della criminalità straniera. In particolare, nelle località di Albuccione (Guidonia) e di Tivoli Terme insistono insediamenti di soggetti nomadi di estrazione est-europea - principalmente di origine rom e slava - dediti alla commissione di reati contro il patrimonio, ma anche di cittadini albanesi e romeni, dediti prevalentemente allo sfruttamento della prostituzione e al traffico di sostanze stupefacenti.

La comunità cinese, invece, si conferma dislocata soprattutto in località Setteville di Guidonia, ove amministra insediamenti di fabbriche, capannoni di deposito e stoccaggio merci all'interno dell'area industriale.



Il cospicuo insediamento di cittadini di etnia egiziana nelle località di Setteville e Villalba di Guidonia e di Tivoli Terme è composto anche da un nutrito gruppo di soggetti dediti allo smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina, in particolare nelle varie "piazzette" della zona Guidonia Montecelio.

Sulla stessa linea la valutazione del **Comando Provinciale dei Carabinieri, oltre che dei Gruppi Frascati e Ostia.**

Alla criminalità indigena capitolina si affiancano, spesso integrandosi senza particolari vincoli di affiliazione, gruppi criminali riconducibili alle organizzazioni mafiose tradizionali; infatti, le indagini e l'attività di ricerca informativa hanno evidenziato la sussistenza, in Roma e provincia, di presenze criminali qualificate, rappresentate da insediamenti di soggetti già affiliati e/ o contigui a mafia, camorra e 'ndrangheta che hanno, pertanto, costituito proprie propaggini su un territorio tradizionalmente alieno al condizionamento mafioso.

Proprio per la diversità ambientale del territorio laziale rispetto a quello di origine, tali presenze criminali operano secondo metodologie delittuose improntate ad una minore visibilità, non manifestandosi con la stessa efferatezza riscontrabile in aree ad alta incidenza mafiosa; il mantenimento di un basso profilo operativo costituisce, del resto, una delle condizioni necessarie per poter reimpiegare i capitali di provenienza criminosa in attività lecite, con particolare predilezione per il settore del commercio delle automobili e della ristorazione.

Infine, il traffico di stupefacenti è un settore di interesse comune a tutte le consorterie criminali operanti in provincia di Roma, siano esse a composizione locale, di tipo mafioso tradizionale e/ o a matrice etnica. In tale settore, pertanto, si assiste, sovente, alla realizzazione di alleanze tra i sodalizi criminali di stanza nella Capitale e organizzazioni transnazionali di varia matrice e composizione.

L'attività di monitoraggio effettuata negli anni ha evidenziato la presenza di numerosi soggetti appartenenti, o comunque riconducibili, ad organizzazioni criminali di tipo mafioso siciliano, campano e calabrese, che si sono insediati nel tempo nella Provincia di Roma. Tali insediamenti, sebbene molto significativi e indicativi di possibili infiltrazioni della criminalità mafiosa nel tessuto socio-economico locale, non possono essere considerati, in alcun modo, come segnali di uno specifico controllo territoriale da parte della criminalità organizzata.

In totale, in Provincia di Roma sono stati censiti ben 335 individui i quali, in passato, sono stati denunciati o arrestati per violazione dell'art. 416 bis c.p. o per reati commessi con l'aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 203/91.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, tra l'altro, sottolinea che fra le attività economiche maggiormente a rischio di infiltrazioni della criminalità operanti nell'area del Circondario della Procura della Repubblica di Tivoli spicca, con una superficie coperta di oltre 300.000 m², il Centro Agroalimentare di Roma (C.A.R.), che ospita aziende che si occupano per lo più della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli ed ittici. Nel C.A.R. operano circa 450 aziende che danno lavoro a più di 2.500 persone, con un volume d'affari annuo di circa 2 miliardi di euro, legato alla movimentazione di 800.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli e di 40.000 tonnellate di prodotti ittici.

La vigilanza del sito è assicurata da guardie giurate. Presso il C.A.R. è presente una Squadra Operativa Stanziale (S.O.T.) della Guardia di Finanza, ove sono impiegati 16 militari alle dipendenze del Gruppo di Tivoli, addetti esclusivamente a servizi di vigilanza doganale, in collaborazione con il personale della Sezione Operativa Territoriale di Roma Est dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La complessa realtà economica in argomento, in virtù del rilevante volume di scambi commerciali quotidianamente posti in essere, è oggetto di costante monitoraggio, attraverso periodici controlli sulla corretta certificazione dei corrispettivi da parte degli operatori e interventi volti al contrasto del lavoro nero e irregolare.

Inoltre, il Gruppo di Tivoli concorre con le altre Forze di Polizia a servizi di pattugliamento sia presso il C.A.R. che nel territorio di Guidonia, come previsto da apposita ordinanza della Questura di Roma.

11.3. Le REMS

Nel circondario non sono presenti istituti penitenziari.

Si rappresenta che nel circondario sono presenti tre REMS che evidenziano plurime problematiche applicative oggetto di diverse riunioni anche a livello distrettuale.

Particolarmente utile, per la risoluzione dei problemi applicativi, il tavolo interistituzionale istituito dalla Corte d'appello e dalla Procura Generale.



12. Le statistiche e l'esame dei flussi dei procedimenti

12.1. Premessa

Si è demandata la verifica successiva dei dati statistici alla **commissione flussi** istituita presso il Consiglio Giudiziario, evitando una previa interlocuzione per non "appesantirne" il funzionamento.

12.2. I tempi d'iscrizione

Per accelerare le iscrizioni è stato istituito un apposito ufficio centralizzato che cura le iscrizioni non urgenti. Quelle urgenti sono effettuate dalla Segreteria del Magistrato di Turno Esterno.

Le iscrizioni, anche quelle ordinarie, sono eseguite:

- quelle urgenti e dei reati del cd. Codice rosso in giornata;
- quelle relative al reg. mod.21 al più entro 2 giorni;
- quelle relative al mod. 44 e al mod. 45 mediamente in 5 giorni.

L'innovazione ha consentito di assicurare le iscrizioni quasi in tempo reale.

Va precisato che il nuovo Sistema Informativo della Cognizione Panale comporta un inevitabile rallentamento nelle attività di iscrizione, a causa delle diverse problematiche emergenti, da risolvere con l'ausilio dei tecnici, oltre che per le informazioni da inserire in campi obbligatori maggiori rispetto al Re.ge.

12.3. Giudizio di sintesi sull'anno giudiziario 2019-2020 (mod. 21, 21-bis, 44 e 45)

	Mod. 21 – Noti	Mod. 21 bis – gdp	Mod. 44 – Ignoti	Mod. 45 FNCR
Proc. pendenti al 01/07/2019	7.846	662	3.178	823
Sopravvenuti nel periodo	8.283	436	9.145	1.594
Esauriti nel periodo	8.278	613	10.437	1.788
Pendenti al 30/06/2020	7.851	485	1.886	629
Risultato	+5 (+0%)	- 177 (-27%)	- 1.292 (- 41%)	-194 (- 24%)

I dati documentano una produttività di altissimo livello, grazie all'impegno dei Magistrati, oltre che del personale amministrativo e della polizia giudiziaria (sezioni e servizi), a fronte di pendenze rilevanti che non si riescono a ridurre seriamente.

Questi dati saranno meglio esaminati oltre, pur se si evidenzia una consistente riduzione delle pendenze:

- **Noti mod. 21, invariati;**
- **Noti mod. 21 bis, - 27%;**
- **Ignoti mod. 44, - 40,6%;**
- **Atti non costituenti reato mod. 45, - 23,5%.**

Emerge che, dopo avere "saturato" la capacità di definizione dei procedimenti mod. 21, l'impegno è stato profuso per ridurre le altre pendenze, riportandole a livelli fisiologici in considerazione del grave sottodimensionamento dell'organico.

12.4. Giudizio di sintesi su pendenze, sopravvenienze ed esauriti dal 2010 a oggi. Tempi di definizione 2016-2020

Le pendenze dell'ufficio per i procedimenti "noti", in costante aumento nel passato, registrano una rilevante flessione nell'ultimo triennio (da 8.417 a 7.851):

AG'10-'11 (inizio periodo)	9.710
AG'11-'12 (inizio periodo)	9.843



AG'12-13 (inizio periodo)	10.317
AG'13-14 (inizio periodo)	11.000
AG'14-15 (inizio periodo)	11.198
AG'15-16 (inizio periodo)	10.867
AG'16-17 (inizio periodo)	9.898
AG'17-18 (inizio periodo)	9.387
AG'18-19 (inizio periodo)	8.417
AG'19-20 (inizio periodo)	7.749
AG'20-21 (inizio periodo)	7.851

Le sopravvenienze sono ormai costanti, anzi con un leggero incremento nell'ultimo anno, non registrandosi la diminuzione verificatasi a livello nazionale:

AG'10-11	8819
AG'11-12	8517
AG'12-13	8738
AG'13-14	8695
AG'14-15	8485
AG'15-16	8125
AG'16-17	8239
AG'17-18	8007
AG'18-19	8013
AG'19-20	8283

Risulta una media, riferita all'ultimo quinquennio, di circa 8.600 sopravvenienze annue, che comporta l'assegnazione in media di circa 1.230 procedimenti all'anno a Magistrato (all'epoca erano presenti in organico 7 Magistrati: con 8 Magistrati la media sarebbe stata di circa 1.070 procedimenti).

I procedimenti esauriti, nonostante l'elevato carico di sopravvenienze, sono a livelli elevatissimi, grazie all'impegno e alla dedizione di tutti i Magistrati e del personale.

Si registra una notevole aumento nello smaltimento dei fascicoli nell'ultimo trienni (da 8.977 a 8.278)

AG'10-11	8689
AG'11-12	8043
AG'12-13	8076
AG'13-14	8473
AG'14-15	8816



AG'15-'16	8765
AG'16-'17	8751
AG'17-'18	8977
AG'18-'19	8686
AG'19-'20	8278

Da notare il progressivo aumento delle definizioni negli ultimi anni, con una media di procedimenti esauriti nel quinquennio pari a circa 8500, **il che significa che ogni Magistrato (7 presenti all'epoca) ha definito in media oltre 1.240 procedimenti per anno, superiore alle altissime sopravvenienze.**

Risulta evidente che l'ufficio, grazie all'impegno dei Magistrati e del personale, è riuscito a esaurire i procedimenti pervenuti, senza potere ridurre l'arretrato.

12.5 Giudizio di sintesi su pendenze, e durata dei procedimenti desunti dalle statistiche ministeriali dal 2016 al 2020

Dalle statistiche ministeriali m 313PU emergono i seguenti dati:

a) **dati 26 maggio 2016-11 maggio 2020, sono evidenziate le consistenti diminuzioni delle pendenze**

PENDENTI	Mod. 21 (noti)	Mod. 44 (Ignoti)	Mod. 21- bis	Mod. 45	TOTALE
26 maggio 2016	9.987	4.294	1.226	2.418	17.9825
11 maggio 2020	7.916	2.354	536	666	11.472
PERCENTUALE DIMINUZIONE	-21%	-45%	-56%	-73%	-36%

Un trend discendente univoco, con diminuzione delle pendenze tra il 21 e il 73%, in media 36%

Per confrontare la **durata dei procedimenti** si allegano le statistiche ministeriali dell'anno 2015 (all. 32) e del 2019 (all. 33), da cui risulta:

	mod 21 definiti entro 6 mesi	mod. 21 definiti, durata media	mod 21-bis definiti entro 6 mesi	mod 21-bis definiti, durata media
Anno 2015	3.154	515	1320	2301
Anno 2019	4.860	386	838	1.895
%	+54%	- 25%	+ 36%	-18%



La durata media mod. 21 è diminuita da 515 giorni a 386. In realtà la durata sarebbe ancora inferiore se non si fosse deciso di bloccare numerosi procedimenti prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio per agevolare il tribunale (cfr. sub lett. c).

È appena il caso di rilevare che dalle statistiche presenti nella relazione dell'anno giudiziario 2020 emerge con chiarezza che la consistente diminuzione delle pendenze deriva non da una diminuzione delle sopravvenienze (di rilievo solo per il mod. 21-bis) ma da una maggiore produttività dell'Ufficio che non è mai andata a discapito della qualità;

12.6. Considerazioni conclusive. I dati complessivi 2002-20120 (pendenti, sopravvenuti, esauriti) proc. mod 21, 21-bis, 44 e 45

Particolarmente utili i dati riepilogativi e leggibili con appositi grafici redatti dai tecnici informatici:


SOPRAVVENUTI



Sopravvenuti nel periodo anni giudiziari 2002-2020 per i Modelli (21,44, 45 e 21bis)				
Anno Giudiziario	Mod.21 (NOTI)	Mod.44 (IGNOTI)	Mod.45 (FNCR)	Mod.21Bis (GDP)
AG'02-'03	5117	11940	726	1601
AG'03-'04	6454	11224	1431	1365
AG'04-'05	6920	10657	1372	1494
AG'05-'06	6948	11120	758	1246
AG'06-'07	6149	11510	918	1404
AG'07-'08	7551	14107	1289	1545
AG'08-'09	7525	11946	1423	1520
AG'09-'10	8598	13308	1165	1774
AG'10-'11	8819	13641	1215	1508
AG'11-'12	8517	13250	1410	1525
AG'12-'13	8738	13109	1718	1428
AG'13-'14	8695	14306	1903	1622
AG'14-'15	8485	12768	1920	1309
AG'15-'16	8125	11823	2077	1188
AG'16-'17	8239	11495	1727	953
AG'17-'18	8007	10999	1564	653
AG'18-'19	8013	10125	1642	498
AG'19-'20	8283	9145	1594	436

SOPRAVVENUTI NEL PERIODO

Dati aggregati per anno giudiziario




Le sopravvenienze Noti mod. 21 sono in leggero aumento (in controtendenza rispetto alla riduzione segnalata a livello nazionale); Risulta una media, riferita all'ultimo quinquennio, di 8173 sopravvenienze annue che comporta l'assegnazione in media di oltre 1000 procedimenti all'anno a magistrato.

Noti mod. 21 sono in leggera, ma costante, diminuzione; Ignoti sono in costante diminuzione; Fatti non costituenti reato sono costanti



ESAURITI

Esauriti nel periodo anni giudiziari 2002-2020 per i Modelli (21,44, 45 e 21bis)				
Anno Giudiziario	Mod.21 (NOTI)	Mod.44 (IGNOTI)	Mod.45 (FNCR)	Mod.21Bis (GDP)
AG'02-'03	3358	10614	534	1093
AG'03-'04	4828	11512	724	1609
AG'04-'05	5597	10757	856	1350
AG'05-'06	5900	9323	609	1269
AG'06-'07	5135	10998	714	1280
AG'07-'08	6522	14685	2022	1132
AG'08-'09	6893	12540	778	1126
AG'09-'10	9248	14446	1393	1867
AG'10-'11	8689	12702	804	1672
AG'11-'12	8043	13085	1290	1565
AG'12-'13	8076	13194	1268	1460
AG'13-'14	8473	14190	1715	1606
AG'14-'15	8826	12584	2141	1303
AG'15-'16	8767	11213	1434	1351
AG'16-'17	8751	12241	3327	1084
AG'17-'18	8932	10315	1610	909
AG'18-'19	8686	11237	1680	647
AG'19-'20	8278	10437	1788	613




I procedimenti esauriti, nonostante l'elevato carico di sopravvenienze, presentano una media di esauriti nel quinquennio pari a circa 8.691. **I Sostituti hanno definito in media circa 1.080 procedimenti per anno.** I dati, tratti dalle statistiche ministeriali, non tengono conto dei



provvedimenti adottati sulla base dei criteri di priorità e della *sofferenza* del Tribunale, per cui vi è un gran numero di procedimenti in attesa di data di udienza monocratica (circa 1.800).

PENDENTI

Pendenti all'inizio del periodo anni giudiziari 2002-2020 per i Modelli (21, 44, 45 e 21 bis)				
Anno Giudiziario	Mod.21 (NOTI)	Mod.44 (IGNOTI)	Mod.45(FNCR)	Mod.21Bis(GDP)
AG'02-'03	1933	1612	262	392
AG'03-'04	3692	2938	454	900
AG'04-'05	5318	2650	1161	656
AG'05-'06	6641	2550	1677	800
AG'06-'07	7689	4347	1826	777
AG'07-'08	8703	4859	2030	901
AG'08-'09	9732	4281	1297	1314
AG'09-'10	10364	3687	942	1708
AG'10-'11	9710	2537	685	1604
AG'11-'12	9843	3404	1108	1438
AG'12-'13	10317	3569	1228	1398
AG'13-'14	11000	3472	1641	1364
AG'14-'15	11198	3578	1666	1378
AG'15-'16	10867	3728	1928	1599
AG'16-'17	9898	4354	2534	1211
AG'17-'18	9387	3634	915	1067
AG'18-'19	8417	4300	870	809
AG'19-'20	7749	3188	832	660
AG'20-'21	7851	1886	629	485





Le pendenze dell'ufficio, in particolare per i procedimenti "noti", in costante aumento nel passato, registrano negli ultimi anni una costante flessione grazie al lavoro dei magistrati, del personale ed all'organizzazione adottata (sezioni DAS e DAR), con un dato ormai stabilizzato non potendo l'attuale organico esaurire un maggiore numero di procedimenti.

I dati esposti consentono di giungere alle seguenti conclusioni:

- a) la sopravvenienza esponenziale dei procedimenti pendenti fino al 2010, con progressiva formazione di arretrato derivante dalla mancata congrua assegnazione di Sostituti Procuratori;
- b) un relevantissimo carico di lavoro quantitativo, derivante evidentemente dalla criminalità del circondario (le cui caratteristiche saranno esaminate oltre), conferma l'insufficienza delle risorse, in particolare umane, evidenziate in precedenza;
- c) l'arretrato, ridotto grazie al lavoro dei colleghi e del personale e dell'organizzazione adottata, sarà definitivamente affrontata solo con l'aumento dell'organico dei magistrati, finalmente concesso (con DM 14 settembre 2020) con concreta assegnazione delle 3 unità, in linea con i dati nazionali;
- d) i tempi di definizione sono stati ampiamente ridotto pur se è prevedibile la prescrizione per le contravvenzioni e per i delitti puniti meno gravemente per le difficoltà che presenta il settore penale del Tribunale, disincentivando i riti alternativi, nonostante i criteri di priorità adottati;
- e) un numero di procedimenti sopravvenuti compatibile con un carico di lavoro "accettabile" per i magistrati sarà possibile solo con l'assegnazione dei 3 sostituti in aumento di organico.

12.7. I dati statistici dei Magistrati, in generale. Le pendenze dei procedimenti in carico ai Magistrati il confronto 30 giugno 2017-30 giugno 2020. La raggiunta perequazione e riduzione delle pendenze.

Statistica Ministero Reg. mod. 21, 44 e 45 alla data del 31 dicembre 2017 e al 30 settembre 2020.

Magistrato	Mod.21 (NOTI)		Mod.44 (IGNOTI)		Mod.45 (FNCR)	
	30.6.2017	30.9.2020	30.6.2017	30.6.2020	30.6.2017	30.6.2020
	7	0	7	0	7	0
Andrea Calice	1.244	868	864	260	273	78
Lelia Di Domenico	367	592	220	185	91	18
Filippo Guerra	549	775	253	275	90	80
Gabriele Iuzzolino	1.329	737	1.150	389	111	82
Giuseppe Mimmo	695	1.149	994	489	310	121
Luigi Pacifici	340	809	98	174	12	19
Antonio Altobelli	745	768	215	315	47	115
Arianna Armanini	0	907		318	0	132
TOTALE	6.478	6405	3.814	2.405	958	645

Si rileva:

Noti: sostanzialmente invariati, ma con una tendenza alla omogeneizzazione tra i magistrati;

Ignoti: Riduzione del 50%, con omogeneizzazione tra i magistrati;



Mod. 45: riduzione del 33% con omogeneizzazione tra i magistrati.

Le pendenze effettive a seguito dei criteri di priorità adottati dalla Procura, approvati dal CSM.

A seguito dei criteri di priorità adottati risultano pendenti per i magistrati procedimenti lavorati e definiti (all. 5):

- sospesi in attesa della prossima prescrizione o della data di udienza monocratica;
- in attesa della data di udienza monocratica.

Si tratta dei dati delle pendenze effettive

Statistica pendenze effettive magistrati Reg. mod. 21, 44 e 45 alla data del 31 dicembre 2017 e al 30 settembre 2020.

Magistrato	Mod.21 (NOTI)	
	30.6.2017	30.9.2020
Andrea Calice	1.244	559
Lelia Di Domenico	367	391
Filippo Guerra	549	498
Gabriele Iuzzolino	1.329	713
Giuseppe Mimmo	695	725
Luigi Pacifici	340	404
Antonio Altobelli	745	516
Arianna Armanini	0	513
TOTALE	6.478	4.319

Si rileva

- una notevole omogeneizzazione tra i magistrati; il divario era tra 340 e 1.244 (del 300%) oggi tra 404 e 713 (circa 65%)
- una consistente riduzione della pendenza effettiva (da 6.478 a 4.319, del 33%);

Dunque, gli obiettivi posti dal progetto organizzativo previgente sono stati ampiamente raggiunti grazie:

- alle soluzioni organizzative adottate;
- all'abnegazione dei magistrati;
- alla disponibilità dei magistrati alla perequazione dei ruoli, raggiunta bilanciando le nuove assegnazioni.

Le statistiche dei magistrati tenuto conto della Sezione Definizione Affari Semplici

Ulteriori elementi si traggono dai dati relativi ai procedimenti assegnati ai magistrati trattati dall'istituto ufficio DAS. Si tratta di procedimenti che non sono in carico alla Segreteria del Magistrato.

Magistrato	Fascicoli complessivi	Fascicoli in Segreteria (sottratti quelli assegnati al DAS)
Andrea Calice	559	351
Lelia Di Domenico	391	191
Filippo Guerra	498	282



Gabriele Iuzzolino	713	515
Giuseppe Mimmo	725	494
Luigi Pacifici	404	189
Antonio Altobelli	516	271
Arianna Armanini	513	309 + 218 DAR (affari risalenti)

L'assegnazione dei 3 sostituti consentirà di completare il progetto di perequazione delle pendenze e di assicurare una pendenza effettiva compatibile con un carico di lavoro "accettabile" per il magistrato

Conclusioni

Appare evidente il gran lavoro svolto dai Magistrati anche negli ultimi tre anni che ha consentito:

- di rivedere, come da modifica dei criteri organizzativi, le iscrizioni residuali al Reg. mod 45, riducendo considerevolmente e in modo fisiologico le pendenze di questo registro;
- un rilevantissimo numero di definizione dei procedimenti noti (;
- la riduzione complessiva delle pendenze.

Tali ottimi risultati quantitativi si coniugano (e ciò appare fondamentale) agli ottimi risultati qualitativi raggiunti nell'ambito di plurimi e delicati procedimenti.

È opportuno segnalare gli ottimi risultati raggiunti grazie alla riorganizzazione dell'ufficio del Giudice di Pace, con l'attribuzione della materia ai V.P.O.

13. L'organizzazione degli uffici giudicanti

Si rinvia alle tabelle degli uffici giudicanti.

14. I Bilanci Sociali per gli anni 2017 e 2018

Grazie all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli sono stati realizzati i bilanci 2017 e 2018 di responsabilità sociale della Procura della Repubblica di Tivoli.

È stata raccolta, con entusiasmo, la richiesta di fotografare, anche con le caratteristiche proprie del bilancio, l'attività della Procura in modo tale da consentire di conoscere l'organizzazione e il funzionamento di un ufficio a presidio della legalità, come previsto dalla Carta costituzionale.

Se l'attività investigativa della Procura è connotata da necessaria segretezza e riservatezza, particolarmente nella prima fase, di assoluta trasparenza devono essere l'organizzazione, il funzionamento, l'azione amministrativa e contabile, in modo tale da assicurare quel controllo "sociale" indispensabile per ogni istituzione.

Questa la ragione che ha spinto Procura e Ordine ad avviare una collaborazione che consente di predisporre il bilancio di responsabilità sociale, nella consapevolezza che si tratta solo dell'avvio di un percorso che proseguirà con ulteriori approfondimenti nei prossimi anni.

Come evidenziato nelle pubblicazioni, l'obiettivo di una rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche risponde alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori (cosiddetti *stakeholders*, o portatori di interessi), primari o secondari - singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, o altre istituzioni pubbliche e private -, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell'azione della singola amministrazione.

L'evoluzione e la diffusione della responsabilità sociale e del bilancio sociale sono concetti relativamente recenti per il tessuto socio-economico italiano.

Se, infatti, a livello europeo alcuni Paesi hanno introdotto nella propria normativa espliciti obblighi di rendicontazione socio/ambientale, il nostro ordinamento non impone alcun vincolo.



Il Bilancio di Responsabilità Sociale vuole essere quindi una sintesi, un rendiconto non solo economico o contabile, ma anche politico-funzionale, dell'attività svolta, per consentire alla globalità degli interlocutori, portatori di interessi, di comprendere meglio l'odierna realtà, complessa e multiforme, nel nostro caso, di una Procura della Repubblica.

Il Bilancio Sociale consente la certificazione di un profilo etico che legittima il ruolo di un'istituzione, comunicando affidabilità e dimostrando altresì attenzione e sensibilità al contesto socio-economico ed ambientale in cui opera.

Esso assume diverse funzioni:

- in qualità di strumento di *reporting*, deve essere in grado di mettere in evidenza gli obiettivi politico-strategici, di offrire al decisore una più completa serie di informazioni per l'indirizzo delle scelte in fase di programmazione, nonché una valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'ente in fase di controllo;
- come strumento di trasparenza e comunicazione, pone le basi per la costruzione di un rapporto con la collettività basato sulla correttezza, completezza e puntualità informativa. Comunica i valori di cui l'organizzazione è portatore, con l'obiettivo ultimo di consolidarne l'immagine e la reputazione presso tutti i soggetti che, a titolo diverso, interagiscono con il suo operato. Con il Bilancio Sociale l'ente rende trasparente il suo lavoro, manifesta impegni verso gli *stakeholder* e genera fiducia;
- come strumento di valorizzazione ed espressione dei concetti di efficacia ed efficienza.

In effetti il Bilancio Sociale non è pertanto un semplice rendiconto consuntivo o un documento di relazione di carattere amministrativo-burocratico: è soprattutto uno straordinario strumento di gestione e divulgazione.

Oltre che esercitare una funzione di comunicazione esterna, svolgendo una funzione di controllo a beneficio della collettività di riferimento, opera un'azione di comunicazione interna, in quanto facilita il sistema delle relazioni e di governo dell'organizzazione, permettendo di valutare, programmare e pianificare, di anno in anno, le proprie strategie in funzione degli obiettivi e valori sociali in cui l'azienda si riconosce.

Rappresenta, inoltre, un momento di riflessione sull'impegno che l'"impresa" assume per migliorare qualità di prodotto e servizio, sicurezza sul posto di lavoro e tutela ambientale.

Il Bilancio Sociale, quindi, si propone di:

- fornire a tutti gli *stakeholder* un quadro complessivo delle *performance*, aprendo un processo interattivo di comunicazione sociale;
- fornire informazioni utili sulla qualità dell'attività per ampliare e migliorare, anche sotto il profilo etico-sociale, le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli *stakeholder*;
- analizzare il ruolo svolto nella società civile, evidenziando le caratteristiche della cultura aziendale e divulgando il sistema di valori di riferimento della propria organizzazione;
- dimostrare che il fine è anche quello di fornire un valore aggiunto per la comunità;
- essere considerato come un fattore di cruciale importanza per lo sviluppo della democrazia e della trasparenza nell'ambito delle attività;
- diventare uno strumento per rendicontare le ricadute sociali in termini di utilità, di legittimazione ed efficienza delle attività svolte;
- rappresentare un momento di riflessione sull'impegno che tutto l'organico assume per migliorare qualità di prodotto e servizio, rapporto con l'utenza, rispetto della persona e dei diritti umani, sicurezza sul posto di lavoro, rispetto dell'ambiente.

Si tratta, in sintesi, di un documento da affiancare a quelli canonici già esistenti, in grado di fornire, ai diversi soggetti interessati, informazioni sugli effetti sociali ed ambientali che derivano dalle scelte aziendali ma, allo stesso tempo, risulta un documento autonomo, in grado di fornire informazioni qualitative e quantitative sugli effetti prodotti dall'attività.

L'autonomia del Bilancio Sociale va però intesa in senso relativo: essa riguarda il documento e non le informazioni in esso contenute, le quali devono presentare un forte aggancio con fonti certe e verificabili e con



procedure definite, per evitare il rischio che le informazioni prodotte appaiano mere dichiarazioni d'intento, e come tali, sfuggano a qualunque controllo e confronto spaziale e temporale.

15. Le linee guida delle scelte e degli obiettivi da perseguire nel triennio (in stretta correlazione con gli obiettivi del progetto previgente)

15.1. L'importanza della sinergia tra i diversi protagonisti dell'azione della Procura

Sulla base dei dati e delle valutazioni indicati vanno espone le scelte individuate per raggiungere gli obiettivi dell'azione dell'ufficio (art. 4 d.lgs. n. 106/2006 e normativa consiliare), in continuità col previgente progetto organizzativo.

Le scelte e gli obiettivi devono tendere a un più efficiente funzionamento della giustizia attraverso azioni di miglioramento pianificate nel tempo, tenendo necessariamente conto dei vari soggetti con cui l'ufficio di Procura interloquisce, a partire dagli uffici giudicanti.

Occorre, dunque, definire obiettivi concretamente perseguibili, sulla base delle ridotte risorse a disposizione, nel periodo di riferimento del presente progetto organizzativo.

È evidente che in una Procura di medie dimensioni, come quella di Tivoli, sono essenziali la sinergia tra i vari soggetti e la fungibilità nei servizi. Assumono rilievo prioritario, in questa prospettiva, la qualità e la motivazione dei singoli operatori, dovendo gli interventi organizzativi tenere necessariamente conto anche dei suggerimenti degli interessati.

La dimensione dell'ufficio consente anche una diretta conoscenza dei settori di lavoro e, dunque, di ridurre rigidità eccessive nell'organizzazione del lavoro.

Si è consapevoli, peraltro, della necessità di procedere a costanti verifiche dell'organizzazione adottata, al fine di raggiungere in modo ottimale i risultati.

15.2. Gli obiettivi, in generale.

Gli obiettivi del presente progetto organizzativo sono in continuità con quelli delineati e conseguiti progressivamente dal maggio 2016 (presa di possesso del Procuratore) in una visione d'insieme elaborata con la progressiva conoscenza dell'ufficio e delle dinamiche criminali, acquisita anche attraverso le plurime e proficue riunioni con le colleghe e i colleghi che hanno offerto costantemente spunti interessantissimi. Utile anche il rapporto col personale amministrativo e la polizia giudiziaria, nonché con l'Avvocatura.

L'adozione dei provvedimenti è stata preceduta e sarà preceduta sempre da riunioni con i soggetti interessati e/o conoscitori delle problematiche su cui si intendeva intervenire, per plurime ragioni:

- l'opportunità di coinvolgere i soggetti interessati;
- raccogliere le problematiche esistenti e le possibili soluzioni;
- consentire un adeguato confronto;
- proporre un progetto di intervento per verificarne l'idoneità.

Proprio la "coralità" dell'individuazione delle problematiche e l'esposizione delle possibili soluzioni, prospettate, ha consentito di proporre e adottare plurimi interventi che trovano il naturale sbocco nel presente progetto organizzativo che si propone di dare armonia all'ufficio in continuità con quanto già in atto.

Il progetto organizzativo costituisce, in definitiva, l'occasione per delineare in modo organico la nuova fisionomia dell'ufficio necessaria per realizzare gli obiettivi progressivamente enucleati.

I dati offerti consentono di comprendere che gli obiettivi di omogeneizzazione delle pendenze e delle sopravvenienze è quasi raggiunto.

La presa di possesso dei 3 nuovi Sostituti consentirà di completare l'opera in atto.



15.3. Gli obiettivi: la stabilizzazione e il perfezionamento dei provvedimenti organizzativi adottati. La "filosofia" dell'azione organizzativa dell'Ufficio

È opportuno riportare la filosofia complessiva dei provvedimenti adottati nel triennio previgente (e dal maggio 2016, presa di possesso del Procuratore), che interesserà anche il triennio in esame.

“Nella prospettiva delineata, occorre prioritariamente fare fronte al rilevante carico di lavoro gravante sui Sostituti Procuratori (e sul personale amministrativo) che, nonostante il costante e rilevantissimo impegno, riescono a definire le sopravvenienze...”

...I provvedimenti elencati, unitamente all'istituzione dell'Ufficio Definizione Affari Semplici (oltre indicato come DAS), si inquadrano nella riorganizzazione complessiva dell'Ufficio fondata su plurime esigenze che si possono solo enunciare:

- il puntuale adempimento dei compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi alla Procura della Repubblica, in un'ottica di "effettività" dell'azione per dare piena concretezza al "controllo di legalità" per la repressione dei reati, anche attraverso la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;
- l'attuazione dei principi indicati dal CSM nell'intento:
- di valorizzare le buone prassi, tra cui rientra la costituzione di un Ufficio Definizione Affari Semplici (cfr. delibera del 7 luglio 2016 "Dalle buone prassi ai "modelli". Una prima manualistica ricognitiva delle pratiche di organizzazione più diffuse negli uffici giudiziari italiani");
- di perseguire moduli organizzativi con "criteri di priorità e gestione dei flussi di affari (rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti)" in cui si collocano gli Uffici DAS (cfr. delibera 11 maggio 2016);
- la gestione dei procedimenti con valutazione anche dei tempi di trattazione e definizione, perseguita attraverso provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore della Repubblica, quale titolare dell'esercizio dell'azione penale (con le modalità previste dalle delibere del CSM 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009), in linea con la citata delibera del CSM del 7 luglio 2016, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e delle norme sul giusto processo (art. 1 d.lgs. n. 106/2006);
- il migliore utilizzo delle (limitate) risorse disponibili al fine di consentire ai Magistrati dell'Ufficio di concentrare l'impegno su procedimenti che richiedono il pieno apporto della loro professionalità, perciò di maggiore allarme sociale e impatto sul territorio, evitando di disperdere le energie tra la molteplicità di procedimenti, anche seriali, per reati di agevole definizione;
- il perseguimento di tempi e modalità omogenee di trattazione dei reati definibili in modo "seriale", anche nelle diverse fasi. Risultato questo conseguibile attraverso l'individuazione:
- di una struttura autonoma destinata, gradualmente, ad assorbire una percentuale rilevante del carico di lavoro della Procura della Repubblica, con conseguente diminuzione per i Sostituti Procuratori e per le rispettive Segreterie;
- di uniformi modalità di trattazione e di definizione dei procedimenti;
- di possibili protocolli investigativi basati su una concreta e continua collaborazione con la polizia giudiziaria dislocata sul territorio e con gli Uffici che presentano numerose denunce;
- la realizzazione di opportuni raccordi con gli Uffici Giudicanti (che saranno perseguiti a breve):
 - con il Tribunale, anche al fine di individuare un numero di procedimenti da avviare alla fase dibattimentale, evitando di "intasare" l'Ufficio Giudicante con processi destinati a sicura prescrizione. In tale prospettiva è utile, previa intesa con i Capi di Corte, tenere conto anche dell'esito finale del processo, dunque delle capacità di definizione degli altri Uffici Giudicanti (cfr. delibera CSM del 7 luglio 2016);
 - col Giudice delle indagini preliminari, tenuto conto delle determinazioni di sua competenza, a partire dalla scelta da operare sulla richiesta di decreti penali di condanna in cui occorre valutare il possibile esito della notificazione e la prevedibilità dell'opposizione".

Sul Rapporto tra quantità e qualità del lavoro si conferma oggi quanto già previsto in precedenza



“In presenza di carichi di lavoro non gestibili, segnalati in ogni sede, è inevitabile porsi il problema del rapporto tra dato quantitativo e qualitativo del lavoro svolto dai magistrati dell’Ufficio. Occorre, in altre parole, affrontare il tema dell’impegno del Magistrato nell’attività d’indagine e nella definizione dei procedimenti che, come è noto a tutti noi, richiede tempi assai differenti a seconda del singolo fascicolo e dei reati da perseguire. D’altra parte, la determinazione nell’attività investigativa da parte del Magistrato, così come la necessità di approfondire diversi temi d’indagine o di “aggredire” specifici “fenomeni” criminali, non sono agevolmente quantificabili, richiedendo uno specifico impegno – di energie e di tempo –.

Sono proprio i fascicoli più impegnativi, che statisticamente valgono sempre “1”, quelli che consentono alla Procura della Repubblica di svolgere il proprio compito perseguendo il controllo di legalità attraverso la repressione dei reati. D’altra parte, una mera trattazione burocratica del procedimento, che potrebbe consentire la definizione in tempi rapidi, potrebbe impedire approfondimenti utili e necessari.

L’elaborazione dell’organo di autogoverno e la normativa consentono di individuare criteri orientativi univoci, a partire da quelli fissati dalla Circolare CSM n. 20691 del 8.10.2007 (con le modifiche successivamente apportate) sulla valutazione dei criteri di professionalità dei Magistrati. Si prevede che attraverso tutte le fonti di conoscenza utili, sia ricostruita “*con completezza le qualità del magistrato, in modo da evidenziare in modo dettagliato le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini, inquadrando le stesse nei parametri che sono previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*”.

A tal fine, tutti i provvedimenti di valutazione di professionalità, e quindi anche il rapporto del Dirigente dell’Ufficio, “*devono procedere ad una indicazione analitica di ciascun parametro di valutazione e degli elementi di fatto positivi e negativi sui quali sono fondati i giudizi*”. Plurimi i parametri da valutare: in primo luogo, **l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio**, a seguire:

la capacità, desunta da plurimi elementi;

la ‘laboriosità, desunta da plurimi elementi, di cui solo uno è rappresentato dalla produttività, peraltro intesa “*come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici*”;

la ‘diligenza’;

l’impegno’.

Dunque, nella redazione dei rapporti informativi (e dei pareri dei Consigli Giudiziari), per precisa indicazione del CSM (peraltro pienamente condivisa dal sottoscritto) la valutazione sarà puntualmente espressa tenendo conto dei parametri indicati (ulteriormente precisati nella circolare), di cui solo uno consiste nel “nudo” dato numerico degli affari definiti che, peraltro, discende da numerosi fattori non necessariamente ascrivibili al Magistrato (materia trattata, complessità degli affari, organizzazione dell’Ufficio, ecc.). Intendo dire che per una valutazione dell’attività svolta, in un Ufficio come la Procura di Tivoli, che consente un contatto quotidiano tra Procuratore e Sostituti, è possibile per il Dirigente dell’Ufficio “apprezzare” direttamente tutti i parametri di valutazione, ivi compreso il dato della “qualità” (e del tempo impegnato) nella trattazione dei procedimenti, atteso che statisticamente è considerata una definizione la richiesta di decreto penale come la richiesta di rinvio a giudizio di un procedimento che ha comportato complesse e articolare attività. Pertanto, qualora il dato statistico comparativo sia inferiore a quello medio vi sarà la massima attenzione nell’evidenziare gli elementi che comportano tale scostamento, dando valore agli elementi che vi hanno inciso: processi di particolare rilievo trattati, deleghe per la trattazione di questioni amministrative o organizzative, ecc.

Ci tengo a sottolineare che proprio le continue interlocuzioni e gli scambi quotidiani intrattenuti in questi mesi con ciascuno di Voi, o nelle riunioni di tutti o di parte dei magistrati dell’Ufficio (a seconda degli argomenti trattati) mi hanno consentito di apprezzare le Vostre capacità e il Vostro impegno, indipendentemente dal dato statistico quantitativo, così come la disponibilità verso l’Ufficio (ad esempio nell’assunzione di incarichi amministrativi o organizzativi” ulteriori?”).

I provvedimenti adottati che hanno consentito di attuare gli obiettivi indicati:

- riorganizzazione dell’ufficio Primi Atti;



- **istituzione dell'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS)** con progressivi incrementi nel tempo, compatibili con l'attribuzione di idonee risorse, destinato alla trattazione di procedimenti definibili in modo "standardizzato", con alleggerimento del carico di lavoro delle Segreterie e degli stessi Sostituti Procuratori;
- **centralizzazione del servizio di iscrizione delle notizie di reato** "ordinarie" (Registri mod. 21, 44 e 45), per assicurare il corretto, uniforme e immediato adempimento (di cui è responsabile il Procuratore della Repubblica) e "sgravare" le segreterie dei Sostituti Procuratori;
- **L'istituzione della Sezione Definizione Affari Risalenti** ove fare confluire un numero adeguato di procedimenti tale da consentire un immediato "alleggerimento" dei ruoli più consistenti derivante anche dalle citate problematiche sperequative in sede di assegnazione;
- **La revisione dei Gruppi di lavoro;**
- La lenta ma graduale azione diretta e **ridurre la sperequazione dei carichi di lavoro** "È prioritario individuare soluzioni dirette a rendere gestibili ruoli che oggi, per la loro consistenza, non consentono al magistrato di rispettare i termini di conclusione delle indagini e di dedicare un tempo adeguato alla trattazione di complessi procedimenti;
- **Una scelta "coraggiosa" nella definizione dei procedimenti:** "Come già evidenziato, non vi è dubbio che nel tempo, per ragioni e cause varie, alcuni ruoli presentano un numero di fascicoli elevatissimo. Pur se le definizioni fossero elevate, talvolta anche superiori alle sopravvenienze, occorrerebbero anni per giungere a numeri tali da consentire di trattare adeguatamente i procedimenti che lo richiedono, con l'effetto di perpetuare un danno complessivo per l'Ufficio, per il servizio giustizia e per il controllo di legalità demandato alla Procura. Tutto ciò in presenza di un dato complessivo innegabile, la conclusione con sentenza definitiva (di assoluzione o condanna) solo di un numero limitatissimo di procedimenti (come ricordato le prescrizioni tra primo e secondo grado sono oggi pari quasi al 50%). Vi sono, inoltre, plurime variabili che occorre considerare:
 - un ruolo consistente comporta problemi di gestione molto superiori a quelli di ruoli più "leggeri", con la conseguenza che vi è una minore capacità di definizione;
 - la materia trattata incide sulla "quantità" di lavoro: ad esempio necessità di adottare misure cautelari, in particolare personali, necessità di incidenti probatori, maggior numero di processi collegiali da trattare personalmente, ecc.;
 - per numerosissimi procedimenti, anche risalenti, è spirato inevitabilmente il termine per la conclusione delle indagini preliminari.

In tale contesto possono individuarsi alcune linee operative.

L'opportunità di definire, comunque, i procedimenti pendenti particolarmente risalenti. opportunità di procedere alla definizione dei procedimenti in modo tale da evitare inutili sovraccarichi del ruolo.

Ferma restando la piena autonomia del Sostituto nel merito delle valutazioni, in considerazione delle finalità e delle scelte organizzative (oltre che dei criteri distrettuali in corso di elaborazione e dell'intesa preliminare col Tribunale), **ritengo utili e condivisibili scelte dirette ad agevolare nella più ampia misura possibile la definizione del procedimento** atteso che:

- per i procedimenti mod. 44, interviene la valutazione del G.I.P. e sarà sempre possibile procedere alla riapertura delle indagini;
- per i procedimenti mod. 45 (che per le ragioni dell'iscrizioni non consentono una lunga pendenza) sarà sempre possibile richiamare successivamente il fascicolo dall'archivio all'esito di ulteriori elementi;
- per i fascicoli mod. 46 (che per le ragioni dell'iscrizioni non consentono una lunga pendenza) vi è un'ampia valutazione discrezionale sulla loro idoneità a stimolare l'attività di iniziativa del P.M. ...al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se...possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis".

Per i procedimenti mod. 21 le determinazioni assunte dal PM sono soggette a plurime verifiche, a partire dalla richiesta di avviso avanzata dalla PO (e l'eventuale opposizione), per concludersi con



la decisione del Giudice. Rilevato **che sono attualmente pendenti un numero “ingestibile” di proc. mod. 21, per l’accumulato di un arretrato non dipendente dai Magistrati, ritengo utili e condivisibili scelte dirette a richiedere in misura ampia archiviazioni per tenuità del fatto e, soprattutto, ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.p.** Ribadito sempre il valore dell’autonomia del Magistrato assegnatario del procedimento, rilevo che tali scelte vanno privilegiate anche in considerazione di elementi non neutri:

- il rilievo della risalenza del fatto che, come è noto, comporta in sede dibattimentale, in molti casi, maggiore difficoltà di pervenire a un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio;
- i dati emersi nel corso della Conferenza distrettuale circa le sentenze di prescrizione in primo grado (Tribunale di Tivoli circa 10%), e in secondo grado (Corte d’Appello di Roma oltre il 35%, con un trend in crescita esponenziale dal 2012). Va sottolineato che la prima data di fissazione utile dei processi monocratici, individuata dal tribunale di Tivoli a partire dal gennaio 2019, comporta che per un delitto soggetto alla prescrizione più frequente, pari a anni sei (anni sette e sei mesi con l’interruzione), accertato il 1° gennaio 2013 (quindi iscritto almeno nel gennaio del 2013) vi è la certezza della declaratoria della prescrizione, probabilmente anche se trattasi di procedimento a trattazione prioritaria;
- i dati emersi nel corso della Conferenza Distrettuale circa le sentenze con esito diverso dalla condanna (comprese le prescrizioni): primo grado circa 50%, secondo grado un ulteriore 50% circa.

Il PM non può non tenere conto, nella valutazione dei presupposti del 125 disp att. c.p.p., di questi elementi anche in considerazione della valutazione complessiva ricordata.

Un condivisibile utilizzo delle disposizioni richiamate (come detto soggette al vaglio fondamentale del G.I.P.) consente anche una maggiore possibilità di giungere utilmente a sentenza per i procedimenti per i quali viene esercitata l’azione penale;

- **modalità di definizione che tengano conto delle reali possibilità dell’Ufficio, sulla base delle risorse disponibili e della capacità del Tribunale di pronunciare sentenza *in tempo utile*” sulla base dei criteri individuati in accordo col Tribunale.**

I dati sui flussi degli affari confermano che l’ufficio di Procura è in grado di definire i procedimenti che pervengono in tempi congrui, tenendo conto anche dei criteri di priorità previsti dall’art. 132-bis disp. att. c.p.p.

Il problema, che incide sulla funzionalità complessiva e anche sulle modalità di definizione dei nuovi procedimenti, con ritmi spesso insostenibili per Magistrati e personale e con rischi di errori e omissioni addebitabili alla gravosità dell’impegno, è rappresentato dal consistente arretrato della cui origine già si è parlato.

Pertanto, si è proceduto all’individuazione in Fasce dei criteri di trattazione degli affari:

- **Fascia A, priorità assoluta** (in sintesi tutti i procedimenti con richiesta di rinvio a giudizio e con misure cautelari in atto), **circa 16%**, fissati sempre in tempi brevi;
- **Fascia B, priorità successiva** (in sintesi, tutti i procedimenti previsti dall’art. 132-bis disp. att. c.p.p., non rientranti in fascia A), più alcune specifiche tipologie di reati), **circa il 32%**, fissati innanzi al Tribunale monocratico con prima udienza tra 12 e 24 mesi);
- Fascia C (tutti i restanti reati), **circa 52%**, o sospesi o in attesa di indicazione data, o con data fissata per udienze più in avanti nel tempo.





PARTE SECONDA - IL PROGETTO ORGANIZZATIVO

Criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari

16. Premessa: i criteri di organizzazione e assegnazione degli affari ai Magistrati che lo compongono

Come previsto dall'art. 7 della Circolare, il progetto organizzativo, all'esito dell'esame dei dati e degli obiettivi esposti nella relazione d'accompagnamento, dà attuazione alle scelte organizzative attraverso i criteri di organizzazione e di assegnazione degli affari.

Questa seconda parte è dedicata all'esposizione (ragionata e analitica) dei criteri ora indicati, dando puntuale attuazione a quanto previsto dagli art. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della Circolare, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della stessa Circolare.

Nell'ottica ora indicata si esporranno:

- i criteri di priorità nella trattazione degli affari, alla luce degli obiettivi individuati in precedenza al par. 15 (par. 17). Si procederà anche a una prima analisi dell'attuazione dei criteri, operativi dal 20 novembre 2017 (par. 17.);
- Adempimenti conseguenti alla disciplina delle avocazioni di cui all'artt. 407, co. 3-bis, e 412, co. 1, c.p.p (par. 18);
- gli affari trattati dal Procuratore e dai Gruppi di lavoro. Le Sezioni Definizione Affari Semplici (DAS) e Definizione Affari Risalenti (DAR) (par. 19);
- l'assegnazione (predeterminata e automatica) degli affari (par. 20);
- il Servizio di assegnazione degli affari (*smistamento*): modalità d'iscrizione nei registri degli atti e delle notizie di reato pervenuti (par. 21);
- i Servizi di Turno Esterno (urgenza e reperibilità), udienza e supplenza (par. 22);
- disposizioni particolari per reati di violenza domestica e di genere (par. 23)
- il Servizio di esecuzione penale (par. 24);
- il Servizio degli affari civili (par.25);
- il referente informatico (par. 26);
- i criteri per la trattazione dei procedimenti. Le linee guida emanate (par. 27);
- i criteri per le impugnazioni (par. 28);
- l'ufficio Giudice di Pace (rinvio) (par. 29)
- compiti e attribuzioni di Magistrati (togati e onorari), personale amministrativo e delle sezioni di polizia giudiziaria (e i servizi di polizia giudiziaria) (par. 30).

17. I criteri di priorità nella trattazione degli affari (artt. 3 co. 2, 7 co. 2 e co. 5 n. 1) della Circolare)

17.1. Premessa

Devono intendersi qui richiamati:

- il contenuto della citata intesa preliminare del 24 maggio 2017 tra Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica, che costituisce la premessa delle conclusioni cui si giunge con il presente documento. dopo l'ulteriore attività di raccolta e studio dei dati disponibili e l'effettuazione di riunioni con i Magistrati degli uffici;
- il documento del 25.7.2017 redatto all'esito dei lavori della Conferenza Distrettuale in ordine a "priorità e gestione dei flussi degli affari penali";
- il documento firmato il 26 ottobre 2017 (aggiornato e rettificato il 17 novembre 2017) tra Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica in cui sono adottati i criteri di



trattazione e priorità, con impegno a riportarli, rispettivamente, in provvedimenti tabellari e progetto organizzativo.

17.2. Le indicazioni del C.S.M.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto più volte negli ultimi anni in materia di criteri di priorità degli affari penali, tratteggiando un orientamento che può ritenersi ormai consolidato e diretto a fornire indicazioni ai dirigenti degli uffici (inquirenti e giudicanti) per razionalizzare, nell'ambito delle loro competenze, la trattazione dei procedimenti e l'impiego delle risorse disponibili.

In proposito, viene in evidenza la **risoluzione del 9 luglio 2014**, "*Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali*" con cui si affrontava in modo approfondito il tema, osservando che "... non è revocabile in dubbio l'urgenza di fornire una risposta trasparente a uno "stato di necessità", per regolare situazioni che, siccome caratterizzate per tabulas da una oggettiva impossibilità di tempestiva trattazione di tutti i procedimenti penali pendenti, richiedono l'adozione di moduli organizzativi adeguati, al fine di evitare o la mera casualità nella trattazione degli affari (e quindi il rifiuto di ogni razionalizzazione del lavoro) oppure l'adozione di criteri di fatto disomogenei all'interno dello stesso ufficio, non verificabili e perciò più esposti ad abusi e strumentalizzazioni".

Si offrivano, perciò, precise indicazioni per gli uffici giudicanti e requirenti.

Per gli uffici giudicanti: "...l'individuazione di priorità, ulteriori rispetto a quelle legali, nella trattazione degli stessi, finora lasciata esclusivamente al prudente apprezzamento del singolo giudicante, dovrà invece essere filtrata attraverso atti di indirizzo rimessi alla responsabilità del capo dell'ufficio. Tali atti di indirizzo dovranno essere emanati, dunque, in primo luogo in occasione della formazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio e delle tabelle infradistrettuali....L'inclusione di tali atti di indirizzo ...dovrà essere preceduta, ai fini del necessario coordinamento, dalla conferenza distrettuale, convocata dal Presidente della Corte di appello e dal Procuratore generale, con la partecipazione dei dirigenti, anche amministrativi, di tutti gli uffici giudicanti e requirenti del distretto e dei presidenti degli ordini forensi territoriali, o loro delegati, con il compito di indicare i moduli organizzativi e i criteri più idonei per la corretta attuazione dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p., nel concreto contesto di ciascuna realtà territoriale".

Per gli uffici requirenti: "Per quel che, invece, specificamente attiene alla individuazione dei criteri di priorità da parte degli uffici requirenti, in assenza di un sistema di tipizzazione delle priorità legislativamente predeterminato, la individuazione di linee guida finalizzate a scongiurare l'insorgenza di ingiustificate disparità nel concreto esercizio dell'azione penale deve essere rimessa ai singoli dirigenti delle Procure della Repubblica, tenendo conto dei criteri adottati dai corrispondenti uffici giudicanti?".

La **risoluzione del 17 giugno 2015**, in tema di buone prassi, ha poi ribadito l'inserimento tra le categorie codificate in tal senso delle "... 5) Prassi orientate all'abbattimento di specifiche aree della pendenza dell'ufficio e comunque orientate al controllo di gestione (es: programmi di lavoro volti a prevenire il c.d. "rischio Pinto") secondo scelte di priorità predefinite e pubbliche (es: in materia di gestione del rischio prescrizione penale)".

Nella **risposta a quesito dell'11 maggio 2016** (Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti) è stato affrontato nuovamente il tema delle "priorità ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dal legislatore che rappresentano una risposta ad uno stato di necessità, purtroppo non occasionale e di cui si fa fatica a vedere la soluzione, rappresentato essenzialmente dalla carenza delle risorse umane e materiali degli uffici, con riferimento al personale di magistratura, al personale amministrativo, alle forniture materiali e tecnologiche".

Si ribadisce "la scelta di una verifica in sede di Conferenza distrettuale" delle scelte organizzative e di priorità che intervengono da parte dei dirigenti degli uffici che "costituiscono una corretta risposta di efficienza, razionalità, trasparenza ed efficacia della funzione giudiziaria, pienamente rispettosa dei relativi valori costituzionali ed attuativa del principio di obbligatorietà dell'azione penale alle condizioni date".

Il Consiglio delinea la necessità di criteri adottati in sintonia tra gli uffici, requirente e giudicante, di primo e secondo grado, in una prospettiva in cui sono necessarie scelte "concertate e caratterizzate da una razionalità complessiva che, del resto, non può non coinvolgere, in questo momento storico, le Corti di appello afflitte da notevoli arretrati e da carenze di organico consistenti". Occorre il "metodo della concertazione e della collaborazione istituzionale fra gli uffici. Nel rispetto delle competenze di ciascuno e dei poteri autonomi nei rispettivi ambiti in materia di priorità organizzazione e del lavoro. Il metodo della condivisione, del resto, non deve interessare solo la concertazione sul catalogo dei reati prioritari ma appare opportuno che riguardi, anche e soprattutto, i moduli organizzativi per farvi



fronte, nel rapporto per esempio fra Procura ed ufficio Gip in relazione agli uffici centralizzati per la trattazione degli affari semplici, o fra procura e dibattimento in relazione alle semispecializzazioni nella trattazione degli affari...”.

Per il C.S.M. “Le scelte di priorità, quindi, effettuate negli uffici di primo grado, producono effetti anche per l’organizzazione della Corte di appello e della Procura generale: può a tal fine ritenersi opportuno che anche i Capi di Corte, oltre che partecipare nelle forme fin qui delineate (conferenza distrettuale), possano sollecitare, nell’ambito delle rispettive competenze e dei poteri loro assegnati dall’ordinamento, i dirigenti degli uffici di primo”.

Il C.S.M. conclude quindi nel senso che:

“é preciso compito del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica individuare, in applicazione dei descritti principi di coordinamento e leale collaborazione, i moduli attuativi delle priorità e della gestione dei flussi di affari, con il comune obiettivo di evitare determinazioni unilaterali, anche tenendo conto delle valutazioni compiute in sede di conferenza distrettuale;

i provvedimenti in materia di priorità, degli uffici giudicanti e requirenti, anche laddove non assunti nelle forme tabellari, vanno adottati sentiti i magistrati dell’ufficio e trasmessi al Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario.”

Per altro verso, la Circolare sulle tabelle di formazione degli uffici giudicanti 2017-2019 richiama, all’articolo 203, la necessità di indicare, *“con riguardo all’articolo 132 disp. att. c.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte d’appello e del Presidente del Tribunale. Criteri che devono essere individuati e dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica, il dirigente dell’ufficio GIP, il dirigente della cancelleria e il Presidente dell’ordine degli avvocati”.*

La Circolare del 16 novembre 2017 sull’Organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, valorizza ulteriormente i criteri di priorità:

- prevede, in primo luogo all’art. 3 commi 2 e 3:

“2. Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale e dei parametri fissati dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili”.

“3. Nella elaborazione dei criteri di priorità il Procuratore della Repubblica cura l’interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell’11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di “criteri di priorità nella trattazione degli affari penali” e di “linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”;

- ribadisce la previsione dei criteri di priorità (art. 4 co. 1, lett. f));

- prevede la presenza nei criteri di organizzazione dell’ufficio degli “eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato” (art. 7, co. 2);

- ribadisce la previsione nel progetto organizzativo dei criteri di priorità nella trattazione degli affari (art. 7 co. 5, lett. l);

- prevede la programmazione dell’impiego del personale amministrativo (e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio) coerentemente con l’analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati (art. 17 co. 1, lett. a)).

L’importanza dei criteri di priorità emerge anche dalla relazione alla Circolare nelle seguenti parti:

“...Per le medesime finalità opportunamente si riconosce al Procuratore della Repubblica la facoltà di elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, stabilendo un’interlocuzione con il Dirigente dell’ufficio giudicante e avvalendosi anche delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, in ossequio alle risoluzioni consiliari in materia che indirizzano ormai costantemente i dirigenti a razionalizzare i tempi di smaltimento degli affari secondo logiche di efficienza, qualità e priorità...”;



“...Va ancora una volta valorizzata, in questo contesto, la risoluzione del 21 luglio 2009 a proposito dell’incidenza diretta sull’organizzazione degli uffici requirenti del precetto costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata, previsti dall’art. 111 Cost. Nella risoluzione si precisa, difatti, che, a tali fini, i dirigenti degli uffici requirenti compiano un’attenta, costante e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti, eventualmente avvalendosi anche delle *Commissioni Flussi* istituite presso i Consigli Giudiziari; e, nel rispetto del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, sentiti i Presidenti dei Tribunali per i profili organizzativi attinenti alla fase processuale, elaborino possibili criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Allo stesso tempo, non può fuggire che scelte organizzative proprie degli uffici requirenti possono aver incidenza sui flussi di lavoro dei rispettivi uffici giudicanti (: tale effetto consegue, ad esempio, con la predisposizione di uffici centralizzati per la definizione dei procedimenti con richiesta di decreto penale di condanna ovvero con la formazione di altre strutture finalizzate alla trattazione di categorie omogenee di procedimenti, individuate in relazione a specifiche tipologie di reati o di particolari protocolli di indagine). È dunque compito del Consiglio, nell’ambito di tale cornice, da un lato disciplinare e dare corpo alle previsioni di legge, attraverso l’adozione di disposizioni dal carattere regolamentare; dall’altro, mettere a disposizione dei Dirigenti degli uffici di Procura la conoscenza e l’esperienza diffusa, al fine di fornire un possibile percorso organizzativo – cui il dirigente farà auspicabilmente ricorso – che sia in grado di realizzare al meglio gli obiettivi che il Legislatore pone a carico del Procuratore della Repubblica e, al contempo, di assicurare l’autonomia e l’indipendenza dei singoli sostituti e, più in generale...”;

“...La norma primaria, com’è noto, individua due *macro settori* di intervento. **Il primo è quello della gestione e dell’esercizio dell’azione penale da parte del Procuratore.** In quest’ambito, il progetto organizzativo individua i criteri con cui il concreto esercizio dell’azione penale viene ripartito dal Procuratore tra i magistrati dell’Ufficio, attraverso gli istituti delle *assegnazioni*, delle *revoche*, dell’*assenso* sulle misure cautelari, dell’utilizzazione dei *V.P.O.*, dell’eventuale individuazione dei *criteri di priorità* e della fissazione delle prerogative di *semi-direzione* attribuite al *Procuratore della Repubblica Aggiunto*, istituti sui quali si è ritenuto necessario intervenire con una disciplina di dettaglio proprio al fine di assicurare il rispetto dei principi affermati dalla normativa di rango primario...”;

“...Si ripropone in questo ambito il tema, già anticipato, della possibile indicazione dei criteri di priorità, sui quali il C.S.M. ha più volte deliberato e da ultimo con la circolare del 14 luglio 2014 e con la risoluzione dell’11 maggio 2016. Sul punto appare evidente come la natura di scelta organizzativa propria del provvedimento con cui sono adottati i criteri di priorità, espressamente finalizzati a garantire la complessiva ragionevole durata del processo e il buon andamento della risposta di giustizia, imponga una valutazione che, pur nel rispetto tendenziale del principio di omogeneità di trattazione degli affari sul territorio nazionale, sia modulata sulle contingenti necessità operative del distretto. In altri termini, una volta chiarito che, allo stato della legislazione vigente, l’individuazione di criteri di priorità è legittima solamente quando abbia l’obiettivo di fornire un’adeguata risposta alla domanda di giustizia e non già quello di consentire al magistrato la scelta della tipologia di reati da perseguire, è evidente che tale individuazione, per risultare efficace, deve muovere dall’analisi di dati oggettivi su base territoriale, costituiti, quanto meno, della qualità e della quantità dei procedimenti pendenti. Consentire la trattazione prioritaria di una ben determinata tipologia di reati, difatti, non permetterà solo di affrontare con maggiore rapidità la richiesta di intervento più pressante proveniente dal territorio, ma assicurerà, altresì, una risposta a tutte le istanze degli utenti del servizio giustizia, attraverso diverse scelte organizzative capaci di differenziare le sole modalità di trattazione degli affari (per esempio privilegiando un rito rispetto a un altro, dedicandovi una diversa *forza lavoro*, unificandone la trattazione, etc.). Scelte, queste, ovviamente da condividersi con l’ufficio giudicante del Distretto e nell’ambito della più ampia conferenza distrettuale, suggerita dalla circolare vigente...”.

Univoca, dunque, l’indicazione del C.S.M. nella convinzione che criteri di priorità e definizione dell’arretrato rappresentano presupposti per il puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale.



17.3. Le indicazioni della conferenza distrettuale

La Conferenza distrettuale ha raccolto i dati statistici, esaminato i provvedimenti già adottati dai vari uffici ed analizzato la situazione complessiva in un approfondito confronto che ha tenuto conto della dinamica globale dei due gradi di giudizio.

Come anticipato, all'esito è stato redatto, in data 25 luglio 2017, un documento conclusivo che, al paragrafo 6, detta specifiche linee guida per i criteri di definizione da parte delle Procure, di fissazione e trattazione in udienza degli affari penali da parte del Tribunale (principalmente monocratico), nonché indicazioni sulla necessità di utilizzare con la maggiore estensione consentita le modalità alternative di definizione offerte dalla legge.

È opportuno riportare alcune parti di questo documento che, approvato all'unanimità, delinea criteri che rispondono alle sollecitazioni del C.S.M.

L'eccezionalità della situazione che impone "con urgenza di dare attuazione alle citate risoluzioni del CSM prevedendo linee guida in materia di priorità o meglio criteri:

- di *definizione* da parte della Procura;
- di fissazione delle udienze da parte del Presidente del Tribunale;
- di trattazione delle udienze da parte del Tribunale (principalmente monocratico)".

La necessità di adottare **linee guida «coordinate tra gli uffici di primo grado, requirente e giudicante (ufficio G.I.P. e dibattimento)**, in una prospettiva che tenga conto anche dei criteri di fissazione e di trattazione della Corte d'appello, così come i provvedimenti della Procura Generale in tema di avocazione devono tenere conto dei criteri fissati dalle Procure della Repubblica».

L'opportunità di intervenire «prendendo **atto dell'attuale eccezionale situazione con l'obiettivo di governarla e di pervenire in tempi non lunghi a un'organizzazione che, con le risorse disponibili, sia in grado di definire in tempo utile tutti i procedimenti e/o processi con una decisione di merito.**

Se la situazione eccezionale verificatasi a seguito dell'accumularsi di affari appare un evento ormai in atto, vi è la convinzione che affrontato il tema in modo approfondito ed elaborati criteri di definizione si possa giungere a una diversa condizione in cui sia possibile definire utilmente tutti gli affari. L'obiettivo non è quello di accantonare gli affari, ma di predisporre organizzazioni che consentano una più razionale trattazione finalizzata a una complessiva utile definizione (vale a dire con decisione di merito definitiva), alimentando un circuito virtuoso che consenta di incrementare le definizioni complessive. L'individuazione dei criteri deve privilegiare "il risparmio" di risorse per il sistema (indipendentemente dal beneficio momentaneo assicurato all'Ufficio interessato dal singolo provvedimento) atteso che quel "risparmio" consente un complessivo risultato positivo e di utilizzare quel "risparmio" per incrementare la produttività complessiva. In altre parole, la scelta consapevole di evitare adempimenti prevedibilmente inutili (perché seguirebbe la prescrizione senza effetto alcuno, se non la definizione del fascicolo) consente di utilizzare le risorse per giungere a un maggior numero di utili definizioni seppur ottenute in altra fase o altro grado».

In conclusione, «occorre alimentare gli istituti di definizione - previsti anche da recenti riforme - diretti a evitare il dibattimento e individuare criteri di trattazione degli affari che, a partire dall'organizzazione degli Uffici del pubblico ministero (ivi compresa la Procura Generale per il fondamentale ruolo attribuitole in materia di avocazione per il "decorso del termine" presso la Procura della Repubblica) , fino a quella della Corte d'appello, indichino le più idonee e utili modalità di definizione in una visione complessiva».

Si sollecitano **le modalità alternative di definizione degli affari: la richiesta di decreto penale e l'utilizzo dell'istituto previsto dall'art. 131-bis c.p.**

Si individuano, in concreto, i **criteri: assoluto, successivo, ulteriore: la priorità assoluta o legale**

Si richiamano le indicazioni dell'art. 132-bis disp. att. c.p., offrendo, comunque, delle indicazioni: «La priorità è evidente:



- per i processi indicati alla lett. a),
- per quelli con imputati detenuti o con misura cautelare personale in atto per i quali vi è un termine d'efficacia stabilito dal legislatore e ricorrono le specifiche esigenze delineate dall'art. 274 c.p.p.;

Altrettanto evidente che l'indicazione generica prevista dall'art. 132-bis c.p.p. lett. b) solo sulla base della pena edittale consente di modulare fissazione e trattazione in modo peno pressante (anche con ulteriori suddivisioni) rispetto ai processi espressamente indicati.»

la priorità successiva

«Tali criteri dovranno, nel dettaglio, essere elaborati dai singoli Uffici».

Gli ulteriori procedimenti/processi (non prioritari)

«La definizione/trattazione dei procedimenti/processi che non rientrano nelle lett. a) e b) non può che seguire criteri “successivi” che potranno essere rivisti alla luce delle risorse disponibili e della capacità di definizione degli Uffici. Anzi, si ritiene che all'esito della definizione della descritta situazione eccezionale oggi in atto si interverrà utilmente anche su questi».

Infine, si descrivono **le modalità di definizione della Procura, di fissazione e trattazione del Tribunale:**

«Per la fissazione dell'udienza dei reati a citazione diretta possono delinarsi due modalità.

Per la prima, la Procura della Repubblica richiede la fissazione della data di udienza a citazione diretta di un numero di procedimenti predeterminato periodicamente (tendenzialmente ogni anno). Saranno individuate modalità organizzative – trasparenti e automatiche - tali da garantire che la richiesta di data per i procedimenti in esame “completi” quella dei procedimenti a priorità assoluta o successiva.

Qualora i reati si prescrivano in un periodo di tempo (da individuarsi per singolo Ufficio) successivo alla prima data di fissazione disponibile, la Procura sospenderà la richiesta. Tale termine (a titolo esemplificativo, 18 mesi) dovrà essere individuato con riferimento alla prevedibile prescrizione ordinaria atteso che l'interruzione determinata dalla firma del decreto che dispone il giudizio (pari a ¼, di norma 18 mesi) non consentirebbe la definizione prima del maturarsi della prescrizione massima in considerazione degli ordinari tempi di trattazione dei procedimenti non prioritari e della celebrazione dell'appello.

Nel caso di specifica istanza dell'indagato o della parte offesa la Procura richiederà la fissazione dell'udienza. Potranno anche prevedersi modalità con cui informare gli interessati (ad esempio all'atto della notifica dell'avviso ex 415 bis all'indagato).

Per la seconda, la Procura richiede in ogni caso la data dell'udienza che sarà indicata dal Tribunale secondo i criteri ora previsti (all'esito della prioritaria fissazione dei procedimenti *sub a)* e b), cui sarà dedicato comunque un numero fisso di procedimenti anche per udienze future). Qualora i reati si prescrivano in un termine come sopra indicato (a titolo esemplificativo 18 mesi) la Procura potrà sospendere gli ulteriori adempimenti (che potrebbero essere inutilmente dati) e, se decorsa la prescrizione, richiederà l'archiviazione.

Per le modalità di trattazione dell'udienza, saranno individuati criteri tali da garantire un tempo residuo idoneo ad assicurare che non maturi la prescrizione in secondo grado e nel grado di legittimità. Tale tempo si indica in **(due anni)**».

17.4. I criteri di trattazione individuati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica

Il procedimento

In data 27 ottobre 2017 sono state recepite le indicazioni della Conferenza distrettuale calandole nel contesto e nelle specifiche esigenze degli uffici giudiziari di Tivoli, sulla scorta dell'intesa preliminare del 24 maggio 2017. Il provvedimento è stato integrato e corretto in data 17 novembre 2017.



Si rinvia al contenuto del provvedimento (come integrato e corretto) ove si precisa “...**Con la presente intesa si recepiscono le indicazioni della Conferenza distrettuale calandole nel contesto e nelle specifiche esigenze degli uffici giudiziari di Tivoli.**”

I criteri sono stati inseriti nelle tabelle del Tribunale e nel progetto organizzativo previgente e sono confermati nei provvedimenti 2020-2022

Questi i criteri individuati e le modalità attuative come riportati nell'intesa del 26 ottobre 2017 (integrata e corretta il 17 novembre 2017) che si ritiene di confermare nel presente progetto organizzativo perché approvati dal CSM e perché hanno consentito di limitare la sofferenza della Procura e del Tribunale:

Sono individuate tre distinte fasce di priorità (A, B e C) da osservare in ordine decrescente nella fissazione e nella trattazione dei processi penali.

FASCIA A (*cd priorità assoluta enucleata all'interno della previsione ex art.132 bis att. c.p.p.*)

In questa fascia, a priorità assoluta, vanno ricompresi la quasi totalità dei processi di cui all'art. 132-bis disp att. c.p.p. Precisamente:

- processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità' organizzata, anche terroristica;
- Processi provenienti dall'udienza preliminare relativi:
- ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale,
- ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
- nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni;
- processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;
- processi relativi ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
- processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale;
- processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

FASCIA B (*priorità successiva secondo i criteri elaborati dalla Conferenza distrettuale*)

In tale fascia sono ricomprese le altre fattispecie previste dall'art.132 bis disp att. c.p.p., per le quali, come evidenziato anche nei criteri adottati dalla Conferenza Distrettuale, è possibile individuare un grado di priorità successiva tenuto conto della pena edittale (punto 1), dello stato attuale di libertà dell'imputato (punto 2) e dell'aumento dei termini di prescrizione, nel caso di interruzione, di cui all'art. 161, co. 2, c.p. (punto3). Precisamente:

- 1) processi, non provenienti da udienza preliminare (dunque a citazione diretta), relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro;
- 2) processi a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- 3) processi nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.
- 4) *Sono inserite in tale fascia, inoltre, le seguenti fattispecie, enucleate alla luce delle peculiarità dell'esperienza giudiziaria del circondario, come segue:*
- 5) processi nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.00 euro (non rientranti in quelli a priorità assoluta di cui



- alla lett. f-bis). La valutazione per i beni diversi dal denaro o prodotti finanziari avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;
- 6) processi nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta di cui alla lett. f-bis). La valutazione avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;
 - 7) processi per i delitti di cui agli artt. 570, comma 2, c.p. e 12-sexies l. n. 898/1970 e succ. mod.;
 - 8) processi considerati a trattazione urgente su istanza del pubblico ministero, dell'imputato, della parte civile e dei relativi difensori, per specifiche e motivate ragioni valutate dal presidente se in sede di fissazione;
 - 9) processi con costituzione di parte civile;
 - 10) processi per opposizione a decreto penale di condanna.

FASCIA C

In tale fascia sono ricompresi tutti i processi che non rientrano nelle categorie sub A) e B).

Modalità di fissazione della prima udienza e modalità di trattazione.

I diversi canali previsti nell'applicativo GIADA verranno predisposti in modo da associare a ciascuno di essi una delle fasce previste e così rispettare l'ordine di priorità nella fissazione dei processi a citazione diretta, ottenendo tempi diversi delle prime udienze di comparizione per ciascuna categoria di affari.

Gli stessi criteri di differenziazione verranno utilizzati dal Presidente, in attesa dell'estensione anche in tale campo dell'applicativo GIADA, per la fissazione degli affari monocratici provenienti da udienza preliminare e da giudizio immediato, nonché per i processi davanti al collegio.

Per quanto riguarda la trattazione dei processi, verranno date indicazioni per differenziare anche le date di rinvio a seconda della fascia di appartenenza e, con particolare riguardo a quelli monocratici e collegiali più complessi, si verificherà sperimentalmente un metodo di trattazione "sequenziale" programmando con le parti, ove possibile, la calendarizzazione delle udienze e l'esame dei testi.

Per tutti i processi diversi da quelli ricompresi nella fascia A) e di quelli della fascia B) per i quali vi sia costituzione di parte civile o il Giudice -anche su indicazione del PM o delle altre parti- ritenga che ricorrano ragioni di celere trattazione, nel caso di ragionevole previsione di maturazione del termine massimo di prescrizione (dunque tenuto conto dell'interruzione) entro i 15 mesi successivi, il Tribunale differirà la trattazione e collocherà il procedimento, in sede di rinvio, nell'ultima fascia dei procedimenti non prioritari evitando inutili attività.

L'impegno della Procura nel non richiedere la fissazione della data d'udienza

Alla luce dei criteri indicati dal Tribunale la Procura, per i soli reati di fascia C), **sempre che si tratti di reato commesso prima del 3 ottobre 2017 (per i quali non opera la sospensione della prescrizione introdotta dalla l. n. 103/2017 all'art. 161 c.p.p.) – ormai quasi integralmente definiti** - , nel caso in cui tutti i reati per i quali si proceda nel singolo fascicolo si prescrivano nei 18 mesi successivi alla ultima data di fissazione ricevuta per tale fascia, sospenderà la richiesta, a eccezione del caso in cui la parte offesa abbia richiesto di essere avvisata in caso di archiviazione, avendo manifestato un interesse alla definizione. L'interesse dell'imputato alla definizione è assicurato potendo avanzare apposita richiesta fin dalla notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. La Procura richiederà successivamente la data di udienza solo se e quando il Tribunale assicurerà la possibile definizioni in tempi utili per evitare il maturarsi della prescrizione secondo i criteri indicati. Il termine di 18 mesi si riferisce alla prescrizione ordinaria atteso che l'interruzione determinata dalla firma del decreto che dispone il giudizio (pari a ¼, di norma 18 mesi) non consentirebbe la definizione prima del maturarsi della prescrizione massima in considerazione degli ordinari tempi di trattazione dei procedimenti non prioritari e della celebrazione dell'appello. In considerazione della gravità della situazione in cui versa il tribunale e della necessità di non disperdere le possibilità di miglioramento



che i criteri elaborati intendono perseguire, la Procura, come meglio specificato oltre, procederà a individuare modalità di selezione dei procedimenti di Fascia C e, in via residuale, di Fascia B che, per la risalenza del fatto sono destinati a inutili dibattimenti per il certo verificarsi della prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

17.5. I criteri di trattazione dei procedimenti individuati dalla Procura della Repubblica

17.5.1. a) Nella fase delle indagini preliminari

In continuità col previgente progetto organizzativo, in esecuzione dell'intesa raggiunta col Presidente del Tribunale). Aggiornata con il presente progetto organizzativo (e col concomitante progetto tabellare del Tribunale) e in attuazione dei criteri elaborati dalla Conferenza Distrettuale il 25 luglio 2017 e delle sollecitazioni del C.S.M., **la Procura della Repubblica ritiene di conformarsi ai criteri indicati nella citata intesa, individuando analoghe fasce.**

Le fasce

Sono individuate tre distinte fasce di priorità (A, B e C) nella trattazione dei procedimenti.

FASCIA A (c.d. priorità assoluta enucleata all'interno della previsione ex art.132-bis att. c.p.p.)

In questa fascia, a priorità assoluta, vanno ricompresi la quasi totalità dei processi di cui all'art. 132-bis disp att. c.p.p. Precisamente:

- processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407 comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità' organizzata, anche terroristica;
- processi relativi ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni per i quali è previsto il rinvio a giudizio;
- processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro, sempre che (per tutti i delitti indicati) provenienti dall'udienza preliminare;
- processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;
- processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale;
- processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 240-bis c.p. e da altre disposizioni analoghe di leggi speciali (12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, riportato nell'art. 240-bis c.p. dal d.lgs. 21/2018).

FASCIA B (priorità successiva secondo i criteri elaborati dalla Conferenza distrettuale)

In tale fascia sono ricomprese le altre fattispecie previste dall'art.132 bis disp. att. c.p.p., per le quali, come evidenziato anche nei criteri adottati dalla Conferenza Distrettuale, è possibile individuare un grado di priorità successiva, tenuto conto della pena edittale (punto 1), dello stato attuale di libertà dell'imputato (punto 2) e dell'aumento dei termini di prescrizione, nel caso di interruzione, di cui all'art. 161 co. 2 c.p. (punto3). Precisamente:

- 1) processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro, sempre che (per tutti i delitti indicati) a citazione diretta;



- 2) processi a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- 3) processi nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.
Sono inserite in tale fascia, inoltre, le seguenti fattispecie, enucleate alla luce delle peculiarità dell'esperienza giudiziaria del circondario, come segue:
- 4) processi nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.000 euro (non rientranti in quelli a priorità assoluta di cui alla lett. f-bis). La valutazione per i beni diversi dal denaro o prodotti finanziari avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;
- 5) processi nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta di cui alla lett. f-bis). La valutazione avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;
- 6) processi per i delitti di cui agli artt., 387-bis, 570, comma 2, c.p. e 570-bis c.p., 582 aggravato ai sensi dell'art. 577, co. 1, n. 1) e 2);
- 7) processi considerati a trattazione urgente su istanza del Pubblico Ministero, dell'imputato, della parte civile e dei relativi difensori, per specifiche e motivate ragioni valutate dal presidente se in sede di fissazione.
- 8) alla luce del bene protetto¹⁵:
 - delitto di cui all'art. 452-septies c.p. (impedimento del controllo);
 - contravvenzione prevista dall'art 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 (Lottizzazione abusiva; costruzioni senza permesso in zona vincolata);
 - contravvenzione prevista e dall'artt. 181 d.lgs. 42/2004 (Costruzione in zona sottoposta a vincolo);

FASCIA C

In tale fascia sono ricompresi tutti i processi che non rientrano nella categoria sub A) e B).

L'inserimento nella fascia avverrà sulla base delle valutazioni del PM, inevitabilmente sommaria nelle prime fasi, con individuazione più precisa solo all'atto dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis che dà maggiore stabilità alle imputazioni e alle determinazioni assunte. È evidente, infatti, che l'evoluzione della fase investigativa e delle acquisizioni comporta una inevitabile fluidità con difficile individuazione della fascia.

Non si ritiene di indicare diverse fasce per i reati attribuiti ai Gruppi di lavoro.

Al provvedimento del 27 ottobre 2017 (e successivi aggiornamenti) è stato allegato, a titolo esemplificativo, un elenco dei reati e affari relativi alla fascia A (all. 3).

Modalità di definizione

L'opportunità di procedere alla definizione dei procedimenti in modo tale da evitare inutili sovraccarichi del ruolo.

Ferma restando la piena autonomia del Sostituto nel merito delle valutazioni, in considerazione delle finalità e delle scelte organizzative (oltre che dei criteri distrettuali in corso di elaborazione e dell'intesa preliminare col Tribunale), **sono utili e condivisibili scelte dirette ad agevolare nella più ampia misura possibile la definizione del procedimento**, atteso che:

- per i procedimenti mod. 44, interviene la valutazione del G.I.P. e sarà sempre possibile procedere alla riapertura delle indagini;
- per i procedimenti mod. 45 (che per le ragioni dell'iscrizione non consentono una lunga pendenza) sarà sempre possibile richiamare successivamente il fascicolo dall'archivio all'esito di ulteriori elementi;

¹⁵ Fattispecie inserite col presente progetto.



- per i fascicoli mod. 46 (che per le ragioni dell'iscrizione non consentono una lunga pendenza) vi è un'ampia discrezionalità di valutazione sulla loro idoneità a *stimolare l'attività di iniziativa del P.M. (...) al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se (...) possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis"*.

Per i procedimenti mod. 21 le determinazioni assunte dal PM sono soggette a plurime verifiche, a partire dalla richiesta di avviso avanzata dalla PO (e l'eventuale opposizione), per concludersi con la decisione del Giudice. Rilevato **che sono attualmente pendenti un numero "ingestibile" di proc. mod. 21, per l'accumulo di un arretrato non dipendente dai Magistrati, ritengo utili e condivisibili scelte dirette a richiedere in misura ampia archiviazioni per tenuità del fatto e, soprattutto, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p.** Ribadito sempre il valore dell'autonomia del Magistrato assegnatario del procedimento, rilevo che tali scelte vanno privilegiate anche in considerazione di elementi non neutri:

- il rilievo della risalenza del fatto che, come è noto, comporta in sede dibattimentale, in molti casi, maggiore difficoltà di pervenire a un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio;
- i dati emersi nel corso della Conferenza distrettuale circa le sentenze di prescrizione in primo grado (Tribunale di Tivoli circa 10%) e in secondo grado (Corte d'Appello di Roma oltre il 35%, con un trend in crescita esponenziale dal 2012);
- i dati emersi nel corso della Conferenza Distrettuale circa le sentenze con esito diverso dalla condanna (comprese le prescrizioni): primo grado circa 50%, secondo grado un ulteriore 50% circa.

Il PM non può non tenere conto, nella valutazione dei presupposti del 125 disp att. c.p.p., di questi elementi anche in considerazione della valutazione complessiva ricordata.

Un condivisibile utilizzo delle disposizioni richiamate (come detto soggette al vaglio fondamentale del G.I.P.) consente anche una maggiore possibilità di giungere utilmente a sentenza per i procedimenti per i quali viene esercitata l'azione penale;

17.5.2. b) Con riferimento alla richiesta di fissazione della data d'udienza per i processi a citazione diretta

In esecuzione dell'intesa raggiunta il 26 ottobre 2017 col Presidente del Tribunale (integrata il 17 novembre 2017) e in attuazione dei criteri elaborati dalla Conferenza Distrettuale il 25 luglio 2017, è stato già disposto il 27 ottobre 2017, e si conferma, quanto segue:

L'impegno della Procura nel non richiedere la fissazione della data d'udienza

Alla luce dei criteri indicati dal Tribunale la Procura, per i soli reati di fascia C), nel caso in cui tutti i reati per i quali si proceda nel singolo fascicolo si prescrivano nei 18 mesi successivi alla ultima data di fissazione ricevuta per tale fascia (sulla base delle modalità attuative che saranno successivamente specificate), sospenderà la richiesta, a eccezione del caso in cui la parte offesa abbia richiesto di essere avvisata in caso di archiviazione, avendo manifestato un interesse alla definizione. L'interesse dell'imputato alla definizione è assicurato potendo avanzare apposita richiesta fin dalla notifica dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* La Procura richiederà successivamente la data di udienza solo se e quando il Tribunale assicurerà la possibile definizione in tempi utili per evitare il maturarsi della prescrizione secondo i criteri indicati.

Il termine di 18 mesi si riferisce alla prescrizione ordinaria, atteso che l'interruzione determinata dalla firma del decreto che dispone il giudizio (pari a 1/4, di norma 18 mesi) non consentirebbe la definizione prima del maturarsi della prescrizione massima, in considerazione degli ordinari tempi di trattazione dei procedimenti non prioritari e della celebrazione dell'appello. **Tale disposizione non opera per i reati commessi dal 3 agosto 2017 per i quali si applicano le nuove ipotesi di sospensione della prescrizione introdotte dalla l. n. 103/2017.**

Il PM provvederà, in adempimento di quanto ora previsto, ad adottare un apposito provvedimento di sospensione della richiesta di data.



La concreta operatività

Con la circolare 1/2018 del 30 gennaio 2018 sono state adottate modalità esecutive relative ai procedimenti per i quali è stata sospesa la richiesta data nella fase di prima attuazione.

Con la circolare 2/2018 del 30 gennaio 2018 sono state adottate modalità esecutive relative alle modalità di richiesta data e di eventuale sospensione della stessa.

Questi provvedimenti sono oggi confermati. In particolare, per i procedimenti a citazione diretta, dopo la classificazione in fasce, la data di udienza sarà richiesta previa utilizzazione del modulo allegato e con le modalità ivi riassunte in attuazione del vigente progetto organizzativo. Dunque:

- **per i procedimenti di fascia A** la data sarà individuata immediatamente, dopo la firma della richiesta da parte del PM, tramite l'applicativo Giada. Il PM potrà avanzare una nuova motivata richiesta qualora la data fissata sia ritenuta non congrua;
- **per i procedimenti di fascia B** la data sarà individuata immediatamente, **se consentito dal sistema, altrimenti si attenderà il provvedimento di carattere generale del Presidente del Tribunale**. Dopo la firma della richiesta da parte del PM, tramite l'applicativo Giada a eccezione dei procedimenti inseriti in fascia B dal PM perché ritenuti a trattazione urgente (con apposita motivazione contenuta nella richiesta di data). In tale ipotesi:
 - la richiesta (e il fascicolo, se così disposto dal PM) sarà trasmessa in via cartacea al Presidente del Tribunale per le sue determinazioni
 - nel caso di accoglimento della richiesta, restituiti gli atti, la Segreteria provvederà a richiedere la data con l'applicativo Giada collocando il procedimento in fascia B;
 - nel caso di rigetto della richiesta, restituiti gli atti, la Segreteria provvederà a richiedere la data con l'applicativo Giada collocando il procedimento in fascia C (non operando in alcun caso la sospensione della richiesta data);
- **per i procedimenti di fascia C** la data sarà individuata immediatamente, dopo la firma della richiesta da parte del PM, tramite l'applicativo Giada, qualora ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:
 - o il reato contestato o uno dei reati contestati siano stati commessi dal 3 agosto 2017;
 - o la parte offesa abbia richiesto di essere avvisata ex art. 408 c.p.p.

Nel caso, invece, in cui:

- tutti i reati contestati siano stati commessi prima del 3 agosto 2017;
- e la parte offesa non abbia richiesto di essere avvisata ex art. 408 c.p.p.

si attenderà la prossima comunicazione periodica del Presidente del Tribunale relativa alla prima data di udienza disponibile (per i procedimenti di fascia C). All'esito di tale comunicazione si sospenderà la richiesta della data di udienza rimettendo il fascicolo al P.M. per le sue determinazioni nel solo caso in cui per tutti i reati contestati la prescrizione si verifichi in periodo di tempo di diciotto mesi successivo a tale data.

IN OGNI ALTRO CASO OCCORRE ATTENDERE IL PROVVEDIMENTO DI "SBLOCCO" CHE SARA' COMUNICATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- qualora il Gip ordini l'imputazione ex art. 409, co. 5, c.p.p. per i procedimenti a citazione la richiesta data andrà comunque avanzata tramite l'applicativo con riferimento alla fascia di appartenenza del procedimento, non operando per i procedimenti di fascia C la sospensione pur se in astratto ricorrano i presupposti;
- ottenuta la data di udienza dal Presidente del Tribunale il decreto che dispone il giudizio sarà completato con l'inserimento della stessa data e sarà sottoposto al PM per la firma, con successiva apposizione del depositato ed esecuzione degli ulteriori adempimenti;
- nel caso in cui sia disposta la sospensione della richiesta della data:
- si procederà all'annotazione al SICP dell'intervenuta sospensione (il coordinatore delle Segreterie comunicherà le modalità con cui procedere);



- i procedimenti saranno custoditi in attesa di ulteriori disposizioni (fino a quando il Presidente del Tribunale non segnalerà la possibilità di fissare una data precedente ovvero il procedimento non sia definibile in altro modo);

17.5.3. c) L'istituzione della Sezione Definizione Affari Risalenti (rinvio)

Una delle modalità attuative dei criteri di trattazione è stata rappresentata dall'istituzione della Sezione Definizione Affari Risalenti (DAR), poi attuata con provvedimento del 27 ottobre 2017, come si dirà a breve.

Parte della "filosofia" a fondamento dei criteri adottati è rappresentata dalla ormai lunga operatività della Sezione Definizione Affari Semplici (DAS).

17.6. Una ulteriore priorità (assoluta): i procedimenti di prevenzione patrimoniali

La l. n. 161/2017, entrata in vigore il 19 novembre 2017, ha introdotto l'art. 34-*ter* al d.lgs. n. 159/2011 (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale):

"1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".

Per dare attuazione al disposto ora indicato e per assicurare la specializzazione prevista in altre parti del d.lgs. 159/2011, come novellato dalla l. n. 161/2017, la trattazione dei procedimenti di prevenzione è stata attribuita al Procuratore della Repubblica già col provvedimento del 27 ottobre 2017.

Sono plurimi i procedimenti di prevenzione personale e patrimoniale avanzati, con accoglimento da parte del tribunale.

17.7. Un primo bilancio, la "grave sofferenza" del Tribunale

L'individuazione di criteri di trattazione, unita all'istituzione della Sezione DAR e DAS, ha consentito:

- di organizzare meglio il lavoro dei Magistrati del pubblico ministero, consentendo una migliore (e maggiore) definizione dei procedimenti (cfr. i dati esposti in precedenza, per cui dai 1500 procedimenti circa assegnati alla sezione DAR, oggi ne risultano 218, tutti in fase di definizione;
- di "scaglionare" le fissazioni dei processi monocratici, assicurando una più ordinata trattazione da parte del Tribunale;
- di evitare attività inutili in presenza di procedimenti destinati a sicura prescrizione e in cui non emergano interessi delle parti offese.

Va, peraltro, rilevata la difficoltà del Tribunale nell'indicare le date di udienza (causa le gravi carenze e sottodimensionamento di organico), con la conseguenza che le Segreterie dei Magistrati sono costrette ad accantonare i fascicoli di Fascia B e C anche per molti mesi, con inevitabili aggravi.

Alla data del 31.12.2020 erano in attesa fissazione data circa 1.200 procedimenti fascia B e 400 Fascia C.



Nel gennaio 2021 sono state indicate date:

- per la fascia B, e vi sono ancora 120 procedimenti da fissare,
- per la prima volta anche per la Fascia C, e ne restano da fissare oltre 1.000.

Va sottolineato che con lo sblocco delle fasce C si è posto il problema della prescrizione per le contravvenzioni commesse dal 3 agosto 2017. Tenendo conto della possibile prescrizione con termine ordinario (4 anni + giorni 113 di sospensione COVID) si è verificato che non risulta decorso al momento della firma del decreto che dispone il giudizio, ma la prescrizione massima (5 anni) si verificherà poco dopo la prima udienza individuata dal Tribunale. I procedimenti sono stati comunque fissati in quanto il Tribunale potrebbe definire il procedimento prima della prescrizione massima, con applicazione della normativa prevista dalla l. n. 103/2017 (18 mesi ulteriori).

Per il futuro, andrà affrontato il tema di una data indicata dal Tribunale in cui si sarà verificata la prescrizione anche per interruzione, con la conseguente inutilità di fissazione.

18. Adempimenti conseguenti alla disciplina delle avocazioni di cui all'artt. 407, co. 3-bis, e 412, co. 1, c.p.p.

18.1. Premessa, gli elenchi dei procedimenti diversi da quelli ex artt. 407, co. 3-bis, e 412, co. 1, c.p.p.: A) delle scadenze del mese successivo, di utilità per il magistrato; B) la comunicazione generica ex art. 127 disp. att. c.p.p.

Va precisato, in primo luogo, che, pur dopo la nuova disciplina sull'avocazione, resta ferma la necessità di procedere alla formazione di due diversi elenchi:

- A) delle scadenze del mese successivo, di utilità per il magistrato (estratto dall'Ufficio Registro Generale);
- B) della comunicazione generica ex art. 127 disp. att. c.p.p. (a cura dell'Ufficio Registro Generale).

A) L'elenco delle scadenze del mese successivo, di utilità per il magistrato (estratto dall'Ufficio Registro Generale¹⁶).

Si conferma la necessità di estrarre l'elenco contenente i procedimenti con scadenza termini nel mese successivo va estratto (non più sulla base dell'apposito programma ministeriale realizzato grazie alla Procura Generale di Roma, essendo state rilevate alcune criticità) ma dal SICP, come avveniva in passato.

Questo elenco è quello di maggiore utilità pratica perché consente al PM di verificare i fascicoli in scadenza il mese successivo al fine di valutare la necessità o opportunità della richiesta di proroga.

Si suggerisce di non richiedere ordinariamente la proroga nei casi in cui il procedimento può definirsi dopo la scadenza termini senza il compimento di atti utilizzabili per il dibattimento, salvo che, di norma, per i procedimenti di fascia A che non possano concludersi nei tre mesi successivi (cfr. sub).

Questo *adattamento* alla concreta esigibilità e capacità organizzativa dei Magistrati e della Procura sarà gradualmente eliminato con la presa di possesso dei 3 magistrati in aumento di organico.

L'utilizzo sistematico della richiesta di proroga in casi diversi da quelli evidenziati, in un Ufficio in cui è problematico definire (non solo l'arretrato ma anche) le sopravvenienze, potrebbe rispondere a una mera logica "difensiva" diretta a mettere al riparo il Magistrato da controlli meramente formali, ma aggraverebbe il sistema di attività superflue (a partire dal carico sul GIP) con ulteriore peggioramento complessivo dell'azione dell'Autorità Giudiziaria complessivamente intesa.

¹⁶ Recentemente è stata attribuita la competenza al Dirigente dell'Ufficio registro generale (in precedenza era delle Segreterie dei Magistrati).



Ciò vale, ovviamente, come messo in risalto nel progetto organizzativo, principalmente per i magistrati con un più alto numero di procedimenti pendenti non a loro addebitabile.

Al fine di “decentrare” l'estrazione dell'elenco sulla base delle esigenze dei magistrati, questo elenco sarà predisposto dal responsabile della segreteria del magistrato, secondo le indicazioni da lui impartite anche sulla data di estrazione.

Questo elenco contiene anche i procedimenti DAS. Qualora il magistrato intenda individuare l'elenco dei procedimenti DAS saranno seguite le indicazioni offerte dalla responsabile di questa sezione.

In conclusione, l'elenco dei procedimenti con scadenza delle indagini preliminari nel mese successivo sarà estratto dal SICP dal responsabile dell'Ufficio Registro Generale.

B) La comunicazione generica ex art. 127 disp. att. c.p.p. (a cura dell'Ufficio Registro Generale).

La comunicazione ex art. 127 disp. att. c.p.p. era prevista in vista dell'avocazione di cui al previgente art. 412 c.p.p.

Dal decreto del 10 ottobre della Procura Generale si desume che la comunicazione va, comunque, inoltrata.

Dunque, a cura dell'Ufficio Registro Generale, deve essere predisposto ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p. un elenco dei procedimenti in scadenza il mese successivo da inoltrare alla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma con cadenza mensile (come disposto dalla stessa Procura Generale).

In conclusione, l'Ufficio Registro Generale provvederà nuovamente, entro il 20 di ogni mese, a estrarre dal SICP i procedimenti in scadenza il mese successivo e a inoltrare l'elenco alla Procura Generale di Roma.

18.2. La comunicazione specifica in vista dell'avocazione ex artt. 407 co. 3-bis, 412, co. 1, c.p.p.

18.2.1. La risoluzione del CSM, i provvedimenti del Procuratore Generale della Cassazione e del Procuratore Generale di Roma

Il tema dell'avocazione ex art. 407 co 3-bis e 412 co. 1 c.p.p. è stato oggetto, in passato, dei seguenti documenti:

- risoluzione del CSM del 16 maggio 2018 “*Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p.: Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure; profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative*”;
- provvedimento del Procuratore Generale della Corte di cassazione del 24 aprile 2018 “*Criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazioni?*”;
- progetto organizzativo del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma (sostitutivo del precedente progetto, modificato con decreto del 20 giugno 2018 “*Modifica al progetto organizzativo in materia di avocazioni?*”).

18.2.2. Le determinazioni assunte, le ragioni delle decisioni adottate.

Già, in generale, nelle linee guida del 1° agosto 2017, *Prime linee guida per l'applicazione della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*¹⁷, si esaminava la nuova disciplina al par. 11 e si ponevano in risalto le ricadute sui criteri di trattazione e sull'organizzazione dell'Ufficio (cfr. par. 11.5).

Nel progetto organizzativo previgente e attuale si è fatto più volte riferimento ai rapporti tra criteri di priorità e avocazioni.

¹⁷ Pubblicata su diverse riviste giuridiche e consultabile sul sito della Procura http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=409.



Occorre confermare il sistema adottato, approvato dal CSM, che consente di attuare le complesse disposizioni esistenti in modo da evitare incombenze non sostenibili dai Magistrati dell'Ufficio.

L'impegno dei magistrati (e del personale)

Dopo quattro anni di permanenza presso questa Procura si può affermare che l'attuale pendenza, derivante dal gravosissimo arretrato accumulato nel tempo, non consente il pieno rispetto dei termini fissati per le indagini preliminari.

Non ho alcun dubbio sul fatto che tutti i magistrati in servizio presso questa Procura, come da me rappresentato in ogni sede, provvedono con professionalità a esaminare e definire un numero elevatissimo di procedimenti, assicurando la qualità richiesta al magistrato del pubblico ministero gravato di plurime responsabilità e adempimenti. Tutto ciò nonostante le rilevanti difficoltà presenti e l'incremento di esposti e richieste di avocazione che, certo, non possono tranquillizzarli.

Le attuali difficoltà, in corso di superamento, ma risolvibili solo con la presa di possesso dei 3 magistrati in aumento di organico non sempre consentono di assicurare il rispetto dei termini delle indagini preliminari per tutti i procedimenti per plurime ragioni. A mero titolo esemplificativo:

- Appare incongruo richiedere la proroga nel caso in cui non debbano essere adottati atti utilizzabili nel corso del dibattimento;
- È inevitabile dare priorità ai procedimenti di maggiore rilievo e che presentano maggiore allarme sociale e/o rischio per l'incolumità della persona offesa;
- Il maggior carico di lavoro rende più problematica l'azione ordinaria di definizione dei procedimenti e l'azione del personale di Segreteria.

Sono, perciò, come nel previgente progetto, individuate alcune direttrici:

- nella ovvia necessità di attuare nel migliore dei modi la regolamentazione complessiva vigente alla luce della risoluzione del CSM e dei provvedimenti del Procuratore Generale della Cassazione e del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma;
- nella necessità di ridurre al massimo le incombenze gravanti sui Magistrati dell'Ufficio che già hanno un carico di lavoro non sostenibile;
- nella necessità di concentrare in capo al Procuratore le responsabilità atteso che, in presenza di nuovi e non agevoli adempimenti, solo il dirigente dell'Ufficio può ripartire le risorse, individuare i compiti a carico del personale amministrativo, cercare e trovare soluzioni praticabili;
- nell'opportuna gradualità che consente di raggiungere progressivamente l'obiettivo;
- nella scelta adottata da questo Procuratore di dare rilievo, nelle comunicazioni richieste, ai procedimenti prioritari individuati in quelli di fascia A) come meglio precisato oltre. Questo ufficio, infatti, ha ritenuto di adottare criteri prioritari (di cui ha preso atto senza rilievi il CSM) che consentono di concentrare l'attenzione sui procedimenti più significativi. Proprio questa scelta, in assenza di un programma informatico idoneo, richiede uno sforzo applicativo iniziale diretto a evidenziare i procedimenti di fascia A (utili per le comunicazioni). Come si vedrà oltre, pur in assenza di un programma informatico ministeriale, è stato individuato un sistema di evidenziazione, ricognizione ed estrazione del dato che consentirà, a breve, di individuare informaticamente i procedimenti astrattamente di rilievo.

La ratio della comunicazione

La comunicazione da effettuare dal Procuratore della Repubblica (e sotto la sua responsabilità) alla Procura Generale, per come delineato l'istituto dalla risoluzione del CSM e dai provvedimenti del Procuratore generale della Cassazione e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, riguarda esclusivamente **l'inerzia effettiva e non quella "meramente apparente"**. Come precisato dai citati provvedimenti rileva la **finalità della comunicazione**: l'avocazione pur derivante da inerzia procedimentale che può sfociare nell'adozione di un provvedimento avocatorio non evidenzia, di per sé, un profilo di rilevanza disciplinare, trattandosi principalmente dell'indice rivelatore di una



situazione complessiva dell'ufficio che coinvolge, in prima battuta e secondo quanto sopra tratteggiato, la risposta organizzativa del dirigente o da inadeguatezza nella gestione del ruolo da parte del singolo sostituto.

Si delinea – condivisibilmente - un sistema, in cui i contorni sono indicati concordemente – ciascuno nell'ambito delle proprie competenze – dall'organo di autogoverno, dal Procuratore Generale della Cassazione (competente per i reclami in materia di avocazione), dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma (titolare del potere di avocazione). In questo contesto il ruolo del Procuratore della Repubblica e dei Sostituti Procuratori deve collocarsi in modo armonico per consentire il raggiungimento della finalità dell'istituto.

Esclusa ogni valenza disciplinare e valorizzata la natura di verifica dell'organizzazione dell'Ufficio e del singolo magistrato, da collocarsi nel contesto delle risorse disponibili, si ritiene che:

- l'acquisizione preliminare dei dati da parte del Procuratore della Repubblica sia finalizzata principalmente a una migliore conoscenza delle ricadute procedurali delle difficoltà organizzative, derivanti quasi sempre da carenze di risorse, peraltro a lui e ai magistrati dell'Ufficio ben note. Carenze note al CSM e alla Procura Generale, più volte segnalate;
- l'acquisizione preliminare dei dati va depurata, a monte, dai procedimenti per i quali CSM e Procura Generali hanno già ravvisato in astratto l'impossibilità del verificarsi dell'inerzia effettiva. Il Procuratore, infatti, deve verificare la possibile inerzia effettiva che è ipotizzabile solo previa verifica preliminare del dato temporale e dall'assenza delle cause di esclusione individuate in astratto;
- acquisiti i dati supra b) segue una valutazione sulla possibile inerzia effettiva derivante:
 - o dalla conoscenza dell'Ufficio, delle sue articolazioni e delle difficoltà operative relative al magistrato assegnatario del procedimento (ad esempio carenza di personale amministrativo in quella segreteria);
 - o conoscenza del procedimento (ad esempio perché oggetto di "riferire", "visti", interlocuzione col magistrato assegnatario, ecc.);
 - o interlocuzione col magistrato assegnatario;
 - o possibilità di procedere in tempi brevi alla definizione del procedimento;
- comunicazione al Procuratore Generale dei casi non solo di inerzia effettiva eventualmente ritenuta dal Procuratore, ma anche di quelli in cui è opportuno mettere a conoscenza di difficoltà che non consentono la definizione in tempi ragionevoli o occorre, comunque, una valutazione del Procuratore Generale.

18.2.3. I procedimenti interessati, la tipologia

Per procedere a quanto esposto è necessaria un'operazione di **selezione preliminare dei procedimenti aventi le seguenti caratteristiche:**

a) soggetti alla disciplina in esame:

- iscritti dal 3 agosto 2017;
- con termini per le indagini preliminari (in concreto) scaduti da oltre 3 mesi, sempre che non sia stata ottenuta la proroga richiesta al Procuratore Generale ex art. 407 co. 3 bis, secondo periodo, c.p.p.;
- con decorso di oltre tre mesi dalla scadenza dei termini ex art. 415-bis c.p.p. (decorrenti dall'ultima notifica all'indagato). Non si ignora che in mancanza di un adeguato programma informatico l'individuazione di tali procedimenti è problematica, per cui soccorre il criterio ordinario;

b) per i quali si possa ravvisare in astratto l'inerzia rilevante. La prima selezione riguarda, ripercorrendo l'elencazione contenuta nella risoluzione del CSM, i procedimenti con reati aventi determinate caratteristiche:

1) compresi nella Fascia A, come delineata dal vigente progetto organizzativo (cfr. all. 3);



- 2) eventualmente indicati dal Procuratore Generale di Roma (e non rientranti tra quelli della Fascia A)¹⁸.
- c) tra i procedimenti selezionati sulla base degli indicatori supra a) e b) ne vanno esclusi numerosi per i quali, comunque, non può in astratto ravvisarsi inerzia rilevante:
- a. procedimenti in cui sia pendente al Gip una richiesta di misura cautelare ovvero un procedimento di incidente probatorio;
 - b. procedimenti a citazione diretta per i quali il pubblico ministero sia in attesa della fissazione della data di udienza (ipotesi che, in realtà, si può verificare solo per i indicati dal Procuratore Generale di Roma non ricompresi nella fascia A);
 - c. procedimenti per i quali firmata la richiesta di archiviazione, si è in attesa dell'espletamento delle notifiche alla persona offesa (che, in realtà, risultano "definiti"). Del resto, è stato istituito apposito Ufficio per i relativi adempimenti, per cui mai l'inerzia potrebbe addebitarsi al magistrato assegnatario;
 - d. procedimenti per i quali firmato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., si è in attesa delle notifiche e del completamento della conseguente procedura prevista dalla legge (V. supra, lett. a);
 - e. procedimenti per i quali, pur risultando esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano iscrizioni successive, di altri reati ovvero di altri soggetti, per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti, dovendosi rinviare ogni valutazione al momento della scadenza dei termini di legge per l'ultima delle iscrizioni successivamente effettuate in quel procedimento complesso;
 - f. **procedimenti per i quali si sia in attesa:**
 - i. **dell'esito di indagini** tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria, sempre che il PM abbia sollecitato la PG e svolto quanto in suo potere in relazione alla specificità del procedimento;
 - ii. del deposito da parte della polizia giudiziaria delegata – se del caso opportunamente sollecitata – **della informativa finale** e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni;

¹⁸ Il progetto organizzativo della Procura Generale non prevede, a differenza del precedente, specifici reati. In precedenza erano elencati i seguenti reati:

- 336 c.p. (Violenza o minaccia a pubblico ufficiale);
- 338 c.p. (Violenza o minaccia ad un Corpo Politico, amministrativo o giudiziario);
- 343-bis c.p. (Corte penale internazionale);
- art. 349 c.p. (Violazione di sigilli) se commesso in relazione a violazioni urbanistiche o in materia di ambiente;
- 570, comma 2, c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare);
- Con decreto del 17 novembre 2018 è stato espunto un delitto erroneamente inserito;
- 590 c.p. (Lesioni personali), solo nel caso di lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- 606 c.p. (Arresto illegale);
- 607 c.p. (Indebita limitazione di libertà personale);
- 608 (Abuso di autorità contro arrestati o detenuti);
- 609 (Perquisizione o ispezione personali arbitrarie);
- 624-bis c.p. (Furto in abitazione e furto con strappo);
- 624-625, n. 7-bis, c.p. (furto su infrastrutture e altro);
- 624-625, n. 8-bis, c.p. (furto all'interno di mezzi di trasporto);
- 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici) nelle sole ipotesi di competenza del Tribunale monocratico;
- art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 (Lottizzazione abusiva; costruzioni senza permesso in zona vincolata);
- art. 181 d.lgs. 42/2004 (Costruzione in zona sottoposta a vincolo).

Per il reato di cui all'art. 640 c.p. (truffa), anche solo tentata, con l'uso di strumenti informatici, viene adottata col presente decreto una modifica al progetto organizzativo diretta a meglio precisare la trattazione delle truffe di più gravi o seriali.



- iii. **dell’informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni e/o è in fase di redazione la conseguente richiesta di misura cautelare.**
 - iv. **del deposito di consulenza tecnica. Nel caso di ritardi non giustificati il sollecito, con fissazione di un termine perentorio, sarà inviato al Procuratore.**
- Per questi procedimenti, nel caso di ritardi non giustificati, **va sollecitato l’adempimento in un termine perentorio. Il sollecito va comunicato, per conoscenza, al Procuratore** per consentire l’esercizio dei poteri di direzione sulla PG e di controllo generico sul CT¹⁹.

L’inaffidabilità dei dati estratti informaticamente (fino all’adozione di apposito programma), oltre che le plurime variabili che possono verificarsi, rendono inevitabili errori di individuazione dei procedimenti.

18.2.4. L’attività del Procuratore della Repubblica

Acquisiti i dati consentiti sulla base dell’attuale programma informatico, il Procuratore procede alle ulteriori valutazioni derivanti:

- dalla conoscenza dell’Ufficio, delle sue articolazioni e delle difficoltà operative relative al magistrato assegnatario del procedimento;
- dalla eventuale conoscenza del procedimento;
- dall’interlocuzione col magistrato assegnatario;

Esclusa la possibilità di definire in tempi brevi il procedimento, il Procuratore provvederà alla comunicazione dei soli casi di inerzia effettiva e di quelli in cui è opportuno mettere a conoscenza il Procuratore Generale delle difficoltà che non consentono la definizione del procedimento in tempi ragionevoli o, comunque, occorre una valutazione dello stesso Procuratore Generale.

La successiva definizione sarà comunicata al Procuratore Generale.

Va sottolineato che a oggi, in considerazione delle gravi carenze dell’organico dei magistrati e delle verifiche operate periodicamente non si è mai verificata un’inerzia effettiva.

La presa di possesso dei tre magistrati in aumento di organico consentirà di rispettare i termini previsti.

18.2.5. Le modalità organizzative per la comunicazione

La comunicazione avverrà con la cadenza indicata nel progetto organizzativo del Procuratore Generale, sarà trimestrale. Si procederà nel seguente modo:

- l’USI estrarrà (con l’apposito programma), secondo le richieste avanzate dal Procuratore della Repubblica, **i procedimenti di Fascia A iscritti dal 3 agosto 2017 con termini scaduti da tre mesi alla data dell’estrazione;**
- il Procuratore della Repubblica, effettuata una prima verifica richiederà eventuali informazioni al magistrato assegnatario;
- all’esito delle informazioni acquisite il Procuratore provvederà agli ulteriori adempimenti nei sensi sopra indicati.

Allo stato le verifiche effettuate non hanno imposto alcuna comunicazione non risultando ipotesi di inerzia consapevole.

¹⁹ Alla luce del nuovo progetto organizzativo della Procura Generale è stato eliminato il periodo:” **In ogni caso il procedimento sarà comunicato alla Procura Generale decorsi sei mesi dalla scadenza dell’originario termine, dunque, complessivamente nove mesi dalla scadenza del termine delle indagini preliminari.**”.



19. Gli affari trattati dal Procuratore e dai Gruppi di lavoro. Le Sezioni Definizione Affari Semplici (DAS) e Definizione Affari Risalenti (DAR) (artt. 4, 7, 10 ss della Circolare)

19.1. La conferma dei Gruppi di Lavoro introdotti il 27 ottobre 2017 e previsti dal previgente progetto organizzativo. Numero dei magistrati assegnati, funzioni di coordinamento

I gruppi di Lavoro

Si conferma la previsione dei Gruppi di Lavoro già individuati nel previgente progetto organizzativo:

- a) 1° Gruppo: *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori*²⁰;
- b) 2° Gruppo: reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario;
- c) 3° Gruppo: reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro nonché contro la PA (da 314 a 322-bis c.p.) *connessi*²¹

Sono confermati i reati da assegnare ai singoli Gruppi (salvo piccole modifiche) sulla base della “materia” e delle affinità conseguenti. Il numero limitato dei Magistrati, che ha imposto un raggruppamento delle materie senza eccessive suddivisioni, ha comportato alcuni abbinamenti non sempre conseguenti all’omogeneità della materia.

La materia “generica” vale a dire non attribuita ai Gruppi o al Procuratore della Repubblica, viene assegnata con le seguenti modalità:

- **alla Sezione Definizione Affari Semplici (DAS), per i reati specificamente indicati**, cui sono assegnati tutti i Magistrati in coassegnazione col Procuratore della Repubblica (cfr. oltre);
- **a tutti i Magistrati dei 3 Gruppi, per tutti i restanti reati.**

La Sezione Definizione Arretrato (DAR), con assegnazione di un Magistrato in coassegnazione col Procuratore della Repubblica, sta esaurendo la propria attività.

La perequazione numerica tra i Magistrati dei tre Gruppi è quasi completata.

In conclusione, la nuova organizzazione dell’ufficio, con riferimento ai reati di competenza del Tribunale (e della Corte di assise), può così essere riassunta:

Specifici reati assegnati in modo automatico e predeterminato:

- al Procuratore della Repubblica e ai Sostituti Procuratori assegnati ai tre Gruppi di lavoro;
- ai Sostituti Procuratori in servizio, con riferimento ai reati attribuiti alla competenza della Sezione Definizione Affari Semplici (DAS), in coassegnazione col Procuratore della Repubblica;
- ai Sostituti Procuratori assegnati ai tre Gruppi di lavoro, con riferimento ai reati della c.d. materia generica (reati non rientranti in quelli sopra indicati);
- ai Sostituti Procuratori in servizio, con riferimento ai reati della c.d. materia generica (reati non rientranti in quelli sopra indicati) assegnati al PM di Turno Esterno (cfr. oltre);
- al Sostituto Procuratore assegnato e al Procuratore della Repubblica per i reati attribuiti alla Sezione Definizione Arretrato (DAR).

I dati degli affari di competenza dei Gruppi di Lavoro

Questi i dati dei Gruppi di Lavoro dalla loro costituzione


PERIODO 1/10/2017-30/09/2020

²⁰ Con decreto n. X è stata modificata nei sensi indicati la precedente denominazione” *Reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori*“

²¹ In **grassetto** e ~~cancellato~~ sono riportate le modifiche adottate con decreto n. 17/2022.



	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI	risultano pendenti anche i procedimenti in attesa data
GRUNO	3024	2417	672	
VG	1066	709	361	dal 9 agosto 2019
TOT GRUPPO UNO	4090	3126	1033	
GRDUE	799	618	188	
GRTRE	1563	886	687	
GENERIC A	11741	13274	3626	
DAS	4666	3453	1916	
TOTALE	22859	21357	7450	



Il numero dei Magistrati assegnati ai Gruppi di Lavoro²². La riserva sull'istituzione del posto di Procuratore Aggiunto

All'esito di apposite riunioni si è ritenuto che l'incremento di 3 sostituti induca a rafforzare i Gruppi evitando di creare ulteriori specializzazioni che rischierebbero di risentire delle possibili scoperture dei magistrati. Pertanto, sono assegnati:

- 5 magistrati al Gruppo Uno;
- 3 magistrati al Gruppo Due;
- 3 Magistrati al Gruppo Tre.

La ripartizione è in linea col carico di lavoro specializzato e sulla tipologia di reati attribuiti al gruppo (per il Gruppo Uno vi è la naturale urgenza derivante dalla necessità di tutelare la persona offesa). La materia generica consente la continua perequazione automatica numerica dei procedimenti.

²² Paragrafo non presente nel progetto previgente.



Il numero dei magistrati del Gruppo è stato individuato sulla base di dati oggettivi, evitando sottovalutazioni con ricadute sulla tutela delle persone offese:

- carico numerico ed effettivo di lavoro, atteso che oltre il 50% dei reati di Fascia A (quelli a priorità assoluta) appartiene a questo Gruppo;
- esigenze di celere trattazione per assicurare una pronta tutela della donna (già prima della l. n. 69/2019);
- numero rilevante di misure cautelari adottate e richieste (circa il 50% di quelle complessive), con la necessità di assicurare una costante attenzione al procedimento che, generalmente, presenta necessità di incidenti probatori, indagini approfondite, appelli cautelari, ecc.

L'incremento dei sostituti di nuova assegnazione avverrà attuando, nell'ordine, l'incremento dei Gruppi Uno, poi Due, infine Tre.

Il solo recente aumento dell'organico induce a ritenere di valutare con attenzione l'opportunità di richiedere la modifica di un posto di sostituto con quello di Procuratore Aggiunto. Occorre ponderare i numeri esistenti e la necessità della figura semidirettiva, peraltro consentita con organico di 10 sostituti

Il coordinamento dei Gruppi di Lavoro. Le funzioni del coordinatore del Gruppo Uno²³

Il coordinamento dei Gruppi di lavoro Due e Tre è assicurato dal Procuratore della Repubblica, non essendo necessario, in considerazioni del numero dei Magistrati assegnati, conferire deleghe.

Per il Gruppo Uno, che giunge a 5 magistrati, si istituiscono le funzioni di coordinamento. La disposizione è efficace con la concreta assegnazione del 5° magistrato e, comunque, a partire dal 30 settembre 2021. Si dà attuazione all'art. 4, lett. b) della Circolare.

Il coordinamento attribuito comporta, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della Circolare l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 5. In concreto, il coordinatore del Gruppo Uno:

- coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto;
- esercita le funzioni di coordinamento e di direzione del gruppo di lavoro;
- nell'ambito delle attribuzioni, ha, tra l'altro, facoltà:
 - di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria, informando il Procuratore;
 - di istituire specifici obblighi di riferire e formulare singole richieste di informazioni al titolare del procedimento, informando il Procuratore per i casi di maggiore rilievo;
- cura, nell'ambito del gruppo di lavoro che coordina, il costante confronto fra i magistrati finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative, informando il Procuratore delle questioni di maggiore rilievo;
- dispone le coassegnazioni nell'ambito nel Gruppo di Lavoro, come previsto dal progetto organizzativo;
- cura l'uniforme orientamento dei magistrati negli interventi nei procedimenti civili o nelle azioni a tutela dei minorenni come previsto al par. 25.4.2.

Per tutto quanto non previsto restano ferme le attribuzioni del Procuratore (a titolo esemplificativo: assenso, assegnazioni in deroga nei casi eccezionali previsti dal progetto organizzativo, revoche di assegnazioni, ecc.

Non è previsto alcun esonero o riduzione del carico di lavoro. Naturalmente si terrà conto di queste funzioni nei turni di udienza in modo tale che, senza riduzione, possano essere svolte le funzioni²⁴.

²³ Il ruolo di coordinatore non era previsto dal progetto previgente.

²⁴ Con decreto n. 7/2021 è stato disposto che nel turno (trimestrale o quadrimestrale) d'udienza il coordinatore tenga la metà delle udienze dibattimentali, sostituite da un pari numero di udienze Gup.



Il coordinamento è attribuito, all'esito dell'interpello svolto, al dott. Andrea Calice per la durata di due anni (come da provvedimento adottato in data odierna), con decorrenza dalla presa di possesso del 5° magistrato del Gruppo e, comunque, dal 30 settembre 2020²⁵.²⁶

²⁵ Data fissata al 20 settembre 2021 con decreto n. 7/2021 ove è precisata la durata biennale dell'incarico.

²⁶ A seguito di osservazione, con nota allegata al decreto n. 17/2022 si è precisato quanto segue:

L'osservazione del CSM non sembra tenere conto delle molteplici azioni in atto da parte della Procura di Tivoli in materia di contrasto alla violenza di genere puntualmente indicate nel progetto organizzativo; azioni che richiedono, anche all'esito dell'incremento dei magistrati del Gruppo a 5, un coordinamento costante che non può essere assicurato dal Procuratore, comunque costantemente presente e informato, oltre che titolare dei poteri propri di direzione, assenso (cfr. sub).

Mettendo in relazione la nomina del coordinatore con il contenuto dei paragrafi 19.2. - Il Gruppo UNO (reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori). Le ragioni della nuova denominazione (senza riferimento alle "fasce deboli") – e 11.2.2. (esplicitamente richiamato più volte nel par. 19.2) – "La "piaga" dei delitti contro la libertà sessuale, delitti di stalking, maltrattamenti. Il costante aumento (raddoppio negli ultimi quattro anni). L'azione della Procura", risulta evidente l'impossibilità di proseguire tale azione senza un efficace quotidiano coordinamento di un sostituto.

Al par. 11.2.2., in 15 pagine sono esposti i dati e le azioni in atto. Senza ripercorrere nel dettaglio l'azione della Procura, si elencano i soli titoli:

- riconoscimento del Grevio (Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne), organismo indipendente del Consiglio d'Europa preposto al monitoraggio dell'applicazione della Convenzione di Istanbul da parte dei Paesi che l'hanno ratificata. Il 13 gennaio 2020 è stato pubblicato il primo Rapporto delle esperte del GREVIO sull'Italia, che descrive lo stato di applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia e offre raccomandazioni per la sua piena realizzazione. Il rapporto cita più volte la Procura di Tivoli per le buone prassi adottate nel contrasto alla violenza ai danni delle donne;
- creazione della rete con apposito protocollo con Avvocatura, Asl, Ordine Psicologi, Sindaci;
- istituzione dello Sportello dedicato alle vittime all'interno della Procura;
- informazioni alle vittime sui loro diritti;
- pubblicazione delle misure di protezione adottate;
- istituzione di centri antiviolenza e case rifugio;
- formazione della polizia giudiziaria e degli operatori del settore;
- conoscenza del fenomeno, anche attraverso collaborazioni con l'Università;
- istituzione e direzione della sezione di polizia giudiziaria delle aliquote della Procura, specializzata nella violenza di genere;
- specializzazione del personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri che riceve denunce e querele;
- incremento del cd. Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario, a partire dal progetto con la Asl Roma 5 e Differenza Donna per sostenere le donne vittime di violenza che si presentano al Pronto soccorso;
- creazione e gestione di una sala audizione protetta;
- direttiva alla polizia giudiziaria sulle modalità di trattazione dei reati di violenza di genere costantemente aggiornata;
- evitare la vittimizzazione secondaria anche attraverso l'incremento delle richieste di incidente probatorio;
- prevenire le ritrattazioni dando ausilio immediato alla donna.

I compiti del Procuratore in questo settore

Il coordinamento attribuito non esime il Procuratore dallo svolgimento di plurimi compiti, tra cui l'essere costantemente informato ed esercitare i poteri propri di direzione.

Inoltre, come risulta dal progetto organizzativo, il Procuratore:

- riserva a sé l'assenso delle misure cautelari;
- verifica l'andamento del dibattito relativo ai processi collegiali e monocratici;
- provvede alle impugnazioni;
- richiede le **misure di prevenzione** soprattutto all'esito dell'espiazione della pena. La Procura di Tivoli, prima in Italia, ha ottenuto misure di prevenzione ai danni di autori di violenza ai danni delle donne, applicate alla loro uscita dal carcere una volta scontata la pena. È stata richiesta e ottenuta la misura di prevenzione ai sensi del Codice Antimafia.

La misura, replicata da altri Uffici, ha indotto il legislatore a prevederla espressamente per gli indiziati di atti persecutori (con la l. n. 69/2019) per gli indiziati di maltrattamenti.

Grazie all'applicazione di componenti della polizia penitenziaria:

- **sono monitorate tutte le scarcerazioni per reati di violenza di genere, essendo altissimo il rischio di recidiva;**
- si procede, prima della scarcerazione, alla verifica dell'attualità della pericolosità sociale del condannato, anche acquisendo informazioni sulla condotta tenuta durante la detenzione;



19.2. Il Gruppo UNO (Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori²⁷). Le ragioni della nuova denominazione (senza riferimento alle “fasce deboli”)

19.2.1. Le ragioni del Gruppo Uno. La sua denominazione

Il Gruppo UNO di Lavoro - *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori* è stato istituito col previgente progetto (ai fini del computo di permanenza massima). Si rinvia in proposito al previgente progetto.

Il Gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze e per tali ragioni sono stati individuati i singoli reati sotto specificati.

La necessità e il rafforzamento del Gruppo derivano dalla presenza di una pervicace e diffusa criminalità in questo settore, come evidenziato dai dati statistici indicati.

Per migliorare il servizio di assistenza e protezione delle vittime particolare cura è stata dedicata al tema da questo Procuratore, fin dalla data di presa di possesso dell'ufficio (26 maggio 2016), coadiuvato costantemente dai Magistrati che si occupano dei relativi delitti, dotati di specifica professionalità (dott. Andrea Calice, dott. Gabriele Iuzzolino, dott. Antonio Altobelli, dott.ssa Arianna Armanini).

Si è deciso di attribuire il nome su indicato del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica “reati contro le fasce deboli”, in quanto rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna, che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetuata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché “deboli”. Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all'adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a prescindere dall'essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l'appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine “fasce deboli”, trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili.


19.2.2. L'incremento esponenziale dei reati (rinvio al par. 11.2.2.).

Si è ricordato che i procedimenti per reati di violenza di genere e domestica sono aumentati del 100% negli ultimi 4 anni, il 9% nell'ultimo anno di applicazione della legge Codice rosso.

Procedimenti NOTI periodo 1° luglio – 30 giugno

-
- ricorrendo i presupposti viene richiesta la misura di prevenzione generalmente applicata dal tribunale prima della scarcerazione, così assicurando ulteriore tutela alla donna parte offesa del reato per il quale è intervenuta condanna;
 - non ricorrendo i presupposti la donna viene avvisata che qualora si dovessero verificare episodi di violenza o persecutori ai suoi danni potrà rivolgersi alla polizia giudiziaria che assicurerà un tempestivo intervento;
 - segue gli affari civili connessi ai procedimenti di violenza di genere. Sono state adottate linee guida (pubblicate su riviste giuridiche) reperibili sul sito della Procura (cfr. par. 25.4 del prog. org.). Vengono costantemente trasmessi gli atti di competenza al Giudice Civile e presentate memorie (alcune reperibili sul sito).

²⁷ Con decreto n. X è stata modificata nei sensi indicati la precedente denominazione” *Reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori*“



Si rinvia al par. 11.2.2.

19.2.3. L'azione della Procura.

I documenti che attestano l'azione della Procura di Tivoli sono reperibili nell'apposita sezione del sito web della Procura denominato *Contrasto alla violenza di genere*.

Si rinvia al par. 11.2.2

19.3. Il Gruppo DUE (reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario)

Il Gruppo DUE comprende i reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario. È stato istituito col previgente progetto organizzativo. Comprende solo parte della materia prima attribuita al precedente gruppo 2° (ai fini del calcolo della permanenza massima).

Il Gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze e per tali ragioni sono stati individuati i singoli reati sotto specificati.

La necessità e il rafforzamento del Gruppo derivano dalla presenza di una diffusa criminalità economica, come evidenziato dai dati statistici indicati e dalla concreta esperienza maturata.

Appare necessario incrementare la repressione dei reati in materia economico-finanziaria, che comportano un grave danno all'Erario ed inquinano l'economia legale.

Si è ritenuto di "abbinare" la materia della responsabilità con colpa in materia sanitaria (in precedenza attribuita al 4° Gruppo) per la necessità di concentrare la trattazione di tali reati in pochi Magistrati, anche alla luce della recente modifica legislativa.

19.4. Il Gruppo TRE (reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché contro la PA (art. 314-322-bis c.p.)*connessi*)²⁸.

Il Gruppo TRE comprende reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché contro la PA connessi. È stato istituito col previgente progetto organizzativo. Comprende solo parte della materia prima attribuita al precedente gruppo 3° (ai fini del calcolo della permanenza massima).

Il Gruppo, pur assumendo la trattazione di ulteriori reati, ha conservato la precedente numerazione.

Il Gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze e per tali ragioni sono stati individuati i singoli reati sotto specificati.

La necessità e il rafforzamento del Gruppo (essendo stati eliminata la competenza del secondo componente anche per altro Gruppo) derivano dalla necessità di adeguati interventi a tutela dei beni

²⁸ Modifica apportata con decreto n. 17/2022, operativa per le iscrizioni dal 1° gennaio 2022.



protetti: ambiente, urbanistica, salute, sicurezza del lavoro, come evidenziato dai dati statistici indicati e dalla concreta esperienza maturata.

19.5. Le assegnazioni dei Magistrati ai Gruppi (e alle sezioni). Il rispetto del termine massimo di permanenza. Modalità di assegnazione dei magistrati (l'interpello e i criteri) . Termine minimo e massimo di permanenza nei gruppi

19.5.1. L'attuale assegnazione dei magistrati ai Gruppi di Lavoro. Il rispetto del termine massimo di permanenza

L'assegnazione ai Gruppi dei Magistrati in servizio è avvenuta col previgente progetto organizzativo.

Tutti i Sostituti Procuratori sono assegnati alla Sezione Definizione Affari Semplici (cfr. oltre).

Il posto per la Sezione Definizione Affari Risalenti (cfr. oltre) è stato assegnato al dott. Antonio Altobelli, prima, e poi alla dott.ssa Armanini.

Il ***Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111 (Delibera di Plenum in data 13 marzo 2008 così come modificata in data 11 febbraio 2015)***, ai sensi dell'art. 1, non ha trovato applicazione per la Procura della Repubblica di Tivoli fino alla data dell'1 dicembre 2016, quando è stato deliberato l'aumento dell'organico di un Sostituto Procuratore, da 7 a 8. Si prevede, infatti, l'applicabilità solo per il "sostituto procuratore della Repubblica presso un ufficio di procura composto da magistrati in numero fino a otto unità compreso il procuratore della Repubblica".

I Gruppi previsti dal progetto organizzativo del 9.9.2009 erano radicalmente diversi dai precedenti, previsti dal progetto organizzativo del 28.1.2008. Sul punto si rinvia a quanto esposto al paragrafo 2.2.

I tre Gruppi di lavoro introdotti col progetto previgente presentano indubbi carattere di novità rispetto ai precedenti, previsti dal progetto organizzativo del 9 settembre 2009 (in particolare, con riferimento ai Gruppi 1° e 2°), come evidenziato nell'individuazione delle ragioni sottostanti alla formazione dei nuovi Gruppi che qui si ripercorrono:

Il nuovo Gruppo UNO di Lavoro – Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori - comprende solo parte della materia prima attribuita al gruppo 4°:

- sono stati esclusi i reati di comune pericolo mediante frode e reati colposi di comune pericolo, i reati a tutela della sicurezza del lavoro, reati per colpa professionale. Alcuni di questi sono stati attribuiti ai Gruppi DUE e TRE;
- sono stati inclusi ulteriori reati (570 c.p., 388 c.p.), i reati in materia di prostituzione, di immigrazione, ecc.

Il nuovo Gruppo DUE di Lavoro - reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario - comprende solo parte della materia prima attribuita al precedente gruppo 2°:

- sono stati esclusi numerosi delitti del codice penale (499, 500, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517). Alcuni di questi reati sono stati attribuiti al 3° Gruppo, altri alla c.d. materia generico;
- sono stati inclusi reati prima attribuiti al precedente 1° Gruppo, ad esempio: artt. 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter c.p.; reati in materia di contrabbando, normativa antiriciclaggio, TU bancario e TU finanziario; delitto di Intestazione fittizia di beni;
- sono stati inclusi i reati con colpa in materia sanitaria.

Il nuovo Gruppo TRE di Lavoro - reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro nonché contro la PA connessi - comprende solo parte della materia prima attribuita al precedente gruppo 3°:

- tratta anche la materia della sicurezza del lavoro;



- sono stati inclusi reati prima attribuiti al precedente 1° Gruppo, ad esempio: artt. da 423 a 429 e 434 c.p.

Inoltre, sei dei 7 Magistrati erano addetti a diversi Gruppi di lavoro o trattazione di materie:

- il dott. Calice e la dott.ssa Stefania ai Gruppi 3° e 4°;
- il dott. Iuzzolino al Gruppo 1° e 4°;
- il dott. Guerra al Gruppo 1° e 4°;
- la dott.ssa Di Domenico 2° Gruppo e Giudice di Pace.

Il CSM ha approvato il progetto organizzativo previgente, pertanto per tutti i magistrati la decorrenza risale all'efficacia del decreto previgente, 15 febbraio 2018 o alla successiva presa di possesso secondo il seguente prospetto:

Dr. Andrea CALICE (Gruppo Uno)	15 febbraio 2018
Dr. Gabriele IUZZOLINO (Gruppo Uno)	15 febbraio 2018
Dr. Giuseppe MIMMO (Gruppo Tre)	15 febbraio 2018
Dr. Filippo GUERRA (Gruppo Due)	15 febbraio 2018
Dr. Antonio ALTOBELLI (Gruppo Uno)	15 febbraio 2018
D.ssa Lelia DI DOMENICO (Gruppo Due)	15 febbraio 2018
D.ssa Arianna ARMANINI (Gruppo Uno)	5 novembre 2018
Dr. Luigi PACIFICI (Gruppo Tre)	15 febbraio 2018
Dr. Roberto BULGARINI NOMI (Gruppo Uno)	31 Maggio 2022²⁹
Dr. Corrado FASANELLI (Gruppo Due)	8 maggio 2023³⁰

19.5.2. L'assegnazione ai Gruppi di Lavoro. L'assegnazione dei magistrati di nuova destinazione. Termine massimo e minimo di permanenza nei Gruppi³¹

L'assegnazione dei Magistrati ai Gruppi di Lavoro avviene previo interpello.

Nell'interpello sono indicati:

- i posti messi a concorso;
- i termini per la presentazione della domanda;
- i criteri da seguire nell'assegnazione (criterio principale dell'attitudine maturata per il posto da ricoprire, come previsto dalla Circolare, oltre che dei criteri dell'anzianità di ruolo e anzianità di servizio);
- la precisazione che potrà essere presentata domanda, oltre che per il posto da coprire (ad esempio, Gruppo Uno), anche per gli eventuali posti resisi vacanti a seguito della copertura del posto bandito (ad esempio, posto del Gruppo Due scoperto a seguito di accoglimento di domanda di assegnazione al Gruppo Uno presentata da magistrato del Gruppo Due). Nel caso di pluralità di domande per i posti scoperti si applicano gli ordinari criteri (attitudine maturata per il posto da ricoprire, oltre che dei criteri dell'anzianità di ruolo e dell'anzianità di servizio).

Nel caso di destinazione di nuovi magistrati, sarà previsto l'interpello prima dell'immissione in possesso (e dopo la delibera di trasferimento), in modo tale da prevedere la tempestiva assegnazione al Gruppo di lavoro.

I magistrati di nuova destinazione parteciperanno al previo interpello per il/i posti disponibili da assegnare tenendo conto, ai fini dell'assegnazione, sempre del criterio principale dell'attitudine maturata per il posto da ricoprire oltre che dei criteri dell'anzianità di ruolo e anzianità di servizio.

²⁹ Decreto n. 10/2022.

³⁰ Decreto n. 2/2023

³¹ In ~~grassetto e cancellato~~ sono riportate le modifiche adottate con decreto n. 17/2022.



Nel caso di interpello con mancanza di aspiranti, sarà assegnato d'ufficio il magistrato di nuova assegnazione alla Procura che ha titolo per partecipare all'interpello.

Dunque, i magistrati di prima assegnazione, all'atto della presa di possesso saranno destinati al posto previsto all'esito dell'interpello, con attribuzione del relativo ruolo, sicchè non vi è necessità di prevedere diversi criteri di assegnazione degli affari.

Come previsto dal previgente progetto non è previsto un termine di assegnazione massimo al Gruppo inferiore a quello di carattere generale di 10 anni³².

Quanto al termine minimo di permanenza, in applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. b.1 e b.2, della Circolare sull'organizzazione delle Procure (come modificata con delibera del 15 giugno 2022), si prevede:

- un anno in caso di assegnazione d'ufficio;
- due anni per l'assegnazione a domanda, elevabile a tre anni per comprovate esigenze di servizio individuate nell'interpello.

Il termine iniziale su indicato decorre dal giorno dell'effettiva presa di possesso presso il gruppo, il termine finale è dato dalla scadenza del termine di presentazione della domanda per l'interpello.”.

19.6. I reati (e i procedimenti) assegnati al Procuratore della Repubblica³³

~~Confermando integralmente i previgenti criteri organizzativi,~~ Sono individuati, in via generale e predeterminata, **seguenti** i reati assegnati al Procuratore della Repubblica:

- ~~1) delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. da 314 a 322-bis c.p., a esclusione di quelli connessi con un reato assegnato al 3° Gruppo di Lavoro;~~
- ~~2) reati ascritti ad agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o ai loro danni, se connessi all'esercizio delle funzioni;~~
- 3) reati commessi da Magistrati o nei confronti di Magistrati, anche per la successiva trasmissione ai sensi dell'art. 11.c.p.p.;
- 4) ..reati commessi all'interno degli edifici che ospitano il Tribunale, le Sezioni Distaccate e gli uffici del Giudice di Pace;
- 5) reati commessi da persone ospitate presso le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza presenti nel territorio ovvero presso tali strutture o ai danni dei ricoverati;
- ~~6) procedimenti di applicazione di misure di prevenzione, personali e patrimoniali;~~
- 7) ³⁴.

Per i reati di cui ai nn. da ~~4)~~ **3)** a 5) vigono gli ordinari criteri di assegnazione qualora si tratti di reati di competenza dei Gruppi di lavoro ovvero a questi connessi. In tali ipotesi il Magistrato assegnatario ha l'obbligo di riferire ed è previsto il Visto per le richieste di archiviazione e gli atti di esercizio dell'azione penale.

Inoltre, è previsto il Visto per le richieste di archiviazione e gli atti di esercizio dell'azione penale.

- 1) per i delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. da 314 a 322-bis c.p.;**
- 2) per i reati ascritti ad agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o ai loro danni, se connessi all'esercizio delle funzioni.**

³² Termine consentito anche dall'art. 7, comma 4, lett. b.1) della Circolare, come modificata con delibera del 15 giugno 2022.

³³ In ~~grassetto e cancellato~~ sono riportate le modifiche adottate con decreto n. 17/2022, operative dalle iscrizioni operate dal 1° gennaio 2023.

³⁴ Con decreto n. 8/2021 le notizie di reato nei confronti di ignoti pervenute con gli elenchi mensili di cui all'art. 107-bis disp. att. c.p.p. (per ragioni di celere e ordinata trattazione) sono state inserite tra gli “atti da definire che non richiedono specifiche attività” (cfr. par. 21.3.2).



Sono assegnati al Procuratore anche i procedimenti di applicazione di misure di prevenzione, personali e patrimoniali.

Al Procuratore vengono anche assegnati gli accessi previsti dall'art. 52 del DPR 633/72 e dall'art. 33 del DPR 600/73.

Il Procuratore, inoltre, curerà insieme al sostituto assegnatario, previo suo consenso, le richieste di sequestro *ex art. 240 -bis c.p.* (già *12-sexies* d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 356/1992), di maggior rilievo, intendendosi per tali quelle con beni di valore superiore a 1 milione di euro.

19.7. I reati attribuiti alla competenza dei Gruppi (conferma del progetto previgente)

19.7.1. Gruppo UNO di lavoro: Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori³⁵. Dott.ri Andrea Calice (coordinatore dall'assegnazione del 5° magistrato) e Gabriele Iuzzolino, dott. Altobelli, dott.ssa Arianna Armanini, dott. Bulgarini Nomi³⁶

Il gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze.

Motivatamente si è ritenuto di eliminare il termine “fasce deboli” trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili.

Per la medesima ragione si è ritenuto di inserire il termine violenza di genere per la specifica natura che caratterizza la commissione di alcuni delitti, rivolti contro il genere, ed espressamente quello femminile, come risulta dai dati statistici e dall'esperienza.

Questi i reati attribuiti alla trattazione del Gruppo UNO (nella forma tentata e consumata):

Codice Penale³⁷:

387-bis ³⁸	Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Art. 388, co. 2	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, limitatamente a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del Giudice che concerne l'affidamento di minori o altre persone incapaci.

³⁵ Con decreto n. X è stata modificata nei sensi indicati la precedente denominazione” *Reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori*“

³⁶ Con decreto n. 7/2021 veniva assegnato il dott. Carrai; con decreto n. 10/2022 veniva assegnato il dott. Bulgarini Nomi.

³⁷ I reati in grassetto sono stati inseriti, da ultimo con decreto n. 9/2023

³⁸ per questo reato: “la polizia giudiziaria trasmetterà (come esplicitato nella integrazione della direttiva n. 2/2019):

- a) immediatamente l'ordinaria comunicazione della violazione diretta al Giudice che procede e al relativo pubblico ministero assegnatario del procedimento (sia se della Procura di Tivoli, sia se di altre Procure);
- b) appena possibile la comunicazione della notizia di reato alla Procura di Tivoli.

Il PM, ricevuta la comunicazione supra a), richiederà di norma (nel procedimento in cui è stata adottata la misura) tempestivamente, l'aggravamento della misura a tutela della vittima, segnalando al Giudice che procede la necessità di provvedere con urgenza. La richiesta di aggravamento non necessita dell'assenso riservato alla richiesta della misura. Nel caso di rigetto di norma sarà proposto appello a tutela della persona offesa.

La mancata richiesta di aggravamento sarà succintamente motivata.

La segreteria del magistrato trasmetterà alla segreteria del Procuratore copia della richiesta del PM ovvero del provvedimento in cui ritiene di non richiedere l'aggravamento, e del provvedimento adottato dal Giudice.

Il personale della Segreteria del Procuratore addetto procederà ad annotare i citati provvedimenti nel registro di comodo delle misure cautelari personali e alla loro conservazione informatica.

Versione aggiornata all'11 dicembre 2023.



Art. 416	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo.
Art. 527, co. 2	Atti osceni.
Art. 528, co. 3	Pubblicazioni e spettacoli osceni.
Art. 558-bis	Costrizione o induzione al matrimonio
Art. 564	Incesto.
Art. 566	Supposizione o soppressione di stato.
Art. 567	Alterazione di stato.
Art. 568	Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.
Art. 570	Violazione degli obblighi di assistenza familiare, se non connesso ad altri reati è assegnato al Coordinatore dott. Andrea Calice (con riduzione contestuale dei reati cd generico), con i criteri previsti al par. 20.2³⁹
Art. 570 bis	Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, se non connesso ad altri reati è assegnato al Coordinatore dott. Andrea Calice (con riduzione contestuale dei reati cd generico), con i criteri previsti al par. 20.2⁴⁰
Art. 570 ter	Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori
Art. 571	Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Art. 572	Maltrattamenti contro familiari e conviventi
Art. 573	Sottrazione consensuale di minorenni
Art. 574	Sottrazione di persone incapaci
Art. 574 bis	Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
Art. 575, 582, 583-quinquies e 584 c.p. ⁴¹	Omicidio (art. 575) Lesioni personali (art. 582) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584) limitatamente: - a quelle aggravate ai sensi dell'art. 576: - primo comma, n. 2, c.p., dunque: ▪ contro l'ascendente o il discendente, ▪ quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61, ▪ o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; - primo comma, n. 5, c.p. (in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies);

³⁹ La parte in grassetto è stata inserita con decreto n. 5/2022.

⁴⁰ La parte in grassetto è stata inserita con decreto n. 5/2022.

⁴¹ Rispetto ai criteri previgenti sono stati inseriti i reati di cui agli artt. 575 e 584 c.p. aggravati da relazioni strette.



	<ul style="list-style-type: none">- primo comma, n. 5.1, c.p. (dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa);- a quelle aggravate ai sensi dell'art. 577,<ul style="list-style-type: none">- comma 1 n. 1) (commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva);- comma 2 (contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta).
Art. 578	Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
Art. 581	Percosse *
Art. 582 c.p.	limitatamente: <ul style="list-style-type: none">- alle ipotesi aggravate indicate supra gli art. 575, 583-quinques e 584 c.p.;- alle ipotesi comunque aggravate in presenza di una relazione rilevante *
Art. 583-bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Art. 593-bis	Interruzione colposa di gravidanza.
Art. 593-ter	Interruzione di gravidanza non consensuale.
Art. 600- octies	Impiego di minori nell'accattonaggio
Art. 609-bis	Violenza sessuale.
Art. 609- quater	Atti sessuali con minorenne.
Art.609- quinquies	Corruzione di minorenne.
Art. 609- octies	Violenza sessuale di gruppo.
Art. 610	Violenza privata *
Art. 612, secondo comma, c.p.	Minaccia aggravata *
Art. 612-bis	Atti persecutori.
612-ter	Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
613, terzo comma	Stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate *
614	Violazione di domicilio *



Art. 734-bis	Divulgazioni delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.
--------------	---

*** Per i reati contrassegnati con * la competenza è attribuita solo in presenza di una relazione rilevante. Per semplicità sono indicate tutte le relazioni rilevanti che, comunque, comportano l'attribuzione al Gruppo, fermi restando i diversi effetti previsti dalle disposizioni processuali:**

- Reati per i quali è previsto l'onere di valutare la richiesta di misura cautelare entro trenta giorni dell'iscrizione della notizia di reato ex art. 362-bis c.p.p.: coniuge, anche separato o divorziato; parte dell'unione civile; convivente; persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva; prossimi congiunti;
- Reati per i quali la polizia giudiziaria può disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare ex art. 384-bis, comma 1, c.p.p.: *prossimi congiunti o convivente*;
- Reati per i quali opera la perseguibilità d'ufficio e una specifica aggravante se commessi dopo l'ammonimento del questore previsto dal d.l. n. 93/2013, conv. con la l. n. 119/2013: persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

L'assegnazione resta ferma al Gruppo Uno anche qualora il PM assegnatario ritenga non sussistente la relazione rilevante, potendolo ritenere attribuito come reato generico (dunque, invariata la pari distribuzione degli affari). Per il solo delitto di cui all'art. 581 c.p. (per il quale sia stata presentata) querela, il PM potrà assegnare il procedimento alla Sezione DAS se di competenza del Giudice di Pace o comunque non di rilievo.

Leggi speciali

- reati in materia di sfruttamento della prostituzione previsti dalla l. n. 75/1958;
- reato di cui all'art. 12-sexies l. n. 898/1970 (violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile), sostituito dall' art. 570 bis c.p.;
- reati in materia di immigrazione clandestina previsti dall'art. 12 d.lgs. n. 286/1998;
- **artt. 75 e 75-bis d.lgs. 159/2011, nel caso di violazioni alle prescrizioni imposte con decreti applicati su proposta della Procura per delitti assegnati al Gruppo Uno. In tale caso il procedimento è assegnato al medesimo magistrato assegnatario del procedimento penale, anche definito⁴²;**
- ogni altro reato qualificabile, sulla base del bene protetto, sessuale, di violenza di genere e ai danni di minori.

19.7.2. Gruppo DUE di lavoro: reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario. Dott.ssa Lelia Di Domenico, dott. Filippo Guerra, dott. Corrado Fasanelli⁴³

Anche questo Gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze.

Il nucleo comune dei reati attribuiti a questo Gruppo si riferisce alla criminalità economica in senso lato, comprensiva dei reati tributari e in materia fiscale.

A questo Gruppo sono stati attribuiti anche i delitti in materia di colpa in ambito sanitario che richiedono un'opportuna specializzazione.

Questi i reati attribuiti alla trattazione del Gruppo DUE (nella forma tentata e consumata):

Codice Penale:

art. 316-ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato⁴⁴
Art. 353	Turbata libertà degli incanti.
Art. 353-bis	Turbata libertà dei procedimenti di scelta del contraente.
Art. 354	Astensione dagli incanti.

⁴² La parte in grassetto è stata inserita con decreto n. 5/2022.

⁴³ Assegnato con decreto n. 2/2023

⁴⁴ Inserito con decreto n. 17/2022, operatività dalle iscrizioni operate dal 1° gennaio 2023.



Art. 355	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Art. 356	Frode nelle pubbliche forniture.
Art. 354	Astensione dagli incanti.
Art. 355	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Art. 356	Frode nelle pubbliche forniture.
Art. 416	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo.
Art. 493-ter	Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
Art. 501	Rialzo e riabbasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
Art. 501 bis	Manovre speculative su merci.
Art. 512-bis	Trasferimento fraudolento di valori
Art. 583- quater, ultimo comma⁴⁵	Lesioni personali a esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Art. 590- sexies	Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario
Art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Art. 644	Usura.
Art. 648 bis	Riciclaggio.
Art. 648 ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Art. 648 ter.1	Autoriciclaggio.
Delitti aggravati ex art. 61 n. 11-octies c.p.⁴⁶	l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

Leggi speciali:

reati societari (Codice Civile R.D. n. 262/1942 artt. 2621-2638);

- reati fallimentari (R.D. n. 267/1942);
- reati previsti dal d.P.R. n. 43/1973 (contrabbando e altre violazioni doganali);
- reato previsto dall'art. 12-quinquies, co. 1, d.l. n. 306/1992, conv. dalla l. n. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori), **sostituito da art. 512-bis c.p.;**
- reati previsti dal Testo Unico in materia bancaria e creditizia – T.U.B. – (l. n. 385/1993);
- reati previsti dal Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria – T.U.F. – (d.lgs. n. 58/1998);
- reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (d.lgs. n. 74/2000).
- reati previsti dalla normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007);
- **reati di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019, conv l. n. 26/2019, in materia di reddito di cittadinanza⁴⁷;**
- ogni altro reato qualificabile, sulla base del bene protetto, finanziario, tributario, doganale, a tutela del credito, societario o fallimentare.

⁴⁵ Delitto non previsto dal previgente progetto, inserito a seguito della l. n. 113/2020, *Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.*

⁴⁶ Aggravante non prevista dal previgente progetto, inserito a seguito della l. n. 113/2020, *Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.*

⁴⁷ Periodo inserito con decreto n. 5/2022;



I Magistrati del Gruppo Due sono competenti, per i procedimenti loro assegnati, a formulare i pareri del PM ai sensi della l. n. 44/1999 (per la concessione dell'elargizione o per la sospensione ex art. 20 l. citata)⁴⁸.

19.7.3. Gruppo TRE di lavoro: reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro nonché contro la PA (dall'art. 314 al 322-bis c.p) ~~e connessi~~⁴⁹. Dott.ri Giuseppe Mimmo, Luigi Pacifici, N.N.

Anche questo Gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze.

Il nucleo comune dei reati attribuiti a questo Gruppo si riferisce alla tutela dell'ambiente e urbanistica.

A questo Gruppo sono stati attribuiti anche i reati a tutela della salute e della sicurezza del lavoro che richiedono un'opportuna specializzazione.

Sono, inoltre, attribuiti i delitti contro la Pubblica Amministrazione da 314 a 322-bis c.p., in precedenza assegnati al Procuratore della Repubblica c.p. Si applicano gli ordinari criteri di connessione con delitti attribuiti ad altri Gruppi di lavoro (par. 20.4.2).

Si conferma l'assegnazione a questo Gruppo degli ulteriori delitti contro la pubblica amministrazione connessi con la materia attribuita come specializzazione (reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro)⁵⁰.

Questi i reati attribuiti alla trattazione del Gruppo TRE di lavoro (nella forma tentata e consumata):
Codice Penale:

Parte dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PA ⁵¹	Delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis ⁵² , 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Delitti previsti dall'art. 314 all'art. 335 c.p. connessi con i reati assegnati al Gruppo di Lavoro⁵³
Art. 349	Violazione di sigilli (in materia urbanistica).
Art. 416	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo.
Art. 423	Incendio.
Art. 423-bis	Incendio boschivo
Art. 424	Danneggiamento seguito da incendio.
Art. 426	Inondazione, frana o valanga.
Art. 427	Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
Art. 428	Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.
Art. 429	Danneggiamento seguito da naufragio.
Art. 434	Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Art. 436	Sottrazione occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.
Art. 437	Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Artt. da 438 a 445	Delitti di comune pericolo mediante frode
Art. 451	Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro

⁴⁸ Disposizione inserite col presente progetto organizzativo pur se attuata anche in precedenza.

⁴⁹ Modifica apportata con decreto n. 17/2022, operativa per le iscrizioni dal 1° gennaio 2022.

⁵⁰ Modifica apportata con decreto n. 17/2022, operativa per le iscrizioni dal 1° gennaio 2022

⁵¹ Modifica apportata con decreto n. 17/2022, operativa per le iscrizioni dal 1° gennaio 2022

⁵² **Il delitto di cui all'art. 316-ter c.p. è attribuito al secondo gruppo di lavoro.**

⁵³ I restanti delitti commessi dai pubblici ufficiali (da 325 a 335) e commessi dai privati (da 336 a 356) sono assegnati come materia generica e operano gli ordinari criteri di connessione.



Art. 452	Delitti colposi contro la salute pubblica
Artt. da 452-bis a 452-terdecies	Delitti contro l'ambiente
Art. 440	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
Art. 441	Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Art. 515	Frode nell'esercizio del commercio
Art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Artt. da 518-bis a 518-sexiesdecies⁵⁴	Delitti contro il patrimonio culturale
Art. da 544-bis a 544-quinquies a	Delitti contro il sentimento per gli animali
Art. 586-bis	Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, che sostituisce l'art. 9 l. 376/2000
Art. 589	Omicidio colposo limitatamente ai reati commessi con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro.
Art. 590	Lesioni colpose limitatamente ai reati commessi con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro.
Art. 648	Ricettazione limitata ai beni di interesse culturale artistico e storico
Art. 659	Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Art. 674	Getto pericoloso di cose relativo a fatti di inquinamento (acque, campi elettromagnetici)
Art. 707-bis⁵⁵	Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli
Art. 727	Abbandono di animali.
Art. 734	Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Leggi speciali:

- Pesca (R.D. n. 1604/1931);
- Navigazione (art. 1164 e 54 cod. nav., R.D. n. 327/1942);
- Alimenti (l. n. 283\1962);
- Aree protette (l. n. 394/1991);
- Tutela consumatori (d.lgs. n. 73/1992);
- Caccia e tutela animali (l. n. 150\1992; l. n. 157\92);
- Rischi da incidenti rilevanti (d.lgs. n. 334\1999);
- Urbanistica e beni culturali e ambientali (TU n. 380/01; d.lgs. n. 42/2004);
- Tutela ambiente (acque, rifiuti, inquinamento atmosferico d.lgs. n. 152/2006);
- Reati relativi all'impiego di amianto ed altre sostanze e prodotti pericolosi;
- Violazioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni se non attribuita alla Sezione Definizione affari Semplici (ovvero con sequestro in atto o per i quali il PM TE ritenga, in considerazione del rilievo del fatto, l'assegnazione al III Gruppo);
- Ogni altro reato previsto da leggi speciali a tutela dell'ambiente, dell'edilizia, della salute e della sicurezza sul lavoro.

⁵⁴ Inserito con decreto n. 7/2022 a seguito della l. n. 22/2022.

⁵⁵ Inserito con decreto n. 7/2022 a seguito della l. n. 22/2022.



19.7.4. La Sezione Definizione Affari Semplici (DAS) (~~tutti i Magistrati in coassegnazione col Procuratore della Repubblica~~ *affari assegnati al Procuratore della Repubblica*)⁵⁶.

Viene confermata l'istituzione della Sezione Definizione Affari Semplici, istituita con decreto del 27.10.2016 (modifica dei criteri organizzativi in pari data). In data 28.11.2016 sono stati attribuiti alla competenza della Sezione ulteriori reati. I provvedimenti adottati hanno superato il vaglio del Consiglio Giudiziario e del C.S.M.

Le ragioni dell'istituzione della sezione sono state illustrate in precedenza.

Oggi sono trattati da questa sezione circa il 20% degli affari.

L'organizzazione

La Sezione DAS è diretta da un Funzionario amministrativo ed è composto dal personale individuato con separato ordine di servizio.

Il Responsabile della Segreteria del PM Turno Esterno (oltre indicato PM TE), dopo l'assegnazione disposta dallo stesso PM TE sulla scheda di iscrizione – secondo le modalità previste dal provvedimento di riorganizzazione di tale ufficio–, trasmette le notizie di reato:

- se iscritte dalla stessa Segreteria, al Funzionario responsabile dell'ufficio DAS (o all'addetto all'ufficio incaricato di tale compito);
- ovvero all'ufficio Iscrizioni (centralizzato) che, dopo l'iscrizione, lo trasmette al Funzionario responsabile dell'ufficio DAS (o all'addetto all'ufficio incaricato di tale compito).

Il personale della Sezione DAS, sotto la direzione del Funzionario responsabile, provvede:

- a curare tutti gli adempimenti successivi necessari per assumere le determinazioni finali, anche adottando o predisponendo quanto predeterminato per ciascuna tipologia di reato;
- a redigere gli atti per la definizione dei procedimenti (richiesta di archiviazione, deposito ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p.p. ecc.), utilizzando i moduli appositamente predisposti;
- a trasmettere il fascicolo per la definizione al Magistrato assegnatario (e in sua assenza al Procuratore della Repubblica) che esamina ed adotta l'atto, con le integrazioni e correzioni ritenute necessarie (e che saranno utili per una migliore predisposizione di atti nel futuro).

Con l'ausilio del Funzionario responsabile viene predisposta la modulistica necessaria (anche raccogliendo quella utilizzata dai singoli Magistrati), con la specificazione progressiva degli elementi necessari per le tipologie di definizioni (ivi comprese le richieste per i decreti penali).

Le linee guida relative alla Sezione DAS

Queste le linee guida della Sezione:

- coordinamento (anche attraverso direttive impartite alla polizia giudiziaria) e sensibilizzazione degli uffici che trasmettono le notizie di reato, al fine di ottenerle complete di tutto quanto necessario per la pronta iscrizione (come già proposto con la direttiva n.1/2016 adottata il 16 settembre 2016) e definizione, senza la necessità di ricorrere a deleghe di indagine (ad esempio, puntuale trasmissione del verbale di identificazione dell'indagato o di copia del provvedimento giurisdizionale o amministrativo che si assumeva violato nei procedimenti per artt. 650 o 385 c.p.);
- individuazione della documentazione da produrre al dibattimento per ridurre al minimo la necessità della prova dichiarativa;
- previsione, per ogni tipologia di reato, di modalità di definizione del relativo procedimento;
- predisposizione di schemi di provvedimento, capi di imputazione e richieste di archiviazione "tipo", per garantire, da un lato, la speditezza nella trattazione e, dall'altro, uno standard uniforme dei provvedimenti di definizione. Naturalmente rimane sempre fermo il potere del Magistrato di determinarsi diversamente.

Responsabilità e coordinamento della Sezione

⁵⁶ In **grassetto** e ~~cancellato~~ sono riportate le modifiche adottate con decreto n. 17/2022, operative dal 1° dicembre 2022 per le nuove iscrizioni e per i procedimenti pendenti).



In considerazione della rilevanza dell'attività demandata alla Sezione, in diretta connessione con le modalità di registrazione delle notizie di reato, della natura sperimentale dell'avvio dell'ufficio, nonché del rilevante carico di lavoro gravante sui Sostituti Procuratori, nella prima fase la responsabilità è stata attribuita al Procuratore della Repubblica, coadiuvato dal Funzionario amministrativo addetto.

Successivamente il coordinamento è stato attribuito alla dott.ssa Di Domenico, fermo restando la responsabilità complessiva e generale del Procuratore della Repubblica.

Infine, la responsabilità è stata attribuita al solo Procuratore, anche per sgravare la dott.ssa Di Domenico cui successivamente sono stati attribuiti ulteriori carichi di lavoro

~~Il Procuratore della Repubblica, d'intesa con i Magistrati dell'ufficio,~~ individua – sia attribuendo le risorse disponibili, sia sulla base dei criteri di trattazione che saranno fissati unitamente al Sig. Presidente del Tribunale – l'opportuna cadenza nella definizione dei procedimenti sulla base di criteri generali e predeterminati.

~~Eventuali istanze di celere definizione sono esaminate prioritariamente dal Sostituto coassegnatario.~~

~~Il Procuratore della Repubblica, d'intesa con i Magistrati dell'ufficio,~~ individua le più funzionali modalità di definizione dei procedimenti, anche sulla base degli orientamenti oggi vigenti nell'ufficio stesso.

Modalità di assegnazione

I procedimenti ~~sono già~~ coassegnati al Procuratore della Repubblica e a tutti i Magistrati con criterio automatico in modo tale da garantire la pari distribuzione, **dal 1° dicembre 2022 sono attribuiti al solo Procuratore della Repubblica al fine di:**

- **assicurare modalità uniformi di determinazione sull'esercizio dell'azione penale;**
- **garantire al personale della sezione un unico magistrato come interlocutore delle decisioni;**
- **ridurre il rilevante carico di lavoro dei Magistrati;**
- **attribuire al Procuratore ulteriori affari in considerazione del venir meno di alcune tipologie di assegnazioni.”.**

L'ausilio dei V.P.O.

Si ritiene indispensabile, per la trattazione del ruolo, l'ausilio dei V.P.O. con le modalità previste oltre (collaborazione con i Magistrati e predisposizione della minuta dei provvedimenti).

Si è già proceduto in tal senso. Si riporta la nota del 23 gennaio 2018 di questo Procuratore:

Ai sensi del Par. 11 della regolamentazione adottata da questo Ufficio il 29 settembre 2017, anche in considerazione della prossima attribuzione a tale sezione di ulteriori procedimenti, in accordo con i Magistrati coordinatori dei VPO e dell'Ufficio DAS, ritengo opportuno avviare tale attività a titolo sperimentale.

La collaborazione sarà svolta, come disposto in sede di regolamentazione generale, solo dopo avere assicurato l'attività di udienza e dell'Ufficio Giudice di Pace, sulla base delle concrete disponibilità preventivamente offerte dai VPO e delle necessità della Sezione come individuate nell'attività quotidiana dalla funzionaria responsabile.

Si ribadisce che prioritariamente andrà assicurata la copertura delle udienze e dell'attività dell'Ufficio Giudice di Pace.

Reati attribuiti alla Sezione

Sono trattati dalla Sezione i reati specificamente individuati, con esclusione di quelli:

- connessi con reati non attribuiti a tale Sezione;
- per i quali sia in atto un sequestro;



- per i quali il PM TE ritenga che, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto (ad esempio richiesta di sequestro o di compimento di atti urgenti), richieda una specifica trattazione da parte del PM assegnatario (con criteri automatici, come materia generica).

Questi i reati oggi trattati dalla Sezione:

In conclusione, i reati attribuiti alla competenza della sezione DAS sono i seguenti (nella forma tentata e consumata):

- 1) art. 336 c.p.;
- 2) art. 337 c.p.;
- 3) art. 341-*bis* c.p.;
- 4) art. 385 c.p.;
- 5) art. 495 c.p.;
- 6) art. 496 c.p.;
- 7) art. 612, secondo comma, c.p., **a eccezione di quelli attribuiti al gruppo Uno**⁵⁷;
- 8) 624-625 c.p. limitatamente al furto di energia elettrica, nonché di acqua e gas;
- 9) Art. 635 c.p.;
- 10) Art. 640 c.p., limitatamente alle truffe commesse a mezzo internet regolate dalla direttiva n. 4/2017 dell'11/12/2017, sempre che non si tratti di truffe gravi o seriali secondo la valutazione del magistrato che procede all'iscrizione. In questo caso sulla scheda viene annotata la materia "generica". Qualora la gravità o serialità emerga dopo l'assegnazione al DAS, secondo la valutazione operata dal magistrato codelegato col Procuratore, il procedimento resta assegnato solo al magistrato originariamente assegnatario e il fascicolo viene trasmesso alla sua Segreteria. Il responsabile della Sezione DAS procede all'annotazione al SICP materia "generica".
- 11) Art. 641 c.p.;
- 12) art. 651 c.p.;
- 13) contravvenzioni previste dal codice penale, a esclusione di quelle attribuite ai Gruppi di lavoro (artt. 659, 674, 727, 734, 734-*bis* c.p.);
- 14) reati previsti dal TULPS (R.D. n. 733/1931);
- 15) reati previsti dalla l. n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- 16) art. 4 l. n. 110/1975 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). Il fascicolo sarà trasmesso dalla Segreteria del PM TE dopo la convalida del sequestro;
- 17) reati previsti dal Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992);
- 18) reati previsti dal d.lgs. n. 81/2008, sempre che il PM Turno Esterno non ritenga di disporre, in considerazione del rilievo del fatto, l'assegnazione al 3° Gruppo;
- 19) art. 75 d.lgs. 159/2011, **ad eccezione delle violazioni alle prescrizioni imposte con decreti applicati su proposta della Procura per delitti assegnati al Gruppo Uno. In tale caso il procedimento è assegnato al medesimo magistrato assegnatario del procedimento penale, anche definito**⁵⁸.

Modalità di assegnazione

I procedimenti sono coassegnati al Procuratore della Repubblica e a tutti i Magistrati con criterio automatico in modo tale da garantire la pari distribuzione.

19.7.5. La materia dei reati cd generici

Rientrano nella materia generica i procedimenti relativi a reati:

⁵⁷ Parte in grassetto inserita dal decreto n. 9/2023

⁵⁸ La parte in grassetto è stata inserita con decreto n. 5/2022.



- non assegnati ai Gruppi di lavoro **ivi compresi i delitti contro la Pubblica Amministrazione diversi da quelli attribuiti al Gruppo Tre (da 314 a 322-bis c.p.). Deve ritenersi “generico” il delitto di cui all’art. 323 c.p. non connesso a reati di competenza dei Gruppi specializzati**⁵⁹;

- non assegnati al DAS;

- non assegnati al PM TE per ragioni di celerità come specificati al par. 20.3:

a) per ragioni di celere e immediata definizione:

1) le notizie di reato relative al delitto di cui all’art. 640-ter c.p. che devono essere immediatamente trasmesse alla competente Procura Distrettuale. In tali casi il PM TE unitamente alla nota d’iscrizione firmerà il provvedimento di trasmissione per competenza. L’ufficio iscrizione trasmetterà i fascicoli alla Sezione DAS che curerà gli ulteriori adempimenti (annotazione al SICP, trasmissione del fascicolo).

b) per ragioni di più agevole trattazione diretta ad assicurare la continuità tra il Magistrato che provvede agli atti urgenti e l’assegnatario:

1) le notizie di reato rientranti nella materia generica ricevute durante il turno che richiedano atti urgenti.

Si intendono per atti urgenti quelli ricevuti:

- con “Atti da convalidare” (arresti/fermi, perquisizioni, sequestri);

- con attività svolta personalmente dal PM Turno Esterno ovvero dalla polizia giudiziaria su specifica direttiva impartita, anche oralmente, dallo stesso Magistrato.

Si intendono ricevuti durante il turno gli atti pervenuti dopo la scadenza, ma comunicati verbalmente durante il turno stesso;

2) gli atti relativi alla scomparsa di persone (iscritti in qualunque registro), anche per le valutazioni da compiere su atti urgenti da adottare sempre che la persona non sia stata ritrovata (in questo caso operano gli ordinari criteri)⁶⁰.

Rientrano nella materia generica i procedimenti relativi a reati:

- non assegnati ai Gruppi di lavoro;

- non assegnati al DAS;

- non assegnati al PM TE per ragioni di celerità come specificato al par. 20.3:

- le notizie di reato relative al delitto di cui all’art. 640-ter c.p. che devono essere immediatamente trasmesse alla competente Procura Distrettuale. In tali casi il PM TE unitamente alla nota d’iscrizione firmerà il provvedimento di trasmissione per competenza. L’ufficio iscrizione trasmetterà i fascicoli alla Sezione DAS che curerà gli ulteriori adempimenti (annotazione al SICP, trasmissione del fascicolo)”;

- le notizie di reato rientranti nella materia generica ricevute durante il turno che richiedano atti urgenti.

Si intendono per atti urgenti quelli ricevuti durante il turno e quelli pervenuti dopo la scadenza, ma comunicati verbalmente durante il turno stesso:

1) con “Atti da convalidare” (arresti/fermi, perquisizioni, sequestri);

2) con attività svolta personalmente dal PM Turno Esterno ovvero dalla polizia giudiziaria su specifica direttiva impartita, anche oralmente, dallo stesso Magistrato.

3) gli atti relativi alla scomparsa di persone (iscritti in qualunque registro), anche per le valutazioni da compiere su atti urgenti da adottare.

⁵⁹ Modifica apportata con decreto n. 17/2022, operativa per le iscrizioni dal 1° gennaio 2023.

⁶⁰ Sono state aggiunte le parole: „sempre che la persona non sia stata ritrovata (in questo caso operano gli ordinari criteri)“.



19.7.6. La Sezione Definizione Arretrato (DAR) (Dott. Ssa Arianna Armanini in coassegnazione col Procuratore della Repubblica e Procuratore della Repubblica). Attuazione dell'art. 7, comma 2 della Circolare). Gli ottimali effetti della sua istituzione.

Le ragioni dell'istituzione della Sezione

Si rinvia nel dettaglio al previgente progetto organizzativo.

È apparsa improcrastinabile l'adozione di una soluzione organizzativa diretta a consentire:

- di raccogliere un numero adeguato di procedimenti al fine di consentire un progressivo, ma rapido, "alleggerimento" dei ruoli più consistenti. Giova ripetere che l'attuale carico più gravoso di alcuni ruoli deriva da plurime ragioni (formazione dei ruoli, problematiche sperequative in sede di assegnazione evidenziate in precedenza, tipologia della materia, risorse umane e materiali assegnate nel tempo, incarichi aggiuntivi, ecc.) e non dalla laboriosità dei Magistrati accertata in misura elevatissima (cfr. *supra*);
- di prevedere modalità di definizione che tengano conto delle reali possibilità dell'ufficio, sulla base delle risorse disponibili e della capacità del Tribunale di pronunciare sentenza in tempo utile, sulla base dei criteri di trattazione degli affari già individuati, in linea generale, col Tribunale e affinati con i Criteri elaborati in data 25 luglio 2017 dalla Conferenza Distrettuale;
- di assegnare un Magistrato, in coassegnazione col Procuratore in considerazione: dei profili di assunzione di responsabilità circa il carico di lavoro della Sezione; dei tempi di definizione; delle modalità "semplificate" di esame e definizione degli affari;
- di riorganizzare i procedimenti, in particolare quelli risalenti, sulla base delle Fasce A, B e C, attraverso un esame di tutti quelli pendenti, con trasferimento alla nuova sezione di quelli di Fascia B e C non attribuiti ai Gruppi di lavoro.

La Sezione è stata istituita con decorrenza 21 novembre 2017, nel progetto previgente sono indicati i criteri utilizzati per alleggerire i ruoli dei magistrati più gravati.

I procedimenti assegnati al DAR (Primo e Secondo Ruolo)

Sono stati attribuiti alla Sezione di nuova costituzione i procedimenti rientranti nelle fasce B) e C), sempre che non fossero attribuiti ai Nuovi Gruppi 1°, 2° e 3°.

I fascicoli assegnati a questa Sezione sono stati suddivisi in due ruoli.

Un ruolo denominato PRIMO RUOLO, attribuito al Procuratore della Repubblica, in cui sono confluiti i procedimenti:

- di Fascia B, per i quali la prescrizione (ordinaria o interrotta), calcolata all'atto della trasmissione del fascicolo, si verificasse entro diciotto mesi, sempre che:
 - o la persona offesa non avesse avanzato istanza *ex* 408 c.p.p. nel caso di richiesta di archiviazione;
 - o non fossero in atto sequestri con inserimento del procedimento nella fascia B;
 - o il PM che trasmetteva il fascicolo non ritenesse esistenti ragioni di celere trattazione, anche tenuto conto di istanze avanzate dalle parti;
- di Fascia C, per i quali la prescrizione (ordinaria o interrotta), calcolata all'atto della trasmissione del fascicolo, si verificasse entro tre anni, sempre che la persona offesa non avesse avanzato istanza *ex* 408 c.p.p. nel caso di richiesta di archiviazione;

Nel progetto previgente sono espone le ragioni che consentivano di indicare i termini su indicati.

Altro ruolo denominato SECONDO RUOLO assegnato al Sostituto Procuratore della Sezione e coassegnato al Procuratore della Repubblica ove confluiranno tutti i restanti procedimenti.

Si legge nel progetto previgente:

Questi procedimenti saranno trattati prima di quelli del Primo Ruolo per le ragioni già espone, rispettando i criteri di priorità per quelli di Fascia B, per poi passare a quelli di Fascia C.

Qualora le risorse disponibili non consentissero la definizione (con richiesta data di udienza) dei procedimenti prima dei tre anni dalla data della prescrizione ordinaria per la Fascia C, il procedimento transiterà al Primo Ruolo, per le ragioni già indicate.



Vi sarà un costante monitoraggio diretto a verificare il tempo di definizione dei procedimenti assegnati a questo Secondo Ruolo, fermo restando che i tempi di trattazione sono di esclusiva responsabilità del Procuratore della Repubblica che li ha riportati nei criteri organizzativi sottoposti al controllo del Consiglio Giudiziario e del C.S.M.

La scelta di attribuire tale ruolo in coassegnazione al Procuratore della Repubblica deriva dalle ragioni indicate di “scelta organizzativa prioritaria” essenziale per l’ufficio, con conseguente responsabilità del Dirigente.

L’ausilio dei V.P.O.

Si è ritenuto utile, per la trattazione del ruolo, l’ausilio dei V.P.O. con le modalità previste oltre (collaborazione con i Magistrati e predisposizione della minuta dei provvedimenti).

L’attuazione del provvedimento.

L’opportuno avvio della Sezione DAR dal 21 novembre 2017 e l’abnegabile impegno dei Magistrati e del personale amministrativo hanno consentito di dare completa attuazione alle nuove previsioni.

Questi i dati dei fascicoli trasferiti al DAR:

	I RUOLO (fascia B e c)	II RUOLO totale	II ruolo fascia B	II ruolo fascia C	TOTALE I e II ruolo
CALICE	102	480	161	319	582
IUZZOLINO	145 (di cui 47 nel 2018) ⁶¹	457 (di cui 247 nel 2018)	166 (di cui 86 nel 2018)	291 (di cui 161 nel 2018)	602 (di cui 294 nel 2018)
STEFANIA	22	166	70	96	188
MIMMO	15	91	36	55	106
TOTALE	284	1.194	433	761	1.478

Dunque:

PRIMO Ruolo (Procuratore): 284 fascicoli;

SECONDO Ruolo 1.194 fascicoli;

TOTALE: 1.478

Questi trasferimenti hanno consentito una prima perequazione dei ruoli dei magistrati più gravati, Perequazione proseguita con diversi provvedimenti attuati nel tempo, che sarà completata con la presa di possesso dei 3 sostituti in aumento di organico.

L’attuale pendenza della sezione Dar. Il raggiungimento dell’obiettivo di eliminazione dell’arretrato più risalente

Grazie all’impegno dei sostituti assegnati, prima del dott. Altobelli, poi dalla presa di possesso della dott.ssa Armanini oggi la sezione DAR ha quasi completato il suo impegno.

Tutti i procedimenti “sono stati lavorati”, nessuno escluso.

Questa la statistica al 30 settembre 2020, rispetto ai 284 (DAR1) e 1.194 (DAR 2) 1 assegnati:

- **DAR 2, 218** procedimenti (tutti in attesa di notifica 415-bis c.p.p). Non sono indicati quelli sospesi in attesa di data dal Tribunale.
- **DAR 1, esaurito.**

⁶¹ Si indica in modo differenziato il numero di procedimenti trasferiti nel 2018 (entro l’8 gennaio) non risultando nelle statistiche estratte alla data del 31 dicembre 2017. Al 31 dicembre 2017 risultavano 1.329 pendenti, pertanto: 1.329 – 294= 1.035 pendenti sul ruolo Iuzzolino all’esaurimento del trasferimento fascicoli al DAR.



20. L'assegnazione (predeterminata e automatica) degli affari (artt. 4 co. 1 lett. a), h) e m); 7 co. 3 e co. 4 lett. b); 10; 11)

20.1. Premessa, la conferma dei criteri previgenti. Il rispetto del disposto dell'art. 10 della Circolare

I criteri in materia di assegnazione ricalcano quelli previgenti.

I criteri indicati sono in linea con quanto previsto dall'art. 10 della Circolare:

- l'assegnazione (e la coassegnazione) può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti (questa facoltà appare residuale e da motivare adeguatamente);
- l'assegnazione (e la coassegnazione) spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento;
- l'assegnazione (e la coassegnazione) conferisce al Magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla Circolare;
- con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il Magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Si ritiene assolutamente residuale l'esercizio di questa facoltà, essendo "assorbita" dall'ordinaria interlocuzione tra Procuratore e Sostituto. Rimane fermo che tali criteri non potrebbero che ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo (cfr. par. 8, in particolare 8.1).

20.2. L'assegnazione ordinaria (predeterminata e automatica). Il turno Violenza di genere.

Ai fini del trasparente e impersonale esercizio dell'azione penale si ritiene di dover seguire il principio dell'assegnazione dei procedimenti con meccanismi di natura automatica e predeterminata tramite il programma informatico SICP.

L'assegnazione dei procedimenti avviene, pertanto, in via predeterminata e automatica, in via informatica:

a) per i reati di competenza dei Gruppi.

Per i Magistrati del Gruppo Uno le assegnazioni dei reati del Gruppo avvengono, in modo da garantire la pari distribuzione:

- da un lato per i reati per i quali è stata creata la materia *Violenza di genere* (reati di cui alla l. n. 69/2019⁶²);

⁶² a) **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);

b) **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);

c) **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.);

d) **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.);

e) **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);

f) **lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate** ai sensi:

a. **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale a dire

i. contro l'ascendente o il discendente,

ii. quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,

iii. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

b. **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

c. **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;



- dall'altro per i restanti reati del Gruppo Uno, con l'eccezione dei reati di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p., assegnati al Coordinatore dott. Andrea Calice (con riduzione contestuale dei reati cd generico), sempre che non siano iscritti unitamente ad altri reati. L'assegnazione al Coordinatore opera anche:
 - o nel caso di precedente relativo ai soli medesimi reati ex artt. 570 e 570-bis c.p. assegnati ad altro magistrato sulla base delle regole previgenti, salva l'ipotesi in cui il precedente procedimento penda nella fase delle indagini preliminari;
 - o nel caso di precedente relativo agli altri reati assegnati al Gruppo Uno⁶³.

Per i reati materia *Violenza di genere* nonché per i reati che richiedono la valutazione della richiesta di misura cautelare nei termini di cui all'art. 362-bis c.p.p. (cfr. par. 23.1), al fine di garantire l'immediato esame del fascicolo, l'assegnazione avviene in modo automatico e predeterminato attraverso il turno settimanale predisposto dal dott. Andrea Calice, comunicato alla Segreteria del Procuratore, ai Magistrati del Gruppo Uno e al Responsabile dell'Ufficio Primi Atti. Prevale, in ogni caso, l'assegnazione per precedente di cui al par. 20.4.1⁶⁴.

Il PM di turno *Gruppo Uno-Violenza di genere* interviene anche in tutti i casi in cui il P.M. assegnatario di un procedimento *Violenza di genere* non possa tempestivamente provvedere o sia necessario visionare il fascicolo per esigenze investigative o processuali. Il fascicolo sarà portato in visione dalla segreteria al P.M. di turno *Gruppo uno-Violenza di genere* che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari; solo in caso di impossibilità del P.M. gruppo uno interverrà il PM turno esterno⁶⁵. **Per le richieste di provvedimenti urgenti quando il PM turno violenza è impossibilitato a ricevere l'assegnazione del fascicolo in giornata per assenza del personale (sabato e giorno festivi, sempre che non sia lui di Turno esterno), provvede il PM di Turno esterno se non sia possibile attendere, anche disponendo la previa iscrizione del procedimento da parte della Sua segreteria.**

- b) per i reati di competenza della Sezione Definizione Affari Semplici;
- c) per i reati che non rientrano nelle lett. a) e b), c.d. materia generica.

Sempre in via predeterminata avviene l'assegnazione al Procuratore della Repubblica sulla base della specifica individuazione dei reati a lui assegnati.

L'assegnazione automatica e predeterminata informatica riguarda, in primo luogo, le notizie di reato, perciò iscritte nei Registri mod. 21 (noti) e 44 (ignoti).

Fatti non costituenti reato (Reg. m.d. 45)

Per i fatti non costituenti reato operano analoghi criteri di assegnazione con le precisazioni che seguono.

Il PM TE, esaminato l'atto qualificato come fatto non costituente reato:

- ne dispone l'iscrizione nel Reg. mod. 45, con sommaria descrizione del contenuto;

-
- d. **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
 - e. **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

I procedimenti relativi ai reati suindicati di cui al comma 1 sono individuati, secondo le modalità specificate nel progetto organizzativo (materia *Violenza di Genere* evidenziata sulla nota di iscrizione della notizia di reato e sulla copertina del fascicolo).

⁶³ La parte in grassetto è stata inserita col decreto n. 5/2022

⁶⁴ Questo periodo e il successivo sono stati modificati nelle parti in grassetto con decreto n. 9/2023

⁶⁵ La parte in grassetto è stata inserita con decreto n. 17/2022;



- procede all'assegnazione sulla base degli ordinari criteri attraverso il possibile inquadramento di fatti in mere ipotesi astratte di reato che potrebbe emergere. Pertanto:
- se non è possibile inquadrare i fatti in alcun reato, deve intendersi come materia generica di pronta definizione, con assegnazione allo stesso PM TE e conseguente contestuale archiviazione (ovvero trasmissione per competenza territoriale ad altra Procura);
- se i fatti sono inquadrabili in mere ipotesi astratte di reati di materia generica o trattata dai Gruppi che potrebbero emergere, il procedimento è assegnato secondo gli ordinari criteri automatici. Operano gli ordinari criteri di connessione (se pur in presenza di mere astratte ipotesi di reato);

Qualora il Magistrato provveda successivamente all'iscrizione nei registri mod. 21, 21-*bis* o 44 operano gli ordinari criteri di assegnazione.

Gli atti anonimi

Per gli atti anonimi (cfr. *sub*) operano gli ordinari criteri di assegnazione, con le precisazioni che seguono.

Il PM TE, qualificato l'atto come Anonimo:

- ne disporrà l'iscrizione nel Reg. mod. 46, con sommaria descrizione del contenuto;
- procederà all'assegnazione sulla base degli ordinari criteri, valutando se vi sia un reato in linea di mera ipotesi ravvisabile, trasmettendo comunque il fascicolo alla Segreteria del Procuratore per gli adempimenti relativi all'iscrizione nel Reg. mod. 46, tenuto dalla stessa. Pertanto:
 - se non viene ravvisato alcun reato, dovrà intendersi come materia generica di pronta definizione (analogamente a quanto previsto per tale materia dai criteri del 26 febbraio 2013), con assegnazione allo stesso PM TE e conseguente contestuale archiviazione (ovvero trasmissione per competenza territoriale ad altra Procura). L'atto sarà trasmesso (con la nota d'iscrizione) alla Segreteria del Procuratore che curerà gli adempimenti successivi: iscrizione e assegnazione al medesimo Sostituto, sulla base dell'apposito registro di comodo, archiviazione (o trasmissione per competenza), previo visto del Procuratore della Repubblica;
 - se vengono ravvisati solo reati di materia generica, sarà assegnato secondo gli ordinari criteri automatici relativi alla stessa. L'atto sarà trasmesso (con la nota d'iscrizione) alla Segreteria del Procuratore che curerà l'iscrizione e l'assegnazione automatica - in immediata e continua successione (per ordine alfabetico) - sulla base dell'apposito registro di comodo, con successiva restituzione alla Segreteria del Magistrato assegnatario;
 - se vengono ravvisati reati attribuiti a un Gruppo di lavoro o di competenza del Procuratore della Repubblica sarà assegnato, rispettivamente, al relativo gruppo o al Procuratore. L'atto sarà trasmesso (con la nota d'iscrizione) alla Segreteria del Procuratore che curerà l'iscrizione e l'assegnazione come determinata: al Procuratore ovvero automatica al Magistrato del Gruppo, in immediata e continua successione (per ordine alfabetico), sulla base dell'apposito registro di comodo, con successivo inoltro alla Segreteria del Magistrato assegnatario.

20.3. Le deroghe, predeterminate, ai criteri di assegnazione ordinaria

In alcuni casi, tutti predeterminati, è opportuno prevedere deroghe ai criteri automatici di assegnazione per evidenti esigenze di celerità e funzionalità dell'azione della Procura della Repubblica.

In deroga ai criteri di assegnazione automatica, sono assegnati in via predeterminata al PM Turno Esterno (che provvede anche allo smistamento e assegnazione degli affari, come sotto indicato):

a) per ragioni di celere e immediata definizione:

- 1) le notizie di reato relative al delitto di cui all'art. 640-ter c.p. che devono essere immediatamente trasmesse alla competente Procura Distrettuale. In tali casi il PM TE



unitamente alla nota d'iscrizione firmerà il provvedimento di trasmissione per competenza. L'ufficio iscrizione trasmetterà i fascicoli alla Sezione DAS che curerà gli ulteriori adempimenti (annotazione al SICP, trasmissione del fascicolo) ...;

- 2) le notizie di reato che devono essere trasmesse per competenza ad altra Autorità Giudiziaria;
 - 3) le notizie relative a reati precedibili a querela per i quali vi è contestuale remissione della stessa.
- b) per ragioni di più agevole trattazione diretta ad assicurare la continuità tra il Magistrato che provvede agli atti urgenti e l'assegnatario:

- 1) le notizie di reato rientranti nella materia generica ricevute durante il turno che richiedano atti urgenti.

Per quanto riguarda i procedimenti che appartengono ai Gruppi di lavoro il Magistrato di turno esterno, effettuati gli atti urgenti, li trasmetterà al Sostituto Procuratore individuato secondo i criteri automatici, a meno che il Sostituto di turno non appartenga al Gruppo di lavoro in questione: in tale ipotesi il procedimento rimarrà assegnato al PM Turno Esterno.

Si intendono per atti urgenti quelli ricevuti:

- con "Atti da convalidare" (arresti/fermi, perquisizioni, sequestri);
- con attività svolta personalmente dal PM Turno Esterno ovvero dalla polizia giudiziaria su specifica direttiva impartita, anche oralmente, dallo stesso Magistrato.

Si intendono ricevuti durante il turno gli atti pervenuti dopo la scadenza, ma comunicati verbalmente durante il turno stesso;

- 2) gli atti relativi alla scomparsa di persone (iscritti in qualunque registro), anche per le valutazioni da compiere su atti urgenti da adottare.

Le CNR con "Richieste urgenti" (intercettazioni, misure cautelari personali o reali, ecc.), saranno consegnata dalla polizia giudiziaria all'Ufficio Primi atti, immediatamente iscritte e, poi, trasmesse al Magistrato assegnatario. Il sabato, giorno in cui è chiuso l'Ufficio Primi Atti (nonché nel caso di doppia festività) e opera la Segreteria del PM Turno esterno, la Polizia giudiziaria contatterà il PM di Turno Esterno e seguirà le disposizioni dallo stesso impartite. In ogni caso, qualora sia depositata la CNR o, comunque, questa pervenga alla Segreteria del PM Turno Esterno, il PM valuterà:

- a) se disporre l'immediata iscrizione con conseguente onere di provvedere nel merito;
- b) se disporre che la CNR sia trasmessa all'Ufficio Primi atti il lunedì (ovvero il giorno lavorativo dopo la doppia festività), per l'iscrizione secondo le modalità previste.

Peraltro, il PM Turno Esterno valuterà con estremo rigore la sussistenza di ragioni di urgenza tanto impellenti da richiedere l'immediata iscrizione e l'adozione di un provvedimento da parte sua, atteso che si interviene sugli ordinari criteri di assegnazione giustificati da urgenza impellente.

I procedimenti relativi alla comunicazione dell'apertura della procedura concorsuale (fallimento, nuovo concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria grandi imprese) saranno iscritti nel Reg. mod. 45 e assegnati al 2° Gruppo. Per semplificare la ricerca per i successivi seguiti, sono assegnati sulla base dell'ultimo numero del Registro del Tribunale (R.G. Fall., R.G. NCP, R.G. LCAe R.G. ASGI): quelli con numero finale dispari (1, 3, 5, 7, 9) sono assegnati al dott. Filippo Guerra, quelli con numero finale pari e 0 (2, 4, 6, 8, 0) alla dott.ssa Lelia Di Domenico.

20.4. Criteri di assegnazione (predeterminati e automatici) nel caso di precedenti, riunioni, separazioni

Criteri specifici devono essere adottati in casi particolari.

20.4.1. Criteri generali

Va regolata l'assegnazione dal procedimento da iscrivere con precedente nonché la riunione tra procedimenti pendenti al fine di assicurare la continuità di trattazione da parte dello stesso Magistrato



per evidenti ragioni di celerità e di uniformità di valutazione sulle determinazioni da assumere nell'esercizio o meno dell'azione penale.

I presupposti dell'assegnazione o riunione per precedente vanno individuati sulla base di criteri predeterminati indicati anche dal codice di rito:

- connessione *ex art.* 12 c.p.p.;
- collegamento *ex art.* 371, comma 2 lett. b) e c), c.p.p.

L'individuazione del precedente, in generale.

Per ragioni di predeterminazione vanno individuati i criteri sulla base dei quali individuare il *precedente*, che, in linea generale, si individua nel procedimento pendente. **Devono ritenersi pendenti i procedimenti:**

- a) **iscritti al mod. 21 per i quali:**
 - 1) non sia stata richiesta l'archiviazione;
 - 2) non sia stata esercitata l'azione penale;
 - 3) ovvero, trattandosi di reati "a citazione diretta", non sia stata richiesta la fissazione dell'udienza dibattimentale;
- b) **iscritti al mod. 21-bis**, per i quali non sia avanzata richiesta di archiviazione ovvero non sia stata richiesta di fissazione di data dell'udienza dibattimentale;
- c) **iscritti al mod. 44** per i quali non sia stata avanzata richiesta di archiviazione;
- d) **iscritti al mod. 45** non ancora (auto)archiviati, annotati nel medesimo registro
- e) **iscritti a mod. 46**, non ancora archiviati *ex art.* 5 Reg. es. c.p.p., annotati nel medesimo Registro.

Il precedente per notizie di reato per calunnia (art. 368 c.p.), false informazioni al PM (art. 371-bis c.p.), falsa testimonianza (art. 372 c.p.)

In ogni caso si intende connessa la notizia di reato per calunnia, false informazioni al PM e falsa testimonianza conseguente a querela o denuncia che va assegnata al medesimo magistrato della notizia di reato denunciata come calunniosa o che ha proceduto, anche se definita con archiviazione o sentenza irrevocabile.

Il precedente per i reati (e i procedimenti) del Gruppo Uno

Per i reati (e i fatti) del Gruppo Uno il precedente va individuato tenendo conto della particolare natura di questi reati (violenza di genere) per i quali sono presentate nel tempo, spesso, plurime denunce-querelle con la necessità di rendere unitaria la valutazione, anche dopo l'archiviazione o la definizione in primo grado per la conoscenza del caso e per consentire, ove possibile, l'utilizzo dei diversi istituti (eventuale contestazione suppletiva nel corso del dibattimento; richiesta di aggravamento della misura prima della trasmissione degli atti al giudice d'appello, ecc.).

Va sottolineato che il magistrato assegnatario di un procedimento penale del gruppo Uno deve avere una visione completa di una serie di vicende che potrebbero dar vita a dinamiche drammatiche che solo un'analisi globale ed esaustiva dei fatti può arginare. Quindi anche una semplice C.N.R. iscritta a modello 45, può in un contesto complessivo e dettagliato di una determinata situazione (in cui già sono iscritti vari procedimenti penali per reati appartenenti al gruppo 1, come ad esempio la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento; l'inosservanza del provvedimento del giudice per l'affido dei figli; la sottrazione di un minore; atti persecutori) assumere una valenza di rilievo, che invece non avrebbe se considerata singolarmente.

Pertanto, per i soli reati del Gruppo Uno si ritiene "pendente" il procedimento, **ad esclusione dei delitti di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p. (in considerazione di quanto previsto al par. 20.2 e di**



quanto si dirà oltre sull'assegnazione al coordinatore di tali delitti⁶⁶ e si procede all'assegnazione per precedente (mod. 21, mod. 44, mod. 45):

- anche dopo l'archiviazione richiesta o disposta dal Gip (mod. 21 e 44);
- anche dopo l'autoarchiviazione (mod. 45)
- anche se sia intervenuta sentenza definitiva (mod. 21).

In concreto, questi i criteri, con riferimento alle diverse fasi in cui possono trovare i procedimenti:

- Precedente per iscrizione;
- Precedente in fase interlocutoria (Rich. udienza; Rich. R.G.; Rich. G.I.);
- Precedente in fase dibattimentale di primo grado;
- Precedente con sentenza definitività della sentenza;
- Precedente con richiesta archiviazione;
- Precedente con decreto archiviazione.

Nel caso in cui 2 o più precedenti si trovino nella stessa fase (es. in dibattimento, oppure in indagine) opera il principio del più risalente.

L'unicità di trattazione dei procedimenti del Gruppo Uno è assicurata, oltre al criterio de precedente, dagli ulteriori criteri generali previsti oltre:

- nel caso in cui ci sia una denuncia da parte dell'indagato/imputato per calunnia (reato appartenente al gruppo dei generici) nei confronti della parte offesa di un reato appartenente al gruppo Uno; va comunque assegnato al precedente collegato a prescindere dalla fase del procedimento;
- nel caso da ritenersi di connessione o collegamento in cui ci sia un indagato/imputato per reati appartenenti al gruppo Uno con diverse parti offese (caso in cui tizio è stato indagato/imputato per atti persecutori nei confronti della ex moglie ed è nuovamente stato denunciato per lo stesso tipo di reato dall'attuale compagna; oppure il caso in cui tizio è indagato/imputato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori ed è denunciato dalla compagna per atti persecutori).

Opera quanto previsto al par. 20.2. per cui, i reati di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p. sono assegnati al Coordinatore dott. Andrea Calice (con riduzione contestuale dei reati cd generico), sempre che non siano iscritti unitamente ad altri reati. L'assegnazione al Coordinatore opera anche:

- nel caso di precedente relativo ai soli medesimi reati ex artt. 570 e 570-bis c.p. assegnati ad altro magistrato sulla base delle regole previgenti, salva l'ipotesi in cui il precedente procedimento penda nella fase delle indagini preliminari;
- nel caso di precedente relativo agli altri reati assegnati al Gruppo Uno⁶⁷.

20.4.2. Riunione (o trattazione unitaria) con precedente procedimento per connessione, collegamento, medesima notizia di reato o atto pervenuto

Va, in primo luogo, regolato il caso in cui il PM assegnatario ritenga che ricorrano ragioni di connessione o di collegamento di procedimenti (art. 371, comma, 2 lett. b) e c), c.p.p.). Allo stesso modo deve procedersi nel caso in cui vi siano plurime iscrizioni per la medesima notizia di reato o atto pervenuto.

Tali criteri, con gli opportuni adattamenti, possono assumere rilievo anche per gli atti iscritti al Reg. mod. 45 o al Reg. mod. 46 sulla base dell'inquadramento dei fatti ivi esposti.

La riunione opera nel caso di notizie di reato o atti iscritti nel medesimo registro (mod. 21, 44, 45, 46).

⁶⁶ La parte in grassetto è stata inserita con decreto n. 5/2022.

⁶⁷ La parte in grassetto è stata inserita con decreto n. 5/2022.



La trattazione unitaria comporta l'assegnazione al medesimo Magistrato di notizie di reato o atti iscritti in diversi registri.

Criteri

Vanno individuati seguenti criteri:

- a) procedimenti trattati tutti dal medesimo Gruppo di lavoro ovvero tutti quale materia generica: opera il principio dell'iscrizione più risalente;
- b) procedimenti rientranti in un Gruppo di lavoro e nella materia generica: prevale sempre l'assegnazione al Magistrato del Gruppo di lavoro;
- c) procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro: operano i principi di cui all'art. 16 c.p.p., salvo che per la specificità del reato trattato o dello stato delle indagini preliminari si debba provvedere diversamente. In caso di disaccordo tra i Magistrati interessati provvederà il Procuratore;
- d) procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro e nella materia generica: prevale sempre l'assegnazione a uno dei Gruppi di lavoro e, tra questi, operano i principi da ultimo esposti *supra* c).

Potrà, in ogni caso, procedersi a coassegnazione (cfr. oltre).

Nel caso in cui siano individuati "precedenti" relativi notizie di reato iscritte al Reg. mod. 21 e/o 44 con atti iscritti al Reg. mod. 45 e/o 46 (ovvero relative a questi due registri) si procede, comunque, a trattazione unitaria sulla base dei criteri indicati, ivi compreso quello del precedente nel caso in cui non siano state compiute attività nei diversi fascicoli, ovvero secondo le esigenze derivanti dallo stato dei procedimenti valutate concordemente dai Magistrati assegnatari e, in caso di disaccordo, dal Procuratore.

Procedimento

Questo il procedimento da seguire:

- il Magistrato che ritiene vi siano ragioni per richiedere la riunione del proprio procedimento ad altro fascicolo, trasmette il fascicolo al Magistrato interessato che, se concorda, dispone la riunione (la Segreteria provvederà alle incombenze). In caso contrario restituisce il fascicolo;
- il Magistrato che ritiene vi siano ragioni per riunire al proprio procedimento altro fascicolo richiede al collega quest'ultimo e, previo accordo (manifestato anche all'atto della trasmissione), dispone la riunione (la Segreteria provvederà alle incombenze).

I Magistrati potranno anche chiedere in visione i fascicoli per le ulteriori valutazioni specificando le ragioni della richiesta. I fascicoli saranno trasmessi previa valutazione del Magistrato assegnatario (per evidenti ragioni anche di possibile coordinamento); in caso di urgenza manifestata dal Magistrato richiedente, qualora l'assegnatario non possa provvedere tempestivamente, neanche verbalmente, provvederà il Procuratore.

In caso di disaccordo tra i Magistrati i procedimenti interessati sono trasmessi al Procuratore che valuta, con provvedimento motivato, la necessità della trattazione da parte dello stesso Magistrato (sulla base dei criteri indicati di connessione e collegamento). Il Procuratore potrà disporre la coassegnazione.

Nel caso di procedimenti trattati dall'Ufficio Definizione Affari semplici (DAS), per ragioni di celerità, la riunione sarà disposta direttamente dal Magistrato assegnatario del procedimento più risalente⁶⁸.

20.4.3. Assegnazione per precedente

All'atto dell'assegnazione va, immediatamente, valutata dal PM TE la necessità di attribuire il procedimento in corso di iscrizione al precedente già iscritto al fine di assicurare la continuità di trattazione da parte dello stesso Magistrato, per evidenti ragioni di celerità e di uniformità di valutazione sulle determinazioni da assumere nell'esercizio o meno dell'azione penale.

⁶⁸ Periodo aggiunto con decreto n. 5/2022.



Pertanto, al fine di favorire la trattazione unitaria, qualora dalla lettura della CNR o dell'atto da iscrivere risultino procedimenti pendenti relativi a fatti connessi o collegati o relativi alla medesima notizia di reato o atto pervenuto, il procedimento sarà assegnato dal PM TE al PM del precedente in questa fase, esclusivamente con riferimento al medesimo registro (alla luce della provvisorietà della valutazione) e, nel caso di plurimi precedenti, al primo (più risalente numero di Registro).

Successivamente all'assegnazione operata per precedente dal PM TE (come detto esclusivamente nel caso in cui si tratti di procedimenti iscritti nel medesimo registro), la riunione per precedente avverrà secondo le modalità previste al paragrafo 20.4.2.

20.4.4. Separazione del procedimento, astensione, altre ipotesi

Restano assegnati al Magistrato titolare del procedimento originario anche quelli instaurati a seguito di provvedimento di separazione, quantunque relativi a tipologie di reati di competenza di altro Magistrato, anche se di competenza del Giudice di Pace o dello stesso Procuratore. In tali casi ne informerà comunque il Procuratore che valuterà l'opportunità di una coassegnazione con un Sostituto Procuratore che tratta la specifica tipologia di reato o con lo stesso Procuratore.

In caso di accoglimento di richiesta di astensione il procedimento è riassegnato (sia se reato specializzato che generico) al magistrato dello stesso Gruppo di lavoro che segue nel ruolo di anzianità e, se si astiene il magistrato meno anziano, al più anziano nel ruolo⁶⁹.

In caso di richiesta di trasmissione di atti alla Procura formulata in udienza il procedimento viene assegnato al Sostituto Procuratore che ha avanzato la richiesta se trattasi di reato generico o di Gruppo specializzato cui appartiene il PM richiedente, diversamente segue gli ordinari criteri di assegnazione⁷⁰.

20.5. Coassegnazione, assegnazione al Procuratore

La coassegnazione è effettuata in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 co. 1, 2 e 3 della Circolare.

Il Procuratore, con provvedimento adeguatamente motivato, potrà disporre la coassegnazione, in aggiunta al Sostituto individuato sulla base dei criteri automatici, sentito quest'ultimo, anche ad altri Sostituti in ragione della complessità e delicatezza del procedimento e nel caso in cui siano interessati al procedimento più Gruppi ovvero per una pregressa esperienza degli stessi Magistrati in vicende analoghe o connesse o collegate, già definite, o comunque per ragioni di economia processuale.

Il Procuratore, con provvedimento adeguatamente motivato, potrà coassegnare a sé stesso, in aggiunta al Sostituto individuato sulla base dei criteri automatici, e sentito quest'ultimo, la trattazione di procedimenti penali di particolare rilievo con riferimento alla complessità e delicatezza dell'oggetto, alla qualità dei soggetti coinvolti - sia come indagati che come persone offese - e alla gravità dell'allarme sociale provocato dai relativi reati.

La coassegnazione, di regola, è effettuata al momento dell'assegnazione e con provvedimento motivato. La coassegnazione in una fase successiva sarà adeguatamente motivata.

In caso di coassegnazione di procedimenti tutti gli atti devono essere concordati tra i coassegnatari e i provvedimenti conclusivi delle indagini dovranno avere la firma di tutti i Magistrati coassegnatari, a eccezione dei procedimenti assegnati alla Sezione DAS e DAR.

La coassegnazione può riguardare anche il compimento di singoli atti (art. 10 co. 2, Circolare) anche se si ritiene che debba trattarsi di eccezioni adeguatamente motivate.

Rimane fermo il potere attribuito dal d.lgs. n. 106/2006 (nonché dall'art. 10 co. 1, sec. per. della Circolare) di assegnazione del procedimento al Procuratore della Repubblica che andrà esercitata con provvedimento adeguatamente e specificamente motivato, dando atto delle ragioni dell'esercizio di tale potere.

⁶⁹ Questo criterio precisa quello, generico, previsto dal progetto organizzativo previgente.

⁷⁰ Il progetto previgente prevedeva, in ogni caso, l'assegnazione al magistrato che aveva richiesto la trasmissione degli atti.



Presso la Segreteria del Procuratore, ai sensi dell'art. 10 comma 9 della circolare è tenuto la documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 10 della Circolare e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 4⁷¹.

20.6 Criteri di assegnazione in casi particolari: procedimenti restituiti, relativi a delitti ex art. 51 co. 3-quinquies c.p.p., attività dello sportello vittime vulnerabili

I procedimenti inviati ad altra Autorità Giudiziaria successivamente restituiti, nonché quelli regrediti a fase processuale/procedimentale anteriore, competono al PM precedente assegnatario. Qualora il PM non presti più servizio presso l'ufficio sono assegnati secondo i criteri ordinari.

Nel caso di restituzione da altra Autorità Giudiziaria di procedimenti relativi a reati assegnati alla Sezione DAS si procede all'assegnazione secondo i criteri previsti per tale sezione.

Per i **procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, co. 3-quinquies**, c.p.p. trasmessi dalla Procura della Repubblica di Roma per il dibattimento, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello con decreto del 13.9.2010, adottato ai sensi dell'art. 51 comma 3-ter c.p.p., ha stabilito che le funzioni di PM nel dibattimento siano esercitate da un Magistrato designato da questo Procuratore della Repubblica. Premesso che i fascicoli in questione sono quelli per i quali il Procuratore della Repubblica ha ritenuto non essere di particolare complessità, si designa il PM di turno all'atto della ricezione del fascicolo.

Il fascicolo, previa iscrizione in un registro di comodo⁷², sarà trasmesso dall'ufficio Primi Atti direttamente all'Ufficio post-dibattimento⁷³.

Con riferimento all'attività svolta dal personale distaccato dalla ASL/5 presso questa Procura, nello svolgimento dei compiti propri presso lo Sportello Accoglienza Vittime Vulnerabili:

- a) dà atto che il personale distaccato dalla ASL/5 presso questa Procura prosegue, con le modalità precedenti, il servizio di prima accoglienza psicologica e informativo presso lo Sportello Accoglienza Vittime Vulnerabili, come previsto dall'art. 5 del citato protocollo firmato il 29 novembre 2016;**
- b) dà atto che le ulteriori attività svolte dal personale indicato alla lett. a), previste dall'art. 2 del Protocollo del 24 giugno 2021 saranno regolamentati con diverse disposizioni e/o per le vie brevi dal Procuratore della Repubblica e dal Coordinatore del Gruppo Uno⁷⁴.**

20.7. L'assegnazione di singoli atti

Prevede l'art. 11 della Circolare: "L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica (...), secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo".

Si ritiene di non prevedere l'esercizio di tale facoltà, in quanto l'eventuale esigenza potrà trovare adeguata soluzione nella coassegnazione secondo i criteri previsti, così dando opportuno riconoscimento all'autonomia e alle prerogative del Magistrato.

⁷¹ Periodo aggiunto.

⁷² Allo stato non risulta possibile l'iscrizione al SICP.

⁷³ È stata eliminata la trasmissione al PM di turno, adempimento risultato inutile.

⁷⁴ Parte inserita dal decreto n. 6/2021 che ha sostituito quanto previsto dal decreto n., 9/2021.



~~Potrà essere disposta l'assegnazione di singoli atti in caso di impedimento del Magistrato assegnatario o col suo consenso. In ogni caso l'assegnazione di singoli atti va effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del Magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.⁷⁵~~

21. Il Servizio di assegnazione degli affari (*smistamento*): modalità d'iscrizione nei registri degli atti e delle notizie di reato pervenuti (artt. 2, 3, 4 lett. m), 10 della Circolare)

21.1. Premessa

Il turno di assegnazione, c.d. *smistamento*, ha durata settimanale dalle ore 09,30 del lunedì alle ore 09,30 del lunedì successivo e viene svolto dallo stesso Sostituto Procuratore che svolge il Turno Esterno, salvo eccezioni purché concordate tra i Magistrati interessati e comunicate al Procuratore.

Il Magistrato di Turno provvede all'esame delle notizie di reato (ovvero degli atti non costituenti notizie di reato e degli anonimi) e all'assegnazione secondo i criteri indicati in precedenza.

Il Sostituto Procuratore di Turno informa, tempestivamente, il Procuratore della Repubblica delle notizie di reato e degli atti comunque smistati che per qualsiasi motivo (a mero titolo esemplificativo: particolare allarme sociale, personalità della persona offesa o dell'indagato, complessità delle investigazioni, rilevanza degli interessi coinvolti) si presentino di "particolare rilievo" o che ritenga opportuno segnalare.

La regolamentazione che segue si inquadra nella responsabilità attribuita al Procuratore della Repubblica sulla osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed è stata oggetto di specifiche riunioni con le colleghe e i colleghi.

21.2. Modalità d'iscrizione

Le modalità di esame, valutazione, assegnazione e smistamento delle notizie di reato, degli atti non costituenti reato, degli anonimi (e dei seguiti) è disciplinata nel dettaglio dalla circolare del 26 settembre 2016 (prot. n. 342/2016) sulla riorganizzazione dell'ufficio Primi Atti e successive modificazioni, inserita nel testo aggiornato nel documento consultabile sul sito della Procura⁷⁶.

La riorganizzazione dell'ufficio è avvenuta nell'ambito di una più ampia riorganizzazione diretta ad agevolare il funzionamento, in particolare attraverso l'adozione della direttiva n. 1/2016 del 16 settembre 2016 (n. prot. 1357/2016), con cui sono state disciplinate le modalità di redazione e trasmissione della Comunicazione della Notizia di Reato (art. 347 c.p.p.) e di altri atti (Fatti Non Costituenti Reato, provenienti da Anonimi, Seguiti), con l'obiettivo di assicurare una "rapida valutazione degli atti suindicati (costituiti principalmente da CNR) da parte del pubblico ministero, sia in ordine agli adempimenti relativi all'immediata iscrizione negli appositi registri, sia relativamente alle ulteriori attività da svolgere ai sensi del codice di rito". La direttiva alla polizia giudiziaria è costantemente aggiornata (anche sulla base delle modifiche normative, come avvenuto da ultimo con la l. n. 103/2017) ed è reperibile (con la relativa modulistica) nella versione corrente sul sito della Procura⁷⁷.

21.3. Ricezione, raccolta e selezione a) delle notizie di reato e degli altri atti da valutare per l'iscrizione nei registri; b) dei seguiti; c) di altri atti

21.3.1. Attività in generale

L'Ufficio Primi Atti, ubicato al piano terra della Procura, è competente per la ricezione, raccolta e selezione dei seguenti atti:

⁷⁵ Parte soppressa con decreto n. 17/2022.

⁷⁶ http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=408

⁷⁷ http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411



A) notizie di reato e atti da valutare ai fini delle ulteriori determinazioni in ordine all'iscrizione in uno dei Registri - mod. 21, mod. 21-bis, mod. 44, mod. 45, mod. 46 (la modalità di trattazione sarà esaminata al paragrafo 21.6).

Pur non essendo agevole un'elencazione esaustiva, è opportuno indicare i principali atti e le frequenti modalità con cui pervengono in Procura al fine di prevedere una tendenziale uniforme trattazione, ferma restando la determinazione del PM Turno Esterno (oltre indicato PM TE):

1) atti trasmessi dalla polizia giudiziaria o da altre Procure o Autorità Giudiziarie con le attuali ordinarie modalità:

- deposito presso l'Ufficio Primi Atti, secondo le modalità previste, in modo tale da garantire un afflusso ordinato, secondo le indicazioni periodicamente comunicate ai Comandi interessati dal responsabile dell'Ufficio;*
- trasmissione a mezzo posta;*
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) della polizia giudiziaria (o di altra Autorità Giudiziaria) pervenuta esclusivamente a cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it;*
- modalità che consenta univocamente di avere certezza della polizia giudiziaria o altra Autorità Giudiziaria che invia l'atto, secondo la valutazione iniziale del Cancelliere addetto e finale del PM TE. Ad esempio, atti pervenuti (evidentemente erroneamente) ad altri indirizzi di posta elettronica (in particolare, certificata) della Procura che saranno inoltrati dall'Ufficio ricevente all'Ufficio Primi Atti (cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it);*

2) notizie di reato inoltrate da Uffici Pubblici o pubblici ufficiali (art. 331 c.p.p.), da chi ha l'obbligo del referto (art. 334 c.p.p.) con le modalità indicate al n. 1);

3) denunce/querele (ed esposti) inviati da privati. Si tratta di atti che pervengono con diverse modalità e di più difficile "catalogazione" per gli adempimenti che ne conseguono. Si possono individuare le seguenti modalità di trasmissione, ferme restando le determinazioni del PM TE rispetto ai diversi casi concreti che si possono verificare:

- a) a mezzo "piego raccomandato" (ovvero raccomandata) contenente querele (o istanze di procedimento), con sottoscrizione autenticata ex art. 336, comma 1, c.p.p. (e art. 341 c.p.p.). Dopo la doverosa iscrizione secondo le ordinarie modalità, tali atti saranno, comunque, soggetti alla successiva valutazione del PM assegnatario circa il rispetto delle disposizioni sulla procedibilità;*
- b) a mezzo posta (anche raccomandata, posta prioritaria, ecc.). Non essendovi prova dell'identità del mittente (anche se con sottoscrizione e se risulta allegata la copia di un documento d'identità) l'atto sarà qualificato come ANONIMO;*
- c) a mezzo PEC, pervenuta a cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it. Allo stato attuale della normativa deve ritenersi che non vi sia prova "legale" dell'identità del mittente, sicché l'atto sarà prudenzialmente qualificato come ANONIMO, fermo restando che le attività successive disposte eventualmente dal PM assegnatario potranno consentire di individuare con certezza il mittente, con le conseguenze che ne discendono ai fini dell'attribuibilità dell'atto.*

In casi particolari (trasmissione continua di messaggi di posta elettronica provenienti dallo stesso indirizzo, posta elettronica contenente plurimi documenti o documenti voluminosi, messaggi di posta elettronica non facilmente comprensibili ecc.) il PM TE potrà disporre per le vie brevi:

- la stampa del messaggio di posta elettronica, con le indicazioni ritenute opportune, con iscrizione nel Reg. mod. 46;*
- che il messaggio di posta elettronica sia "cestinato", con inoltro al mittente del seguente messaggio "il messaggio di posta elettronica (mail) è stato cestinato, se si intende presentare un esposto o una denuncia rivolgersi al più vicino comando di polizia giudiziaria (Carabinieri, Commissariato di Polizia, ecc.)". Il messaggio di posta elettronica di invio sarà stampata e custodita agli atti per 12 mesi;*
- che il messaggio di posta elettronica sia "cestinato", senza ulteriori adempimenti (ad esempio, se "spam").*



In ogni caso, il Responsabile dell'Ufficio primi atti potrà segnalare al Procuratore della Repubblica i casi su indicati al fine di adottare un provvedimento analogo di carattere generale.

- d) *a mezzo posta elettronica (anche certificata) pervenuta a indirizzi di posta elettronica della Procura diversi da cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it. Il messaggio di posta elettronica sarà inoltrato dallo stesso Ufficio ricevente al predetto indirizzo dell'Ufficio Primi Atti (cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it) e si procederà come indicato alla precedente lettera c.;*
- 4) *denunce/querelle (ed esposti) inviati da avvocati⁷⁸. Appare opportuna una differenziazione con i privati per il riconoscimento legale previsto dall'art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020⁷⁹ del deposito esclusivo (commi 1 e 2) o alla PEC dedicata (commi 4 e ss.), oltre che per la identificabilità del mittente.*
- a) *atti inviati dalla PEC propria dell'avvocato (se da PEC diversa da quella SNT sono equiparati agli atti inviati da privati) pervenute alla PEC dedicata ovvero alla PEC cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it. (o trasmesse a questa PEC da altri Uffici cui la mail dell'avvocato è pervenuta). Si possono verificare le seguenti ipotesi:*
- *querelle/denunce per le quali è rilasciata procura speciale dal privato, per le quali il deposito è consentito esclusivamente a mezzo portale;*
 - *querelle/denunce/esposti con delega deposito al difensore, per le quali non è consentito il deposito a mezzo PEC dedicata (né a mezzo portale) con conseguente mancanza del valore legale del deposito.*
- Si procederà alla stampa e all'iscrizione, per le opportune valutazioni da parte del PM assegnatario sulla procedibilità della querela e/o della denuncia;*
- b) *atti inviati dall'avvocato a mezzo posta (raccomandata, posta prioritaria, ecc.):*
- *qualora si ritenga l'atto proveniente inequivocabilmente da avvocato si procederà all'iscrizione, per le opportune valutazioni da parte del PM assegnatario sulla procedibilità della querela e/o della denuncia;*
 - *in ogni altro caso si procederà come indicato Supra n. 3) (atto proveniente da Anonimo);*

B) atti che costituiscono seguito di notizie di reato e/o di procedimenti pendenti, ivi compresi i fascicoli relativi a procedimenti incidentali trasmessi da altra Autorità Giudiziaria, come il Tribunale del Riesame (la modalità di trattazione sarà affrontata nel paragrafo 3.1). Per gli atti provenienti da privati o da avvocati ritenuti seguiti la qualificazione avverrà senza formalità per i limitati effetti che ne derivano (dunque non si applicano le disposizioni relative alle notizie di reato ecc., di cui Supra lett. a) nn. 3 e 4), ferme restando le valutazioni del PM assegnatario;

C) atti, comunque pervenuti, che debbano essere trasmessi ad altri Uffici: Segreteria del Procuratore, Segreterie dei Magistrati, Segreteria Amministrativa ecc. (la modalità di trattazione sarà affrontata al paragrafo 21.3.2).

Ricezione e trasmissione della corrispondenza

L'Ufficio Primi Atti provvede, inoltre:

- a) *alla ricezione, apertura, selezione e smistamento della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale, avendo massima cura nell'individuazione degli Uffici destinatari, a cui gli atti andranno tempestivamente consegnati, di regola in giornata. Saranno trasmessi ad altri Uffici con registro di passaggio i soli atti pervenuti a mezzo assicurata o raccomandata o ritenuti di rilievo.*
- b) *alla preparazione della corrispondenza in partenza, con le seguenti modalità:*
- *il personale addetto ai vari Uffici della Procura avrà cura di inoltrare la corrispondenza in uscita, già inserita nelle buste chiuse e intestate, presso l'Ufficio Primi Atti;*
 - *il personale addetto all'Ufficio Primi Atti, di norma l'Ausiliario, provvederà a registrare debitamente negli appositi moduli la corrispondenza ordinaria, raccomandata e assicurata, per la successiva consegna all'Ufficio Postale.*

⁷⁸ Il n. 4) è stato profondamente rivisto per adeguarlo alla normativa prevista dal d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020. La regolamentazione di dettaglio è contenuta, attualmente, nel decreto n. 21/2021.

⁷⁹ Pur se la normativa è applicabile fino al termine dell'emergenza Covid-19 (fissata oggi al 30 aprile 2021) è prevedibile che sia adottata in via ordinaria.



D) atti dei difensori pervenuti alla PEC dedicata depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it.
Si procede come previsto dal decreto n. 3/2020

21.3.2. Modalità di trattazione: a) delle notizie di reato e degli atti da valutare per l'iscrizione nei registri

Attività del Cancelliere addetto all'Ufficio

Il Cancelliere addetto all'Ufficio, con la collaborazione del personale assegnato, provvede – nei tempi consentiti dal carico di lavoro – ai seguenti adempimenti relativi alle notizie di reato e agli atti da valutare ai fini dell'iscrizione nei Registri della Procura (Supra, par. 1, lett. a):

- a) all'esame preliminare degli atti pervenuti;
- b) alla verifica del rispetto delle modalità di compilazione delle CNR e degli altri atti (ANONIMI, FNCR) da parte della polizia giudiziaria del circondario destinataria della direttiva n. 1/2016 del 16 settembre 2016, al solo fine di procedere alle opportune segnalazioni agli stessi Comandi nel caso di inesattezze da evitare per il futuro e che, se reiterate, saranno segnalate alla Segreteria del Procuratore;
- c) alla suddivisione degli atti con la tendenziale seguente ripartizione:
 1. atti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace, trattati dal relativo Ufficio:
 - nel caso di CNR provenienti dalla polizia giudiziaria del circondario si terrà prioritariamente conto delle indicazioni fornite nel campo "Giudice Competente", compilando la prima parte del modulo riservato al PM (proponendo le relative determinazioni), apponendo la data e il timbro del PM TE. Qualora si ravvisino discordanze, inesattezze o dubbi l'atto sarà separatamente sottoposto al PM TE annotando (con le modalità ritenute opportune) le integrazioni "provvisorie";
 - nel caso di CNR provenienti da altre polizia giudiziaria o da altre Autorità (ad esempio, trasmissione atti per competenza), sarà predisposta con le modalità ora indicate l'apposita scheda di iscrizione;
 2. atti relativi a reati da trasmettere all'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS), secondo quanto precisato nel provvedimento istitutivo (e successive integrazioni). Si procederà con le modalità suindicate al n. 1.;
 3. atti relativi a fatti di agevole inquadramento per l'iscrizione (mod. 21, mod. 44, mod. 45 e mod. 46), anche sulla base del modulo trasmesso (se compilato correttamente) dalla polizia giudiziaria del circondario. Si procederà con le modalità suindicate al n. 1., salva diversa determinazione del PM TE. Per gli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria ritenuti inviati da Anonimi o Fatti Non Costituenti Reato si privilegerà, se corretta, l'indicazione contenuta nella Sez. E: "OGGETTO" del modulo compilato dalla polizia giudiziaria.

Il Cancelliere addetto potrà suggerire eventuali semplici correzioni o integrazioni dei dati indicati nella CNR segnalandoli opportunamente al PM TE.

Per le sentenze di fallimento, da iscrivere al Reg. mod. 45, vanno indicati il numero del Registro Fallimenti del Tribunale con estrema precisione il ("R.G. xx/20xx R.F.") e il soggetto nei cui confronti viene comunicata l'apertura del fallimento (OGGETTO: Comunicazione di apertura fallimento TIZIO&C s.r.l.). Pertanto, il personale dell'Ufficio Primi Atti evidenzierà sull'originale della comunicazione del Tribunale i dati suindicati, che saranno riportati al SICP dal personale addetto all'iscrizione, nel campo note.

Allo stesso modo si procederà nei limitati casi relativi a concordati preventivi ("R.G. xx/20xx C.P." ...OGGETTO: Comunicazione di concordato preventivo SEMPRONIO S.n.C.) e liquidazioni coatte amministrative ("R.G. xx/20xx L.C." ...OGGETTO: Comunicazione di liquidazione coatta amministrativa MEVIO);

4. atti relativi a fatti di non agevole inquadramento. Saranno sottoposti al Magistrato Turno Esterno per le opportune valutazioni, eventualmente predisponendo una proposta "provvisoria" di scheda di iscrizione (salva diversa determinazione del PM TE) utilizzando il modulo, con le eventuali opportune



integrazioni. Anche nel caso in cui non sia avanzata alcuna proposta sarà allegata la scheda di iscrizione da compilare a cura del PM TE.

21.3.2. Modalità di trattazione: a) delle notizie di reato e degli atti da valutare per l'iscrizione nei registri

Attività del Cancelliere addetto all'Ufficio

Il Cancelliere addetto all'Ufficio, con la collaborazione del personale assegnato, provvede – nei tempi consentiti dal carico di lavoro – ai seguenti adempimenti relativi alle notizie di reato e agli atti da valutare ai fini dell'iscrizione nei Registri della Procura (Supra, par. 1, lett. a):

- a) all'esame preliminare degli atti pervenuti;*
- b) alla verifica del rispetto delle modalità di compilazione delle CNR e degli altri atti (ANONIMI, FNCR) da parte della polizia giudiziaria del circondario destinataria della direttiva n. 1/2016 del 16 settembre 2016, al solo fine di procedere alle opportune segnalazioni agli stessi Comandi nel caso di inesattezze da evitare per il futuro e che, se reiterate, saranno segnalate alla Segreteria del Procuratore;*
- c) alla suddivisione degli atti con la tendenziale seguente ripartizione:*

1. atti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace, trattati dal relativo Ufficio:

- o nel caso di CNR provenienti dalla polizia giudiziaria del circondario si terrà prioritariamente conto delle indicazioni fornite nel campo "Giudice Competente", compilando la prima parte del modulo riservato al PM (proponendo le relative determinazioni), apponendo la data e il timbro del PM TE. Qualora si ravvisino discordanze, inesattezze o dubbi l'atto sarà separatamente sottoposto al PM TE annotando (con le modalità ritenute opportune) le integrazioni "provvisorie";*
 - o nel caso di CNR provenienti da altre polizia giudiziaria o da altre Autorità (ad esempio, trasmissione atti per competenza), sarà predisposta con le modalità ora indicate l'apposita scheda di iscrizione;*
- 2. atti relativi a reati da trasmettere all'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS), secondo quanto precisato nel provvedimento istitutivo (e successive integrazioni). Si procederà con le modalità suindicate al n. 1.;*
 - 3. atti relativi a fatti di agevole inquadramento per l'iscrizione (mod. 21, mod. 44, mod. 45 e mod. 46), anche sulla base del modulo trasmesso (se compilato correttamente) dalla polizia giudiziaria del circondario. Si procederà con le modalità suindicate al n. 1., salva diversa determinazione del PM TE. Per gli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria ritenuti inviati da Anonimi o Fatti Non Costituenti Reato si privilegerà, se corretta, l'indicazione contenuta nella Sez. E: "OGGETTO" del modulo compilato dalla polizia giudiziaria.*

Il Cancelliere addetto potrà suggerire eventuali semplici correzioni o integrazioni dei dati indicati nella CNR segnalandoli opportunamente al PM TE.

Per le sentenze di fallimento, da iscrivere al Reg. mod. 45, vanno indicati il numero del Registro Fallimenti del Tribunale con estrema precisione il ("R.G. xx/20xx R.F.") e il soggetto nei cui confronti viene comunicata l'apertura del fallimento (OGGETTO: Comunicazione di apertura fallimento TIZIO&C s.r.l.). Pertanto, il personale dell'Ufficio Primi Atti evidenzierà sull'originale della comunicazione del Tribunale i dati suindicati, che saranno riportati al SICP dal personale addetto all'iscrizione, nel campo note.

Allo stesso modo si procederà nei limitati casi relativi a concordati preventivi ("R.G. xx/20xx C.P." ...OGGETTO: Comunicazione di concordato preventivo SEMPRONIO S.n.C.) e liquidazioni coatte amministrative ("R.G. xx/20xx L.C." ...OGGETTO: Comunicazione di liquidazione coatta amministrativa MEVIO);

- 4. atti relativi a fatti di non agevole inquadramento. Saranno sottoposti al Magistrato Turno Esterno per le opportune valutazioni, eventualmente predisponendo una proposta "provvisoria" di scheda di iscrizione (salva diversa determinazione del PM TE) utilizzando il modulo, con le eventuali opportune integrazioni. Anche nel caso in cui non sia avanzata alcuna proposta sarà allegata la scheda di iscrizione da compilare a cura del PM TE.*



5. *atti da definire che non richiedono specifiche attività. Saranno sottoposti al Magistrato addetto, con la cadenza stabilita dallo stesso PM:*
 - a. *le notizie di reato nei confronti di persone Ignoto, da iscrivere al mod. 44 materia generica, nonché attribuiti alla Sezione definizione Affari semplici che, sulla base dell'esame della notizia di reato stessa e delle conclusioni della polizia giudiziaria, non consentono lo svolgimento di utili indagini per accertare gli autori dei reati, anche nei casi in cui sia stata richiesto dalla parte offesa l'avviso ex art. 408 c.p.p. o questo sia dovuto;*
 - b. *cd. Ignoti seriali;*
 - c. *atti da iscrivere al mod. 45, materia generica, che sulla base dell'elencazione semplificativa contenuta al par. 21.5.2 nel progetto organizzativo, ad esclusione dei nn. 1) e 2), sono destinati all'autoarchiviazione senza necessità di ulteriori approfondimenti.*

il Cancelliere Primi Atti curerà gli adempimenti relativi all'iscrizione e alla richiesta di archiviazione ovvero alla iscrizione ordinaria, come disposti dal Magistrato addetto.

Si raccomanda, comunque:

- *di trasmettere immediatamente alla Segreteria del Magistrato Turno Esterno gli atti comunque pervenuti contenenti "Atti da Convalidare";*
 - *di trattare con urgenza gli atti contenenti "Richieste Urgenti", ivi compresi i fascicoli trasmessi per competenza con misura cautelare emessa (eventualmente da confermare ex art. 27 c.p.p.);*
- d) *all'inoltrare, con le modalità concordate col PM TE, degli atti come suddivisi sulla base delle indicazioni ora date ai nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero concordate col Magistrato addetto per gli atti suindicati al n. 5⁸⁰.*

Competenze del PM TE (e delle segreterie)

Il PM TE provvede:

- a) *per gli atti di cui ai nn. 1. (trattati dall'Ufficio GdP) e 2. (trattati dall'Ufficio DAS) – previo esame, valutazione ed eventuale modifica o integrazione – alla sottoscrizione e alla tempestiva trasmissione al personale incaricato degli Uffici competenti. Dunque, nel caso di conferma della proposta d'iscrizione, gli atti saranno trasmessi, rispettivamente, all'Ufficio Gdp o DAS; nel caso di inquadramento in una delle categorie di cui ai nn. 3. e 4, gli atti saranno trasmessi alla sua Segreteria per gli ulteriori adempimenti;*
- b) *per gli atti di cui ai nn. 3. e 4. – previo esame e necessarie integrazioni e sottoscrizione – a consegnare gli atti all'Ufficio centralizzato iscrizioni che provvederà tempestivamente agli adempimenti, poi inoltrando i fascicoli alla segreteria del magistrato assegnatario sulla base dell'attuale organizzazione. Il PM TE si limiterà a indicare nella scheda d'iscrizione i dati ivi indicati; i dati di dettaglio specifici saranno desunti dalla notizia di reato dal personale addetto all'iscrizione⁸¹.*

Qualora il PM TE attribuisca gli atti alla trattazione dell'Ufficio Gdp o DAS, gli stessi saranno inviati a tali Uffici. Nel caso di procedimenti assegnati al Procuratore della Repubblica (quindi dopo avere sottoscritto la scheda di iscrizione) gli atti saranno trasmessi alla Segreteria del Procuratore per l'iscrizione.

Si suggerisce, in considerazione dell'elevato numero di atti che pervengono quotidianamente e dell'elevato carico di lavoro dei Magistrati dell'Ufficio e specificamente del PM TE, di procedere a un esame "schematico" degli atti

⁸⁰ Le parti in grassetto sono state inserite dai decreti nn. 8 e 8-bis.

⁸¹ Il PM TE indicherà nome e cognome di indagato, parte offesa e/o denunciante; il personale addetto all'iscrizione rileverà dalla notizia di reato le generalità e la residenza di costoro e gli ulteriori dati necessari per l'iscrizione. Eventuali incongruenze o omissioni potranno essere corrette successivamente (questa nota era originariamente nota n. 2, oggi nota n. 3 a seguito dell'inserimento della nota che precede derivante dal provvedimento del 2 dicembre 2016).



supra nn. 1., 2. e 3., predisposti dal Cancelliere addetto anche tenendo conto del modulo di trasmissione della Comunicazione Notizia di Reato (e di altri atti) compilato dalla polizia giudiziaria sulla base della direttiva impartita proprio per agevolare l'attività di selezione e iscrizione degli atti. I dovuti approfondimenti potranno intervenire in un secondo momento ed eventuali imprecisioni potranno essere corrette successivamente, con modifiche o rettifiche delle iscrizioni.

In considerazione del gran numero di atti quotidianamente movimentati, dell'interessamento di un esiguo numero di Uffici e personale appositamente incaricato, si ritiene, allo stato, di non istituire alcun registro di passaggio che rallenterebbe le attività.

In ordine agli adempimenti relativi alle eventuali modifiche dei dati inseriti nei Registri, si precisa quanto segue:

- a) *nel momento in cui il personale amministrativo annota l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. (se previsto) e/o l'atto di esercizio dell'azione penale – emissione di decreto che dispone il giudizio, di richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, di richiesta di decreto penale – procede:*
 - *alle eventuali modifiche dei dati ivi presenti in esecuzione del contenuto dell'atto sottoscritto dal PM (dunque, non occorre alcun ulteriore provvedimento del PM);*
 - *alla verifica circa la "completezza" delle determinazioni del PM rispetto ai dati contenuti nel SICP (Qualificazioni Giuridiche, indagati iscritti, ecc.) per evitare che il procedimento non risulti "definito";*
- b) *quando il personale amministrativo annota la richiesta di archiviazione, verifica che le determinazioni del PM definiscano l'intero procedimento.*

Competenze del PM addetto agli "atti da definire che non richiedono specifiche attività"

Il PM addetto agli atti da definire che non richiedono specifiche attività valuta, per gli atti suindicati al n. 5 se disporre e firmare l'iscrizione e la contestuale richiesta di archiviazione, attraverso l'apposita formula riassuntiva apposta con timbro sulla CNR) o l'utilizzo del modulo per i cd Ignoti seriali ovvero l'iscrizione ordinaria.

La dott.ssa Lelia Di Domenico svolgerà le funzioni di Magistrato addetto "agli atti da definire che non richiedono specifiche attività". A seguito di tali funzioni sarà esclusa dal turno Udienze dibattimentali (con svolgimento di un analogo numero di udienze GUP) e dal Turno Supplenza.

L'iscrizione degli atti indicati, tenuto conto della rigidità del programma informatico, avverrà con inserimento in apposita "materia" e assegnazione al Procuratore della Repubblica, pur se con attribuzione statistica alla dott.ssa Di Domenico⁸².

Trattazione di CNR, ANONIMI e FNCR con precedenti

Qualora dalla lettura della CNR (in particolare del campo Sez. E: "DESCRIZIONE DEL FATTO/NOTE/PRECEDENTI") o dell'atto da iscrivere (ANONIMI o FNCR) risultino procedimenti pendenti in Procura relativi a fatti connessi si predisporrà l'assegnazione al PM titolare del precedente nell'apposito campo (come previsto dai criteri organizzativi). Devono ritenersi pendenti i procedimenti:

- a) *iscritti a mod. 46, non ancora archiviati ex art. 5 Reg. es. c.p.p., annotati nel medesimo registro;*
- b) *iscritti al mod. 45 non ancora (auto)archiviati, annotati nel medesimo registro;*
- c) *iscritti al mod. 21 per i quali:*
 - *non sia stata richiesta l'archiviazione;*
 - *non sia stata esercitata l'azione penale;*
 - *ovvero, trattandosi di reati "a citazione diretta", non sia stata richiesta la fissazione dell'udienza dibattimentale;*
- d) *iscritti al mod. 21-bis, per i quali non sia avanzata richiesta di archiviazione ovvero non sia stata richiesta fissazione di data dell'udienza dibattimentale;*
- e) *iscritti al mod. 44 per i quali non sia stata avanzata richiesta di archiviazione.*

⁸² Le parti in grassetto sono state sostituite o integrate con decreto n. 8/2021.



Il riferimento al procedimento in questa fase, dunque, rileva esclusivamente nel caso di pendenza di un procedimento nel medesimo registro. Qualora emergano, comunque, precedenti relativi a procedimenti suscettibili di riunione iscritti in altri registri (ad esempio, attraverso la ricerca della persona offesa) nella scheda d'iscrizione si procederà ad apposita annotazione nel campo "Altri prec. _____".

In presenza di plurimi precedenti sarà assegnatario il PM titolare del precedente più risalente, e si provvederà ad annotare gli altri precedenti nella parte relativa "Altri prec. _____" in modo tale da consentire le opportune valutazioni da parte del PM che riceverà il fascicolo.

Si procederà, comunque, alla ricerca del precedente, pur se non segnalato, e agli adempimenti ora descritti nei seguenti casi:

- a) reati del Gruppo Uno;
- b) denuncia per calunnia conseguente a querela o denuncia;
- c) ogni volta che il PM TE o il Cancelliere addetto all'Ufficio ne ravvisi la necessità.

21.3.3. Modalità di trattazione: b) dei seguiti e c) degli altri atti (residui)

Per gli atti che costituiscono il seguito di notizie di reato e/ o di procedimenti pendenti, ivi compresi i fascicoli relativi a procedimenti incidentali trasmessi da altra Autorità Giudiziaria (ad esempio, Tribunale del Riesame), pervenuti all'Ufficio Primi Atti, il Cancelliere addetto (con l'ausilio del personale dell'Ufficio) provvede a individuare il numero del procedimento e a trasmetterlo alla Segreteria del PM assegnatario.

Come già precisato, per gli atti provenienti da privati o da avvocati ritenuti seguiti la qualificazione avverrà senza formalità per i limatati effetti che ne derivano, ferme restando le valutazioni del PM assegnatario.

In ordine agli atti da considerarsi seguiti si precisa quanto segue:

- a) *i plurimi atti adottati da diversi Uffici in materia edilizia, ai sensi del DPR 380/2001 e del d.lgs. n. 42/2004, dopo la trasmissione della notizia di reato devono considerarsi seguiti. Ad esempio: le ordinanze di sospensione dei lavori o di demolizioni; i provvedimenti adottati dalla Sovrintendenza o da altri Uffici; le comunicazioni provenienti dagli Uffici regionali relativi alla normativa sismica. Pertanto, a eccezione delle comunicazioni di rilascio di permesso in sanatoria (da inoltrare come seguito da esaminare a cura del PM assegnatario), si ricercherà il precedente e, se individuato, l'atto sarà inviato:*
 - i. *alla Segreteria del Magistrato assegnatario per il mero inserimento nel fascicolo non definito, senza necessità di ulteriori incombenze per il PM (salve le sue diverse determinazioni);*
 - ii. *ovvero all'Ufficio dibattimento, per il mero inserimento nel fascicolo già trasmesso a questo Ufficio.*

Qualora non si rinvenga il precedente l'atto sarà iscritto nel Reg. mod. 45, con assegnazione secondo gli ordinari criteri;
- b) *gli atti successivi alla comunicazione della procedura concorsuali (attualmente: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria grandi imprese) devono ritenersi seguiti. Solo nei casi eccezionali in cui non sia rinvenuto un precedente si procederà all'iscrizione nel Reg. mod. 45. Si precisa che con provvedimento adottato in data odierna è stato stabilito che i procedimenti RG. Fall., R.G. NCP, R.G. LCA e RG ASGI con numero finale dispari (1, 3, 5, 7, 9) sono assegnati al dott. Filippo Guerra e quelli con numero finale pari e 0 (2, 4, 6, 8, 0) alla dott.ssa Lelia Di Domenico. L'assegnazione opera a partire dal prossimo numero RG vale a dire RG. Fall. 54/2016, R.G. NCP 4/2016, R.G. LCA 4/2016 e RG ASGI 2/2016. Pertanto, i seguiti relativi a tali nuove assegnazioni saranno inoltrati direttamente alla Segreteria del Magistrato che provvederà all'individuazione del procedimento;*
- c) *i seguiti relativi a procedimenti per i quali sia stata avanzata richiesta di archiviazione o a procedimenti definiti saranno inviati alla Segreteria del PM assegnatario per le sue opportune valutazioni;*
- d) *i seguiti relativi a fascicoli trasmessi per competenza saranno inviati alla medesima Autorità con nota di trasmissione a firma del PM TE...";*
- e) *nel caso di presentazione di querele o denunce definite "seguiti" o "integrazioni", al fine di agevolare le successive ricerche e di assicurare l'opportuna valutazione sull'eventuale presentazione di un'autonoma notizia di reato:*
 - i. *se pervenute all'Ufficio Primi Atti si procederà ad autonoma registrazione con assegnazione al PM del "precedente" che valuterà la riunione;*
 - ii. *se pervenute direttamente al PM Turno Esterno il magistrato opererà nel seguente modo:*



- di norma trasmetterà l'atto all'Ufficio Primi Atti affinché proceda come indicato supra a.;
- nel solo caso in cui il precedente è a lui assegnato potrà valuterà se trattasi di mero seguito o integrazione (da inserire nel fascicolo già iscritto) ovvero se procedere ad autonoma iscrizione con successiva riunione;
- iii. se pervenute direttamente a Sostituto Procuratore (ad esempio perché trasmesso direttamente dall'interessato) procederà come indicato supra ii.

21.4. In particolare, iscrizione nei Regg. mod. 21 e 44

L'iscrizione nel mod. 21 è consentita solo dall'identificazione della persona cui è attribuita la notizia di reato, vale a dire quando sono noti nome, cognome e generalità complete. Ciò si verifica anche quando tali elementi sono forniti dalla polizia giudiziaria, pur in assenza di acquisizione del certificato anagrafico, ovvero, nei casi di soggetti privi di documenti, dal codice unico identificativo (CUI) rilasciato dagli uffici di pubblica sicurezza.

In assenza di conoscenza dei dati identificativi come ora indicata:

- il procedimento sarà iscritto al Reg. mod. 44;
- dovrà essere compilato il campo "descrittore" con le informazioni utili per la successiva identificazione dell'autore del reato (si indicano nella circolare: caratteristiche somatiche e segni particolari dell'autore del reato descritti dalla vittima o testimone; modello, colore e targa dell'auto utilizzata per la commissione del crimine);
- si procederà tempestivamente all'identificazione (anche con acquisizione del certificato anagrafico) e, poi, al passaggio al mod. 21.

21.5. In particolare, fatti non costituenti notizie di reato

21.5.1 La normativa e la qualificazione dell'atto

Sulla base delle norme del codice di rito vanno iscritte nel Registro Mod. 45, *Fatti Non Costituenti Reato*, esclusivamente le notizie che non costituiscono (neanche astrattamente) ipotesi di reato. Di conseguenza, l'iscrizione dell'atto comporta l'automatica e immediata disposizione d'inoltro all'archivio, salvo alcuni casi in cui può essere opportuno disporre anche "atti non invasivi" finalizzati a dirimere possibili incertezze.

In casi dubbi va comunque privilegiata l'iscrizione nei registri mod. 21, 21-*bis* e 44, anche per favorire l'intervento del G.I.P., laddove l'archiviazione dell'atto iscritto al mod. 45 non comporterebbe alcuna verifica da parte dell'organo giudicante.

Utili criteri orientativi possono essere desunti dalla nota del 18 luglio 2011 del Procuratore Generale della Cassazione, che si condivide nelle linee generali esposte, oltre che nelle ragioni in diritto ivi esplicitate.

21.5.2. Esempificazione degli atti da iscrivere (o non iscrivere) nel Reg. mod. 45

1) 9

21.5.3. L'autoarchiviazione

È noto che il procedimento iscritto al mod. 45 viene autoarchiviato dal PM. E' sufficiente un provvedimento succintamente motivato.

Non occorre il visto del Procuratore della Repubblica, rientrando nei poteri del Sostituto la decisione anche in considerazione dei criteri previsti dal presente progetto organizzativo⁸³.

⁸³ Si è ritenuto di modificare la previgente previsione che prevedeva il visto del Procuratore della Repubblica, a eccezione delle successive iscrizioni al Reg. mod. 21, 21 *bis* o 44. Disposizione che, peraltro, di fatto è stata disattesa dopo un primo periodo di verifica della correttezza delle archiviazioni



21.6. In particolare, atti ed esposti anonimi

21.6.1. La normativa

È noto che secondo il disposto dell'art. 333, comma 3, c.p.p., dell'esposto anonimo non può essere fatto alcun uso salvo quanto previsto dall'art. 240 c.p.

Per giurisprudenza costante, gli elementi contenuti nelle denunce anonime:

- sono inidonei a fondare atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità (perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche);
- possono, però, *stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis"* (S.C. sent. nn. 26847/04, 30313/05 36003/06). Si è aggiunto che le notizie contenute nell'anonimo *possono e debbono, in virtù del principio di obbligatorietà dell'azione penale, costituire spunti per l'investigazione del o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per la individuazione di una valida notizia "criminis"* (S.C. sent. n. 4329/09).

21.6.2. La qualificazione dell'atto come Anonimo

L'atto può essere qualificato come Anonimo quando non vi sono concreti elementi per l'immediata individuazione del suo autore, ovvero se questa individuazione appare, da un primo esame, problematica, secondo le valutazioni da operarsi caso per caso.

Ferme restando le determinazioni del PM TE, in linea generale deve ritenersi inizialmente Anonimo⁸⁴:

⁸⁴ Nel provvedimento di riorganizzazione dell'ufficio Primi Atti, adottato il 27 settembre 2016 si è proceduto a un'elencazione più dettagliata:

- 1) *atti inviati da privati*. Si tratta di atti che pervengono con diverse modalità e di più difficile "catalogazione" per gli adempimenti che ne conseguono. Si possono individuare le seguenti modalità di trasmissione, ferme restando le determinazioni del PM TE rispetto ai diversi casi concreti che si possono verificare:
 - a. a mezzo "piego raccomandato" (ovvero raccomandata) contenente querele (o istanze di procedimento), con sottoscrizione autenticata *ex art. 336, comma 1, c.p.p. (e art. 341 c.p.p.)*. Dopo la doverosa iscrizione secondo le ordinarie modalità, tali atti saranno, comunque, soggetti alla successiva valutazione del PM assegnatario circa il rispetto delle disposizioni sulla procedibilità;
 - b. a mezzo posta (anche raccomandata, posta prioritaria, ecc.). Non essendovi prova dell'identità del mittente (anche se con sottoscrizione e se risulta allegata la copia di un documento d'identità) l'atto sarà qualificato come ANONIMO;
 - c. a mezzo PEC, pervenuta a cnr.procura.tivoli@giustiziacerit.it. Allo stato attuale della normativa deve ritenersi che non vi sia prova "legale" dell'identità del mittente, sicché l'atto sarà prudenzialmente qualificato come ANONIMO, fermo restando che le attività successive disposte eventualmente dal PM assegnatario potranno consentire di individuare con certezza il mittente, con le conseguenze che ne discendono ai fini dell'attribuibilità dell'atto.
In casi particolari (trasmissione continua di messaggi di posta elettronica provenienti dallo stesso indirizzo, posta elettronica contenente plurimi documenti o documenti voluminosi, messaggi di posta elettronica non facilmente comprensibili ecc.) il PM TE potrà disporre per le vie brevi:
 - la stampa del messaggio di posta elettronica, con le indicazioni ritenute opportune, con iscrizione nel Reg. mod. 46;
 - che il messaggio di posta elettronica sia "cestinato", con inoltro al mittente del seguente messaggio "*il messaggio di posta elettronica (mail) è stato cestinato, se si intende presentare un esposto o una denuncia rivolgersi al più vicino comando di polizia giudiziaria (Carabinieri, Commissariato di Polizia, ecc.)*". Il messaggio di posta elettronica di invio sarà stampata e custodita agli atti per 12 mesi;
 - che il messaggio di posta elettronica sia "cestinato", senza ulteriori adempimenti (ad esempio, se "spam");
 - d. a mezzo posta elettronica (anche certificata) pervenuta a indirizzi di posta elettronica della Procura diversi da cnr.procura.tivoli@giustiziacerit.it. Il messaggio di posta elettronica sarà inoltrato dallo stesso Ufficio



l'atto spedito da privati a mezzo posta, non essendovi prova dell'identità del mittente (anche se trattasi di raccomandata);

l'atto pervenuto da mail di privati, anche se da posta certificata, non essendovi sulla base della disciplina vigente prova dell'identità del mittente.

21.6.3. *L'Anonimo quale possibile spunto investigativo*

Ferma restando la necessità dell'iscrizione nel Registro mod. 46 di cui all'art. 5 Reg. es. c.p.p. – curato dalla Segreteria del Procuratore – e dell'autonoma determinazione del Magistrato assegnatario, si possono prospettare in presenza di un Anonimo le seguenti alternative:

- nel caso di genericità delle notizie, vale a dire quando la lettura dell'atto non consenta di ricavare estremi utili o meri spunti investigativi per una *notitia criminis*, è superfluo disporre ulteriori attività, con conseguente trasmissione dell'Anonimo, comunque annotato nell'apposito registro, agli atti dell'ufficio ai fini degli adempimenti prescritti dall'art. 5 Reg. es. c.p.p., cit. Pertanto, il fascicolo col relativo provvedimento sarà trasmesso alla Segreteria del Procuratore (che cura il Reg. mod. 46) e sarà sottoposto al visto del Procuratore della Repubblica, trattandosi di autoarchiviazione;
- nel caso, invece, in cui il contenuto dell'atto consenta di ricavare estremi utili o meri spunti investigativi per una *notitia criminis*, possono essere disposte attività evidentemente non invasive, anche tramite la polizia giudiziaria, finalizzata agli approfondimenti ritenuti utili. All'esito sarà disposta l'iscrizione nei Reg. Mod. 21, 21-*bis* o 44 con l'inserimento nel fascicolo da formarsi, in originale, della nota d'iscrizione e di tutti gli atti, a eccezione dell'Anonimo che, unitamente a copia della nota d'iscrizione sarà definito come previsto dall'art. 5 Reg. es. c.p.p., con inoltro alla Segreteria del Procuratore che curerà i relativi adempimenti (senza necessità del visto del Procuratore della Repubblica).

Qualora nel corso di un procedimento penale già iscritto si accerti la presenza di un atto proveniente da anonimo si provvederà, con atto succintamente motivato, all'espunzione dal fascicolo e all'iscrizione al mod. 46 con relativa archiviazione (senza necessità del visto del Procuratore della Repubblica).

21.6.4. *L'autoarchiviazione degli anonimi*

I fascicoli del Reg mod. 46 sono autoarchiviati dal PM assegnatario.

ricevente al predetto indirizzo dell'Ufficio Primi Atti (cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it) e si procederà come indicato alla precedente lettera c.;

- 2) *atti inviati da avvocati*. Appare opportuna una differenziazione con i privati per il ruolo svolto dall'avvocatura e per il riconoscimento legale delle notifiche telematiche (SNT). Si possono proporre le seguenti ipotesi di trasmissione di atti:
 - a. a mezzo posta elettronica certificata (in particolare se abilitata per il servizio SNT, spesso riconoscibile attraverso la parte finale dell'indirizzo: nome.cognome@pecavvocatitivoli.it; nomecognome@ordineavvocatiroma.org, ecc.) pervenuta a cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it. Si procederà secondo gli ordinari criteri ritenendo, allo stato, certa l'identità del mittente, salva l'ulteriore valutazione del PM assegnatario (ad esempio, in ordine alla procedibilità delle querele eventualmente allegate);
 - b. a mezzo posta (raccomandata, posta prioritaria, ecc.) o da posta elettronica diversa da quella indicata alla precedente lett. a. (PEC avvocati) pervenuta a cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it. Qualora si ritenga l'atto proveniente inequivocabilmente da avvocato si procederà secondo quanto ora indicato alla lett. a. In caso contrario si procederà come indicato *Supra* n. 3), lett. b., c. (atto proveniente da Anonimo);
 - c. a mezzo posta elettronica diversa da quella indicata alla precedente lett. a. (PEC avvocati) pervenuta a posta elettronica della Procura diversa da cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it. Il messaggio di posta elettronica (ovviamente se non relativo ad attività dell'Ufficio ricevente o ad altri Uffici cui sarà inviata) sarà inoltrato dallo stesso Ufficio al predetto indirizzo dell'Ufficio Primi Atti (cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it) che procederà come indicato al precedente punto b.



All'esito dell'adozione del provvedimento il fascicolo viene trasmesso alla Segreteria del Procuratore che cura i successivi adempimenti, previa apposizione del visto da parte del Procuratore della Repubblica trattandosi di autoarchiviazione.

Non occorre il visto nell'ipotesi in cui, anche all'esito delle valutazioni e attività svolte, il procedimento sia iscritto al Reg. mod. 21, 21 *bis* o 44.

22. I Servizi di Turno Esterno (urgenza e reperibilità), udienza e supplenza (art. 12 della Circolare)

22.1. Il Turno Esterno

Il Turno Esterno, predisposto quanto meno bimestralmente, è assicurato da tutti i Sostituti Procuratore con rotazione settimanale dalle ore 09,30 del lunedì alle ore 09,30 del lunedì successivo. Coincide col Turno smistamento o assegnazione.

Il Magistrato di Turno Esterno è designato:

- a) per l'attività di c.d. smistamento o assegnazione delle notizie di reato (supra, par. 4);
- b) per tutte le attività urgenti previste e disciplinate dal codice in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del Turno. In particolare, ha competenza per gli adempimenti connessi a:
 - 1) arresti in flagranza di reato. Nel caso di celebrazione dell'udienza di convalida con contestuale direttissima valuterà se presenziare ovvero delegare un V.P.O.; in questo caso indicherà le richieste in ordine alle misure cautelari, fermo restando che il V.P.O. potrà interloquire con lui al fine di rappresentare circostanze emerse nel corso dell'udienza di convalida;
 - 2) fermi di polizia giudiziaria;
 - 3) arresti in flagranza e fermi di polizia giudiziaria disposti in procedimenti pendenti, assegnati anche ad altro Magistrato, salvi diversi accordi con quest'ultimo;
 - 4) sequestri (probatori e preventivi) da convalidare. Si applica quanto previsto al punto 3);
 - 5) perquisizioni da convalidare, anche se negative;
 - 6) decessi;
 - 7) rinnovi di misura cautelare (sia personale che reale) ex art. 27 c.p.p. solo nel caso in cui non vi sia un precedente relativo agli stessi fatti. In presenza di precedente il procedimento viene assegnato al magistrato titolare del precedente secondo gli ordinari criteri⁸⁵;
 - 8) atti urgenti di qualunque natura, qualora non possa provvedere il Magistrato titolare del procedimento perché in congedo e assenze equiparate (recupero turni) nonché nei casi in cui la Segreteria del magistrato temporaneamente assente per qualunque motivo segnali un'urgenza assoluta e questa sia ritenuta dal PM di turno. Pertanto, la Segreteria del Magistrato assegnatario:
 - o si rivolgerà al Pm di TE nel caso in cui il PM assegnatario sia assente perché in congedo o per assenze equiparate (recupero turni);
 - o in ogni altro caso, anche per assenza temporanea del Magistrato dal suo Ufficio, lo contatterà e seguirà le sue disposizioni. Si rivolgerà al PM TE solo qualora il magistrato assegnatario, temporaneamente assente, non sia contattabile e si ravvisi un'urgenza impellente.

Per le urgenze per i reati di *Violenza di genere* opera quanto previsto al par. 20.2, lett. a)⁸⁶.

⁸⁵ È stata aggiunta la frase “ solo nel caso in cui non vi sia un precedente relativo agli stessi fatti. In presenza di precedente il procedimento viene assegnato al magistrato titolare del precedente secondo gli ordinari criteri“

⁸⁶ **Per i reati materia *Violenza di genere*** (reati di cui alla l. n. 69/2019; cfr. par. 23), al fine di garantire l'immediato esame del fascicolo, l'assegnazione avviene in modo automatico e predeterminato attraverso il turno settimanale predisposto dal dott. Andrea Calice, comunicato alla Segreteria del Procuratore, Ai



9) atti relativi alla scomparsa di persone, sempre che la persona non sia stata ritrovata (in questo caso operano gli ordinari criteri)⁸⁷;

10) gli atti relativi alle identificazioni delle persone previsti dal codice di rito e dalle leggi special⁸⁸.

Il sostituto di Turno, quando lo ritiene opportuno (ad esempio: omicidio volontario, infortunio mortale o con lesioni gravi sul lavoro ed altri gravi fatti), si reca sul posto, informando tempestivamente il Procuratore della Repubblica, per compiere i necessari atti d'indagine e impartire le prime direttive alla polizia giudiziaria.

Gli atti vengono assegnati sulla base della data e dell'ora dell'atto di polizia giudiziaria. Vengono affidati al Sostituto Procuratore che abbia ultimato il Turno Esterno le notizie di reato e gli atti che costituiscono il seguito di provvedimenti urgenti, anche verbali, da lui adottati, comprese le prime direttive d'indagine.

Il Sostituto di Turno Esterno deve immediatamente informare il Procuratore dei fatti di particolare gravità o che comunque possono suscitare particolare allarme sociale.

La predisposizione dei Turni è delegata al dott. Filippo Guerra.

Nel caso di decessi, qualora sorga la necessità di accertare le cause della morte, il PM TE farà riferimento al protocollo in vigore dal 1° marzo 2017 firmato tra la Procura della Repubblica ed i servizi di medicina legale presenti sul territorio di competenza del circondario⁸⁹, specificamente:

- Sapienza-Università di Roma–Sezione di Medicina Legale, Unità di Ricerca in Patologia Forense, Medicina Necroscopica ed Istopatologia;
- Umberto I-Policlinico di Roma-Obitorio Comunale;
- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Servizio di Patologia Forense;
- Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” - Istituto di Sanità Pubblica-Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni.

Tenuto sempre fermo il principio cardine della piena e totale autonomia del Pubblico Ministero, qualora sia necessaria la presenza di un medico legale ovvero qualora sia necessario svolgere i dovuti accertamenti⁹⁰, il PM si servirà degli elenchi dei consulenti di turno forniti dai Servizi di medicina legale suindicati rispettando il prospetto di demarcazione territoriale come specificato nel citato protocollo.

Magistrati del Gruppo Uno e al Responsabile dell'Ufficio Primi Atti. Prevale, in ogni caso, l'assegnazione per precedente di cui al par. 20.4.1.

Il PM di turno *Gruppo Uno-Violenza di genere* interviene anche in tutti i casi in cui il P.M. assegnatario di un procedimento *Violenza di genere* non possa tempestivamente provvedere o sia necessario visionare il fascicolo per esigenze investigative o processuali. Il fascicolo sarà portato in visione dalla segreteria al P.M. di turno *Gruppo uno-Violenza di genere* che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari; solo in caso di impossibilità del P.M. gruppo uno interverrà il PM turno esterno⁸⁶. Per le richieste di provvedimenti urgenti quando il PM turno violenza è impossibilitato a ricevere l'assegnazione del fascicolo in giornata per assenza del personale (sabato e giorno festivi, sempre che non sia lui di Turno esterno), provvede il PM di Turno esterno se non sia possibile attendere.

⁸⁷ Numero inserito per ragioni di coordinamento.

⁸⁸ Numero aggiunto.

⁸⁹ Consultabile, nel testo vigente con i relativi allegati, sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=418

⁹⁰ Si legge nella premessa del protocollo: “In particolare intende disciplinare i criteri di nomina dei medici legali durante il corso dei turni di urgenza e di reperibilità dei magistrati della Procura, ogniqualvolta sorga la necessità di compiere accertamenti tecnici urgenti non ripetibili, regolati dall'art.360 Codice di Procedura Penale e dall'art.116 Disp.Att. Codice di procedura Penale⁹⁰.”

È il caso, ad esempio, dell'autopsia di una persona deceduta in palese conseguenza di un reato (omicidio doloso, rapina, etc.), o in circostanze tali da far sorgere il sospetto di un reato (persona trovata morta in luogo pubblico o



Nel caso di lesioni e omicidi colposi con violazioni delle norme antinfortunistiche il sostituto di Turno Esterno dovrà richiedere immediatamente sul posto la presenza dei tecnici della prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente secondo i turni dalla stessa predisposti.

Il dott. Filippo Guerra, che ha proceduto alla predisposizione e stesura del protocollo, è responsabile di tutte le attività connesse alla funzionalità dello stesso e ai rapporti con i responsabili dei Servizi di Medicina Legale.

Con riferimento all'allontanamento urgente del pubblico ministero⁹¹:

- **di norma sarà il pubblico ministero assegnatario che valuterà, fin dal momento dell'iscrizione i presupposti del provvedimento;**
- **qualora la polizia giudiziaria segnali l'urgenza nella Comunicazione Notizia di Reato, il fascicolo sarà trattato come con richiesta di misura cautelare, per cui il pubblico ministero assegnatario del gruppo specializzato di turno interno violenza di genere opera con le relative modalità;**
- **se interpellato dalla polizia giudiziaria il pubblico ministero di turno esterno:**

1) **nelle ipotesi ordinarie, si limiterà a valutare l'urgenza rappresentata dalla polizia giudiziaria tenuto anche conto della possibilità di applicare gli altri istituti precautelari, e potrà dare indicazione sul deposito (a mano) della Comunicazione della notizia di reato secondo le ordinarie modalità per gli atti urgenti, eventualmente invitando la polizia giudiziaria ad adottare opportune cautele. Il procedimento, secondo le modalità previste per i procedimenti codice rosso⁹², gli atti urgenti e procedimenti con richiesta misura cautelare, sarà immediatamente iscritto e assegnato al pubblico ministero turno Violenza di Genere con onere di una prima valutazione da parte del pubblico ministero turno esterno nel solo caso di iscrizione il sabato o nei giorni festivi e, comunque, quando non opera il turno. Il fascicolo sarà trattato come con richiesta di misura cautelare, dunque, consegnato dall'Ufficio primi atti, con urgenza alla Segreteria del pubblico ministero assegnatario, con l'obbligo della polizia giudiziaria di conferire col magistrato;**

2) **qualora lo stesso pubblico ministero di turno esterno ritenga che vi sia un'urgenza indifferibile, tale da assumere "la direzione delle indagini", disporrà l'immediato deposito degli atti da parte della polizia giudiziaria, con le modalità ritenute opportune, e adotterà il provvedimento urgente che poi avrà l'ordinario prosieguo (iscrizione, assegnazione, richiesta convalida, etc.).**

Come indicato nelle Linee guida per l'applicazione della l. n. 168/2023, Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne edella violenza domestica si ritiene che

aperto al pubblico, deceduta nel corso di un'attività sportiva, ovvero, in occasione di un sinistro stradale o di un incidente sul lavoro etc.).

È evidente pertanto che, qualora sia necessario accertare le cause che hanno condotto alla morte di una persona, ciò dovrà avvenire nell'immediatezza del decesso, perché non potrà il cadavere essere in alcun modo conservato a lungo in attesa dello svolgersi dell'attività penale.

In questi casi, il Pubblico Ministero, per accertare le cause del decesso procederà alla nomina urgente di un proprio consulente tecnico medico legale affinché proceda agli atti consequenziali (ricognizioni sul luogo dove è stato rinvenuto il cadavere, ispezione esterna del corpo, esame autoptico ecc.)".

⁹¹ Periodi inseriti con decreto n. 9/2023.

⁹² Si ricorda che i reati che consentono l'allontanamento urgente disposto dal pubblico ministero non coincidono con quelli cd codice rosso, precisamente, artt. 582 c.p. nelle ipotesi perseguibili d'ufficio, ovvero altro delitto con pena superiore a tre anni commesso con minaccia o violenza, ad esempio, artt. 610, 614 c.p.



Pipotesi ora indicata possa verificarsi in casi estremamente rari, ad esempio, come quando il pubblico ministero interviene per un omicidio. Infatti:

- vi sono plurimi istituti precautelari idonei ad assicurare la tutela della persona offesa nei casi in questione;
- la disposizione si riferisce al concreto e attuale pericolo di reiterazione delle condotte, circostanza che rappresenta un'urgenza estrema non colmabile attraverso cautele ordinarie adottabili dalla polizia giudiziaria;
- va privilegiato l'ordinario immediato esame da parte del pubblico ministero turno violenza di genere, assegnatario del procedimento che interviene (disposto l'immediato deposito della Comunicazione Notizia di Reato) il giorno successivo (ad eccezione dei giorni in cui il turno non opera).

22.2. Il Turno di udienza

La designazione dei Magistrati alle udienze avviene sulla base di turni settimanali.

Il Sostituto Procuratore sarà delegato per singola udienza secondo il calendario predisposto dal Procuratore con la collaborazione del Sostituto Procuratore Filippo Guerra.

Il calendario sarà predisposto tenendo conto:

- della necessità di garantire, ove possibile, l'osservanza del principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive. A tal fine sono operati gli opportuni e preventivi raccordi con il Presidente del Tribunale che, peraltro, allo stato non hanno consentito di adottare specifici provvedimenti;
- della parità di designazione, tenuto conto anche dei periodi contenenti giorni festivi, in particolare Natale, Capodanno, Pasqua;
- delle indicazioni dei Magistrati raccolte in apposita riunione od opportunamente interpellati.

In ogni caso **il magistrato assegnatario seguirà personalmente:**

- i processi innanzi al Tribunale collegiale di particolare rilievo;
- i processi per reati del Gruppo Uno, con maggiore vincolo quando sarà coperto il 5° posto previsto in aumento col presente progetto)⁹³.

Il Turno di servizio Esterno non può coincidere con il Turno di Udienza, con esclusione del periodo feriale, salvo eccezioni specificatamente autorizzate dal Procuratore.

Nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, per i delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-*sexies* del codice penale, vanno seguiti anche nella fase dibattimentale dal Sostituto che ha curato le indagini. Tale criterio avrà maggior vincolo quando sarà coperto il 3° posto previsto in aumento col presente progetto⁹⁴.

In ogni altro caso il Magistrato assegnatario individua quali processi trattare personalmente. Saranno seguiti i seguenti criteri:

- il PM assegnatario seguirà in udienza preliminare e nei riti alternativi i procedimenti più delicati e complessi per numero e qualità degli imputati, numero e/o tipologia di imputazioni, numero e qualità delle persone offese, presenza di misure cautelari personali in esecuzione. Sulla base dei ruoli di udienza o separatamente segnalerà tali procedimenti di rilievo ai Sostituti Procuratore di turno udienza. Informerà il Procuratore della Repubblica nei casi di maggiore rilievo;
- il PM assegnatario nei procedimenti che non seguirà direttamente in udienza, redigerà, se ritenuto opportuno, specifico appunto per il collega che tratterà il fascicolo in dibattimento, in cui indicherà le attività programmate per l'udienza, gli eventuali aspetti problematici, gli atti maggiormente

⁹³ Periodo inserito nel presente progetto.

⁹⁴ Periodo inserito nel presente progetto.



significativi per la trattazione dibattimentale e tutte le ulteriori osservazioni utili per l'efficace e rapida trattazione del fascicolo; il Sostituto Procuratore di udienza redigerà lo statino con le attività svolte, gli adempimenti successivi per il Sostituto Procuratore titolare e la sua Segreteria ed eventuali ulteriori segnalazioni;

- il PM Turno Udienza seguirà tutti i procedimenti fissati nelle udienze preliminari e tutti i processi fissati nelle udienze dibattimentali collegiali ovvero quelli specificamente indicati nelle udienze del Tribunale monocratico, ad eccezione dei procedimenti che saranno trattati dal Sostituto Procuratore titolare secondo quanto detto *supra*. Il PM Turno Udienza è delegato a trattare anche i fascicoli nei casi in cui il Sostituto Procuratore titolare, che doveva trattarli personalmente, sia impedito o assente.

All'esito dell'udienza, il Magistrato che ha svolto la funzione di Pubblico Ministero riferisce al Procuratore della Repubblica le eventuali questioni rilevanti emerse e trasmette lo statino d'udienza.

L'organizzazione dell'ufficio che cura il dibattimento e i relativi adempimenti sollecitati dal PM Turno Udienza sono contenuti nella circolare 27.3.21017, sulla Centralizzazione *della trattazione dei procedimenti con rito collegiale, moduli e compilazione degli Statini di Udienza, dei decreti di citazione a giudizio per rito monocratico e successive modifiche* (con numerosi allegati)⁹⁵.

Nelle udienze innanzi al **Giudice di pace** la partecipazione del Pubblico Ministero è assicurata dai Vice Procuratori Onorari che riferiscono al Magistrato coordinatore quanto di rilievo e segnalano eventuali possibili impugnative da proporre.

Nel corso delle udienze penali, il Magistrato designato svolge le funzioni del Pubblico Ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il Magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

Ferma restando la piena autonomia, nel caso di richiesta di patteggiamento formulata (nei casi consentiti) in udienza, il PM d'udienza potrà prendere contatti (verbali) col PM assegnatario ovvero chiedere un breve rinvio per la formulazione del parere nei seguenti casi:

- 1) processi con misura cautelare – reale o personale – in atto;
- 2) processi per delitti cd codice rosso (come individuati nel progetto organizzativo⁹⁶) con richiesta di pena sospesa subordinata ai sensi dell'art. 165, quinto comma;
- 3) in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.

Il PM assegnatario:

- esprimerà le proprie valutazioni se possibile, immediatamente; il collega d'udienza, tenuto conto di dette valutazioni, potrà esprimere il consenso o negarlo in piena autonomia;
- qualora, invece, il processo sia rinviato ad altra data, ricevuto il fascicolo in visione, esprimerà o meno il consenso o meno per iscritto, trattandosi in questo caso di atto di sua esclusiva competenza.

Resta fermo l'onere per il solo PM assegnatario di riferire al Procuratore della Repubblica, qualora debba esprimere il consenso, nei casi previsti al par. 27.3.4, ultimo periodo n. 5, vale a dire:

- processi con misura cautelare personale custodiale;
- processi con misura cautelare reale per i quali occorre l'assenso (con beni di valore superiore a 100.000 euro ovvero si proceda per fatto particolarmente rilevante. Per i sequestri per equivalente in materia tributaria il limite è elevato a 500.000 euro);

⁹⁵ La versione aggiornata della circolare è pubblicata sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=410.

⁹⁶ L'espressa indicazione dell'istante di sopportare il costo del corso potrà essere tenuto presente. Allo stato, non si ritiene possa costituire causa di rigetto del consenso in considerazione del fatto che non sono presenti nella Regione Lazio corsi organizzati dal settore pubblico, dunque, frequentabili anche da chi è in condizione di assoluta e rigorosa impossibilità di sopportare il relativo costo. Questo tema dovrà essere affrontato eventualmente in fase esecutiva.



- **processi con richiesta ex art. 165, quinto comma, c.p. per i reati cd codice rosso (di cui al par. 20.2).”.**

La predisposizione del turno udienza è curata dal dott. Filippo Guerra.

22.3. Il Turno di supplenza. Il supplente nel caso di assenza o impedimento del magistrato⁹⁷.

È previsto un Turno di supplenza settimanale per le attività del Turno Esterno e del Turno Udienza. Il supplente subentra quando per impedimento il Magistrato incaricato o il Vice Procuratore Onorario non possa adempiere agli incarichi previsti per quel giorno dalla programmazione.

Il supplente subentra anche quando vi sia la necessità di adempiere ad incarichi non preventivamente previsti.

Va precisato che l'organizzazione del Turno Esterno e del Turno di supplenza si propone l'obiettivo di assicurare la piena funzionalità della Procura della Repubblica per i molteplici compiti attribuiti dalla Costituzione, dal codice di rito e dalle leggi, sicché in tale ottica vanno risolte le diverse problematiche che si possono presentare. Del resto, questo è lo spirito con cui operano tutti i Magistrati dell'ufficio.

Il Turno Esterno richiede esclusivamente la pronta presenza del Magistrato supplente nel caso dei descritti eventi:

- impedimento del PM di Turno Esterno;
- impedimento del sostituto di Turno Udienza o dei V.P.O. di udienza;
- necessità di provvedere a incombenze urgenti e indifferibili sopravvenute, non fronteggiabili dal PM di Turno.

La comunicazione dell'eventuale “utilizzo” richiesto concretamente al PM di Turno supplenza avverrà:

- a cura del PM di Turno Esterno, previ opportuni contatti, tutte le volte in cui l'impegno è prevedibile ed il PM di Turno di supplenza può essere avvisato con congruo anticipo al fine di consentire la migliore organizzazione del proprio impegno;
- ovvero, a cura del Procuratore della Repubblica con riferimento specifico ai casi in cui non possa provvedere il PM Turno Esterno e alla sostituzione del Magistrato di Turno Udienza, possibilmente tempestivamente al fine di consentire la migliore organizzazione del proprio impegno. Peraltro, è prevista anche la presenza o reperibilità di un V.P.O. ogni giorno per le urgenze relative alle udienze monocratiche (cfr. oltre).

In ogni caso, qualora il PM di Turno di supplenza non possa provvedere tempestivamente subentrerà il primo Magistrato presente o prontamente reperibile (compreso il Procuratore della Repubblica) - senza particolari formalità - al fine di assicurare la copertura del servizio.

Nel periodo feriale, venendo meno le ordinarie udienze ed essendo previsto un turno dei V.P.O. (quasi tutti i giorni) “l'utilizzo” prevedibile del Magistrato di Turno è conseguentemente ridotto. Il PM di Turno supplenza, pertanto, potrà adottare la migliore organizzazione del proprio impegno, previa intesa col PM di Turno Esterno.

La predisposizione del turno udienza è curata dal dott. Filippo Guerra.

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del magistrato, per assicurare il regolare esercizio della funzione, provvede come supplente il magistrato dello stesso Gruppo presente in Ufficio e immediatamente reperibile, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio; a seguire il PM Turno esterno o il PM Supplente⁹⁸ Resta fermo quanto previsto al par. 20.2, lett. a)⁹⁹.

⁹⁷ Secondo periodo inserito con decreto n. 17/202.

⁹⁸ Parte in grassetto inserita con decreto n. 17/2022.

⁹⁹ **Il PM di turno Gruppo Uno-Violenza di genere interviene anche in tutti i casi in cui il P.M. assegnatario di un procedimento *Violenza di genere* non possa tempestivamente provvedere o sia necessario visionare il fascicolo per esigenze investigative o processuali. Il fascicolo sarà portato in visione dalla segreteria al P.M. di turno Gruppo uno-Violenza di genere che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari; solo in caso di impossibilità del P.M. turno gruppo uno interverrà il PM turno esterno.**



22.4. Il Turno Violenza di genere¹⁰⁰.

Come indicato al par. 20.1, per i reati materia *Violenza di genere* (di cui alla l. n. 69/2019; cfr. par. 23), al fine di garantire l'immediato esame del fascicolo, l'assegnazione avviene in modo automatico e predeterminato attraverso il turno settimanale predisposto dal dott. Andrea Calice, comunicato alla Segreteria del Procuratore, Ai Magistrati del Gruppo Uno e al Responsabile dell'Ufficio Primi Atti. Prevale, in ogni caso, l'assegnazione per precedente di cui al par. 20.4.1.

Il PM di turno *Gruppo Uno-Violenza di genere* interviene anche in tutti i casi in cui il P.M. assegnatario di un procedimento *Violenza di genere* non possa tempestivamente provvedere o sia necessario visionare il fascicolo per esigenze investigative o processuali. Il fascicolo sarà portato in visione dalla segreteria al P.M. di turno *Gruppo uno-Violenza di genere* che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari; solo in caso di impossibilità del P.M. gruppo uno interverrà il PM turno esterno.

Per le richieste di allontanamento urgente, come indicato al par. 22.2

- di norma sarà il pubblico ministero assegnatario che valuterà, fin dal momento dell'iscrizione i presupposti del provvedimento;
- qualora la polizia giudiziaria segnali l'urgenza nella Comunicazione Notizia di Reato, il fascicolo sarà trattato come con richiesta di misura cautelare, per cui il pubblico ministero assegnatario del gruppo specializzato di turno interno violenza di genere opera con le relative modalità;
- se interpellato dalla polizia giudiziaria il pubblico ministero di turno esterno:
 - 1) nelle ipotesi ordinarie, si limiterà a valutare l'urgenza rappresentata dalla polizia giudiziaria tenuto anche conto della possibilità di applicare gli altri istituti precautelari, e potrà dare indicazione sul deposito (a mano) della Comunicazione della notizia di reato secondo le ordinarie modalità per gli atti urgenti, eventualmente invitando la polizia giudiziaria ad adottare opportune cautele. Il procedimento, secondo le modalità previste per i procedimenti codice rosso¹⁰¹, gli atti urgenti e procedimenti con richiesta misura cautelare, sarà immediatamente iscritto e assegnato al pubblico ministero turno Violenza di Genere con onere di una prima valutazione da parte del pubblico ministero turno esterno nel solo caso di iscrizione il sabato o nei giorni festivi e, comunque, quando non opera il turno. Il fascicolo sarà trattato come con richiesta di misura cautelare, dunque, consegnato dall'Ufficio primi atti, con urgenza alla Segreteria del pubblico ministero assegnatario, con l'obbligo della polizia giudiziaria di conferire col magistrato;
 - 2) qualora lo stesso pubblico ministero di turno esterno ritenga che vi sia un'urgenza indifferibile, tale da assumere "la direzione delle indagini", disporrà l'immediato deposito degli atti da parte della polizia giudiziaria, con le modalità ritenute opportune, e adotterà il provvedimento urgente che poi avrà l'ordinario prosieguo (iscrizione, assegnazione, richiesta convalida, etc.).

¹⁰⁰ Inserito con decreto n. 9/2023.

¹⁰¹ Si ricorda che i reati che consentono l'allontanamento urgente disposto dal pubblico ministero non coincidono con quelli cd codice rosso, precisamente, artt. 582 c.p. nelle ipotesi perseguibili d'ufficio, ovvero altro delitto con pena superiore a tre anni commesso con minaccia o violenza, ad esempio, artt. 610, 614 c.p.



23. Disposizioni particolari per reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica¹⁰².

Una specifica regolamentazione deve essere previste per i reati di genere, violenza ai danni delle donne e domestica, anche a seguito delle l. n. 69/2019 e 168/2023.

23.1. I reati di rilievo e l'attività del pubblico ministero (Turno Urgente e Gruppo Uno, Turno Violenza di Genere).

Va premesso che la successione di leggi con previsione disorganica del catalogo dei reati interessati (e delle relazioni autore-vittima da considerare) rende più difficoltosa una puntuale organizzazione, come si evidenzia elencando le categorie di reati che vengono in rilievo:

a) reati cd codice rosso per i quali operano le disposizioni acceleratorie previste dagli artt. 347, comma 3, 362, comma 1-ter (sui termini per l'ascolto PO o denunciante), 370 comma 2-bis, c.p.p.

Reati specificamente elencati ove non rileva la relazione autore-vittima se non quando ricorrono le aggravanti indicate per gli artt. 582 e 583-*quinqies* c.p.¹⁰³;

b) reati per i quali è prevista la misura precautelare dell'allontanamento urgente disposto dal PM ex art. 384-bis, commi 2-bis e ss, c.p.p., solo in parte coincidenti con quelli supra a), in cui la relazione autore-vittima rileva solo indirettamente¹⁰⁴;

¹⁰² Paragrafo sostituito con decreto n. 9/2023, sono evidenziato in grassetto le modifiche, operative per le notizie di reato presentate dal 9 dicembre 2023.

¹⁰³ Si tratta delle seguenti fattispecie:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.) nelle ipotesi aggravate previste pe gli artt. 582 e 583-*quinqies*, cfr. sub);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-*quinqies* c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
- lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqies*, c.p.) aggravate ai sensi:
 - dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire
 - contro l'ascendente o il discendente,
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
 - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;
 - dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa;
 - dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenne* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*¹⁰³
 - dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta¹⁰³.

¹⁰⁴ Si tratta dei seguenti delitti

- 1) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.),
- 2) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),
- 3) lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate cd codice rosso;
- 4) atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).
- 5) o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.



- c) **reati per i quali è previsto l'onere di valutare la richiesta di misura cautelare entro trenta giorni dell'iscrizione della notizia di reato** ex art. 362-bis c.p.p., solo in parte coincidenti con quelli supra a) e b), in cui peraltro rilevano specifiche relazioni autore-vittima¹⁰⁵;
- d) **reati per i quali la polizia giudiziaria può disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare ex art. 384-bis, comma 1, c.p.p.**, solo in parte coincidenti con quelli supra lett. a), b) e c), ove rileva, tra l'altro una diversa relazione autore-vittima rispetto a quella supra lett. c)¹⁰⁶;
- e) **Reati per i quali opera la perseguibilità d'ufficio e una specifica aggravante se commessi dopo l'ammonimento del questore previsto dal d.l. n. 93/2013**, conv. con la l. n. 119/2013 (in cui vi è un catalogo di delitti ancora diverso e rileva l'ambito della "violenza

Non rileva la relazione autore-vittima, pur se la misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare comporta l'esistenza di una relazione di questo tipo.

¹⁰⁵ Rilevano:

- a) **i delitti elencati** (in **grassetto** quelli che non rientrano nella categoria Codice Rosso):
 - tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.) nelle ipotesi aggravate previste per l'art. 582 e 583-bis *quinquies*);
 - **costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);**
 - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
 - lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
 - **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);**
 - deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
 - **interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.);**
 - violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenni violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.);
 - **violenza privata (art. 610 c.p.)**
 - **minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.)**
 - atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
 - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
 - **stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.);**
- b) **la relazione rilevante tra indagato, riferendosi la disposizione solo ai casi in cui i delitti supra a) siano commessi in danno:**
 - del coniuge, anche separato o divorziato;
 - della parte dell'unione civile
 - del convivente
 - di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva
 - di prossimi congiunti.

¹⁰⁶ Delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinquies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612, secondo comma, 612-*bis*, del codice penale, **commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.**

Versione aggiornata all'11 dicembre 2023.



domestica” con relazioni autore-vittima ancora differenti da quelle suindicate)¹⁰⁷, e dal d.l. n. 38/2009, conv. con la l. n. 38/2009¹⁰⁸.

Ciò premesso, quanto all’organizzazione interna, diretta ad assicurare gli obiettivi delle leggi citate (celerità di esame da parte del PM per una rapida tutela della persona offesa), vanno date le seguenti indicazioni.

A) Sono già regolate al par. 22.1 le ipotesi di intervento del PM Turno Esterno nel caso di procedimenti con richiesta di misura cautelare Violenza di genere o cd codice rosso¹⁰⁹, cui è equiparata la richiesta di allontanamento urgente disposto dal PM¹¹⁰ ex art. 384-bis, commi 2 bis e ss, c.p.p.¹¹¹ proposta dalla polizia giudiziaria ovvero ritenuta urgente dal PM Turno esterno, in cui l’iscrizione avviene il giorno della ricezione della notizia di reato ed il procedimento è

¹⁰⁷Questi i delitti:

- 1) art. 581 c.p. (percosse);
- 2) art. 582 c.p., (lesioni personali);
- 3) art. 610 c.p. (violenza privata);
- 4) art. 612, secondo comma, c.p. (minaccia aggravata);
- 5) art. 612-*bis* c.p. (atti persecutori);
- 6) art. 612-*ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
- 7) art. 614 c.p. (violazione di domicilio);
- 8) art. 635 c.p. (danneggiamento).

se commessi nell’ambito della violenza domestica ove rilevano le seguenti relazioni autore-vittima: persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

¹⁰⁸ Artt. 612-bis e 612-ter c.p.

¹⁰⁹ Per l’elenco, vedi nota supra lett. a).

¹¹⁰ Per l’elenco, vedi nota supra lett. b).

¹¹¹ **“Con riferimento all’allontanamento urgente del pubblico ministero:**

- di norma sarà il pubblico ministero assegnatario che valuterà, fin dal momento dell’iscrizione i presupposti del provvedimento;
- qualora la polizia giudiziaria segnali l’urgenza nella Comunicazione Notizia di Reato, il fascicolo sarà trattato come con richiesta di misura cautelare, per cui il pubblico ministero assegnatario del gruppo specializzato di turno interno violenza di genere opera con le relative modalità;
- se interpellato dalla polizia giudiziaria il pubblico ministero di turno esterno:

- 1) nelle ipotesi ordinarie, si limiterà a valutare l’urgenza rappresentata dalla polizia giudiziaria tenuto anche conto della possibilità di applicare gli altri istituti precautelari, e potrà dare indicazione sul deposito (a mano) della Comunicazione della notizia di reato secondo le ordinarie modalità per gli atti urgenti, eventualmente invitando la polizia giudiziaria ad adottare opportune cautele. Il procedimento, secondo le modalità previste per i procedimenti codice rosso¹¹¹, gli atti urgenti e procedimenti con richiesta misura cautelare, sarà immediatamente iscritto e assegnato al pubblico ministero turno Violenza di Genere con onere di una prima valutazione da parte del pubblico ministero turno esterno nel solo caso di iscrizione il sabato o nei giorni festivi e, comunque, quando non opera il turno. Il fascicolo sarà trattato come con richiesta di misura cautelare, dunque, consegnato dall’Ufficio primi atti, con urgenza alla Segreteria del pubblico ministero assegnatario, **con l’obbligo della polizia giudiziaria di conferire col magistrato;**
- 2) qualora lo stesso pubblico ministero di turno esterno ritenga che vi sia un’urgenza indifferibile, tale da assumere “la direzione delle indagini”, disporrà l’immediato deposito degli atti da parte della polizia giudiziaria, con le modalità ritenute opportune, e adotterà il provvedimento urgente che poi avrà l’ordinario prosieguo (iscrizione, assegnazione, richiesta convalida, etc.).

Come indicato nelle Linee guida per l’applicazione della l. n. 168/2023, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne edella violenza domestica* si ritiene che l’ipotesi ora indicata possa verificarsi in casi estremamente rari, ad esempio, come quando il pubblico ministero interviene per un omicidio. Infatti:

- vi sono plurimi istituti precautelari idonei ad assicurare la tutela della persona offesa nei casi in questione;
- la disposizione si riferisce al concreto e attuale pericolo di reiterazione delle condotte, circostanza che rappresenta un’urgenza estrema non colmabile attraverso cautele ordinarie adottabili dalla polizia giudiziaria;

va privilegiato l’ordinario immediato esame da parte del pubblico ministero turno violenza di genere, assegnatario del procedimento che interviene (disposto l’immediato deposito della Comunicazione Notizia di Reato) il giorno successivo (ad eccezione dei giorni in cui il turno non opera).”.

Versione aggiornata all’11 dicembre 2023.



immediatamente rimesso al PM assegnatario **Turno Violenza Genere con l'apposizione del timbro "Vi è richiesta di provvedimento urgente"**¹¹²;

B) Sul rispetto dei termini previsti dall'art. 362-bis c.p.p., per la valutazione della richiesta di misura cautelare (in cui già oggi i PM provvedono in tempi rapidissimi)¹¹³:

- **L'attribuzione di tutti i delitti rilevanti al gruppo specializzato consente di applicare le attuali disposizioni in materia di richiesta di misura cautelare per i delitti di violenza di genere, cd codice rosso (appositamente evidenziati in copertina col bollino rosso e con bollino verde se già ascoltata la persona offesa dalla polizia giudiziaria; pur se non tutti richiedono la valutazione per assenza di relazione rilevante), cui si aggiungeranno i procedimenti per delitti che non rientrano in tale categoria che avranno un'apposita indicazione all'atto dell'iscrizione (bollino arancione);**
- **il pubblico ministero assegnatario esaminerà con la consueta rapidità il fascicolo e, qualora non richieda la misura o l'archiviazione nei trenta giorni, adotterà un sintetico provvedimento, comunque non oltre trenta giorni. Le evenienze potranno essere le più diverse, a titolo esemplificativo:**
 - **già dal primo esame adotterà il provvedimento senza disporre indagini;**
 - **dopo il primo esame adotterà il provvedimento, allo stato, in attesa dell'esito delle indagini in corso da parte della polizia giudiziaria, nel qual caso dovrà comunque emettere un ulteriore provvedimento entro il trentesimo giorno (quindi anche alcuni giorni prima);**
 - **disporrà ulteriori indagini e provvederà entro il trentesimo giorno (quindi anche alcuni giorni prima);**
- **il pubblico ministero, in ogni caso, assunta la determinazione nei trenta giorni, potrà evidenziare sul fascicolo di avere provveduto;**
- **ovviamente, nel caso di provvedimento negativo, potrà richiedere la misura qualora ne ravvisi i presupposti successivamente.**

C) Sul rispetto dei termini per l'esame della PO o del denunciante ex art. 362, comma 1-ter, c.p.p. Il magistrato assegnatario (turno Violenza di genere di cui al par. 20.1¹¹⁴, esaminerà il fascicolo per assumere le determinazioni, sulla base delle seguenti indicazioni e di quanto indicato al citato par. 20.2 in ordine alle urgenze¹¹⁵.

¹¹² Si ricorda che ai sensi del par. 20.2. "Il PM di turno *Gruppo Uno-Violenza di genere* interviene anche in tutti i casi in cui il P.M. assegnatario di un procedimento *Violenza di genere* non possa tempestivamente provvedere o sia necessario visionare il fascicolo per esigenze investigative o processuali. Il fascicolo sarà portato in visione dalla segreteria al P.M. di turno *Gruppo uno-Violenza di genere* che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari; solo in caso di impossibilità del P.M. gruppo uno interverrà il PM turno esterno. Per le richieste di provvedimenti urgenti quando il PM turno violenza è impossibilitato a ricevere l'assegnazione del fascicolo in giornata per assenza del personale (sabato e giorno festivi, sempre che non sia lui di Turno esterno), provvede il PM di Turno esterno se non sia possibile attendere, anche disponendo la previa iscrizione del procedimento da parte della sua Segreteria.

¹¹³ Vedi nota Supra lett. c).

¹¹⁴ "... al fine di garantire l'immediato esame del fascicolo, l'assegnazione avviene in modo automatico e predeterminato attraverso il turno settimanale predisposto dal dott. Andrea Calice, comunicato alla Segreteria del Procuratore, Ai Magistrati del Gruppo Uno e al Responsabile dell'Ufficio Primi Atti. Prevale, in ogni caso, l'assegnazione per precedente di cui al par. 20.4.1"

¹¹⁵ "Il PM di turno *Gruppo Uno-Violenza di genere* interviene anche in tutti i casi in cui il P.M. assegnatario di un procedimento *Violenza di genere* non possa tempestivamente provvedere o sia necessario visionare il fascicolo per esigenze investigative o processuali. Il fascicolo sarà portato in visione dalla segreteria al P.M. di turno *Gruppo uno-Violenza di genere* che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari; solo in caso di impossibilità del P.M. gruppo uno interverrà il PM turno esterno. Per le richieste di provvedimenti urgenti quando il PM turno violenza è impossibilitato a ricevere l'assegnazione del fascicolo in giornata per assenza del personale (sabato e giorno festivi, sempre che non sia lui di Turno esterno), provvede il PM di Turno esterno se non sia possibile attendere, anche disponendo la previa iscrizione del procedimento da parte della sua Segreteria."



Questi i provvedimenti tendenzialmente da adottare da parte del PM assegnatario con riferimento all'onere di ascoltare nei tre giorni la PO o il denunciante entro i tre giorni, come previsto dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. (e legge n. 122/2023):

- a) se sono stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa), procederà come oggi previsto, con le ordinarie valutazioni sulle ulteriori determinazioni da adottarsi tendenzialmente nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- b) se non sono stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa) opererà le valutazioni di competenza nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato tenendo conto che:
 - a. se trattasi di minorenni appare opportuno evitare l'immediata assunzione, diretta o delegata, ricorrendo quasi sempre i presupposti previsti dall'art. 362, co. 1-ter, ult. parte, c.p.p.;
 - b. se trattasi di denuncia/querela che non proviene dalla persona offesa appaiono, di norma, ricorrere imprescindibili esigenze di tutela della stessa persona offesa e di riservatezza dell'indagine. La provenienza della notizia di reato da persona diversa dalla persona offesa impone particolare cautela nell'ascolto della vittima che potrebbe non avere maturato la consapevolezza dei fatti e, dunque, non essere in grado di offrire utili indicazioni;
 - c. se trattasi di denuncia/querela che proviene dalla persona offesa valuterà l'immediato ascolto (anche delegato) tenendo conto della opportuna cautela per non alterare il quadro investigativo;Nei casi supra a., b., c. sarà utilizzato l'apposito modulo ove è necessaria una motivazione, seppur succinta, che dia atto della valutazione operata in relazione allo specifico caso.

qualora decida di procedere all'assunzione, diretta o delegata, da modulare temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti, terrà conto della opportunità (anche ritardando l'espletamento dell'atto) che le citazioni avvengano assicurando la riservatezza e la tutela della vittima.

23.2. Gli adempimenti degli Uffici Primi Atti, del PM Turno esterno, dell'Ufficio Iscrizioni e delle Segreterie dei Magistrati.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

A) Adempimenti per i reati cd Codice Rosso, anche qualora la PG chieda una misura cautelare o l'allontanamento urgente del PM (anche con riferimento ai termini per l'ascolto della PO e/o del denunciante).

L'Ufficio iscrizioni.

a) **selezionerà le notizie di reato relative ai reati cd Codice rosso indicati al par. 20.2¹¹⁶** (da iscrivere ai registri mod. 21 e 44) nonché i procedimenti da iscrivere al mod. 45 di fatti comunque collegabili a condotte di violenza di genere e/o domestica e questioni connesse.

L'operazione sarà particolarmente agevole per le notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria del circondario, più complessa in altri casi;

a) annoterà sulla nota di iscrizione:

- se trattasi di reati di reati cd Codice rosso, attribuendo il codice "V. G.";
- se la persona offesa e il denunciante/querelante se persona diversa dalla persona offesa non è/sono stato/i ascoltato dalla PG, tenendo conto della scheda di accompagnamento alla CNR con la sigla "P.O. asc.";

b) **segnalerà sulla nota di iscrizione che Vi è richiesta di provvedimento urgente ogni volta in cui vi sia da parte della PG richiesta di misura cautelare, allontanamento urgente del PM (o altra urgenza);**

¹¹⁶ Cfr. nota Supra par. precedente, lett. a).



- c) consegnerà **appena possibile, o, comunque, a fine giornata** gli atti al PM di turno per le sue determinazioni;

Si ricorda di procedere ad autonoma iscrizione nel caso di presentazione di cd integrazioni di querela.

Il PM di turno esterno, tramite il personale della sua segreteria, trasmetterà gli atti, dopo la firma della scheda d'iscrizione, all'Ufficio Iscrizioni **tendenzialmente lo stesso giorno**.

Si ricorda che, ai sensi del par. 20.2, per le richieste di provvedimenti urgenti quando il PM turno violenza è impossibilitato a ricevere l'assegnazione del fascicolo in giornata per assenza del personale (sabato e giorno festivi, sempre che non sia lui di Turno esterno), provvede il PM di Turno esterno se non sia possibile attendere, anche disponendo la previa iscrizione del procedimento da parte della Sua segreteria.

L'Ufficio centralizzato iscrizioni provvederà:

- a) all'iscrizione nel più breve tempo possibile, comunque raggruppando separatamente le notizie di reato, nella prima parte della mattinata;
- b) ad apporre sulla copertina l'indicazione "V. G." e "P.O. asc.", nonché gli appositi contrassegni adesivi forniti dall'Ufficio Gestione Risorse per segnalare le due caratteristiche (Rosso per V. G., Verde per P.O. ascoltata) **nonché il timbro "vi è richiesta di provvedimento urgente" in tutti i casi risulti nella nota di iscrizione;**
- c) a trasmettere alle segreterie dei Magistrati assegnatari i fascicoli, raggruppati separatamente dagli altri, entro le ore 13.

E' stata creata una nuova materia in SICP denominata "VIOLENZA DI GENERE" e di 4 nuovi argomenti:

- FASCIA A – P.O. ASCOLTATA
- FASCIA A – P.O. NON ASCOLTATA
- P.O. ASCOLTATA
- P.O. NON ASCOLTATA

Ipotesi particolari.

Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria addetta alla ricezione della notizia di reato, non potendo procedere agli adempimenti richiesti per ragioni organizzative e non avendo le informazioni a disposizione dei servizi di polizia giudiziaria (ad esempio i dati presenti allo SDI), sempre che non ricorrano ragioni di urgente tutela della persona, farà a questa presente, evitando ogni forma di pressione, che è opportuno, per la celerità dell'indagine, che si rechi presso il servizio di polizia giudiziaria per lei più comodo.

Qualora la persona acconsenta a recarsi presso un servizio di polizia giudiziaria, il personale addetto alla ricezione delle notizie di reato:

- avrà cura di telefonare a detto comando, preavvisando dell'arrivo della persona;
- annoterà il nominativo dell'interlocutore del servizio di polizia giudiziaria chiedendogli di assicurare successivamente l'effettiva presentazione della persona;
- procederà ad annotare sommariamente quanto avvenuto;
- qualora la persona non si presenti al servizio PG informerà con annotazione il Procuratore.

Potrà, se necessario, accompagnare la persona presso il servizio di PG

Qualora la persona intenda presentare la denuncia/querela in Procura, la riceveranno e compileranno l'informativa sull'apposita scheda trasmettendo subito gli atti all'Ufficio Primi Atti che procederà come previsto. Nei casi in cui emerga estrema urgenza interpellano il PM di turno.

Nel caso di presentazione di integrazioni di querela valgono le ordinarie disposizioni trattandosi di nuova notizia di reato. È rimessa, comunque, ogni valutazione al magistrato assegnatario che, titolare per disposizioni organizzative anche del precedente, potrà provvedere a quanto ritenuto utile. Qualora la persona offesa e il denunciante/querelante/istante non siano stati già ascoltati occorrenza procederà alle valutazioni su indicate nei tre giorni utilizzando anche il citato modulo.



Per le Notizie di Reato di competenza di altre Procure il PM opererà le ordinarie valutazioni sull'urgente adozione di misure cautelari da parte di Giudice incompetente ovvero di adozione di atti urgenti, ritenendosi che non possa operare integralmente la disposizione in esame, rivolta al PM competente.

B) Adempimenti per i casi in cui il PM abbia l'onere di valutare la richiesta di misura cautelare nei termini di cui all'art. 362-bis c.p.p.

Nei casi in cui il PM abbia l'onere di valutare nei trenta giorni la richiesta di misura cautelare¹¹⁷ si procederà nel seguente modo:

- per i reati cd codice rosso non vi è alcun adempimento, il PM è allertato dal bollino rosso (anche se non tutti i procedimenti con tale bollino richiedono la valutazione);
- per i rimanenti reati, qualora risulti indicata una qualunque relazione (*Campi Affettiva e Parente*):
 - o vi sarà apposita evidenziazione da parte dell'Ufficio Primi Atti;
 - o il PM di turno disporrà l'iscrizione;
 - o l'ufficio iscrizioni procederà con celerità (non necessariamente lo stesso giorno) e apporrà un bollino arancione;
 - o si procederà, poi, con le ordinarie modalità con consegna alla segreteria del PM Turno V.G.

24. Il Servizi di esecuzione penale (art. 5 co. 9 della Circolare)

L'esecuzione penale è assegnata al dott. Giuseppe Mimmo.

Al dott. Giuseppe Mimmo è assegnata anche la trattazione dei procedimenti di esecuzione delle sentenze e dei decreti penali di condanna che contengono l'ordine di demolizione dei manufatti abusivi. Per dare impulso a tali procedimenti è stato incrementato il personale dell'ufficio esecuzione, con (co)assegnazione di un Cancelliere e di un Ufficiale di polizia giudiziaria aggregato a tale specifico fine.

È attribuita al Procuratore della Repubblica la firma, unitamente al dott. Giuseppe Mimmo, dei provvedimenti che comportano l'assunzione di spese a carico dell'Erario.

L'Ufficio, inoltre, provvede agli adempimenti relativi alla concessione della sospensione condizionale della pena con imposizione di obblighi. Nel caso di concessione ex art. 165, quinto comma, c.p., tiene un registro di comodo con le indicazioni necessarie e (ai sensi della l. n. 168/2023):

- provvede a quanto necessario per la verifica dell'adempimento positivo da parte del condannato, richiedendo al Giudice, se non fissata dal giudice, l'udienza "di verifica";
- chiede la revoca della pena sospesa qualora sia segnalata anche una sola violazione in ordine al percorso di recupero disposto¹¹⁸.

25. Il Servizi degli affari civili (artt. 10 della Circolare)

25.1. Competenze e partecipazione alle udienze civili

L'ufficio Affari Civili tratta tutte le questioni inerenti alla volontaria giurisdizione, i visti e i pareri sui provvedimenti del Giudice Tutelare, sulle separazioni personali tra coniugi, gli interventi in materia di interdizioni ed inabilitazioni e in materia degli amministratori di sostegno, su ogni ipotesi di intervento obbligatorio o volontario del PM previsto dal codice di procedura civile o da leggi speciali, ivi comprese le richieste del PM in relazione ai figli minorenni in presenza di una causa di separazione o divorzio presso il tribunale di Tivoli.

¹¹⁷ Per l'elenco, vedi nota al paragrafo precedente lett. c).

¹¹⁸ Parte in grassetto inserita con decreto n. 9/2023.



Quanto alla partecipazione alle udienze, si aderisce, infatti, all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna" (S.C. Sez. Civ. sent. nn. 25722/2008 in tema di querela di falso; 10894/2005 in tema di separazione personale dei coniugi; 11223/2014, 17764/2015, 14896/2017 in tema di riconoscimento di paternità: Cfr. anche SS. UU., Civ. sent. n. 1093/2017).

25.2. Le competenze del Procuratore

Il Procuratore della Repubblica tratta:

- 1) tutte le questioni inerenti alla volontaria giurisdizione,
- 2) i visti e i pareri sui provvedimenti del Giudice Tutelare, sulle separazioni personali e divorzio tra coniugi;
- 3) ogni altro cisto in materia di affari civili;
- 4) gli interventi e le azioni in materia di interdizioni, inabilitazioni, amministratori di sostegno;
- 5) nulla osta e autorizzazioni in materia di negoziazione assistita;
- 6) ogni altra ipotesi di intervento obbligatorio o volontario del PM previsto dal codice di procedura civile o da leggi speciali a eccezione di quanto specificato ai par. 25.3 e 25.4.

25.3. Le procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali, la competenza alla trattazione è attribuita anche ai Magistrati del 2° Gruppo di lavoro, per le ipotesi di procedimenti collegati con i fascicoli a loro assegnati ovvero nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, previo coordinamento tra loro e con il Procuratore della Repubblica.

La presenza alle udienze civili sarà assicurata quando ritenuto opportuno dal Procuratore della Repubblica (ovvero dai Magistrati del 2° Gruppo di lavoro nei casi suindicati), anche previa segnalazione delle altre parti del procedimento o del Tribunale.

25.4. Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica. Gli interventi e le azioni in favore dei minorenni nel caso di procedimenti di competenza del Gruppo Uno¹¹⁹

25.4.1. Le linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica.

Sono state adottate Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica, aggiornate a seguito della introduzione dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p. ad opera della l. 69/2019.

Questo il testo:

“Art. 1

Oggetto delle linee guida.

1. Le presenti linee guida, in attuazione della normativa in premessa indicata e tenuto conto della Risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, hanno ad oggetto disposizioni organizzative sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili di separazione, divorzio e relativi ai minorenni e, dunque nei rapporti col Tribunale civile (giudice istruttore e Tribunale collegiale), in particolare in presenza di situazioni di violenza domestica, con specifico riferimento alle seguenti fattispecie di reato, che coinvolgono o meno minorenni:
 - a. *maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);*
 - b. *violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);*

¹¹⁹ Nuova regolamentazione rispetto al progetto previgente.



- c. *atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);*
 - d. *corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);*
 - e. *atti persecutori (art. 612-bis c.p.);*
 - f. *lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:*
 - i. *dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale a dire*
 - i. *contro l'ascendente o il discendente,*
 - ii. *quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,*
 - iii. *o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;*
 - ii. *dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;*
 - iii. *dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;*
 - iv. *dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva¹²⁰*
 - v. *dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.*
2. *I procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 sono individuati, secondo le modalità specificate nel progetto organizzativo (materia Violenza di Genere evidenziata sulla nota di iscrizione della notizia di reato e sulla copertina del fascicolo).*

Art. 2

Ruolo del Pubblico Ministero. Esercizio delle azioni, intervento in giudizio

1. Il pubblico ministero eserciterà le competenze previste dal codice civile e dal codice di procedura civile in presenza di condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero pregiudizievoli per i figli minori.
2. Ai sensi dell'art. 69 c.p.p. sarà esercitata l'azione civile nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l'ipotesi in cui siano ravvisate condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, chiedendo:
 - a) la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore che esercita la violenza (artt. 330-336 c.p.c.);
 - b) l'adozione dei provvedimenti consentiti ai danni del genitore che esercita la violenza (artt. 330 e 336 c.p.c.).
3. Ai sensi dell'art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c., sarà esercitato il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi.
4. Il ruolo assegnato al Pubblico Ministero nel processo sarà, comunque, valorizzato e incrementato al fine di consentire al Tribunale di avere maggiori cognizioni sulla situazione familiare oggetto del procedimento e di valutare l'emissione dei provvedimenti ritenuti più urgenti ed opportuni, anche al fine di salvaguardare l'incolumità psicofisica delle parti coinvolte.
5. La partecipazione del pubblico ministero al procedimento civile avverrà:
 - a. se ritenuto opportuno, mediante partecipazione all'udienza;
 - b. di norma, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., mediante il deposito di memorie, di atti e/o documenti del procedimento penale non coperti dal segreto investigativo.

Art. 3

¹²⁰ In corsivo le modifiche apportate dall'art. 11 della l. 69/2019.



Provvedimenti organizzativi di competenza del Procuratore della Repubblica diretti ad avere cognizione, nel procedimento penale, dell'esistenza di un procedimento civile

1. Sono adottati i seguenti provvedimenti organizzativi per avere immediata e tempestiva conoscenza dei procedimenti civili di separazione, divorzio, relativo ai minorenni, per i quali sia depositata o sia pendente una notizia di reato relativa ai reati indicati all'art. 1:
 - a) la polizia giudiziaria, all'atto della ricezione della notizia di reato, accerterà dalla vittima se è pendente uno dei procedimenti civili indicati, acquisendo anche il numero del Registro civile. Tale adempimento è previsto nella direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria adottata il 29 aprile 2019.
Il dirigente dell'Ufficio Primi Atti annoterà sulla scheda della notizia di reato da sottoporre al magistrato addetto allo smistamento "esiste procedimento civile n. XXX";
 - b) il dirigente dell'Ufficio Primi Atti, qualora non risulti l'adempimento *supra* a), consulterà la consolle civile per verificare se è pendente uno dei procedimenti per poi procedere agli adempimenti indicati *supra* a). Segnerà alla Segreteria del Procuratore l'omissione al fine di consentire, per il futuro, l'adempimento da parte della polizia giudiziaria.
 - c) il personale dell'Ufficio centralizzato iscrizioni annoterà sulla copertina del fascicolo l'eventuale esistenza di un procedimento civile, indicando il numero del Registro Civile;
 - d) gli adempimenti *supra* a), b) e c) sono di competenza del personale della Segreteria del Magistrato qualora provveda alla formazione del fascicolo (ad esempio, separazione degli atti) ovvero riceva il fascicolo dopo la richiesta di convalida dell'arresto da parte del pubblico ministero di turno non appartenente al Gruppo Uno.
2. Il tecnico informatico provvederà a completare l'installazione del programma della consolle civile presso tutte le segreterie dei magistrati del Gruppo Uno (nella sola versione "consultazione") e presso i magistrati del Gruppo UNO (nella versione completa utilizzabile, con firma digitale, tramite smart card).

Art. 4

Trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica al Tribunale.

1. Il magistrato assegnatario del procedimento penale, eventualmente tramite il Procuratore della Repubblica, trasmetterà al Tribunale civile:
 - a) nella fase delle indagini preliminari, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;
 - b) in ogni caso, l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione), *l'ordinanza del Tribunale del riesame di modifica o revoca della misura*. In considerazione del carico di lavoro gravante sui magistrati e sulle segreterie del Gruppo Uno, nella prima fase attuativa delle presenti linee guida gli adempimenti sopra descritti saranno curati dal Procuratore della Repubblica e dal personale addetto alla sua segreteria, *a eccezione dell'avviso di conclusione delle indagini che sarà trasmesso dalla Segreteria del magistrato assegnatario*;
 - c) in ogni caso, *l'avviso di conclusione delle indagini*.
 - d) in ogni caso, la richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il Procuratore della Repubblica, compatibilmente con le modalità organizzative consentite e delle risorse disponibili, trasmetterà al Tribunale civile i provvedimenti successivi all'esercizio dell'azione penale (decreto che dispone il giudizio, verbali di prova dibattimentali) fino a quando e se saranno previste modalità di trasmissione da parte dello stesso Tribunale, settore penale. I citati provvedimenti, comunque, potranno essere richiesti dal Tribunale civile se ritenuti utile per la decisione.
3. Gli atti saranno trasmessi:
 - a) tramite consolle civile. Non essendo consentito, attualmente, l'inserimento di allegati sarà utilizzando la seguente modalità: salvataggio degli atti con modalità immagine e inserimento nell'atto da inviare;
 - b) ovvero mediante deposito presso il Tribunale.

Art. 5



Assegnazione degli Affari Civili per i procedimenti di cui all'art. 1.

1. Nella prima fase di applicazione delle presenti linee guida il Procuratore della Repubblica, titolare degli Affari Civili, avrà cura di assicurare l'opportuno raccordo con i magistrati assegnatari dei procedimenti penali "collegati"¹²¹.
2. Il Procuratore della Repubblica verificherà l'esistenza di processi civili di rilievo ai fini delle presenti linee guida nel momento in cui riceve le comunicazioni degli atti e le richieste di parere, in particolare nelle ipotesi in cui:
 - a) viene trasmesso dal Tribunale il fascicolo del processo civile;
 - b) nella consolle civile vi è l'alert "urgenza".
3. In una fase successiva, quando i pubblici ministeri del Gruppo Uno saranno titolari di un numero di procedimenti penali non esorbitante (come accade oggi), provvederanno anche agli adempimenti degli affari civili relativi al processo "collegato" a quello penale di cui sono assegnatari.

Art. 6

Richieste del Tribunale alla Procura della Repubblica

1. Qualora il Tribunale, avendo cognizione dagli atti di causa di un procedimento penale in corso, richieda alla Procura della Repubblica la trasmissione di atti o informazioni, provvederà il magistrato assegnatario assicurando la massima collaborazione possibile, anche nella valutazione dell'esistenza del segreto investigativo.
2. Il Tribunale potrà avanzare la richiesta anche tramite il Procuratore della Repubblica che provvederà all'inoltro al magistrato assegnatario.
3. Il Procuratore della Repubblica assicurerà l'opportuna urgenza qualora il Tribunale trasmetta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., notizie di un reato procedibile d'ufficio risultanti dagli atti di causa per le quali non risulti pendente un procedimento penale.
4. Gli ordini di protezione emessi dal Tribunale saranno trasmessi al magistrato assegnatario dell'eventuale procedimento penale pendente ovvero valutati ai fini dell'iscrizione quale notizia di reato.

Art. 7

Consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale

1. Nel caso di nomina di Consulenti Tecnici da parte del Tribunale (per la valutazione delle capacità genitoriali, ecc.), il Procuratore della Repubblica trasmetterà al Tribunale, previa valutazione dei magistrati assegnatari del procedimento penale anche con riferimento all'operatività del segreto investigativo, ogni informazione utile ai fini dell'espletamento dell'incarico (eventuali consulenze disposte nel procedimento penale, verbali di assunzione di informazioni, ecc.).
2. Il Procuratore della Repubblica valuterà ogni opportuna iniziativa per la migliore collaborazione nell'espletamento della consulenza tecnica.
3. Si auspica che vi sia un adeguato numero di CTU per consentire la rotazione degli incarichi.

Art. 8

Disposizioni relative ai minorenni e alle vittime vulnerabili.

1. Per i fascicoli provenienti dal Tribunale per i Minorenni e dalla relativa Procura o in ogni caso in cui la Procura della Repubblica ne venga a conoscenza, il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario (se pendente un procedimento penale), valuteranno l'eventuale iniziativa in ordine alla decadenza o limitazione dalla capacità genitoriale (330 e 333 c.c.), ove pendente procedimento civile di separazione, divorzio, modifica, ecc.
2. Per l'ascolto dei minorenni e di vittime vulnerabili nell'ambito dell'udienza civile la Procura della Repubblica metterà a disposizione del Tribunale gli appositi locali dedicati, opportunamente attrezzati. In questi casi il pubblico ministero condividerà ogni informazione utile ai fini di favorire, ove possibile, lo svolgimento di atti congiunti e/o forme di collaborazione al fine di scongiurare i rischi di vittimizzazione connessi ai ripetuti ascolti.

Art. 9

¹²¹ E' stata previsto il graduale trasferimento delle funzioni ai magistrati del Gruppo Uno.



Richiesta al Tribunale di trattazione urgente del procedimento da parte del pubblico ministero.

1. Ove ritenuto opportuno il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario del procedimento penale potranno richiedere la trattazione in via d'urgenza della causa civile.
2. Ai fini ora indicati il difensore che rappresenta una parte della causa civile che assuma essere vittima di violenza di domestica, dopo la iscrizione a ruolo del ricorso, può presentare al Procuratore della Repubblica o al magistrato assegnatario del procedimento penale istanza, allegando copia del ricorso o della citazione, unitamente agli altri documenti ritenuti utili, ivi compresa l'eventuale relazione del Centro Antiviolenza ovvero della struttura che ha in carico le persone che rappresenta che si assume siano vittime di violenza domestica".

25.4.2. Gli interventi e le azioni in favore dei minorenni nel caso di procedimenti di competenza del Gruppo Uno¹²²

Le competenze indicate al paragrafo precedente saranno svolte dal Procuratore della Repubblica fino alla presa di possesso del quinto magistrato del Gruppo Uno. Da quella data saranno svolte dai magistrati titolari del procedimento penale e, qualora non dovesse pendere procedimento penale, dal magistrato coordinatore del Gruppo che curerà anche un orientamento uniforme nei procedimenti civili.

Il Procuratore si riserva di verificare, unitamente al coordinatore del Gruppo, l'uniforme orientamento. Sono state attribuite specifiche competenze al personale della Sezione di PG del Gruppo Uno.

Con OS n. 2/2021 del 25 gennaio 2021 si è previsto quanto segue:

- a) **il personale dell'Ufficio Affari Civili**, ricevuto il fascicolo trasmesso (ordinariamente) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per gli eventuali provvedimenti da adottare in favore dei minori:
 - 1) **provvederà immediatamente all'iscrizione nell'apposito registro**, indicando i nominativi del padre e della madre e del/dei minorenni, con assegnazione (allo stato) al Procuratore della Repubblica;
 - 2) trasmetterà il fascicolo al personale della sezione *di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica in materia di contrasto ai reati di violenza di genere e materie connesse*;
- b) **il personale della citata sezione provvederà:**
 - 1) all'esame preliminare del fascicolo;
 - 2) a individuare dall'apposito registro informatico il n. RG V.G. Tribunale, annotandolo sulla copertina del fascicolo;
 - 3) a stampare copia del ricorso e della memoria di costituzione del procedimento civile;
 - 4) a verificare l'esistenza di procedimenti penali nei confronti dei genitori del/dei minore/i, acquisendoli in visione (anche se definiti), avendo cura di non trattenerli per un tempo lungo se si tratta di procedimenti in fase di indagini o con udienza prossima. **Qualora il procedimento penda nella fase delle indagini e ricorrano particolari ragioni il PM assegnatario potrà disporre che il fascicolo sia trasmesso in visione direttamente al Procuratore;**
 - 5) a predisporre una brevissima annotazione con indicazione essenziali sui procedimenti penali (nome indagato, reato, esito o stato), con allegata copia:
 - della copertina del procedimento penale;
 - di eventuali atti di rilievo che si indicano in:
 1. Per i procedimenti definiti:
 - sentenze;
 - ovvero richiesta di archiviazione, eventuale atto di opposizione, eventuale decreto di archiviazione del Gip;
 2. per i procedimenti non ancora definiti:
 - misure cautelari personali (ed eventuali ordinanze del tribunale del riesame); eventuali

¹²² Modifica rispetto al progetto previgente.



- misure precautelari (verbale di arresto, fermo, allontanamento dalla casa familiare) e successiva convalida;
- per i reati con udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio (del Gup ovvero del Gip se giudizio immediato. Se non risulta ancora emesso il decreto, eventuale richiesta di rinvio a giudizio ovvero, se non emessa la richiesta di rinvio a giudizio, eventuale avviso ex art. 415-bis;
 - per i reati a citazione diretta, decreto di citazione del PM e, se non ancora emesso, eventuale avviso ex art. 415-bis;
- 6) a rimettere il tutto al Procuratore della Repubblica.

25.5. Le Linee guida in materia di negoziazione assistita

Sono state adottate in data 14 dicembre 2016 **Linee guida in materia di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 132/2014, conv. dalla l. n. 162/2014**, di concerto col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli¹²³.

Si legge nel paragrafo 3 delle linee guida, che queste “si propongono di semplificare, per quanto possibile, l'intervento della Procura della Repubblica consentendo:

- da un lato, agli avvocati di conoscere preventivamente il contenuto dell'accordo e della documentazione da allegare ritenuta di norma idonea per l'esercizio da parte del Procuratore della Repubblica delle proprie attribuzioni, evitando richieste di integrazioni che rallenterebbero l'esercizio dei diritti delle parti;
- dall'altro, al Procuratore della Repubblica di adottare tempestivamente i provvedimenti di competenza nella piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione.

La partecipazione del Consiglio dell'Ordine nella redazione delle presenti linee guida discende dallo specifico ruolo attribuito nel procedimento di negoziazione assistita gli Avvocati, oltre che del fondamentale principio di leale collaborazione per un migliore svolgimento della funzione nell'interesse delle parti, ovviamente nel rispetto delle specifiche competenze attribuite a ciascuno.

La Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine ritengono che costituisca un valore comune condividere linee guida dirette a rendere più agevole l'attività dell'Avvocatura e della Procura della Repubblica nel procedimento in esame, e, in definitiva, di semplificare l'esercizio e meglio garantiti i diritti di tutte le parti interessate, in cui l'accordo investe diritti di estremo rilievo, in particolare nel caso in cui siano presenti figli minori nonché figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Questa la ragione per cui, concordate le linee guida, si è deciso – sotto il profilo formale – di prevedere nell'adozione del provvedimento di competenza del Procuratore della Repubblica il “concerto” del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Procuratore della Repubblica con l'emanazione delle presenti linee guida fissa i criteri orientativi relativi al procedimento da seguire e ai provvedimenti da adottare, con riserva di procedere a successive modifiche, auspicabilmente col concerto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati”.

26. Il Referente informatico (MAGRIF) (art. 24 della Circolare)

L'incarico di Magistrato di riferimento per l'innovazione e l'informatica (MAGRIF) è stato attribuito al dott. Gabriele Iuzzolino con decreto del 26 gennaio 2017, nel rispetto del procedimento fissato dalla circolare del C.S.M. del 26 ottobre 2016, all'esito del parere espresso dal Magistrato R.I.D., in data 23 gennaio 2017. Successivamente, a seguito della “scadenza” del dott. Iuzzolino è stato nominato il dott. Luigi Pacifici¹²⁴.

¹²³ Il documento, con i relativi allegati, è reperibile sul sito della Procura: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=431

¹²⁴ Decreto n. X



Ai sensi dell'art. 6 della circolare del C.S.M. citata è stato previsto un esonero obbligatorio dall'attività giurisdizionale ordinaria del 20% da applicare concretamente nella redazione dei Turni, ivi compresi quelli di udienza.

Va dato atto della grande disponibilità assicurata dal dott. Iuzzolino nel conciliare l'impegno (gravoso) con gli ordinari compiti.

27. Criteri per la trattazione dei procedimenti; le linee guida emanate (artt. 7 co. 5 lett. o), p), 10, 13, 14 e 15 della Circolare)

27.1. Criteri generali

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs n. 106/2006, spetta al Procuratore della Repubblica definire principi e criteri ai quali i Sostituti devono attenersi nella trattazione dei procedimenti.

Prevede l'art. 10 co. 6, della Circolare: "Con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo".

Conformemente a quanto precisato dal C.S.M. il potere del Procuratore della Repubblica di impartire direttive e criteri sarà espletato attraverso linee di azione di carattere generale – ad esempio protocolli investigativi – assunti in esito a riunioni convocate al fine di una elaborazione collettiva, e, se possibile, di una generalizzata condivisione. Assumeranno, perciò, carattere attuativo o integrativo dei criteri generali, preservando in ogni caso la sfera di autonomia professionale e la dignità delle funzioni esercitate dal Magistrato dell'ufficio di procura.

In ogni caso andrà assicurata dal Magistrato l'immediata precettività di tutte le norme che prevedono termini o adempimenti a garanzia dei diritti fondamentali della persona, compreso il diritto di difesa.

27.2. Criteri di priorità. Rinvio

Si rinvia a quanto esposto al par. 17.

27.3. Assenso, visto, riferire

27.3.1. Premessa

Per lo svolgimento dei compiti di direzione e coordinamento il Procuratore della Repubblica dovrà relazionarsi costantemente con i Magistrati dell'ufficio, nella consapevolezza che solo un rapporto continuo di collaborazione e informazione reciproca consente un corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e un'attività trasparente e efficiente dell'ufficio di Procura.

Motivazione, professionalità, impegno, scambio d'informazioni e partecipazione alle vicende dell'ufficio sono requisiti indispensabili per un'efficace azione della Procura della Repubblica.

In particolare, nell'individuazione dell'attività da svolgere e delle determinazioni da assumere è particolarmente efficace lo scambio di esperienze, informazioni e interlocuzioni tra Procuratore della Repubblica e Sostituti per addivenire, nell'ambito di un confronto ampio e leale, alle migliori soluzioni possibili nell'ambito dei poteri e dei doveri attribuiti all'ufficio di Procura. Un dialogo costante consente di prevenire ed evitare momenti di contrasto e, soprattutto, di pervenire a conclusioni condivise.

Il Procuratore della Repubblica, per le ragioni indicate e in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ufficio, porterà a conoscenza dei Sostituti le principali attività, anche investigative, poste in essere dall'ufficio.

In tale contesto vanno inseriti gli strumenti normativi e organizzativi previsti dall'ordinamento per assicurare l'azione della Procura.



27.3.2. *L'assenso*

Condizione per l'inoltro delle richieste di misure cautelari è l'apposizione dell'assenso del Procuratore della Repubblica.

Come previsto dal d.lgs. n. 106/2006 per tutte le ***misure cautelari personali*** occorre l'assenso del Procuratore della Repubblica.

Per quanto concerne le richieste di ***misure cautelari reali***, l'assenso è necessario solo ove si colpiscano beni di valore superiore a 100.000 euro ovvero si proceda per fatto particolarmente rilevante. Per i sequestri per equivalente in materia tributaria il limite è elevato a 500.000 euro.

Non è richiesto l'assenso nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3- *bis*, del codice di procedura penale.

La richiesta di misura cautelare, eventualmente illustrata verbalmente, sarà trasmessa alla Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Il Procuratore provvederà nel più breve tempo possibile, anche all'esito dell'eventuale segnalazione dell'urgenza. Si ritiene che si possa provvedere non oltre cinque giorni, salvi i casi di eccezionale urgenza.

Nel caso di mancato assenso, vi saranno opportune interlocuzioni col Magistrato e, in caso di mancata risoluzione, il Procuratore esplicherà per iscritto le ragioni riservando la decisione finale all'esito delle eventuali ragioni esposte del Magistrato per iscritto nei successivi cinque giorni. Naturalmente nei casi di eccezionale urgenza si provvederà in tempi più ridotti tali da non far venire meno le ragioni dell'urgenza.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica (art. 13 co. 4 della Circolare).

Alla Segreteria del Procuratore dovranno essere trasmessi dal Sostituto, in copia, i relativi provvedimenti di accoglimento o di rigetto del G.I.P.

Quanto agli obblighi di informativa al Procuratore della Repubblica per l'allontanamento urgente ex art. 384-bis, commi 2 e ss, c.p.p.¹²⁵:

- **il PM Turno esterno, qualora ritenga la particolare urgenza indicata, non necessita di alcun assenso e trasmetterà copia del decreto adottato alla Segreteria del Procuratore appena possibile, o anche all'atto dell'esecuzione e della richiesta di convalida, potendo ritenersi applicabile l'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 106/2006;**
- **il PM assegnatario del fascicolo richiederà l'assenso scritto (cui il Procuratore o chi ne fa le funzioni in caso di assenza provvederà immediatamente) e, nei casi di urgenza, anche telefonico (in quest'ultimo caso inviando appena possibile copia del decreto), potendo ritenersi applicabile l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 159/2011;**

27.3.3. *Il visto*

Il **visto** del Procuratore della Repubblica viene previsto al fine di assicurare la conoscenza dell'atto e l'adozione di eventuali iniziative finalizzate all'esercizio uniforme dell'attività dell'ufficio (art. 14 co. 1 Circolare), oltre che a tutela dell'attività del Sostituto.

¹²⁵ Inserito con decreto n. 9/2023



Il “visto” ha funzione conoscitiva, in ordine all’attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l’interlocuzione tra il Sostituto e il Procuratore della Repubblica (art. 14 co. 2 Circolare).

Si ritiene che col visto il Procuratore della Repubblica prenda conoscenza formale dell’atto, possa interloquire sia verbalmente che per iscritto, senza possibilità di modificare la decisione assunta dal Sostituto che, in quanto Magistrato, è dotato di autonomia. In caso di dissenso rimarrà agli atti dell’ufficio (nella corrispondenza riservata), eventualmente, solo la divergenza di opinioni rappresentata per iscritto (salva l’ipotesi eccezionale della revoca nei limitatissimi casi consentiti).

Si dà attuazione, nei sensi ora indicati, all’art. 14 co. da 3 a 5 della Circolare secondo cui:

“3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l’apposizione del “visto” prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell’atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dagli artt. 3 del D.lgs. n. 160/2006 e 15 della presente Circolare, il Procuratore della Repubblica dà atto dell’avvenuto adempimento dell’onere di comunicazione e dell’esperimento delle interlocuzioni... ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l’ulteriore corso.

5. Gli eventuali atti relativi all’interlocuzione sul visto non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica”.

In ogni caso quanto esposto non si applica alle deleghe in materie amministrative (art. 4 co. 6 Circolare).

Ai fini indicati viene previsto il visto del procuratore della Repubblica nei seguenti casi:

- 1) provvedimenti di *autoarchiviazione* dei procedimenti mod. 46, qualora non segua l’iscrizione in altro registro (cfr. *supra*). L’adozione del *visto* appare opportuna anche perché trattasi di atti non sottoposti al controllo del Giudice;
- 2) richieste di intercettazioni telefoniche ed ambientali insieme ai relativi preventivi di spesa. Il visto appare necessario sia per consentire la conoscenza dello svolgimento dell’attività investigativa, per eventuali necessità di coordinamento, sia per l’opportuna verifica dell’utilizzo delle risorse finanziarie e dell’uniforme ed efficace esercizio dell’azione penale. La richiesta (o il decreto urgente) sarà trasmessa alla Segreteria del Procuratore (eventualmente unitamente al fascicolo). Il Procuratore provvederà con la massima urgenza. Nei casi di particolare urgenza il visto sarà espresso verbalmente e il PM annoterà tale circostanza a margine della richiesta (o del decreto);
- 3) provvedimenti che, per particolare delicatezza o rilevanza, comportano la necessità o l’opportunità di preventiva informazione secondo la valutazione del Sostituto Procuratore ovvero del Procuratore della Repubblica che l’abbia esplicitata (particolare allarme sociale, personalità della persona offesa o dell’indagato, complessità delle investigazioni, rilevanza degli interessi coinvolti, entità del danno cagionato o dell’allarme sociale suscitato, novità o rilevanza delle questioni giuridiche, o di altre particolari esigenze);
- 4) richieste di archiviazione per i soli reati Codice Rosso come specificati al par. 23.
- 5) **richieste di archiviazione o atti di esercizio dell’azione penale per i delitti di cui agli artt. da 314 a 322-bis c.p.;**
- 6) **richieste di archiviazione o atti di esercizio dell’azione penale per i reati commessi dagli appartenenti alla polizia giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni.**
- 7) **reati commessi da Magistrati o nei confronti di Magistrati, anche per la successiva trasmissione ai sensi dell’art. 11.c.p.p., assegnati al Gruppo specializzato nel caso di connessione;**
- 8) **..reati commessi all’interno degli edifici che ospitano il Tribunale, le Sezioni Distaccate e gli uffici del Giudice di Pace, assegnati al Gruppo specializzato nel caso di connessione¹²⁶.**

¹²⁶ Le parti in grassetto sono state aggiunte con decreto n. 17/2020.



27.3.4. *Il riferire*

Col **riferire** apposto sul fascicolo il Procuratore della Repubblica chiede al Sostituto di comunicare (verbalmente, e anche successivamente nel caso di attività urgenti) le principali attività investigative programmate o gli atti relativi alle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. Si tratta di una mera attività informativa ritenuta opportuna, da svolgersi senza formalità, che non richiede (salva diversa valutazione del Sostituto o del Procuratore della Repubblica) alcuna formalizzazione. Si affianca, dunque, all'ordinaria e costante attività informativa reciproca.

Il carattere meramente informativo e di scambio di esperienze rende inopportuna (e, comunque, non agevole) l'indicazione preventiva dell'ambito di operatività del *riferire*.

Naturalmente l'onere di riferire previsto in tali casi non ridimensiona l'opportuna opera di interlocuzione sui procedimenti sollecitata dai Sostituti o dal Procuratore della Repubblica per il migliore svolgimento dell'attività investigativa. Attività questa che non può essere né canonizzata né delimitata in ambiti procedurali predeterminati e che costituisce *il cuore* dell'attività della Procura e dell'azione dei Magistrati dell'ufficio.

Rimane fermo l'obbligo di informare immediatamente il Procuratore dei procedimenti riferentisi, anche per i soggetti coinvolti, a fatti di particolare gravità, complessità e delicatezza o che comunque possano suscitare particolare allarme sociale o che coinvolgano più Gruppi di lavoro o problemi giuridici particolari o controversi.

“E’ previsto il riferire:

- 1) per i procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. da 314 a 322-bis c.p.;
- 2) per i procedimenti relativi agli appartenenti alla polizia giudiziaria commessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- 3) per reati commessi da Magistrati o nei confronti di Magistrati, anche per la successiva trasmissione ai sensi dell'art. 11.c.p.p., assegnati al Gruppo specializzato nel caso di connessione;
- 4) per reati commessi all'interno degli edifici che ospitano il Tribunale, le Sezioni Distaccate e gli uffici del Giudice di Pace, assegnati al Gruppo specializzato nel caso di connessione.”;
- 5) per la formulazione del parere sul patteggiamento ex art. 444 e ss. c.p.p. nei seguenti casi:
 - procedimenti con misura cautelare personale custodiale;
 - procedimenti con misura cautelare reale per i quali occorre l'assenso (con beni di valore superiore a 100.000 euro ovvero si proceda per fatto particolarmente rilevante. Per i sequestri per equivalente in materia tributaria il limite è elevato a 500.000 euro);



procedimenti con richiesta ex art. 165, quinto comma, c.p. per i reati cd codice rosso (par. 20.2). Con riferimento a tale consenso si richiamano le Linee Guida del 18 giugno 2022¹²⁷ e il disposto della sentenza n. 16548/2023 della Corte di cassazione¹²⁸.

¹²⁷ ***“La recidiva nei delitti di violenza di genere, i Centri sui percorsi trattamentali operanti nel Lazio (compreso il circondario di Tivoli)***

È utile, in generale, fare riferimento alla Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 16 febbraio 2022 (che si allega).

Si è accertato, poi, che, pur se non esistono attualmente presso la Regione Lazio elenchi di associazioni potenzialmente in grado di organizzare i corsi in questione, è stato accertato che la Regione Lazio ha partecipato utilmente a un avviso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, sulla base di un progetto presentato da tre Centri (allegato). Dunque, questi Centri possono costituire un punto di riferimento per l'applicazione della normativa in esame (allegato):

- Centro Prima Centro Prima - Centro uomini maltrattanti Roma: tel. del servizio +39 377 536 6270; info@centroprima.it. Ha una sede anche a Monterotondo
- Maschile Plurale info@maschileplurale.it;
- Donna e politiche familiari Contatti - Donna e Politiche Familiari Telefono: 06 68809550
E-mail: info@donnaepolitichefamiliari.it

È utile, in assenza di dati normativi sul contenuto dei corsi, la lettura dell'elaborato percorso previsto dai citati centri, perfettamente rispondente ai criteri indicati dalla Relazione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

1. I criteri di riferimento per il consenso al patteggiamento

*Alla luce delle problematiche emerse all'esito delle prime applicazioni della nuova normativa e all'esito della riunione con i colleghi del Gruppo Uno, direttamente interessati (con specifico riferimento alla manifestazione del consenso nel caso di richiesta di patteggiamento), si è convenuto di individuare alcuni criteri di riferimento per prestare il **consenso al patteggiamento con pena sospesa**, espresso generalmente dal PM assegnatario del fascicolo (e obbligatoriamente da questo PM nel caso di Vice Procuratore Onorario¹²⁷).*

Questi i criteri di riferimento per il consenso, nei casi previsti dall'art. 165, quinto comma c.p.:

- a) *la cessazione, ovviamente, dell'attività delittuosa per i reati abituali: maltrattamenti (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.);*
- b) *in ogni caso (vale a dire per qualunque delitto indicato dall'art. 165, quinto comma, c.p. (cd. reati codice rosso o violenza di genere)¹²⁷, un'attenta valutazione sul giudizio prognostico di astensione nel futuro dell'autore a commettere ulteriori reati, anche in considerazione dei dati sulla recidiva su indicati;*
- c) *la presenza nella richiesta dei seguenti requisiti:*
 - 1) *l'espresso consenso dell'imputato che potrà ritenersi validamente dato dal difensore qualora vi sia procura speciale che prevede espressamente tale facoltà (nel caso di richiesta di giudizio abbreviato ovvero di patteggiamento);*
 - 2) *l'indicazione del centro ove si svolgerà il corso;*
- d) *l'espressa indicazione che il consenso è prestato solo qualora il Giudice provveda a quanto previsto supra lett. c) e indichi:*
 - 1) *la durata del corso,*
 - 2) *il termine entro il quale il corso dovrà iniziare (decorrente ovviamente dal passaggio in giudicato della sentenza).*

¹²⁸ la Corte di cassazione, con sentenza 16548/2023 ha accolto il ricorso presentato da questa Procura, precisando che la richiesta e il consenso devono prevedere, nel caso di richiesta ex art. 165, quinto comma c.p.:

- il termine di inizio del corso;
- il termine finale;
- il consenso dell'imputato a partecipare al corso e a sostenere le spese;
- l'indicazione del centro ove tenere il corso.



27.4. La revoca dell'assegnazione

Quanto all'eccezionale potere di **revoca** dell'assegnazione, esso non potrà che essere adottato dal Procuratore della Repubblica sulla base dei rigorosi principi già affermati in delibere consiliari oggi compendiate nell'art. 15 della Circolare.

Presupposti

Pertanto, la revoca dell'assegnazione è consentita, con provvedimento congruamente motivato, principalmente nei casi in cui il Magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore in via generale (in particolare con linee guida discusse con le colleghe e i colleghi). In tale ipotesi, infatti, l'esercizio puntuale e uniforme dell'azione penale è stato definito e disciplinato d'intesa con i Magistrati dell'ufficio e non sono consentite deroghe.

Solo residuale deve ritenersi il non attenersi il Magistrato ai criteri individuati dal Procuratore all'atto dell'assegnazione, proprio perché la stessa indicazione di tali criteri appare assai residuale.

Quanto al contrasto tra il Magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica circa le "modalità di esercizio" (previsto dall'art. 15 co. 1 della Circolare) si ritiene che ciò possa avvenire solo nel caso di contrasto relativo a soluzioni che il Procuratore ritenga in palese violazione di legge.

Procedimento

Si rispetterà il procedimento previsto dall'art. 15. della Circolare da ritenersi integralmente riportato.

27.5. Le Linee guida emanate con l'indispensabile contributo delle colleghe e dei colleghi

Si elencano le Linee Guida, trasmesse anche alla Procura Generale, adottate previa discussione e contributo dei Magistrati dell'ufficio. Per alcune Linee Guida vi è stato un particolare contributo di Magistrati, di cui si è dato atto nella missiva di trasmissione alla Procura Generale e che si ribadisce in questa sede

Le Linee Guida sono tutte pubblicate sul sito della Procura¹²⁹ ove risultano consultate e scaricate dai visitatori. Non di rado sono state pubblicate su riviste giuridiche.

Contestualmente alle Linee Guida sono state adottate spesso le corrispondenti direttive alla polizia giudiziaria pubblicate egualmente sul sito della Procura¹³⁰.

- 1) 29 novembre 2016, *Restituzione di cose in custodia onerosa. Riapertura indagini (procedimenti archiviati mod. 44)*;
- 2) 16 marzo 2017, *Linee guida in tema di intercettazioni di conversazioni dei difensori a tutela del mandato difensivo*. Contestualmente è stata emanata la direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2017 in tema di intercettazioni di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore;
- 3) 23 giugno 2017, *Linee guida in tema di procedimento da seguire per la distruzione delle intercettazioni "inutilizzabili", in particolare con riferimento alle conversazioni dei difensori a tutela del mandato difensivo*. Al consueto prezioso contributo dei Magistrati dell'ufficio si è aggiunta l'interlocuzione con l'Avvocatura di Tivoli. Un particolare contributo è stato fornito dal dott. Gabriele Iuzzolino;
- 4) 1° agosto 2017, *Prime linee guida per l'applicazione della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*. Contestualmente è stata emanata la direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2017 in tema di intercettazioni di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore. Va dato atto del particolare contributo offerto, in più riunioni, da tutti i colleghi, dott.ri Calice, Guerra, Iuzzolino, Mimmo, Pacifici; dott.sse Di Domenico e Stefania;

¹²⁹ Consultabile sul sito della Procura, nella Sezione Documenti, alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=409:

¹³⁰ Nella sezione Documenti, Direttive alla polizia giudiziaria, alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411



- 5) 21 settembre 2017, *Linee guida per l'applicazione del d.lgs. n. 116 del 2017, Riforma organica della magistratura onoraria. Regolamentazione dell'attività dei Vice Procuratori Onorari*. Un particolare contributo è stato fornito dal dott. Luigi Pacifici.
- 6) 29 aprile 2019, *Linee Guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica*. Linee Guida aggiornate in data 26 agosto 2019 a seguito del disposto dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p., inserito dalla l. 69/2019 (cd. Codice Rosso);
- 7) 31 luglio 2019, *Prime linee guida per l'applicazione della legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso), Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*.
- 8) 27 agosto 2020, *Linee guida per l'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni o comunicazioni (riforma delle intercettazioni)*.

27.6. Rinuncia all'assegnazione

Secondo quanto previsto dall'art. 16 della Circolare, nei casi previsti dalla stessa Circolare (articoli 10. co.6, 11 co. 2, 13, 14 e 15), il Magistrato assegnatario, riscontrato il contrasto non sanabile con il Procuratore della Repubblica, può, con provvedimento motivato, rinunciare all'assegnazione del procedimento, rimettendolo al Procuratore per l'eventuale nuova assegnazione secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per le assegnazioni. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i coassegnatari. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in fascicolo riservato presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal Magistrato, al Consiglio Superiore della Magistratura per la presa d'atto.

28. Le impugnazioni (art. 10 della circolare). Riesami e appelli su misure cautelari

Alle impugnazioni provvede il PM titolare del fascicolo.

Il Procuratore della Repubblica è titolare del potere di impugnazione (*ex art. 570, comma 1, c.p.p.*), coordinandosi col titolare del fascicolo.

L'impugnazione potrà essere proposta anche dal rappresentante del Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni (*ex art. 570, comma 2, c.p.p.*), coordinandosi col titolare del fascicolo.

Le impugnazioni più significative sono segnalate al Procuratore Generale.

Il Procuratore si riserva, in particolare, con l'opportuno coordinamento col magistrato assegnatario, di proporre appello nel caso di rigetto di richiesta di misura cautelare e di sostituzione e/o revoca di misura cautelare.

Registro delle impugnazioni.

Il registro delle impugnazioni, tenuto dal personale della Segreteria del Procuratore, contiene tutte le impugnazioni (dibattimento, gip/gup, ricorsi per abnormità, appelli e riesami a misure cautelari reali etc.) presentate dai pubblici ministeri, ad eccezione dei riesami e appelli alle misure cautelari personali

- a) le responsabili delle Segreterie dei pubblici ministeri:
 - trasmetteranno alla Segreteria del Procuratore, a mezzo mail all'indirizzo ..., i file pdf del provvedimento impugnato e dell'impugnazione proposta (col relativo depositato o pervenuto dell'Ufficio destinatario);
 - copia del provvedimento impugnato e dell'impugnazione proposta (col relativo depositato o pervenuto dell'Ufficio destinatario) saranno inseriti nel fascicolo del pubblico ministero (anche se definito e inviato in archivio);
- b) il personale della segreteria del Procuratore annoterà i soli dati essenziali delle impugnazioni proposte prima del 5 settembre 2022 se noti, secondo le indicazioni date per le vie brevi;
- c) ogni altra questione sarà risolta per le vie brevi;



- d) il registro delle misure cautelari sarà inserito in una cartella condivisa consultabile dai pubblici ministeri, fermo restando l'eventuale operatività dell'obbligo del segreto (esterno) fino all'adozione del provvedimento da parte del Giudice¹³¹

29. L'ufficio del Giudice di Pace (rinvio)

L'ufficio del Giudice di Pace, prima coordinato e diretto dalla sola dott.ssa Di Domenico, è stato affidato dal settembre 2016 a tutti i, con delega a 5 V.P.O dichiaratisi disponibili.

Dal settembre 2017 è affidato ai soli V.P.O., con ottimi risultati: Si rinvia al par. 12.4.

30. Compiti e attribuzioni di Magistrati (togati e onorari), personale amministrativo e delle sezioni di polizia giudiziaria (e i servizi di polizia giudiziaria) (artt. 2; 4 co. 1 lett. d), e), i), l); 6 co. 5; 7 co. 4 lett. d), g); 17 della Circolare)

30.1. Il Procuratore della Repubblica. L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica

30.1.1. Competenze di carattere generale (Costituzione, d.lgs. n. 106/2006, leggi, Circolare C.S.M. 16 luglio 2017)

Il Procuratore della Repubblica:

- 1) è titolare di poteri, facoltà e responsabilità previsti dalla Costituzione, dal d.lgs. n. 106/2006 e dalle altre disposizioni di legge, dalle disposizioni del C.S.M., a partire dalla Circolare del 16 novembre 2017 che, all'art. 1, prevede che la circolare stessa "è adottata in ossequio, oltre che alle previsioni di legge e alla normativa secondaria vigente, ai principi costituzionali riferibili alla materia dell'organizzazione degli uffici requirenti, alla luce dei quali deve essere interpretata ed applicata";
 - 2) è titolare esclusivo dell'azione penale, che esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più Magistrati dell'ufficio, organizza l'ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei Magistrati dell'ufficio, ed ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione;
 - 3) esercita, personalmente ovvero mediante delega, la direzione in materia sia giurisdizionale che amministrativa, esprime la rappresentanza esterna dell'ufficio, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle fasi di indagine e dibattimento come indicato nel presente progetto organizzativo;
 - 4) determina, per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, i criteri generali ai quali i Magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 106 del 2006;
- 4-bis) costituisce punto di contatto dell'EPPO (European Public Prosecutor's Office)¹³²;**
- 5) si avvale della collaborazione dei sostituti per l'espletamento dei compiti di direzione dell'ufficio. Anche a tal fine i Magistrati dell'ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione, e forniscono i contributi in tema di organizzazione quale adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione;

¹³¹Parte inserita con decreto n. 17/2022.

¹³² Inserito con decreto n. 17/2022.



- 6) allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo, assicura un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio.
- 7) nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, elabora criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.
- 8) Nell'elaborazione dei criteri di priorità:
- 9) si avvale della collaborazione e del contributo dei Magistrati;
- 10) cura l'interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione;
- 11) opera tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti;
- 12) osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti";
- 13) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i Magistrati dell'ufficio e cura la costituzione di Sezioni e Gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione;
- 14) cura la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la
- 15) costante equità nel rispetto degli obiettivi dell'ufficio;
- 16) coordina i Gruppi di lavoro (e le Sezioni), anche attraverso l'elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio;
- 17) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i Magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli Gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e su fenomeni criminali, novità giurisprudenziali e innovazioni legislative, e per verificare l'andamento del servizio;
- 18) cura e valorizza le pari opportunità tra i Magistrati e il personale (amministrativo e di polizia giudiziaria) dell'ufficio. Vigila sul pieno rispetto delle pari opportunità;
- 19) disciplina l'attività dei Vice Procuratori Onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari. Si avvale, a tali fini, del Magistrato coordinatore;
- 20) procede all'assegnazione dei Magistrati ai Gruppi di lavoro, previo interpello secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, adottando criteri diretti alla valorizzazione delle specifiche attitudini dei Sostituti, alla loro completa formazione professionale, resa possibile anche dalla rotazione periodica, nonché a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio;
- 21) cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei Magistrati con l'Avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti;
- 22) cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5, D.lgs. 106/2006;
- 23) assicura l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.
- 24) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione al MAGRI dell'ufficio ed ai RID del distretto;
- 25) cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia;



- 26) è titolare dei compiti specificamente indicati nel presente progetto organizzativo, ivi compresa la trattazione dei procedimenti e delle materie indicate;
- 27) dirige l'ufficio di Collaborazione previsto dal d.lgs. n. 116/2017;
- 28) cura i rapporti col Ministero della Giustizia, con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, con la Procura Generale presso la Corte di appello di Roma;
- 29) cura i rapporti con la Presidenza della Corte di Cassazione, della Corte di Appello di Roma, del Tribunale di Tivoli;
- 30) cura ogni altro rapporto di carattere amministrativo con organi giudiziari o della pubblica amministrazione;
- 31) è responsabile degli adempimenti amministrativi relativi ai Magistrati (ferie, pareri per la progressione in carriera ecc.);
- 32) controlla gli esiti delle udienze dibattimentali e preliminari attraverso la verifica degli *statini* di udienza;
- 33) è titolare del potere di impugnazione (*ex art. 570, comma 1, c.p.p.*). L'impugnazione potrà essere proposta, attraverso un opportuno coordinamento, (cfr. par. 25);
- 34) è responsabile dei Reg. mod. 21, 21-*bis*, 45 e 46 e del rilascio delle certificazioni *ex art. 335 c.p.p.*;
- 35) dirige e organizza le Sezione di polizia giudiziaria ed i connessi rapporti con i responsabili delle relative aliquote;
- 36) emana, previa discussione con le colleghe e i colleghi, le direttive di carattere generale verso i servizi di polizia giudiziaria;
- 37) cura i rapporti con i responsabili dei servizi di polizia giudiziaria e i relativi superiori sotto il profilo gerarchico;
- 38) partecipa alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando sia richiesta la sua presenza;
- 39) esercita le funzioni di dirigente amministrativo non essendo previsto in organico il relativo posto;
- 40) dirige l'organizzazione del personale amministrativo unitamente al direttore amministrativo dell'ufficio Gestione Risorse;
- 41) cura l'utilizzo delle autovetture di servizio;
- 42) è responsabile della sicurezza dei lavoratori;
- 43) cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;
- 44) partecipa alle riunioni trimestrali presso il Tribunale *ex art. 15 d.lgs. 273/89*;
- 45) cura i rapporti con l'Ordine degli Avvocati, con le associazioni forensi e con gli altri organismi istituzionali;
- 46) vigila sul Casellario Giudiziario, sull'ufficio corrispondenza e sull'ufficio Ricezione Atti;
- 47) controlla le spese di ufficio;
- 48) partecipa alle riunioni della Commissione permanente ed esercita le competenze connesse;
- 49) è responsabile della sicurezza interna degli uffici della Procura;
- 50) svolge il compito di coordinatore dei tirocini *ex ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013*;
- 51) è responsabile del sito web della Procura.

In assenza del Procuratore della Repubblica, tutte le attività di cui sopra, nei casi di assoluta urgenza, sono svolte dal Sostituto più anziano presente in ufficio, eventualmente contattando il Procuratore ovvero informandolo successivamente delle attività di maggior rilievo.

Per l'assenso di misure cautelari da inoltrare con urgenza il Procuratore della Repubblica è sostituito egualmente dal Sostituto più anziano in servizio presente in ufficio che informerà successivamente il Procuratore.

Il Procuratore della Repubblica qualora non sia presente in ufficio provvede a preavvisare la propria Segreteria e il Sostituto Procuratore più anziano in servizio e assicura, comunque, la reperibilità telefonica.

Il Procuratore della Repubblica quando fruisce delle ferie, ed è sostituito dal Magistrato più anziano in servizio, assicura tendenzialmente la reperibilità telefonica.



Il Procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione dei Sostituti per l'espletamento dei compiti di direzione dell'ufficio.

Oltre alle periodiche riunioni e agli scambi di informazioni e opinioni, il Procuratore della Repubblica delega di volta in volta specifiche funzioni, anche sulla base della disponibilità espressa dei Sostituti, come indicato nel presente progetto organizzativo

30.1.2. Competenze specifiche: riunioni con i Magistrati, rapporti con i mezzi di comunicazione, impiego della polizia giudiziaria, uso delle risorse

Riunioni con i Magistrati dell'ufficio

Saranno tenute riunioni, normalmente con cadenza mensile, con i Magistrati dell'ufficio al fine di informarli delle questioni organizzative e di ricevere la collaborazione in ogni materia, ivi comprese quelle strettamente connesse ad attività investigative.

Saranno tenute riunioni periodiche con i Magistrati dei singoli Gruppi di lavoro.

Le riunioni costituiscono l'occasione per scambi di opinioni su questioni di carattere investigativo, sulle interpretazioni e prassi adottate, sulle questioni di carattere organizzativo e su tutto ciò che è di interesse per l'ufficio.

Delle riunioni è sempre formato verbale riassuntivo conservato presso la Segreteria del Procuratore.

Rapporti con i mezzi di comunicazione. La presunzione di innocenza¹³³

I rapporti con la stampa sono curati dal Procuratore della Repubblica in osservanza delle disposizioni primarie e secondarie.

Viene curata la massima informazione sull'attività della Procura al fine di rendere intellegibile sul territorio l'azione istituzionale. A tal fine è stato firmato, in data 13 dicembre 2017, il citato protocollo tra la Procura della Repubblica di Tivoli e il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale CoRis, Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Prima del d.gs. n. 188/2021 si prevedeva quanto segue

Il diritto di cronaca va conciliato con i diritti delle parti coinvolte, ragion per cui non sono diffusi in ogni caso i nominativi (e le immagini) degli indagati, salvo che ciò sia reso necessario da ragioni investigative.

Il diritto di cronaca potrà consentire, in casi specifici e particolari, la diffusione di immagini, oscurando i volti delle parti (salvo che vi siano necessità investigative).

I rapporti con la stampa sono tenuti in modo trasparente. Nei casi di maggior rilievo può essere convocata una conferenza stampa ovvero emesso un comunicato stampa.

L'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria (fermo, arresto, sequestro), qualora la stessa voglia inoltrare un comunicato stampa, è soggetta a un mero nulla osta al fine di verificare che la diffusione della notizia non pregiudichi le indagini dirette dalla Procura.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 188/2021 sono state impartite specifiche disposizioni con la direttiva n. 3 alla polizia giudiziaria che qui si riporta nelle parti in cui si modifica il progetto organizzativo.

Disposizioni in linea con quanto previsto dalla nota del Procuratore generale della Corte di cassazione del 10 marzo 2022 e con l'esito delle riunioni tenute col Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma.

Resta fermo che è onere dei colleghi e delle colleghe informare il Procuratore della Repubblica di tutte le notizie che potenzialmente possono avere interesse per i mezzi di comunicazione e che il Procuratore della Repubblica informerà il Procuratore generale nei casi di notizie di particolare rilievo

3. Le informazioni sui procedimenti penali diffuse dal Procuratore della Repubblica.

¹³³ Paragrafo modificato con decreto n. 17/2022

Versione aggiornata all'11 dicembre 2023.



3.1. I casi in cui le informazioni sono consentite.

L'art. 3 del d.lgs. n. 188/2021, modificando l'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006, disciplina i poteri/doveri del Procuratore della Repubblica bilanciando la *presunzione d'innocenza* con le esigenze di carattere pubblico alla diffusione delle informazioni sui procedimenti penali.

In piena osservanza della normativa sovranazionale¹³⁴ si **consente al Procuratore della Repubblica di rendere pubbliche informazioni sui procedimenti penali in due specifiche ipotesi** (art. 2-*bis* d.lgs. n. 106/2006):

- a) **quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini;**
- b) **quando ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico.**

La valutazione sulla **necessità della diffusione delle informazioni per la prosecuzione delle indagini** deve essere compiuta dal Procuratore della Repubblica, in stretto collegamento e condivisione col magistrato che conduce le indagini e con la polizia giudiziaria delegata, potendo verificarsi le più diverse evenienze tipiche dell'attività d'indagine, perciò non preventivamente enucleabili. Si possono solo fare alcuni esempi: verificare la reazione di persone oggetto delle indagini (intercettazioni, servizi di osservazione), sollecitare la collaborazione ed il rilascio di informazioni.

Non è agevole la predeterminazione delle **specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione delle informazioni**.

Non va, inoltre, sottovalutato l'interesse a fornire informazioni puntuali e tempestive in presenza di notizie diffuse a vario titolo e note agli organi di informazione, proprio al fine di consentire la conoscenza di quanto risulta dagli atti del procedimento penale.

Come insegna l'esperienza rientrano tra le informazioni per ragioni di interesse pubblico: -

l'esecuzione di misure cautelari personali e reali;

- l'esecuzione di misure di prevenzione patrimoniali;
- le prime informazioni per descrivere le indagini in corso per delitti di particolare gravità;
- il compimento di atti di indagine, ritenuti di particolare interesse e rilevanza, per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto ex art. 329 c.p.p.;
- le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione;
- l'esecuzione di ordini di carcerazione o di confische per fatti di particolare rilievo.

Potranno anche ricorrere **esigenze di richiamare l'attenzione su situazioni che possono cagionare rischi o pericoli per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica**.

In definitiva, la valutazione in concreto è di competenza del Procuratore della Repubblica che dovrà considerare ragioni di opportunità, non potendo declinarsi preventivamente le molteplici ragioni di interesse pubblico che possono ricorrere.

¹³⁴ Art. 4, par. 3, della direttiva: "3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico."

Considerando 18 della direttiva: "L'obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato, o per l'interesse pubblico, come nel caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un'altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico. Il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi. In ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l'impressione della colpevolezza dell'interessato prima che questa sia stata legalmente provata."



3.2. Le modalità di diffusione delle informazioni. Il contenuto (anche obbligato) delle informazioni.

A differenza del passato, la nuova normativa prevede la diffusione delle informazioni solo attraverso **specifiche modalità** (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 106/2006): a) di norma, tramite **comunicati (stampa) ufficiali**; b) nei soli nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, **tramite conferenze stampa, determinazione** assunta con *atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano*. Come già ricordato in precedenza (par. 3.1) il riferimento alle *ragioni di pubblico interesse* lascia al Procuratore della Repubblica un ampio margine di apprezzamento in base ai fatti oggetto delle indagini, le persone coinvolte, gli interessi delle persone offese, ecc.

Il decreto delegato disciplina anche **un contenuto obbligato delle informazioni**. In particolare, le informazioni sono fornite (art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 106/2006):

- **in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende**, per cui l'opinione pubblica viene informata, oltre che dei fatti oggetto del procedimento penale, anche della non stabilità degli eventuali provvedimenti adottati nel corso delle indagini;
- **in modo da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili**". Si tratta di una mera specificazione di quanto previsto in generale dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 181/2021 ricordato in precedenza (*divieto di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili*).

Inoltre, sia nei comunicati che nelle conferenze stampa **"è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza"** (art. 5, comma 3ter, d.lgs. n. 106/2006). Non vanno, dunque, utilizzate espressioni idonee ad indurre l'idea della colpevolezza dei soggetti cui essi siano associati sulla stampa, così da risultare in concreto violato il principio della presunzione d'innocenza.

Il legislatore nulla prevede nel dettaglio, nel senso che è rimesso al Procuratore della Repubblica l'individuazione di quali informazioni rendere. La conclusione è obbligata dalle norme del codice di rito per cui è il Procuratore ad essere titolare del segreto degli atti di indagine.

3.3. In concreto, comunicati e conferenza stampa.

Il comunicato stampa, redatto dal Procuratore della Repubblica, anche in collaborazione con magistrati assegnatari delle indagini e con la polizia giudiziaria procedente, conterrà le informazioni ritenute ostensibili, rappresentando che i provvedimenti adottati in fase di indagine (o nella fase in cui sono adottati) non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini.

Come già avviene oggi, i nomi delle persone interessate saranno indicate, se opportuno, con le sole iniziali salve esigenze di prosecuzione dell'indagine o di effettiva completezza dell'informazione.

Il comunicato sarà trasmesso dalla segreteria del Procuratore (salvo eccezioni motivate da ragioni contingenti che inducano a utilizzare altro mezzo) alle agenzie di stampa nazionali e locali ed ai mezzi di informazione noti o che chiederanno di riceverlo.

Copia del comunicato sarà inviato al Comand di polizia giudiziaria interessato che potrà diffonderlo con proprie modalità.

In ordine al contenuto della conferenza stampa, convocata con invito presso gli uffici della Procura agli organi di stampa nazionale e/o locale noti (o che ne abbiano fatto richiesta in via generale o specifica), il Procuratore della Repubblica, eventualmente presenti uno o più rappresentanti della polizia giudiziaria delegata alle indagini, comunicherà tutti gli elementi utili per la diffusione delle informazioni ostensibili. Potrà essere distribuito un comunicato scritto, preventivamente redatto con le modalità sopra indicate.

| A titolo di esempio:



“Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito:

che in data XXX il Comando di polizia giudiziaria XX ha eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.B. indagato per i seguenti reati XXX. L’ordinanza è stata emessa all’esito di articolate indagini XXXX.”

4. Le informazioni sui procedimenti diffuse dalla polizia giudiziaria esclusivamente su autorizzazione del procuratore della Repubblica.

4.1. Premessa.

La nuova disciplina regola i rapporti tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria nella diffusione di informazioni sul procedimento penale, riconoscendo il ruolo di dominus del primo in quanto ogni tipo di informazione è consentita alla polizia giudiziaria solo previa “autorizzazione”.

La previsione conferma, ancora una volta la centralità del ruolo del Procuratore della Repubblica che dovrà espressamente autorizzare gli ufficiali di Polizia giudiziaria, che abbiano svolto le indagini o che in ogni caso vi abbiano partecipato, a fornire informazioni in merito.

Come si vedrà oltre, si richiede per la diffusione di informazioni relative alle indagini espletate da parte della Polizia giudiziaria, la ricorrenza delle stesse precondizioni previste per le comunicazioni da parte degli Uffici requirenti.

4.2. I casi in cui le informazioni sono consentite

L’art. 5, comma 3-*bis* d.lgs. n. 106/2006 rinvia al precedente articolo 2-*bis*, sicché vale quanto detto al par. 3.1.

Dunque, la diffusione dell’informazione può essere autorizzata:

- a) **quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini.** È evidente che la valutazione va compiuta in stretto collegamento col Procuratore della Repubblica, non solo perché occorre la sua autorizzazione, ma perché le indagini sono dirette, fin dalle prime fasi, dalla Procura della Repubblica. Anche in presenza di atti di iniziativa della polizia giudiziaria (arresto, fermo, perquisizione, sequestro) il PM viene immediatamente informato e il Procuratore della Repubblica deve valutare se e quali informazioni sono ostensibili.
- b) **quando ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico.** Anche in questo caso la valutazione può essere preventivamente condivisa col Procuratore della Repubblica che deve valutare le ragioni di pubblico interesse e se le informazioni siano concretamente ostensibili non pregiudicando eventuali sviluppi investigativi.

4.3. Le modalità di diffusione delle informazioni. Il contenuto (anche obbligato) delle informazioni.

Si è ricordato che l’art. 5, comma 3-*bis* d.lgs. n. 106/2006 rinvia al precedente articolo 2-*bis*, sicché vale quanto detto al par. 3.2 sulla modalità di diffusione e sul contenuto delle informazioni.

In sintesi, quanto alle **modalità**, il Procuratore della Repubblica **può** (art. 3-*bis* d.lgs. n. 106/2006) autorizzare:

- **comunicati (stampa) ufficiali** che rappresentano l’ordinaria modalità;
- nei soli nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite **conferenze stampa**. **L’autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.** Quest’ultima espressione, pur se la collocazione potrebbe farla ritenere riferita anche ai comunicati stampa, riguarda solo le conferenze stampa, sia perché analoga a quella prevista per le conferenze stampa del Procuratore della Repubblica, sia per come inserita nell’iter dei lavori preparatori⁶.



⁶ Lo schema di decreto presentato dal Governo è stato integrato come previsto nel parere del Senato, ove si chiedeva di modificare il testo prevedendo che la determinazione di procedere a conferenza stampa dovesse essere assunta *con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano*. Questo il testo del parere:

- 1) *quanto all'attuazione dell'articolo 4 della direttiva sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza:*
- *all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole "esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa" aggiungere il seguente periodo: "La determinazione di procedere a conferenza stampa deve essere assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano";*
 - *all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire "rilevanti" con "specifiche";*
 - *alla lettera c), sostituire il comma 3-bis con il seguente: "Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia a fornire, tramite propri comunicati ufficiali oppure proprie conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai*

Come già ricordato in precedenza (par. 3.1) il riferimento alle *ragioni di pubblico interesse* lascia al Procuratore della Repubblica un ampio margine di apprezzamento in base ai fatti oggetto delle indagini, le persone coinvolte, gli interessi delle persone offese.

Anche per il **contenuto obbligato delle informazioni fornite** vale quanto esposto per il Procuratore della Repubblica (art. 5, comma 3-*bis* d.lgs. n. 106/2006 che rinvia al precedente articolo 2-*bis*). In particolare, le informazioni sono fornite:

- **in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende;**
- **in modo da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.**

Infine, sia nei comunicati che nelle conferenze stampa **“è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza”** (art. 5, comma 3-*ter*, d.lgs. n. 106/2006), evitando espressioni idonee ad indurre l'idea della colpevolezza dei soggetti cui essi siano associati sulla stampa, così da risultare in concreto violato il principio della presunzione d'innocenza.

4.4. Il “perimetro” delle informazioni consentite.

Se per il Procuratore della Repubblica nessun perimetro è stato delineato alle informazioni che possono essere diffuse, il ruolo e le funzioni della polizia giudiziaria hanno imposto di delimitarlo agli *“atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato”*. Dunque, la polizia giudiziaria può rendere informazioni, tramite il livello di Comando previsto dagli ordinamenti interni, solo in ordine agli atti di indagine compiuti, qualunque sia la loro natura. L'autorizzazione può essere data per gli **atti di iniziativa della polizia giudiziaria**: misure personali precautelari (allontanamento urgente dalla casa familiare, arresto in flagranza, fermo di indiziato di reato); sequestri probatori e preventivi effettuati di iniziativa.

Vi potranno rientrare anche, in casi cui vi siano ragioni di particolare interesse, la denuncia di persone in stato di libertà.

Per gli atti eseguiti su delega del pubblico ministero opererà, di norma, il potere proprio del Procuratore della Repubblica previsto al par. 3. In considerazione delle circostanze del caso concreto la polizia giudiziaria potrà sollecitare il Procuratore della Repubblica, così come quest'ultimo potrà richiedere di predisporre una bozza di comunicato.

4.5. L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica

L'autorizzazione *può* essere concessa per le ragioni indicate, avendo cura il Procuratore della Repubblica di assicurare la più ampia diffusione dell'attività della polizia giudiziaria, ausilio indispensabile per l'Autorità requirente.

In assenza di autorizzazione non potrà essere diffusa alcuna informazione.



quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3'';

5. Le direttive impartite.

Dal 14 dicembre 2021 le informazioni su atti di indagine potranno essere diffuse dai competenti comandi di polizia giudiziaria esclusivamente previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica nei casi e con le modalità su indicate.

Il testo del comunicato ovvero la richiesta della conferenza stampa (con indicazione dell'oggetto e contenuto) sarà inviato alla segreteria del Procuratore. Sarà dato tempestivo riscontro.

In caso di urgenza si potrà contattare il Procuratore della Repubblica o chi ne fa le veci in quel momento.

6. Indicazioni operative.

Tutti i comunicati stampa e le convocazioni della conferenza stampa (del Procuratore della Repubblica e della polizia giudiziaria) saranno inseriti nell'apposita sezione della Procura della Repubblica.

Impiego della polizia giudiziaria

Cfr. *sub* Servizi di polizia giudiziaria.

Uso delle risorse tecnologiche assegnate e utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre

Particolare cura è prestata all'impiego delle risorse tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse finanziarie.

È previsto il visto sulle richieste di intercettazioni telefoniche e sulle intercettazioni urgenti.

Si controlla lo stato dei sequestri onerosi.

30.1.3. L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore

Con provvedimento del 21 settembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 116 del 2017, è stato istituito l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, composto:

- dai sette V.P.O. in servizio presso la Procura;
- da coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari *ex art.* 73 del d.l. n. 69 del 2013 conv. con l. n. 98 del 2013 (attualmente 8, oltre a quelli che il 1° ottobre inizieranno il tirocinio);
- da coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati *ex art.* 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 conv. dalla l. n. 111 del 2011. (allo stato non presenti);
- dal personale amministrativo e delle aliquote di polizia giudiziaria già assegnato alla Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Le dimensioni dell'Ufficio hanno suggerito la nomina di un Magistrato coordinatore.

Il Magistrato coordinatore:

- vigila sull'attività dei Vice Procuratori Onorari nelle materie loro delegate;
- d'intesa con il Procuratore della Repubblica, fissa le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento;
- cura tutta l'attività relativa alle deleghe per le udienze.

Le direttive concernenti il singolo procedimento sono, invece impartite ai V.P.O. dal Magistrato professionale assegnatario del fascicolo, essendo demandati al coordinatore dei V.P.O. unicamente compiti di indirizzo e di organizzazione involgenti tematiche generali dell'ufficio.

Nel caso di violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al V.P.O., con provvedimento motivato e secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 del d.lgs. n. 116 del 2017.



L'Ufficio è coordinato dal dott. Luigi Pacifici, come da decreto del 21 settembre 2017.

Le disposizioni relative ai tirocinanti *ex art. 73* (ivi comprese le modalità di dettaglio dello svolgimento dei tirocini previsti da questa Procura) sono previste da apposito documento¹³⁵.

I tirocinanti sono assegnati ai Magistrati professionali.

30.2. Il Sostituto Procuratore della Repubblica

Il Sostituto Procuratore della Repubblica è il Magistrato alla cui effettiva ed efficace funzionalità è destinata l'intera organizzazione dell'ufficio.

Ciascun Magistrato è coadiuvato da una *Segreteria* dotata di personale amministrativo per l'assistenza necessaria, come da specifici ordini di servizio.

Il personale della Segreteria cura tutti gli adempimenti di competenza dal momento in cui il fascicolo è attribuito al Magistrato ovvero già dall'atto dell'iscrizione nei casi previsti.

Ciascun Magistrato è coadiuvato da appartenenti alla polizia giudiziaria come disposto con appositi ordini di servizio.

Organizzazione del lavoro, presenza in ufficio

Come già esposto ripetutamente, in un ufficio di Procura rispondente ai compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi richiede la presenza di Magistrati, non solo professionalmente attrezzati, ma motivati, circostanza che si verifica in questa Procura.

Sul punto vanno richiamate le delibere del C.S.M., in primo luogo quelle del 26 marzo 2015 (approvate a seguito della l. n. 162/2014) e del 20 aprile 2016 (*nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del C.S.M. in tema di ferie*).

Si condivide, dunque, il contenuto delle delibere del C.S.M. per cui: “Coniugare le necessità del servizio con le esigenze dei singoli è il miglior modo per esaltare la natura prestazionale dell'attività ed assicurare la migliore resa” dell'ufficio. Il Magistrato del Pubblico Ministero, ove non sia di turno, “può svolgere la propria attività fuori dall'ufficio, salvo funzioni particolari che richiedono di provvedere quotidianamente sulle urgenze e di compiere atti che impongono la sua presenza” (delibera 20 aprile 2016).

Il Magistrato “nell'eventualità in cui non sia presente in ufficio, ha comunque un obbligo di reperibilità e di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole. La richiesta al singolo di essere presente in ufficio rappresenta un'eventualità ricorrente nei giorni feriali in cui si svolgono regolarmente tutte le attività degli uffici giudiziari” (Circolare C.S.M. 13 luglio 1984 n.6019 e risposta a quesito 2 aprile 2003, nonché delibera del 20 aprile 2016).

Per il sabato, non essendo previste normalmente a livello tabellare udienze ordinarie conseguente ad una naturale riduzione del lavoro “la presenza del magistrato in ufficio non è richiesta, salvo la garanzia di pronta reperibilità” (delibera C.S.M. 20 aprile 2016), “dovendo ritenersi che la giornata del sabato imponga la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili” (delibera C.S.M. del 26 marzo 2015)¹³⁶.

Quanto esposto si riferisce anche al Magistrato del Pubblico Ministero pur se la particolarità della funzione, che richiede costanti contatti con il personale amministrativo, con la polizia giudiziaria, con i

¹³⁵ Pubblicato sul sito della Procura nella Sezione DOCUMENTI, TIROCINI FORMATIVI: http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=413.

¹³⁶ La delibera apportava alcune modifiche alla circolare in materia di valutazione di professionalità dei Magistrati “al fine di tener conto, ai fini del parametro della diligenza ed, in particolare, con riguardo all'indicatore relativo al rispetto dei termini di redazione e deposito dei provvedimenti, del periodo feriale o di assenza giustificata maturato e goduto”. Per quanto interessa in questa sede:

4. La diligenza si desume:

- dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti, dovendo ritenersi che la giornata del sabato imponga la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili...



colleghi e con il Procuratore della Repubblica, comportano una tendenziale presenza in ufficio (anche se non di turno) nei giorni feriali, pur con particolarità del sabato in cui non sono previste tabellarmente udienze.

Dunque, si può concludere che nei giorni feriali il Sostituto Procuratore della Repubblica, non impegnato in Turni o in attività già programmate, se non presente in ufficio, deve assicurare una pronta reperibilità, anche telefonica, per le evenienze necessarie. Inoltre:

- il sabato si presume la non presenza in ufficio;
- dal lunedì al venerdì ha l'onere (oltre che ovviamente di programmare l'attività del proprio ufficio) di preavvisare:
 - 1) i propri collaboratori;
 - 2) il Procuratore della Repubblica per consentire di avere l'esatta conoscenza della situazione dell'ufficio, per programmare e valutare le eventuali esigenze organizzative.

Nei casi ora indicati opera il disposto di quanto esposto secondo cui "per gli atti urgenti di qualunque natura, qualora non possa provvedere il magistrato titolare del procedimento (ad esempio: la trasmissione di atti al Tribunale del Riesame, la formulazione di parere in materia di libertà personale), provvederà il sostituto di turno".

Deleghe: criteri e deleghe conferite

Le deleghe di qualunque natura, a partire da quelle organizzative, sono conferite di norma previo interpello e in modo tale da assicurare la equa distribuzione (tenuto conto delle inclinazioni e della specializzazione del Magistrato), oltre che le pari opportunità, per ragioni di trasparenza e di necessaria professionalità del Magistrato, nonché per consentire a tutti di acquisire (se idonei e capaci) utili elementi di valutazione per incarichi semidirettivi e direttivi, come previsto dal Testo Unico sulla Dirigenza, che prevede ripetutamente che si tiene conto delle "Deleghe organizzative ricevute dal dirigente dell'ufficio, in conformità alla normativa sull'organizzazione degli uffici giudiziari".

Le deleghe conferite allo stato sono le seguenti:

1) dott. Andrea Calice

- coordinatore del Gruppo Uno;
- responsabile di tutte le attività, anche organizzative, relative al protocollo, in precedenza citato, firmato il 29 novembre 2016, tra Procura di Tivoli, Asl Roma 5, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli *per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere*;
- *responsabile dei turni mensili di reperibilità urgente di consulenti esperti in psicologia e psichiatria anche infantile*;
- coresponsabile (col dott. Gabriele Iuzzolino) dell'attuazione del protocollo, in precedenza citato, firmato il 13 dicembre 2017, tra Procura di Tivoli e Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Coris, Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

2) dott. Gabriele Iuzzolino

- Magistrato di Riferimento per l'Informatica (MAGRIF);
- coresponsabile (col dott. Andrea Calice) dell'attuazione del protocollo, in precedenza citato firmato il 13 dicembre 2017, tra Procura di Tivoli Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Coris, Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

3) dott. Giuseppe Mimmo

- responsabile dell'Ufficio Esecuzione e dell'esecuzione penale;
- responsabile dell'esecuzione dei provvedimenti definitivi di demolizione dei manufatti abusivi;

4) dott. Filippo Guerra:

- responsabile della programmazione e organizzazione dei seguenti turni: Turno Esterno, Turno Supplenza, Turno Udienze;



- responsabile di tutte le attività connesse alla funzionalità del protocollo, in precedenza citato, firmato con i Servizi di Medicina Legale e ai rapporti con i relativi responsabili;
- 5) **dott. Antonio Altobelli:**
 - *responsabile del progetto (in fase preliminare) Daphne call - Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children, and on tackling underreporting – JUST/2015/RDAP/AG/MULT*, proposto dalla Presidente dell'Associazione Differenza Donna ONG;
- 6) **dott. Lelia Di Domenico**
 - ~~coordinatrice della Sezione Definizione Affari Semplici (DAS);~~¹³⁷
- 7) **dott.ssa Arianna Armanini**
 - responsabile della Sezione DAR;
- 8) **dott. Luigi Pacifici**
 - coordinatore dell'attività dei Vice Procuratori Onorari;
 - coordinatore dell'ufficio Giudice di Pace;
 - magistrato indicato alla Procura Generale con riferimento ai reati ambientali;
 - Commissione scarto.

Recupero delle energie lavorative

La delibera del C.S.M. del 26 marzo 2015, adottata su proposta della settima commissione, richiama nell'ultimo paragrafo, non solo il principio dell'effettività delle ferie, ma si diffonde sulle misure di attuazione pratica che “devono tener conto della diversa articolazione del lavoro del magistrato in relazione alla funzione svolta, requirente o giudicante, ed al settore di assegnazione, penale o civile”.

L'intervento si estende anche all'ulteriore tema del recupero delle energie lavorative svolte nei giorni festivi e nelle ore notturne, relativo principalmente all'attività del Pubblico Ministero di primo grado: “Particolare rigore nell'assicurare tale recupero, dovrà essere assicurato ai magistrati del Pubblico ministero impegnati nei turni notturni (es. programmazione di un giorno di recupero delle energie che non preveda l'espletamento di attività che richiedono la presenza in ufficio)”. Trattasi di disposizione che non riguarda specificamente le ferie e che, in evidente stretta continuità logica con la riduzione delle ferie, tende “a compensare” la specifica attività lavorativa svolta dal Pubblico Ministero.

È opportuno riportare la parte dispositiva in cui si prevede che “i dirigenti degli uffici giudiziari, sulla base delle indicazioni provenienti dal Consiglio superiore della magistratura, predispongano misure organizzative utili a rendere effettiva la fruizione del periodo di ferie come determinato dal Ministero della giustizia, nei seguenti sensi:

“predisporre nell'ambito dei progetti tabellari e dei documenti organizzativi degli uffici requirenti, sentiti in apposita riunione i magistrati dell'ufficio, con provvedimento immediatamente esecutivo da trasmettere al Consiglio giudiziario ed al C.S.M. e sottoposto ad approvazione in caso di osservazioni, le misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne, da fruire tenendo conto delle esigenze dell'ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato” (lettera d);

Alla luce dei provvedimenti già adottati che hanno ottenuto la valutazione favorevole del Consiglio Giudiziario e del C.S.M. (decreti del 22 aprile 2016 e del 3 giugno 2016, cui si rinvia integralmente) è sufficiente ricordare i criteri adottati in materia di recupero delle energie lavorative, secondo cui non appaiono funzionali allo svolgimento dell'attività del Magistrato e, specificamente, del Pubblico Ministero di primo grado, eccessive rigidità sulla modalità di recupero, potendo solo individuarsi alcune linee guida per cui:

¹³⁷ Soppresso con decreto n. 17/2022



- non appare opportuna, di norma, l'assenza all'ufficio subito dopo l'espletamento del Turno settimanale in considerazione delle incombenze derivanti dalla cessazione dello stesso e dalle attività urgenti da proseguire per un tempo non programmabile preventivamente;
- non vi sono univoche ragioni per imporre il recupero immediatamente dopo l'espletamento delle incombenze derivanti dal Turno in quanto la previa e concordata programmazione può consentire di meglio salvaguardare le esigenze di servizio;
- non vi sono univoche ragioni per escludere in via di principio recuperi continuativi anche di più di un giorno consentendo tale modalità spesso la migliore garanzia di maggiore salvaguardia delle esigenze di servizio.

Pertanto, il Magistrato di Turno Esterno (di durata settimanale, dunque comprendente sempre la domenica e gli eventuali festivi infrasettimanali, oltre che le notti) recupera le energie lavorative prestate con l'assenza dall'ufficio per un giorno ovvero, nel caso di Turno comprendente plurimi festività, con un numero corrispondente di giorni di assenza. Per esigenze di carattere organizzativo l'assenza (ovvero le assenze) saranno concordate col Procuratore con modalità analoghe a quelle relative ai giorni di congedo ordinario. La Segreteria del Procuratore annoterà in apposito registro (separatamente dal computo per il congedo ordinario) il/i giorno/i maturato/i di "recupero" e il successivo recupero/i richiesto/i dal Magistrato autorizzato/i dal procuratore.

Ferie

Quanto alle ferie dei Magistrati, deve provvedersi, ripercorrendo i decreti adottati nel 2016 e 2017, in osservanza delle condivisibili delibere del 26 marzo 2015 del C.S.M. e della circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie del 22.4.2011 (come modificata dalla delibera citata del 26 marzo 2015), nonché della delibera del 20 aprile 2016 (*nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del C.S.M. in tema di ferie*).

La delibera del C.S.M. del 20 aprile 2016 al par. 5 afferma l'effettività del periodo feriale con congruo periodo di distacco e di rientro: *"...Il periodo di ferie deve essere del tutto effettivo ed assicurare il pieno recupero delle energie psico - fisiche. A tal fine va assicurato sia per gli uffici giudicanti, sia per quelli requirenti, un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (cd. periodo di distacco, già periodo cuscinetto) ed un periodo analogo di rientro, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo di rientro, già periodo cuscinetto). Deve ribadirsi che la congruità va commisurata alle funzioni esercitate dal singolo magistrato e deve comunque assicurare il godimento effettivo delle ferie. Va qui richiamato quanto già affermato con la Delibera del CSM 27 marzo 2015 n. 6262, lett. b) e c), che per comodità si riportano a seguire: "...c) disporre che i dirigenti degli uffici dovranno prevedere una tabella feriale conseguentemente più estesa in ragione delle determinazioni assunte per effetto di quanto indicato nella lettera precedente. I dirigenti dovranno in tale periodo scadenzare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, in maniera tale da garantire l'effettività del godimento delle ferie anche per i magistrati che esercitano funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procure, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.)"*

Il principio, pienamente condivisibile, costituisce applicazione di un principio generale fissato in materia di godimento delle ferie dallo stesso C.S.M. nella citata circolare *"Principi di autorganizzazione, di flessibilità e di programmazione. I principi cui deve attenersi la richiesta e la gestione del periodo feriale sono quelli della autorganizzazione, della flessibilità e della programmazione, onde consentire al magistrato di prendere ferie nel periodo da lui desiderato, senza causare disservizi. Coniugare le necessità del servizio con le esigenze dei singoli è il miglior modo per esaltare la natura prestazionale dell'attività ed assicurare la migliore resa"*. Principio che il dirigente dell'ufficio ha il dovere di attuare.

Volendo sintetizzare i principi espressi dall'organo di autogoverno si individuano le seguenti indicazioni (vincolanti):

- con riferimento al c.d. periodo feriale e allo svolgimento delle ferie da parte dei Magistrati, occorre prioritariamente assicurare la funzionalità e rispondenza del servizio dell'ufficio (giudicante e requirente) al fine di garantire i compiti costituzionalmente attribuiti allo stesso ufficio;



- la funzionalità del servizio va assicurata in relazione alla natura dei compiti attribuiti in un'ottica non burocratica, ma di effettività, perché attribuiti dalla Costituzione (e dalle norme dei codici di rito e dalle norme ordinamentali);
- le esigenze dell'ufficio vanno coniugate con quelle dei Magistrati che vi appartengono trattandosi della migliore modalità per assicurare la partecipazione di tutti alle funzioni costituzionalmente attribuite;
- la natura della funzione svolta dal Magistrato, requirente e giudicante, presenta evidenti specificità che impongono modalità di programmazione e di fruizione delle ferie dirette a salvaguardare le esigenze di servizio, senza penalizzare eccessivamente il Magistrato;
- le concrete modalità di fruizione delle ferie non possono non tenere conto della specificità della funzione svolta e dell'ufficio interessato - requirente o giudicante -, delle sue dimensioni e delle specificità locali. È evidente che le problematiche variano considerevolmente con riferimento alle caratteristiche ora indicate, oltre che di altre non enucleabili in via generale (cfr. oltre);
- quanto al sabato, la natura non festiva richiede che il Magistrato sia messo in congedo qualora lo stesso sia in ferie il venerdì precedente ed il lunedì successivo, ovvero per periodi ancora più lunghi, precedenti e successivi. Fa eccezione, e dunque non occorre che il Magistrato sia messo in congedo, l'eventualità in cui, nel sabato intermedio, lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio. Il Magistrato non sarà posto in congedo qualora sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo;
Si rinvia, nel dettaglio, alla delibera del C.S.M. del 20 aprile 2016.

Alla luce di quanto esposto si dispone, come ricordato conformemente al progetto organizzativo previgente:

- il godimento delle ferie (congedo ordinario 30+2 giorni), così come dei 4 giorni delle c.d. festività soppresse (ed eventuale recupero del c.d. giorno del Santo patrono) “deve essere effettivo”. L'effettività è garantita da quanto previsto oltre;
- la domanda di ferie deve essere presentata, di norma, nell'ambito della procedura per la predisposizione delle tabelle feriali e le ferie concesse potranno essere modificate o revocate solo per urgenze o eventi imprevedibili. Negli altri periodi, sempre salvo urgenze o eventi imprevedibili, la domanda di ferie dovrà essere presentata almeno due settimane prima del godimento.
- al fine di assicurare quanto previsto dalla lettera a), le ferie da godere nel c.d. “periodo feriale” saranno organizzate, tenuto conto delle determinazioni del Tribunale e delle esigenze rappresentate dai Sostituti (anche con riferimento alla necessità di redigere o depositare provvedimenti caratterizzati da urgenza), in modo tale da assicurare che sia in servizio almeno un Magistrato. Il “piano feriale” sarà predisposto con congruo anticipo e, comunque, nei limiti temporali fissati dal C.S.M., tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dai Magistrati;
- nei casi in cui il Magistrato in ferie debba personalmente compiere atti o attività, inclusa la redazione o il deposito di provvedimenti caratterizzati da urgenza, potrà richiedere di essere richiamato in servizio. La richiesta deve essere formulata con almeno sette giorni di anticipo, se possibile. Il Procuratore disporrà il richiamo in servizio del Magistrato per il giorno o i giorni ritenuti strettamente necessari. I provvedimenti, di accoglimento o di diniego, saranno motivati valutando l'indispensabilità del rientro, contemperando l'efficienza del servizio con l'effettività del godimento delle ferie;
- le ferie da usufruire fuori del periodo estivo saranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio;
- le ferie non godute nel periodo feriale dovranno esserlo entro il primo semestre dell'anno successivo, ovvero, quando ciò non sia possibile, per imprescindibili esigenze di servizio, non appena tali esigenze siano cessate (tendenzialmente non oltre il dicembre dell'anno successivo). In ogni caso non è consentita alcuna “estinzione” del diritto alle ferie non godute (cfr. anche delibera C.S.M. 22.4.2011, modificata con delibera 25.5.2015);
- le ferie possono essere richieste (e concesse) per parte dei giorni della settimana, anche non comprendendo il sabato; nei periodi continuativi di ferie (superiori alla settimana) che comprendano il sabato la richiesta potrà essere accolta, di norma, se computato anche tale giorno;



- il Magistrato può proporre osservazioni nei confronti dei provvedimenti in materia di ferie al Consiglio Giudiziario nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Con specifico riferimento all'effettività delle ferie la delibera del C.S.M. del 20 aprile 2016 al par. 5 afferma l'effettività del periodo feriale con congruo periodo di distacco e di rientro: "... *Il periodo di ferie deve essere del tutto effettivo ed assicurare il pieno recupero delle energie psico - fisiche. A tal fine va assicurato sia per gli uffici giudicanti, sia per quelli requirenti, un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (cd. periodo di distacco, già periodo cuscinetto) ed un periodo analogo di rientro, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo di rientro, già periodo cuscinetto). Deve ribadirsi che la congruità va commisurata alle funzioni esercitate dal singolo magistrato e deve comunque assicurare il godimento effettivo delle ferie. Va qui richiamato quanto già affermato con la Delibera del CSM 27 marzo 2015 n. 6262, lett. b) e c), che per comodità si riportano a seguire: "...c) disporre che i dirigenti degli uffici dovranno prevedere una tabella feriale conseguentemente più estesa in ragione delle determinazioni assunte per effetto di quanto indicato nella lettera precedente. I dirigenti dovranno in tale periodo scadenzare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, in maniera tale da garantire l'effettività del godimento delle ferie anche per i magistrati che esercitano funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procure, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.)"*.

Si osserva che le specifiche modalità per assicurare al Magistrato del Pubblico Ministero l'effettività delle ferie vanno adattate alla dimensione dell'ufficio e, necessariamente, alla programmazione del Tribunale. In particolare, è evidente che per rendere effettivo il periodo feriale è necessario tenere conto di una pluralità di elementi non agevolmente enucleabili in linea generale proprio per la natura e la funzione del ruolo del Pubblico Ministero; si pensi:

- alla opportunità-necessità per l'ufficio di fare fruire le ferie ai Magistrati anche in periodi diversi da quello feriale in considerazione delle minori attività presenti in quest'ultimo periodo;
- alla necessità, particolarmente ricorrente in un ufficio di medie dimensioni quale quello di Tivoli, di fissare udienze da parte del Giudice anche in momenti assai prossimi a quello feriale o immediatamente successivo, in ragione di specifiche esigenze di servizio legate al rispetto, ad esempio, dei termini di efficacia delle misure cautelari. Fissazioni che non di rado avvengono dopo l'individuazione del periodo feriale, perciò non programmabili all'atto della approvazione delle "tabelle feriali";
- alla necessità da parte del Magistrato del Pubblico Ministero di studiare preliminarmente le udienze (dibattimentali e preliminari) fissate anche nei citati periodi assai prossimi al periodo feriale o ai periodi in cui sono state già concesse ferie;
- alla necessità di curare adempimenti successivi alle udienze tenute nel periodo immediatamente precedente quello feriale;
- alla difficoltà di assicurare turni di presenza dei V.P.O. per le udienze direttissime, evenienza verificatasi nel passato;
- alle necessità derivanti da misure cautelari in atto, semmai adottate nell'imminenza (o durante il periodo feriale) che rendono opportuno lo studio da parte del Magistrato designato ovvero del medesimo gruppo di lavoro per la delicatezza della vicenda;
- alle necessità derivanti da attività investigative indifferibili e non programmabili;
- ecc.

A quanto esposto si aggiunge il dato, evidentemente non programmabile né prevedibile per l'ufficio di Procura, di attività che insorgono solo successivamente alla predisposizione del periodo feriale (e alla programmazione delle ferie), precedente anche di tre mesi all'effettiva fruizione.

In definitiva, il ruolo del PM, in particolare in un ufficio con un numero limitato di Sostituti Procuratori, come la Procura della Repubblica di Tivoli (11 in organico, 8 presenti), rende concreto il rischio che le ferie concesse, non di rado suddivise in due periodi per esclusive esigenze di servizio connesse ad assicurare l'espletamento dei Turni di servizio feriali, non siano effettive per le più svariate



ragioni. Né una soluzione può individuarsi nella revoca delle ferie concesse, evenienza eccezionale, che si riflette sulla programmazione dell'ufficio oltre che sull'organizzazione del Magistrato interessato.

Per tentare di rendere effettivo il periodo feriale dei Magistrati di questo ufficio (come detto, talvolta con ferie suddivise in due periodi per esigenze di servizio) è necessario adottare un'adeguata previa pianificazione che consenta, tendenzialmente, di fare fronte alle diverse esigenze d'ufficio rappresentate, consentendo al Magistrato un'opportuna programmazione.

In altre parole, in attuazione del principio fondamentale indicato dal C.S.M. nella citata delibera (*autorganizzazione, della flessibilità e della programmazione, onde consentire al magistrato di prendere ferie nel periodo da lui desiderato, senza causare disservizi. Coniugare le necessità del servizio con le esigenze dei singoli è il miglior modo per esaltare la natura prestazionale dell'attività ed assicurare la migliore resa*), appare indispensabile prevedere un congruo periodo cuscinetto che, in relazione alle specifiche evenienze e organizzazione degli uffici giudicante e requirente, consenta al Magistrato di evitare (come non di rado accade) di lavorare durante le ferie. Tale periodo cuscinetto, per la particolarità dell'ufficio requirente e lo stretto collegamento con l'ufficio giudicante, presenta molteplici variabili derivanti anche da esigenze sopravvenute e non può, perciò, che essere fissato in linea generale, salva la verifica della sua idoneità da parte del Dirigente dell'ufficio.

Si ritiene, pertanto, che per dare piena attuazione alla delibera citata del C.S.M. per cui *Il periodo di ferie deve essere del tutto effettivo ed assicurare il pieno recupero delle energie psico - fisiche e garantire l'effettività delle ferie ai Sostituti Procuratori di questo ufficio, debba essere concretamente assicurato un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (cd. periodo di distacco, già periodo *cuscinetto*) ed un periodo analogo di rientro, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo di rientro, già periodo *cuscinetto*)*. La congruità di tali periodi viene commisurata alle funzioni esercitate dal singolo magistrato e tale da assicurare il godimento effettivo delle ferie.

In concreto, va previsto che immediatamente prima della decorrenza delle ferie e immediatamente dopo il termine delle ferie concesse (e se suddivise in periodi, tendenzialmente, ma non esclusivamente, per il più lungo periodo), per un periodo individuato in tre giorni il Magistrato completi le attività in corso (prima dell'inizio delle ferie) o predisponga quelle da avviare (all'atto del rientro). Nei giorni indicati il Magistrato non svolgerà Turni di servizio (ivi comprese le udienze) e sarà sostituito dal PM di Turno per le attività urgenti. Il Magistrato comunicherà, in ogni caso, al Procuratore della Repubblica i giorni in questione al fine di consentire di richiedere la presenza in ufficio per esigenze sopravvenute.

In conclusione, i prospetti delle tabelle feriali saranno redatti:

- prevedendo turni tali da consentire il disbrigo degli affari da trattare nel periodo feriale da parte, prioritariamente, del PM di Turno Esterno e, se necessario, anche del PM di Turno di supplenza, nonché con la collaborazione dei Vice Procuratori Onorari (con un apposito turno diretto a garantire lo svolgimento delle udienze di convalida e contestuale direttissima che sarà successivamente redatto);
- prevedendo che il PM di Turno Esterno sia tenuto a svolgere tutte le attività urgenti e non differibili di competenza degli altri Magistrati dell'ufficio in ferie (ovvero nel c.d. periodo cuscinetto), se necessario con l'ausilio del PM di Turno Supplenza;
- garantendo l'effettività del godimento delle ferie prevedendo la presenza, nel periodo feriale (e cuscinetto), di Magistrati di Turno (Esterno e Supplenza) in numero tale da consentire il disbrigo degli affari. Il Sostituto Procuratore immediatamente prima della decorrenza delle ferie e immediatamente dopo il termine delle ferie concesse (e se suddivise in periodi, tendenzialmente, ma non esclusivamente, per il più lungo periodo), per un periodo individuato in tre giorni, provvederà, rispettivamente, a completare le attività in corso (prima dell'inizio delle ferie) e a predisporrà quelle da avviare (all'atto del rientro). Nei giorni indicati il Magistrato non svolgerà Turni di servizio (ivi comprese le udienze) e sarà sostituito dal PM di Turno per le attività urgenti. Il Magistrato comunicherà, in ogni caso, al Procuratore della Repubblica i giorni in questione al fine di consentire di richiedere la presenza in ufficio per esigenze sopravvenute.



Sul punto, va precisato che il CSM ha ribadito (delibera del CSM del 22 maggio 2019 *Rideterminazione urgente del cd periodo cuscinetto e modifica della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019*) la precipua finalità di assicurare l'**effettività delle ferie**, garantendo al magistrato il tempo necessario per il disbrigo degli affari prima e dopo le ferie, in modo tale da non impegnare un tempo durante le ferie. **Tale finalità deve essere l'obiettivo dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici.** Pur se non può ignorarsi che l'attività del PM è connotata da specificità che ne comportano il coinvolgimento anche telefonico durante le ferie per esigenze che vengono rappresentate dal personale della sua segreteria ovvero dal PM di turno. Tale specificità non può essere annullata, pena il venir meno del lavoro del PM. Peraltro, i magistrati di questo Ufficio hanno costantemente dimostrato tutta una particolare diligenza e abnegazione offrendo la collaborazione richiesta anche durante le ferie, il Procuratore della Repubblica verificherà costantemente che le disposizioni consentano l'effettiva fruizione delle ferie da parte dei magistrati, intervenendo altrimenti con provvedimenti specifici diretti ad assicurare il diritto alle ferie.

Pari opportunità, tutela della genitorialità, esigenze familiari, salute, doveri di assistenza.
Benessere dei Magistrati. Esigenze particolari

Va data piena e concreta attuazione, in osservanza all'art. 24 della Circolare, agli articoli della circolare sulle tabelle relativi alla tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza, ai Magistrati in maternità o che provvedono alla cura dei figli minori, alla tutela della genitorialità e della malattia, divieto di assegnazione degli affari nel periodo di congedo, benessere organizzativo tutela della genitorialità e della salute.

Si condividono i diversi documenti approvati in materia dagli organi centrale e locale di autogoverno, a partire dalla delibera del 9 aprile 2008, con cui sono stati istituiti i Comitati pari opportunità affinché "nel funzionamento degli uffici, si sviluppi una cultura organizzativa in un'ottica di genere" anche attraverso "buone prassi".

È stato previsto, e viene già attuato, come specifico compito del Procuratore quello di curare il perseguimento delle pari opportunità e di vigilare sul rispetto di tale obiettivo anche con riferimento al personale amministrativo e della polizia giudiziaria, oltre che, ovviamente, dei Magistrati onorari.

Si provvederà secondo quanto previsto dalle delibere consiliari.

- saranno preventivamente sentiti i Magistrati interessati;
- saranno adottate misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro con le esigenze previste (ad es. esenzione dai Turni Esterni, dai turni per gli affari urgenti ovvero per le udienze di convalida e per le udienze dibattimentali, organizzazione delle udienze in orari compatibili con la condizione del Magistrato etc.).

Come già esposto ripetutamente in precedenza è compito del Procuratore operare, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche:

- per mantenere il benessere fisico e psicologico dei Magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale;
- riconoscere e valorizzare le competenze e gli apporti dei Magistrati all'organizzazione;
- coinvolgere i Magistrati nelle scelte organizzative dell'ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa oltre che nella direzione della polizia giudiziaria;
- mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, risolvendo la presenza di situazioni conflittuali.

Qualora ricorrano, comunque, **esigenze particolari** il Magistrato potrà rappresentarle al Procuratore della Repubblica che, sentito l'altro Sostituto, potrà adottare i più opportuni provvedimenti tali da salvaguardare, comunque, le esigenze di servizio.



30.3. I Vice Procuratori Onorari. L'ufficio Giudice di Pace

L'organizzazione relativa ai Vice Procuratori Onorari è contenuta nel decreto del 21 settembre 2017 che si riporta integralmente con gli opportuni coordinamenti (pertanto è abrogata la parte dispositiva del decreto citato).

30.3.1 Inserimento dei V.P.O. nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore

I V.P.O. sono inseriti nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Le dimensioni dell'ufficio suggeriscono la nomina di un Magistrato coordinatore, individuato, come sopra indicato, nel dott. Luigi Pacifici¹³⁸.

¹³⁸ Come precisato con nota allegata al decreto n. 17/2022, l'incarico deve ritenersi di durata biennale (dall'adozione del progetto organizzativo), e si è risposto alle osservazioni del CSM nel seguente modo:

Conformemente a quanto emerso dalla riunione dell'Ufficio si offrono le seguenti precisazioni sotto il profilo sostanziale:

- *le funzioni al dott. Pacifici sono state assegnate dopo regolare interpello, senza che siano state avanzate richieste da altri Magistrati;*
- *le funzioni sono state svolte in modo ottimale dal dott. Pacifici, garantendo in particolare la copertura delle udienze monocratiche, circostanza non agevole per la carenza dell'organico dei VPO, attraverso una costante opera di convincimento;*
- *il Procuratore della Repubblica conserva le funzioni di direzione generale come indicato nel progetto organizzativo.*

Sotto il profilo formale si richiamano le Linee Guida di questa Procura, adottate il 21 settembre 2017, inviate anche al CSM:

“3. Istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica

Sul modello dell'ufficio per il processo, di cui all'art. 50 del d.l. n. 90 del 2014, e secondo quanto previsto dallo specifico criterio di delega dettato dall'art. 2 c. 2 della legge n. 57 del 2016, in ogni Procura della Repubblica, è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore, che si avvale dei VPO, del personale di segreteria, di coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 ovvero la formazione professionale dei laureati ex art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 (artt. 2 e 15 d.lgs. n. 116/2017).

La disposizione, come ricordato, è entrata in vigore immediatamente.

Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei vice procuratori onorari è affidata al Procuratore della Repubblica, il quale può avvalersi della collaborazione di uno o più magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie loro delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento.

Al fine di garantire la migliore distribuzione dei compiti e del lavoro giudiziario, secondo criteri certi ed oggettivi, è demandata al Ministero della Giustizia la predisposizione di adeguati programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari ai VPO abbia luogo secondo criteri di trasparenza e automaticità, così come previsto in generale per le assegnazioni al Pubblico Ministero dalle risoluzioni consiliari del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009.

L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa ha luogo con provvedimento del Procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.”

Le linee guida sono state emesse in puntuale applicazione di norma di rango legislativo, il d.lgs. n. 116/2017 che, all'art. 15 “Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica”, al comma 2 prevede: “2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette”.

Infatti, nel progetto organizzativo si legge:

“30.1.3. L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore

Con provvedimento del 21 settembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 116 del 2017, è stato istituito l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, composto:

- *dai sette V.P.O. in servizio presso la Procura;*
- *da coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 conv. con l. n. 98 del 2013 (attualmente 8, oltre a quelli che il 1° ottobre inizieranno il tirocinio);*
- *da coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati ex art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 conv. dalla l. n. 111 del 2011. (allo stato non presenti);*



Il Magistrato coordinatore:

- vigila sull'attività dei Vice Procuratori Onorari nelle materie loro delegate;
- d'intesa con il Procuratore della Repubblica, fissa le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento;
- cura tutta l'attività relativa alle deleghe per le udienze.

Le direttive concernenti il singolo procedimento verranno invece impartite ai V.P.O. dal Magistrato professionale assegnatario del fascicolo, essendo demandati al coordinatore dei V.P.O. unicamente compiti di indirizzo e di organizzazione involgenti tematiche generali dell'ufficio.

Nel caso di violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al V.P.O., con provvedimento motivato e secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 del d.lgs. n. 116 del 2017.

30.3.2. Criteri generali per la collaborazione dei V.P.O. (priorità)

Il numero limitato di V.P.O. in servizio e il loro concomitante impegno professionale comporta che debbano essere individuati dei criteri di utilizzo delle attività degli stessi funzionali all'attività della Procura.

In primo luogo, la collaborazione dei V.P.O. dovrà essere richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell'attività autonoma di cui all'art. 3 d.lgs. n. 116/2017.

La necessità di consentire ai PM togati lo svolgimento dei gravosi compiti in materia di attività d'indagine e delle udienze dibattimentali collegiali e G.U.P. impone il massimo utilizzo dei V.P.O., adottando criteri di flessibilità che consentano loro di conciliare il concomitante impegno professionale, così consentendo una maggiore disponibilità.

Ciò premesso i V.P.O. dovranno assicurare le seguenti attività, in ordine di priorità:

- le udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico;
- successivamente l'attività dell'ufficio del Giudice di Pace;
- solo in via residuale la collaborazione per le ulteriori attività consentite.

- *dal personale amministrativo e delle aliquote di polizia giudiziaria già assegnato alla Segreteria del Procuratore della Repubblica. Le dimensioni dell'Ufficio hanno suggerito la nomina di un Magistrato coordinatore.*

Il Magistrato coordinatore:

- *vigila sull'attività dei Vice Procuratori Onorari nelle materie loro delegate;*
- *d'intesa con il Procuratore della Repubblica, fissa le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento;*
- *cura tutta l'attività relativa alle deleghe per le udienze.*

Le direttive concernenti il singolo procedimento sono, invece impartite ai V.P.O. dal Magistrato professionale assegnatario del fascicolo, essendo demandati al coordinatore dei V.P.O. unicamente compiti di indirizzo e di organizzazione involgenti tematiche generali dell'ufficio.

Nel caso di violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al V.P.O., con provvedimento motivato e secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 del d.lgs. n. 116 del 2017.

L'Ufficio è coordinato dal dott. Luigi Pacifici, come da decreto del 21 settembre 2017.

Le disposizioni relative ai tirocinanti ex art. 73 (ivi comprese le modalità di dettaglio dello svolgimento dei tirocini previsti da questa Procura) sono previste da appositi documenti.

I tirocinanti sono assegnati ai Magistrati professionali.”.

Disposizioni di dettaglio sono previste al par. 30.3.3. Ufficio Giudice di Pace della Procura della Repubblica di Tivoli.

Conclusioni.

Si ritiene che ricorrano i presupposti formali e sostanziali per confermare il coordinamento in esame.

Ci si interroga sulla necessità di prevedere un termine biennale, trattandosi di incarico previsto da apposita norma di rango legislativo che nulla stabilisce.

Allo stato si ritiene di indicarlo.

Pertanto, nel progetto organizzativo vigente, laddove si attribuiscono le funzioni di coordinamento in esame al dott. Pacifici devono intendersi di durata biennale.

Versione aggiornata all'11 dicembre 2023.



30.3.3. Ufficio Giudice di Pace della Procura della Repubblica di Tivoli

A) Delega dei procedimenti

Quanto allo svolgimento delle funzioni indicate dagli artt. 15, 17 e 25 del d.lgs. n. 274 del 2000, questa Procura, con provvedimento del 12 luglio 2016¹³⁹, ha proceduto ad ampliare le funzioni attribuite ai V.P.O., prevedendo le deleghe agli stessi anche con riguardo alle attività indicate dagli artt. 15, 17 e 25 del d.lgs. n. 274 del 2000. Nella fase di prima sperimentazione dell'ufficio, la direttiva citata prevedeva, in ogni caso, l'assegnazione del fascicolo al Magistrato professionale di Turno e la necessità del visto di quest'ultimo sugli atti definitori ivi dettagliatamente indicati.

L'esame dell'andamento dell'ufficio, nei primi mesi di operatività dei nuovi criteri organizzativi, ha consentito di riscontrare un progressivo affinamento del lavoro svolto dai V.P.O., rivelando la piena autonomia nella trattazione dei procedimenti. Si ritiene, quindi, opportuno modificare le precedenti disposizioni, stabilendo che i fascicoli vengano delegati direttamente ai V.P.O., i quali potranno compiere tutti gli atti tipici previsti, senza necessità del visto del Magistrato professionale. Questa scelta, peraltro, appare perfettamente in linea con quanto previsto dall'art. 1 c. 4 del d.lgs. n. 116 del 2017, secondo il quale: *“il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposte dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio”*.

Dunque, questo Procuratore ritiene di delegare ai V.P.O. tutti gli atti dei singoli procedimenti.

Pertanto, al momento della ricezione delle notizie di reato, il PM di Turno Esterno, ove ravvisi la competenza del Giudice di Pace, disporrà l'iscrizione con delega del fascicolo ai V.P.O. in servizio (che hanno dato la disponibilità per questi compiti), secondo criteri automatici consentiti dal SICP.

Ove il fascicolo rivesta eccezionale delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), il PM di Turno Esterno inserirà, nel provvedimento di iscrizione, **l'obbligo per il V.P.O. di riferire** al Magistrato coordinatore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica. Il Magistrato coordinatore, ove necessario, si relazionerà direttamente con il Procuratore della Repubblica circa le direttive da impartire al V.P.O., informando il Procuratore in merito a quanto possa essere utile per la gestione dei rapporti con la stampa (competenza esclusiva del Magistrato che svolge funzioni requirenti direttive).

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al V.P.O. di riferire al coordinatore in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.

Per la gestione dei procedimenti ordinari, privi dell'obbligo di riferire, i V.P.O. si atterranno alle direttive stabilite dal coordinatore (anche d'intesa con il Procuratore della Repubblica), sia per quanto riguarda le tematiche di carattere generale, sia con riferimento a quelle involgenti il singolo fascicolo, non essendovi, nella materia assegnata al Giudice di Pace, un Magistrato professionale assegnatario del procedimento.

È opportuno, inoltre, il **visto** del Magistrato coordinatore sui decreti di perquisizione e sui decreti di nomina dei CT.

È opportuno prevedere, comunque, che il PM di Turno Esterno possa, in casi particolarmente rilevanti, trasmettere la notizia di reato al Procuratore della Repubblica per la valutazione sull'assegnazione a un PM togato secondo gli ordinari criteri previsti dal progetto organizzativo.

B) Assegnazione dei procedimenti

Ba) Disposizioni generali e procedimento di assegnazione

Nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, ai Vice Procuratori Onorari sono conferite deleghe, oltre che in relazione alle singole udienze (su cui nulla è innovato), anche con riferimento ai procedimenti penali, al fine di consentire di svolgere i compiti indicati dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274 del 2000, così come previsto dall'art. 17 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 116/2017:

¹³⁹ Pubblicato nel sito della Procura nella Sezione DOCUMENTI, VICE PROCURATORI ONORARI.



- il personale addetto all'ufficio Primi Atti procederà agli adempimenti previsti dal provvedimento del 27 settembre 2016 *Riorganizzazione dell'ufficio Primi Atti* utilizzando la scheda di iscrizione allegata al presente provvedimento, che sostituisce la precedente allegata al citato provvedimento. La nuova scheda prevede, rispetto alla precedente, la *delega del procedimento ex art. 17 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 116/2016 al Vice Procuratore Ordinario individuato secondo i criteri automatici prefissati?* (cfr. *sub*). In sostanza è stato modificato solo il riferimento normativo. Allo stesso modo si sostituisce il frontespizio del modulo All. 3 (modulo standard trasmissione C.N.R. Anonimi FNCR) allegato alla direttiva alla polizia giudiziaria n. 1/2016 del 16 settembre 2016 avente ad oggetto "...a) *redazione e invio delle Comunicazione Notizie di Reato nonché trasmissione di anonimi e notizie non costituenti reato...*";
- il PM Turno Esterno procederà agli adempimenti previsti dal citato provvedimento del 27 settembre 2016. Controllata ed eventualmente integrata o modificata la nota di iscrizione, la restituirà – firmata – al personale dell'ufficio centralizzato iscrizioni.
Ove il fascicolo rivesta eccezionale delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), inserirà, nel provvedimento di iscrizione, l'obbligo per il V.P.O. di riferire al Magistrato coordinatore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica. Giudice di Pace. In casi di particolare ed eccezionale rilevanza, trasmetterà la notizia di reato al Procuratore della Repubblica per la valutazione sull'assegnazione del procedimento a un PM togato sulla base dei criteri previsti dal progetto organizzativo;
- il personale dell'ufficio iscrizioni centralizzate provvederà agli adempimenti conseguenti:
 - iscrizione del procedimento ai modelli 21-*bis* o 44, con assegnazione al V.P.O. sulla base dei criteri automatici;
 - trasmissione del fascicolo all'ufficio Giudice di Pace per la messa a disposizione dei fascicoli ai V.P.O. delegati;

Bb) Criteri (automatici e predeterminati) di assegnazione

Nel corso della riunione con i V.P.O. non sono state offerte ulteriori disponibilità oltre a quelle già manifestate all'atto dell'adozione del provvedimento del 12 luglio 2016.

Pertanto, come attualmente previsto, le deleghe saranno conferite alle dott.sse:

- 1) Amendola Serafina Denise;
- 2) Babini Silvia;
- 3) Di Nicola Maria Paola;
- 4) Padula Simona;
- 5) Trovato Lucia.

Eventuali disponibilità che dovessero pervenire in seguito saranno accolte compatibilmente con la funzionalità del servizio già in atto.

Le deleghe saranno conferite in misura automatica e predeterminata, oltre che trasparente e paritaria, sulla base di criteri automatici attraverso il SICP.

Bc) Ipotesi particolari di assegnazione (trasferimento al mod 21, restituzione atti dal dibattimento)

Nel caso in cui non sia necessario procedere a nuova assegnazione del fascicolo, ma sia indispensabile emettere provvedimenti o decidere su istanze relative a procedimenti penali già definiti, di competenza del Giudice di Pace e precedentemente assegnati ai PM, il V.P.O. competente verrà individuato secondo i criteri numerici già adottati nella disposizione n. prot. 1068/2016 del 12 Luglio 2016, precisamente: ultimo numero del Registro Generale:

- 1 e 2, dott.ssa Amendola Serafina Denise,
- 3 e 4 dott.ssa Babini Silvia,
- 5 e 6 dott.ssa Di Nicola Maria Paola,
- 7 e 8 dott.ssa Padula Simona,
- 9 e 10 dott.ssa Trovato Lucia.



Qualora i V.P.O. assegnatari di un fascicolo ritengano che i fatti accertati siano di competenza del Tribunale Monocratico “Materia D.A.S.”, appronteranno, unitamente al modello di passaggio di registro, la minuta del provvedimento definitorio del procedimento. Al momento del passaggio di registro da mod. 21-*bis* “Materia Giudice di Pace” a mod. 21 “Materia D.A.S.”, la Segreteria del Giudice di Pace curerà l’assegnazione del fascicolo in ordine alfabetico ai PM in servizio presso questa Procura, al fine di assicurare un’omogenea distribuzione dei carichi di lavoro. A tal fine sarà tenuto un registro di comodo.

C) Trattazione dei procedimenti

Disposizioni di carattere generale

Il V.P.O. delegato adotterà tutti gli atti propedeutici e necessari per l’adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274/2000. A titolo esemplificativo:

- delega per l’esatta identificazione dell’indagato/i e/o della persona/e offesa/e;
- delega per elezione domicilio dell’indagato/i;
- deleghe alla polizia giudiziaria, se assolutamente indispensabili, per le determinazioni da assumere;
- modifiche o integrazioni delle iscrizioni (modifica del titolo del reato, iscrizione di nuovi reati e/o indagati o parti offese);
- provvedimenti di riunioni o separazioni, che seguiranno le prescrizioni dei vigenti criteri organizzativi. In particolare, nel caso di riunione, il V.P.O. delegato per il procedimento più recente lo invierà al V.P.O. delegato per il procedimento iscritto precedentemente; quest’ultimo, se condividerà la proposta, adotterà il provvedimento di riunione (in caso contrario lo restituirà). Per ogni eventuale contrasto competente a decidere è il Magistrato coordinatore;
- iscrizione al mod. 21-*bis* del procedimento iscritto al mod. 44;
- iscrizione di reati di competenza del Giudice monocratico, con conseguente “passaggio” nel registro mod. 21 (e assegnazione al PM sulla base dei criteri automatici previsti). Naturalmente il PM togato che riceve il fascicolo potrà restituirlo con reiscrizione al mod. 21-*bis* che vincola il V.P.O.;
- redazione e sottoscrizione dei provvedimenti conclusivi: richiesta di archiviazione; predisposizione del decreto che dispone il giudizio, compilato in ogni parte secondo le ordinarie modalità e adempimenti esecutivi (richiesta data, lista testi, sottoscrizioni, ecc.); successiva firma del decreto una volta ottenuta la data di udienza.

Riferire imposto dal PM Turno Esterno

Il V.P.O. ha l’obbligo di riferire nei casi in cui il PM TE lo abbia indicato nella scheda di iscrizione. Pertanto, il V.P.O. avrà cura di verificare la scheda all’atto del primo esame del fascicolo.

L’obbligo consiste nel di riferire al Magistrato coordinatore dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica. Il Magistrato coordinatore, ove necessario, si relazionerà direttamente con il Procuratore della Repubblica circa le direttive da impartire al V.P.O., informando il Procuratore in merito a quanto possa essere utile per la gestione dei rapporti con la stampa (competenza esclusiva del Magistrato che svolge funzioni requirenti direttive).

Riferire cui è comunque tenuto il V.P.O.

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al V.P.O. di riferire al coordinatore in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.

Direttive stabilite dal Magistrato coordinatore

Per la gestione dei procedimenti ordinari, privi dell’obbligo di riferire, i V.P.O. si atterranno alle direttive stabilite dal coordinatore (anche d’intesa con il Procuratore della Repubblica), sia per quanto riguarda le tematiche di carattere generale, sia con riferimento a quelle involgenti il singolo fascicolo, non essendovi, nella materia assegnata al Giudice di Pace, un Magistrato professionale assegnatario del procedimento.



Per ragioni di uniformità la nuova disciplina si applicherà anche ai procedimenti pendenti, fissando il termine per l'efficacia al 1° di ottobre per consentire i necessari adempimenti di carattere amministrativo.

Revoca della delega

Nel caso di giustificati motivi, ivi comprese la violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al V.P.O., con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 del d.lgs. n. 116 del 2017.

Visto

Sono soggetti ha visto del Magistrato coordinatore:

- i decreti di perquisizione;
- il decreto di nomina del consulente tecnico.

Il Magistrato coordinatore potrà esercitare il potere di vigilanza e informare il Procuratore per le opportune valutazioni.

D) Disposizioni organizzative

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni in esame i V.P.O., coordinandosi tra loro e d'intesa con la Segreteria del Procuratore, predisporranno appositi turni mensili al fine di consentire la presenza, presso l'ufficio Giudice di Pace, di almeno un V.P.O. nei giorni dal lunedì al venerdì, salve maggiori disponibilità, compatibili con le esigenze dell'ufficio.

Lo svolgimento di tale attività fuori udienza dovrà essere superiore a cinque ore giornaliere se indispensabile per lo svolgimento del servizio. È, pertanto dovuta la doppia indennità pur se il V.P.O. avrà cura di organizzare in tale ipotesi il lavoro "avvicinandosi" al relativo numero di ore anche per la seconda indennità.

Il V.P.O. "di turno" svolgerà anche attività per sostituzioni urgenti di V.P.O. impediti o per altre esigenze sopravvenute dell'ufficio che consentano deleghe ai V.P.O.

Per la giornata del sabato restano ferme le vigenti disposizioni (autonomo turno), con la precisazione che il V.P.O., di volta in volta disponibile per le eventuali udienze del sabato, si presenterà comunque in ufficio al fine di svolgere le funzioni in esame (qualora ne abbia dato la disponibilità) e, ove necessario, verrà delegato dal PM di Turno Esterno per la partecipazione alle udienze *ex art.* 558 c.p.p.

Rinviando anche al par. successivo si precisa che l'indennità per il servizio in esame può cumularsi con quella svolta in udienza, superando, in tal caso, le cinque ore giornaliere complessive.

30.3.4. Procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica: attività d'udienza, giudizio direttissimo e applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio di esecuzione

A) La regolamentazione adottata

Attività d'udienza

Le linee guida di interpretazione della riforma, tracciate nella parte prima, impongono una modifica dei criteri di organizzazione in merito all'attività d'udienza dei V.P.O.

In particolare, alla luce delle soluzioni interpretative prescelte, questi ultimi, nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, potranno ricevere deleghe (sottoscritte dal coordinatore dei V.P.O.) nei seguenti casi:

- per tutte le udienze dibattimentali, per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione, fatta eccezione i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 *sexies* del c.p., iscritti dopo il



15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai Magistrati assegnatari dei procedimenti;

- nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;
- nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;

Anche nell'attività d'udienza, i V.P.O. si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), e a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal Magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.

Per quanto riguarda la possibilità per il V.P.O. di esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ciò è possibile:

- di regola, solo per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il V.P.O. potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal Magistrato professionale assegnatario del procedimento.
- in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il V.P.O. d'udienza disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al Magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento. Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il V.P.O. potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal Magistrato professionale assegnatario del procedimento.

In caso di procedimento di esecuzione pendente davanti al giudice dell'udienza preliminare (es. procedimento definito con giudizio abbreviato o con applicazione della pena su richiesta delle parti), le funzioni di PM verranno svolte dal Magistrato professionale, individuato in quello di Turno udienza o, nel caso di udienza non calendarizzata, nel PM supplente.

Le deleghe per il giudizio di esecuzione innanzi al Tribunale monocratico saranno conferite unitamente a quelle dell'udienza dibattimentale in quanto di norma il Giudice provvede all'esito di queste.

B) Le direttive a regolamentazione adottata

Anche nell'attività d'udienza, i V.P.O. si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), e a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal Magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Si riportano gli ultimi provvedimenti di carattere generali adottati dal Procuratore della Repubblica (anche d'intesa col Magistrato coordinatore), confermati in questa sede:

- 1) Direttiva 4 febbraio 2016: *Tempestiva comunicazione dei provvedimenti da valutare per eventuali impugnazioni;*
- 2) Direttiva 2 maggio 2016: *Omessa e irregolare notifica del decreto di citazione diretta a giudizio;*
- 3) Direttiva del 20 giugno 2016: *Termini prescrizione per il delitto di omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale con riguardo ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 41 del 2016;*



- 4) Circolare 19 gennaio 2017: *Provvedimenti del Giudice di Pace (declaratorio d'incompetenza; omessa citazione della persona offesa)*;
- 5) Linee guida del 21 settembre 2017: *Per l'applicazione del d.lgs. n. 116 del 2017, Riforma organica della magistratura onoraria. Regolamentazione dell'attività dei Vice Procuratori Onorari*
- 6) Direttiva del 16 ottobre 2017: *Adempimenti inderogabili nel caso di processi con misura cautelare personale in atto* (sostitutiva della direttiva dell'11 ottobre 2016);
- 7) Nota 11 maggio 2017: *Sentenze di assoluzione per i delitti di cui agli artt. 570, 572 e 612-bis c.p.*

30.3.5. Attività dei V.P.O. di ausilio alle funzioni svolte dai Magistrati professionali

Alla luce di quanto esposto i V.P.O. in servizio potranno svolgere **funzioni anche per la trattazione dei procedimenti assegnati all'ufficio Definizioni Affari Semplici**.

In tale ambito, i V.P.O., conformemente alle direttive generali (fissate dal coordinatore) e di quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), esamineranno e studieranno i fascicoli e predisporranno le minute dei provvedimenti che verranno in ogni caso sottoscritti dal Magistrato assegnatario.

Potranno compiere anche attività di approfondimento giurisprudenziale e dottrinale con le modalità su indicate.

Si prevede, inoltre, la possibilità per i V.P.O. di prestare le attività consentite **anche con riferimento agli affari che saranno trattati dall'istituenda Sezione Affari Risalenti** (prevista anche in attuazione dei criteri di trattazione delineati dalla Conferenza Distrettuale e dall'intesa col Sig. Presidente del Tribunale), come collaborazione dei Magistrati assegnatari.

Oltre a quanto sopra specificato, allo stato non si ritiene che sia possibile demandare ai V.P.O. anche la possibilità, pur offerta dalla riforma (art. 17 c. 5 del d.lgs. n. 116 del 2017), di sottoscrivere direttamente le richieste di archiviazione e di decreto penale, nonché di svolgere atti di indagine e interrogatori (nei soli casi dei reati elencati nell'art. 550 c. 1 c.p.p.), in particolare per il limitato numero dei Magistrati onorari in organico e presenti.

In ogni caso non sono e non saranno delegabili l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- decreti di perquisizioni;
- richiesta di sequestro preventivo (e relativo decreto urgente) con un limite di valore pari alla metà del valore per il quale è imposto l'assenso del Procuratore al PM togato;
- richieste di misure cautelari personali;
- richiesta di intercettazione e decreto urgente.

Il Procuratore della Repubblica, d'intesa con il coordinatore e con il Magistrato assegnatario, si riserva di delegare ai V.P.O. anche lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 c. 1 lett. a) in relazione a qualsiasi procedimento pendente presso le Segreterie dei Sostituti Procuratori o dello stesso Procuratore della Repubblica.

30.3.6. L'indennità spettante ai V.P.O. in servizio

Per quanto riguarda la liquidazione delle indennità ai V.P.O. in servizio, si è già visto nella parte prima che l'applicabilità del regime transitorio, descritta nel precedente paragrafo 3, fa sì che, sino al 15.08.2021, saranno vigenti i criteri di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, ossia l'indennità giornaliera pari a 98 euro lordi, eventualmente raddoppiabile (cfr. art. 31 c. 1 del d.lgs. n. 116 del 2017).

Si precisa che il raddoppio dell'indennità è previsto nel caso in cui l'impegno lavorativo del V.P.O. superi le cinque ore giornaliere, a prescindere dal tipo di attività svolta (partecipazione alle udienze e/o attività presso l'ufficio GDP o attività di supporto presso l'ufficio DAS o DAR o presso le Segreterie di questa Procura della Repubblica (cfr. art. 4 c. 2-bis del d.lgs. n. 273 del 1989).

Con riferimento all'impegno orario e alla liquidazione dell'indennità giornaliera, va sottolineato (cfr. *supra*) che la natura autonoma del rapporto (e con essa la possibilità di prestare un impegno variabile - da 0 a 6 giorni per settimana), corrispondendo la relativa indennità commisurata al tempo dell'impegno, comporta che la seconda indennità giornaliera (al pari dell'unica indennità che non supera le cinque) è



legata al solo superamento delle cinque ore, senza richiedere che si raggiunga obbligatoriamente la decima ora. In ogni caso ragioni di coerenza e di rispetto sostanziale delle disposizioni impongono che l'unica indennità relativa al lavoro svolto fuori udienza e la seconda della medesima attività fuori udienza (ovvero che segue l'udienza) si avvicini al limite orario indicato (cinque ore per la prima, un ulteriore periodo non lontano da cinque ore per la seconda).

Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai V.P.O. per le **attività fuori udienza**, l'impegno orario sarà calcolato in base alle ore di effettiva presenza in ufficio degli stessi, funzionali allo svolgimento degli incombeni di cui all'art. 17 d.lgs. cit. Tale presenza verrà riscontrata attraverso la sottoscrizione, da parte del V.P.O., in entrata e in uscita, all'interno dell'apposito registro giornaliero delle presenze, custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica, in cui il V.P.O. specificherà l'attività svolta (ufficio Giudice di Pace, Attività di collaborazione presso l'ufficio DAS, etc.).

Rimane ferma l'ordinaria vigilanza del Procuratore della Repubblica.

Trovano applicazione le precedenti disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai V.P.O. **per le attività d'udienza**, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, modificato dal d.l. n. 151 del 02.10.2008, convertito in legge n. 186 del 28.11.2008, così come interpretato dalla circolare n. 16 del 2009 della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma.

30.3.6. *Gli ottimi risultati dell'ufficio Giudice di Pace*

È opportuno segnalare gli ottimi risultati raggiunti con la riorganizzazione dell'ufficio del Giudice di Pace, con l'attribuzione della materia ai V.P.O. evidenziato dai dati esposti nella relazione d'accompagnamento.

30.4. *Il personale amministrativo. Le circolari emanate*

Il personale amministrativo, ausilio fondamentale per il perseguimento dei compiti della Procura, svolge i compiti previsti dagli ordini di servizio periodicamente emanati.

La Direttrice responsabile dell'ufficio Gestione Risorse e Analisi Flussi di Lavoro proporrà direttamente al Procuratore della Repubblica eventuali interventi, anche di modifica dell'attuale assetto organizzativo, al fine di miglioramento dell'efficienza complessiva dell'ufficio.

La Direttrice Responsabile degli altri servizi svolge l'attività di direzione attribuita.

Questi, in sintesi, l'attuale distribuzione del personale nei vari settori dell'ufficio:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Segreteria Procuratore e Segreteria amministrativa Magistrati
A) Ufficio Gestione Risorse e Analisi Flussi di Lavoro (segreteria dirigenza - gestione del personale - spese funzionamento -spese di ufficio- autovetture di servizio – statistiche- consegnatario-servizio protocollo)
A.1) Consegatario
A.2) Servizio Protocollo
B) Registro Generale Notizie di Reato
B.1) Ufficio Deposito Primi Atti e smistamento corrispondenza
B.2) Ufficio Iscrizioni Notizie di Reato
B.3) Sportello Informazioni ex art. 335 c.p.p.
C) Ufficio Dibattimento
D) Ufficio Definizione Affari Semplici
E) Segreterie P.M. (coordinamento)
Segreteria n. 1 - P.M. dott. Calice
Segreteria n. 2 - P.M. dott.ssa Di Domenico
Segreteria n. 3 - P.M. dott. Guerra
Segreteria n. 4 - P.M. dott. Iuzzolino
Segreteria n. 5 - P.M. dott. Mimmo



Segreteria n. 6 - P.M. dott. Pacifici
Segreteria n. 7 - P.M. dott. Altobelli
Segreteria n. 8 – P.M. dott.ssa Arianna Armanini (e DAR)
Personale tirocinante art. 37 di supporto alle Segreterie dei P.M.
F) Misure di Prevenzione
G) Ufficio Affari Civili
H) Ufficio Esecuzioni Penali
I) Ufficio Liquidazioni Spese di Giustizia
L) Casellario Giudiziale
M) Registro Mod. 42
N) Registro F.U.G.
O) Attività di guida e Sistemazione archivi

Queste le circolari emanate dal 2016 sui servizi amministrativi (tutti reperibili sul sito web nelle versioni aggiornate attualmente in vigore¹⁴⁰):

- 1) Circolare 2 giugno 2016, *Razionalizzazione delle modalità di trattazione delle istanze di ferie, permessi, riposi compensativi e ogni altro provvedimento che autorizzi l'assenza dall'Ufficio per almeno un giorno relative al personale amministrativo e delle aliquote delle sezioni di polizia giudiziaria;*
- 2) Circolare 11 luglio 2016, *Criteri di liquidazione del C. T. esperto in psicologia o psichiatria che abbia prestato assistenza alla P.G. per l'ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità; art. 351, co. 1-ter c.p.;*
- 3) Circolare 28 luglio 2016, *Criteri generali di liquidazione ex DPR 115 del 2002;*
- 4) Circolare 27 settembre 2016, *Riorganizzazione dell'Ufficio Primi Atti;*
- 5) Circolare 18 ottobre 2016, *Regolamentazione del rilascio attestazioni gli ex art. 335 c.p.p. all'Autorità Giudiziarie alla Pubblica Amministrazione e a Soggetti Investiti di Pubbliche Funzioni. Informazioni alla polizia giudiziaria;*
- 6) Circolare 27 ottobre 2016, *Istituzione dell'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS);*
- 7) Circolare 11 novembre 2016, *Circolare del Ministero della Giustizia dell'11 novembre 2011, n. 204354.U in tema di attuazione del registro unico penale e criteri di utilizzo. La circolare richiama integralmente gli adempimenti previsti dal Ministero sulla tenuta dei registri informatici ad opera del personale amministrativo. Il contenuto più precettivo in ordine alle iscrizioni nel Reg. mod. 21 o 44 (all'esito della compiuta identificazione della persona, riportata supra);*
- 8) Circolare 11 gennaio 2017, *Circolare CSM del 13 ottobre 2016 in materia di annotazione nel Reg. SICP degli incarichi conferiti (anche dal PM). Chiarimenti contenuti nella circolare del Ministro della giustizia del 29.11.2016;*
- 9) Circolare 2 dicembre 2017, *Istituzione dell'Ufficio centralizzato iscrizioni. Il contenuto precettivo è trasfuso nel la circolare riorganizzazione dell'Ufficio Primi del 27 settembre 2016 (supra n. 1), precisamente primo periodo del par. 2.1.2. "Competenze del PM TE (e delle segreterie)";*
- 10) Circolare 27 marzo 2017, *centralizzazione della trattazione dei procedimenti con rito collegiale, moduli e compilazione degli Statini di Udienza, dei decreti di citazione a giudizio per rito monocratico;*
- 11) Circolare 7 aprile 2017, *Riorganizzazione delle richieste di colloqui con persone detenute;*
- 12) Circolare 4 dicembre 2017: *certificato del casellario giudiziale europeo e informazione sui precedenti penali estratti dai casellari giudiziali degli Stati membri dell'Unione europea - Adeguamento del Sistema Informativo del Casellario (S.I.C.);*
- 13) Circolare 1/2018 del 30 gennaio 2018, *Attuazione, per i procedimenti esaminati fino al 30 gennaio 2018, del par. 10.2. b) del provvedimento di modifica del progetto organizzativo adottato il 27 ottobre 2017 (sospensione della richiesta della data di udienza per i decreti di citazione innanzi al Tribunale monocratico);*
- 14) Circolare 2/2018 del 30 ottobre 2018, *Attuazione del par. 10.2. b) del provvedimento di modifica del progetto organizzativo adottato il 27 ottobre 2017 (sospensione della richiesta della data di udienza per i decreti di citazione innanzi al Tribunale monocratico);*

¹⁴⁰ https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=409.



- 15) *Circolare 1/2019 del 2 settembre 2019, Nuova regolamentazione del rilascio di informazioni orali e attestazioni scritte a soggetti privati (sostitutiva della circolare del 18 ottobre 2016 e successive modificazioni) ex art. 335 c.p.p. nonché sullo stato del procedimento. Informazioni rilasciabili dalle Segreterie dei Magistrati.*

30.5. Gli appartenenti alle Sezioni di polizia giudiziaria

Si confermano le disposizioni vigenti relative all'organizzazione delle Sezioni di polizia giudiziaria.

Gli appartenenti alla Sezione di polizia giudiziaria svolgono le attività delegate dai Magistrati dell'ufficio, cui rispondono direttamente.

Provvedono anche a tutte le incombenze, collegate alla propria funzione, demandate con apposite disposizioni.

Provvedono a ricevere le denunce e le querele secondo le modalità previste con apposite disposizioni impartite dal Procuratore della Repubblica.

30.6. I servizi di polizia giudiziaria. Le direttive e le circolari emanate. Il fondamentale contributo delle colleghe e dei colleghi

I rapporti con i servizi di polizia giudiziaria sono curati, nell'ambito dei singoli procedimenti assegnati, dal Sostituto Procuratore della Repubblica.

I rapporti di carattere generale sono curati dal Procuratore della Repubblica.

Sono organizzate riunioni periodiche per assicurare la massima collaborazione della polizia giudiziaria.

Il coordinamento della polizia giudiziaria è assicurato o dai Magistrati o dal Procuratore della Repubblica per le indagini più complesse.

Di particolare ausilio sono le direttive emanate alla polizia giudiziaria previa discussione con le colleghe e i colleghi. Tutti hanno fornito il proprio contributo; in alcuni casi vi è stato un particolare contributo di cui si è dato atto nella missiva di trasmissione alla Procura Generale e che qui si ribadisce.

Queste le direttive adottate recentemente, tutte presenti sul sito della Procura nelle versioni aggiornate attualmente in vigore¹⁴¹:

- 1) **Direttiva n. 1/2016** del 16/09/2016, **modificata in data 1/8/2017** in ordine:
a) alla redazione e invio delle Comunicazione Notizie di Reato nonché trasmissione di anonimi e notizie non costituenti reato; b) all'inoltro di seguiti; c) alla redazione di verbali di identificazione, elezione/dichiarazione domicilio, nomina difensori.
È richiamata la direttiva del 2007 in materia di *indagini su abusi edilizia* (dunque in vigore);
Va dato atto del particolare contributo offerto, in più riunioni, da tutti i colleghi, dott.ri Calice, Iuzzolino, Mimmo, Guerra, Pacifici; dott.sse Stefania e Di Domenico.
- 2) **Direttiva n. 1/2017** del 10/01/2017, *Diritti della persona offesa e avviso ex art. 90-bis c.p.p. Modalità di assunzione di sommarie informazioni da minori degli anni 18 e da persone particolarmente vulnerabili.* Va dato atto del particolare contributo della dott.ssa Stefania;
- 3) **Direttiva n. 1-bis/2017 e Protocollo organizzativo**, in vigore da oggi 1° marzo 2017, *tra la Procura della Repubblica di Tivoli e i diversi Istituti di Medicina Legale competenti per le zone del circondario*, del 01/03/2017.
Va dato atto del particolare contributo del dott. Guerra.
- 4) **Direttiva n. 2/2017** del 12/04/2017 *in tema di intercettazioni di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore;*
- 5) **Direttiva n. 3/2017** del 01/08/2017 *Problemi applicativi della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.* Va dato atto del particolare contributo offerto, in più riunioni, da tutti i colleghi, dott.ri Calice, Iuzzolino, Mimmo, Guerra, Pacifici; dott.sse Stefania e Di Domenico;
- 6) **Direttiva n. 1/2018** del 19/02/2018, *analisi su alimenti e cosmetici e ipotesi analoghe. Modalità di trasmissione;*
- 7) **Direttiva n. 1/2019, del 5 aprile 2019**, *in materia di truffe commesse a mezzo internet.* Va dato atto del particolare contributo del dott. Pacifici;

¹⁴¹ http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411



- 8) **Direttiva n. 2/2019:** *protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere (l. n. 69/2019);*
- 9) **Direttive nn. 1, 1-bis e 1-ter del 2020,** *in materia di emergenza Covid-19;*
- 10) **Direttiva n. 2/2020 del 27 agosto 2020,** *Prime indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni o comunicazioni (riforma delle intercettazioni).*

Queste le circolari emanate, reperibili sul sito della Procura nella versione aggiornata attualmente in vigore¹⁴²:

- 1) 04/10/2016 - *Indicazioni operative in materia di reato configurabile all'esito dell'accertamento della reiterazione dell'illecito;*
- 2) 19/10/2016 – *Circolare sul rilascio informazioni 335 a Soggetti pubblici;*
- 3) 29/11/2016 *Restituzione di cose in custodia onerose, all'indagato o a persona diversa dall'indagato, con specifico riferimento all'attuazione della ratio del d.P.R. n. 115/2002 in ordine alla Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia anticipate dall'Erario.*
- 4) 02/12/2016 *Circolare sulla regolamentazione del nulla osta e delle autorizzazioni relative a procedimenti penali sorti a seguito di incidenti stradali con lesioni personali o decessi*
- 5) 08/11/2017 *Esposti anonimi – regime giuridico e prescrizioni ai fini delle indagini*

¹⁴² Alle pagine http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411 o http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414
Versione aggiornata all'11 dicembre 2023.



PARTE TERZA

Disposizioni di varia natura e finali

31. Rapporti con l'Avvocatura

I rapporti con l'Avvocatura costituiscono una priorità.

Si è sempre constatata la massima disponibilità da parte degli organi rappresentativi del foro tiburtino.

Vi sono state e vi saranno continue interlocuzioni, riunioni, collaborazione a ogni livello al fine di assicurare la massima condivisione dell'organizzazione dei servizi.

32. Protocolli in atto

Si riportano i protocolli vigenti, reperibili i più recenti sul sito della Procura¹⁴³, gli altri presso la Segreteria del Procuratore:

- 1) 13 dicembre 2017, tra PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TIVOLI E IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE CORIS, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" con cui si propongono i seguenti obiettivi: attività di studio e ricerca sui temi della comunicazione giudiziaria; realizzazione di convegni o incontri con le parti sociali finalizzati al perseguimento degli obiettivi di terza missione; attivazione di strategie e azioni, incluse specifiche linee di ricerca, utili ad interventi di carattere educativo nella promozione della sicurezza; progettazione e realizzazione di uno o più corsi di formazione e/o alta formazione per personale individuato della Procura;
- 2) 29/11/2017 tra PROCURA DI ROMA, PROCURA DI CASSINO, PROCURA DI CIVITAVECCHIA, PROCURA DI LATINA, PROCURA DI RIETI, PROCURA DI TIVOLI, PROCURA DI VELLETRI, PROCURA DI VITERBO in materia di proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 4 comma 1 lett. c), i), i-bis), i-ter) d.lgs. n. 159/2011;
- 3) 31/05/2017 tra REGIONE LAZIO e PROCURA GENERALE ROMA finalizzato ad: *"assicurare l'applicazione efficace e tendenzialmente omogenea nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla parte sesta-bis del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, introdotta dall'art. 9 della legge 22 maggio 2005 n. 68, che regola il procedimento per l'estinzione di alcune fattispecie di reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 38 quater)";*
- 4) 27/03/2017 tra TRIBUNALE ROMA, PROCURA GENERALE, PROCURA VELLETRI, PROCURA CIVITAVECCHIA, PROCURA TIVOLI, CONFEDERAZIONE COOP. ITALIANE, finalizzato a: *"favorire l'utilizzo immediato, ove possibile, dei beni mobili registrati anche per le esigenze della polizia giudiziaria, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale e dei beni immobili a fini istituzionali o sociali; - perseguire un approccio manageriale nell'amministrazione delle imprese; ridurre i tempi di gestione dei sequestri per massimizzarne il valore economico e contenere i costi della gestione attraverso una razionalizzazione delle procedure; far sì che il Giudice delegato autorizzi, quanto prima, l'Amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, ai sensi dell'art. 35 del citato Codice Antimafia, da tecnici e da altri soggetti qualificati, ove ritenuto necessario; - creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quello della confisca di primo grado nel rispetto dei principi introdotti dal c.d. Codice Antimafia in relazione, in particolare, alla tutela dei diritti reali di garanzia, vantati dai terzi in buona fede, sorti o costituiti in data anteriore al sequestro stesso; - consentire che il procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, di cui agli artt. 57 e ss del Codice Antimafia, sia attivato il prima possibile, compatibilmente con quanto previsto dalle predette norme";*
- 5) 08/03/2017 tra COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE, SEGRETARIO GEN. DELLA P.G., PROC. REP. ROMA e DIR. REGIONALE DELLA DIR. SALUTE, RETTORE SAPIENZA, RETTORE TOR VERGATA, RETTORE CATTOLICA, VICE CAPO GABINETTO COMUNE ROMA, ANCI LAZIO finalizzato a: *"collaborare al fine di favorire un processo di circolarità informativa e procedurale, in caso di decessi in pronto soccorso, ospedali, case di cura convenzionate/private e in tutti*

¹⁴³ http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=418



i casi di ritrovamento di corpi o resti umani non identificati, compresi quelli non connessi a reati, affinché sia garantito l'espletamento delle attività (autopsia giudiziaria/ autopsia per riscontro diagnostico, esame esterno, con riguardo anche all'esame antropologico e odontologico forense, diagnosi di causa ed epoca della morte, prelievo di campioni biologici e relativa custodia), attività tutte finalizzate alla compilazione della scheda post mortem per consentire il matching con i dati essenziali concernenti le persone scomparse”;

- 6) 01/03/2017 - Protocollo organizzativo tra la PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TIVOLI E GLI ISTITUTI DI MEDICINA LEGALE DI ROMA. Il protocollo disciplina e razionalizza gli incarichi conferiti dal PM di Turno - nel caso di morti con sospetto di reato, incidenti stradali, omicidi, ecc.) - al medico legale (e quindi al relativo Istituto di appartenenza), individuato in relazione alla suddivisione territoriale prevista in un'apposita mappa del circondario;
- 7) 14/07/2016 tra TRIBUNALE TIVOLI, PROC. TIVOLI e ASL RM5 finalizzato a: *“coadiuvare il Tribunale di Tivoli nell'individuazione del progetto di protezione giuridica più idoneo per ogni singola persona che necessita di assistenza tramite nomina di un Amministratore di Sostegno (AdS), soprattutto nel caso in cui la famiglia di riferimento è poco collaborativa e/o inadeguata e quando si tratta di soggetti con disabilità psichica, accompagnati in questo percorso dal Servizio Sociale proponente. I principali obiettivi degli Enti sottoscrittori consistono nella condivisione delle informazioni e nella definizione di procedure uniformi di gestione dell'istituto, in modo da restituire un servizio completo e di qualità, che ha una doppia finalità: di "orientamento" nei confronti della totalità degli utenti che vengono "intercettati" dai Tribunale, dai Servizi sociali comunali o dai Servizi socio-sanitari della AS ROMA 5 tramite erogazione di informazioni omogenee e della modulistica necessaria, condivisa con gli enti coinvolti; e di "accompagnamento" per gli utenti in situazioni di particolari difficoltà, attraverso il supporto alla compilazione del ricorso e assistenza in tutto l'iter di approccio e di contatto con il Tribunale da parte dei Servizi sociali e sanitari territoriali;*
- 8) 01/12/2016 - 29 novembre 2016, firma del PROTOCOLLO SULL'APERTURA DELLO “SPAZIO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA VITTIME” in locali della Procura (operativo dal 16 gennaio 2017) e sull'istituzione di un tavolo interistituzionale per evitare la vittimizzazione secondaria delle vittime vulnerabili. Avvio della Sala ascolto delle vittime vulnerabili in locali della Procura. Adozione di avviso alla persona offesa ex art. 90-bis c.p.p., redatto in linguaggio comprensibile (operativo dal 15 dicembre 2016);
- 9) 01/07/2016 tra TRIBUNALE ROMA III SEZ. BIS PENALE e PROC. TIVOLI finalizzato a: *“convenire sulle modalità di trasmissione degli atti del procedimento da parte della Procura di Tivoli a seguito di ricorsi davanti al Tribunale dei riesami di Roma;*
- 10) 26/01/2016 tra PROC. TIVOLI e ANAC finalizzato alla: *“collaborazione al fine di dare piena ed efficace attuazione in materia di scambio di informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza. Gli ambiti su cui le Parti concentrano la reciproca collaborazione sono così individuati: Procedimenti di cui all'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Obblighi informativi della Procura nei confronti del Presidente dell'ANAC previsti dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69; Obblighi informativi della Procura nei confronti dell'ANAC previsti dall'articolo 38, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; Richieste rivolte dalla Procura all'ANAC per l'acquisizione di documentazione, atti, informazioni e chiarimenti in materie di competenza dell'Autorità; Trasmissione alla Procura, da parte dell'ANAC, degli esiti di attività d'indagine, ispettiva e istruttoria in genere da cui emergano irregolarità aventi rilievo penale”;*
- 11) 10/09/2015 tra PROC. TIVOLI e AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA VOLO finalizzato ad: *“agevolare la cooperazione tra l'autorità giudiziaria e gli investigatori dell'ANSV e di consentire a questi ultimi di svolgere compiutamente i propri compiti anche quando siano in corso indagini penali, in modo compatibile con la normativa dell'Unione Europea e con le prerogative ed i compiti che l'ordinamento italiano riconosce all'autorità giudiziaria ed in modo da consentire che l'inchiesta di sicurezza sia condotta con diligenza ed efficienza anche in caso di concomitanti indagini preliminari”;*
- 12) 01/12/2011 tra LE VARIE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL CIRCONDARIO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e IL PROC. NAZ. ANTIMAFIA finalizzato al: *“coordinamento nelle indagini sulla tratta di persone, di frequente connessa con l'arrivo illegale di clandestini e con la commissione di reati di competenza delle Procure Ordinarie quali: il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, i maltrattamenti, le lesioni; individuare altresì le migliori prassi per ottenere criteri condivisi ed omogenei di coordinamento delle diverse fasi potenziali vittime, nonché delle successive indagini in materia;*
- 13) 01/12/2011. tra LE VARIE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL CIRCONDARIO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e IL PROC. NAZ. ANTIMAFIA finalizzato a: *“Procedere allo scambio immediato di informazioni tra il sostituto di turno esterno delle Procure ordinarie con il sostituto di turno della Direzione Distrettuale Antimafia, in relazione agli interventi urgenti che, per i soggetti coinvolti, per le modalità o per la tipologia dei reati, possono essere riferibili, sia pure ipoteticamente – a fenomeni di criminalità organizzata”;*



- 14) 01/12/2011 tra LE VARIE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL CIRCONDARIO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e IL PROC. NAZ. ANTIMAFIA finalizzato a: *“evitare sovrapposizioni e duplicazioni in ambito distrettuale di eventuali indagini penali e/o di prevenzione avviate contestualmente dal Questore o dalla DLA o comunque ad opera di altro organo di polizia su soggetti indagati in un procedimento penale o già iscritti nel registro delle misure di prevenzione, anche al fine di assicurare l'effettivo e reciproco scambio informativo, il procuratore distrettuale promuoverà periodiche riunioni di coordinamento, con cadenza almeno trimestrale, alle quali parteciperanno i questori delle province del distretto, il procuratore nazionale antimafia o un suo delegato, rappresentanti della Direzione investigativa antimafia nonché delle forze di Polizia eventualmente interessate da indagini penali e/o di prevenzione”*;
- 15) 10/05/2010 tra il PROC. GENERALE e l'A.B.I. finalizzato a: *“promuovere linee operative volte ad incrementare la celerità e la qualità nell'attività di accertamento bancario penale, nell'obiettivo di assicurare comunque la necessaria riservatezza e segretezza nello svolgimento delle indagini nonché la razionalizzazione delle modalità delle richieste. Specificatamente: la richiesta di accertamento è formulata sempre sotto forma di ordine della Magistratura rivolto direttamente alla banca o alle banche interessate, ovvero di delega alla polizia giudiziaria ad effettuare l'accertamento, notificando sempre il testo integrale (eventualmente recante i necessari “omissis”) del provvedimento. Le Forze dell'ordine - delegate dalla Magistratura e, segnatamente, la Guardia di Finanza, nel caso di utilizzo di fonogrammi (c.d. Radiomessaggi) provvedono a precisare nel dettaglio - sulla base del modello di richiesta di accertamento riportato nell'Allegato 2 del Protocollo – se trattasi di causa civile o di procedimento penale, indicando il relativo Ruolo e/o Registro avendo comunque cura di assicurare nei vari passaggi la costante leggibilità del fonogramma”*;
- 16) 13/06/2008 tra PROC. TIVOLI e PREFETTURA – UTG ROMA finalizzato a: *“stabilire snelle ed efficaci procedure di comunicazione nell'applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108 e della legge 23 febbraio 1999, n. 44 che prevedono un sostegno economico, a carico dello Stato, in favore delle vittime dell'usura dell'estorsione, sotto forma di elargizioni e/o mutui concessi con decreto del Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.*

33. Disciplina (tendenziale) dei provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore della Repubblica

Al solo fine di individuare la tipologia di provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica si indicano le seguenti categorie, tendenzialmente numerate per anno:

- **Decreti** con cui si adottano il programma organizzativo e tutti i documenti di modifica dello stesso, ivi compresi i provvedimenti che riguardano l'assegnazione dei magistrati dell'Ufficio o il conferimento di deleghe;
- **Circolari di carattere amministrativo** con cui si organizzano interi settori dell'Ufficio;
- **Ordini di servizio**, con cui si disciplinano singole situazioni (assegnazioni, disposizioni specifiche) relative al **personale amministrativo** (O.S. PA), **alla polizia giudiziaria** (O.S. PG), con rispettiva numerazione;
- **Raccomandazioni** con cui si richiama (eventualmente con opportune precisazioni) l'applicazione di disposizioni vigenti, rivolte al **personale amministrativo** o **alla polizia giudiziaria**, con rispettiva numerazione.
- **Protocolli e Convenzioni** con cui si prevedono rapporti con soggetti esterni alla Procura;
- **Linee guida** con cui si esaminano e interpretano le disposizioni che riguardano i compiti della Procura e con cui si delineano le modalità applicative;
- **Protocolli investigativi** con cui si disciplina l'attività investigativa da seguire per tipologia di reati;
- **Direttive ai Vice Procuratori Onorari** con cui si indicano modalità operative per i Magistrati onorari;
- **Direttive alla polizia giudiziaria**, con cui si impartiscono le direttive della Procura della Repubblica nell'attività di direzione della polizia giudiziaria;
- **Circolari dirette alla polizia giudiziaria** con cui si regolamentano questioni di rilievo generale nei rapporti tra Procura e polizia giudiziaria.

Le modifiche apportate ai provvedimenti di carattere generale conterranno, generalmente, una riscrittura dello stesso contenente le modifiche, consultabili sul sito della Procura o su cartella condivisa.



34. Efficacia, variazioni e comunicazioni

Il presente provvedimento entra in vigore il 1° aprile 2021 e sostituisce i precedenti criteri e ordini di servizio emanati sull'organizzazione del lavoro dei Magistrati. Pertanto, è l'unico provvedimento che organizza il lavoro dei Magistrati e dell'ufficio inteso nel suo complesso.

Il lavoro del personale amministrativo è disciplinato da appositi ordini di servizio e dalle circolari suindicate.

Le variazioni al progetto organizzativo, adottate in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 co. 2 e 3 della Circolare aggiorneranno il presente testo, in modo tale da essere contenute sempre in un unico provvedimento facilmente consultabile.

In apposita cartella condivisa sarà reperibile immediatamente il testo vigente del presente progetto.

Si procederà a riunioni con cadenza semestrale per valutare eventuali modifiche.

Il presente provvedimento, all'esito della formalizzazione con apposito decreto, decorsi 15 giorni dalla comunicazione a tutti i Magistrati dell'ufficio, viene trasmesso:

- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Roma;
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma.

Si rappresenta la piena disponibilità a ogni opportuna forma di interlocuzione e alle osservazioni e suggerimenti che dovessero essere formulati.

Il presente provvedimento, all'esito della formalizzazione con apposito decreto decorsi 15 giorni dalla comunicazione a tutti i Magistrati dell'ufficio, è comunicato:

- ai Magistrati, al dirigente amministrativo, ai responsabili delle sezioni di polizia giudiziaria e ai vice procuratori onorari;
- al sig. Presidente del Tribunale di Tivoli.

Il presente progetto organizzativo, omissato dei dati sensibili, è pubblicato sul sito web della Procura.

All. 1 Verbale della riunione del 23 febbraio;

All. 2 Relazione del Direttore Amministrativo dell'ufficio Gestione Risorse e Analisi Flussi di Lavoro predisposta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021;

All. 3 Relazione trasmessa al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021;

All. 4 Riepilogo dei reati di Fascia A, B e C;

All. 5 Dati statistici mod. M313 anno 2020.

All. 6 Dati statistici al 31 dicembre 2020 delle statistiche dei magistrati, tenendo conto dei procedimenti sospesi in attesa fissazione data udienza monocratica da parte del Presidente del Tribunale.

Tivoli, 15 marzo 2021

Il Procuratore della Repubblica
(dott. Francesco Menditto)
F.to